

FINECO

› **Condizioni Generali di Contratto**

Contenuto della proposta contrattuale

I SEZIONE	Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A. (Norme generali)
II SEZIONE	Norme che regolano i singoli servizi
Allegato 1	Informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali Parte A: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. Li 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") Parte B: Informativa alla clientela ex articoli 13 e 14 del regolamento EU 679/2016 e ai sensi dell'art. 6 del codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti Parte C: aggiornamenti e modifiche dell'Informativa clienti sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento EU 679/2016
Allegato 2	Informativa in merito alla comunicazione a terzi di dati identificativi dei detentori di strumenti finanziari di società quotate.

I SEZIONE – Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A. (Norme generali).

1 Portata delle Norme generali

1. Le presenti Norme generali si applicano in via generale a tutti i tipi di servizi prestati tempo per tempo da FinecoBank S.p.A. (di seguito Banca) – di conto, di deposito, di servizio, con gli inerenti rapporti (di seguito anche i "servizi") – i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Norme generali.

Le presenti Norme generali, unitamente alle norme speciali che regolano i relativi rapporti e servizi, si applicano anche a tutti i rapporti in corso con la Banca, anche a quelli anteriormente accesi, intendendosi a tal fine integralmente sostituite le pattuizioni eventualmente convenute mediante moduli contrattuali al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità.

Le presenti Norme generali si applicheranno pertanto anche ad ogni ulteriore Contratto o rapporto stipulato o comunque accesso successivamente dal Cliente che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte.

Sono fatte salve diverse condizioni normative eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori né successivi, salvo espresso patto contrario.

2. Le presenti Norme generali hanno valore di clausole normative salva pertanto la separata pattuizione delle condizioni economiche dei contratti e dei rapporti regolati con le presenti norme.

Per i rapporti e servizi già in corso al momento dell'approvazione delle presenti Condizioni generali si continuano ad applicare le condizioni economiche (tassi, condizioni, commissioni ecc.) vigenti, salve le successive modifiche ai sensi delle presenti Norme generali. Le parti possono derogare espressamente alle Norme generali in relazione ad ogni singolo Contratto o rapporto precisando tale deroga nel Contratto.

3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme

generali e le disposizioni contenute nelle norme relative ai singoli servizi, prevalgono queste ultime.

2 Servizi resi successivamente disponibili

1. Gli eventuali servizi non previsti dalle presenti Condizioni generali ma resi successivamente disponibili dalla Banca sono regolati dalle presenti Norme generali e dalle norme relative ai singoli servizi, le quali ultime dovranno intendersi quale parte integrante e sostanziale delle Condizioni generali; la sottoscrizione delle norme ad essi relative è presupposto per l'attivazione dei nuovi servizi richiesti.

3 Efficacia

1. Le presenti Norme generali e quelle specifiche che disciplinano i singoli servizi hanno effetto dal momento del perfezionamento dei singoli contratti, perfezionamento che ha luogo unicamente con l'accettazione della Banca.

4 Scelta dei Conti e attivazione dei diversi servizi

1. Il Cliente sceglie uno dei Conti offerti dalla Banca, sulla base delle condizioni economiche e normative disciplinate nel presente Contratto e nei relativi Documenti di Sintesi.

In sede di richiesta iniziale, è facoltà del Cliente richiedere l'attivazione di uno o più dei servizi disciplinati dalle Condizioni generali. L'eventuale adesione del Cliente ad uno solo dei servizi o prodotti disciplinati dal presente Contratto non comporta l'obbligo per il Cliente di aderire anche a uno o più degli altri prodotti o servizi. In qualsiasi momento successivamente alla conclusione del Contratto, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più servizi ulteriori disciplinati dalle presenti Condizioni generali, che troverà pertanto applicazione anche in relazione a tali servizi per i profili di volta in volta rilevanti.

2. L'attivazione dei vari servizi può essere richiesta ed effettuarsi anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento di volta in volta applicabili.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento è fatto divieto di consegnare al Consulente Finanziario denaro contante o mezzi diversi da assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al

soggetto abilitato per cui opera la Banca ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità. Al Consulente Finanziario è inoltre fatto divieto assoluto di entrare in possesso dei codici segreti di accesso al servizio e rilasciati ad ogni Cliente all'apertura del conto Fineco. In caso di violazione della presente disposizione il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.

5 Deposito delle firme

1. Il Cliente è tenuto, all'accensione dei singoli rapporti e servizi, a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in particolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi.
2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime producono effetto a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca. Ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

5 bis Firma Digitale

1. Il Cliente ed/o il soggetto autorizzato a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca possono richiedere, senza oneri, l'emissione del Certificato Qualificato per la Firma Digitale (di seguito, "Certificato") attraverso il quale vengono abilitati a generare la firma per la sottoscrizione di documenti informatici anche relativi all'adesione a servizi/prodotti offerti dalla Banca.
2. La firma così prodotta si configura quale firma digitale ai sensi dell'art. 1 lett. s del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - cioè quale firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici - ed è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, a condizione che, alla data di sottoscrizione del documento, il Certificato rilasciato al Cliente non sia scaduto, sospeso o revocato.
3. Il Certificato viene emesso dal Certificatore Accreditato In.Te. S.A. S.p.A. - con sede in Corso Orbassano, 367, Torino, (di seguito "Certificatore") - con validità 12 mesi - sulla base dei dati identificativi del Cliente forniti - su richiesta ed autorizzazione espressa del Cliente stesso - dalla Banca (cd. Registration Authority), che svolge l'attività di identificazione su incarico del Certificatore.
4. Le regole e le modalità per la richiesta e successiva gestione (rinnovo, sospensione e revoca) del Certifi-

cato e la connessa abilitazione alla generazione della firma digitale remota sono contenute nel "Manuale Operativo del Certificatore Accreditato In.Te.S.A. S.p.A per le procedure di firma remota nell'ambito dei servizi di FINECOBANK" (di seguito "Manuale"), pubblicato a norma di legge sul sito www.agid.gov.it dell'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) disponibile, nella versione tempo per tempo aggiornata, anche sul sito della Banca.

5. All'atto della richiesta del Certificato, il Cliente dovrà prendere visione del Manuale, dell'Informativa sul servizio nonché della Informativa fornita dal Certificatore ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
6. Tutti i documenti/atti sottoscritti dal Cliente con firma digitale remota unitamente ai correlati documenti/atti sottoscritti dalla Banca mediante apposizione della propria firma digitale a titolo di accettazione/proposta/ricezione, saranno resi disponibili nella sezione Archivio Contratti sul sito della Banca, per la consultazione, la stampa o il salvataggio e conservati a termini di legge dal Certificatore.
7. Ove non sussistano diverse circostanze, contemplate nel Manuale e da accordi con la Banca, si determina l'automatica cessazione dell'abilitazione alla firma digitale del Cliente e la relativa revoca del Certificato in possesso del Cliente al ricorrere dello scioglimento per qualunque motivo del presente Contratto.
8. La revoca del Certificato o la sospensione del medesimo ad opera della Banca e/o del Certificatore nei casi e con le modalità previste nel Manuale hanno effetto dalla data della pubblicazione - da parte del Certificatore - della avvenuta sospensione o revoca nell'apposita Lista dei certificati sospesi o revocati disponibile sul sito del Certificatore stesso indicato nel Manuale.

6 Firme in caso di cointestazione

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori devono essere nominati per iscritto da tutti i cointestatori. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art.1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da essi tutti.
2. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito all'articolo precedente.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
4. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

7 Identificazione del Cliente

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti ed in occasione dello svolgimento delle relative operazioni bancarie, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini identificativi, quali richiesti dalla Banca - e in particolare ai fini della normativa vigente in materia di "antiriciclaggio" (legge 21.11.2007 n. 231 e successive modifiche ed in-

tegrazioni) – nonché a fornire o a fare fornire gli stessi dati e documenti relativi alle persone eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto.

2. Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle disposizioni normative di volta in volta applicabili.

8 Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca – Commissioni e spese

1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressamente pattuiti nel Contratto e riportati nell'Allegato Condizioni Economiche o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili presso i locali della Banca e sul sito internet it.finecobank.com.
4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi.
5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.
6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé.
7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti Norme.

9 Ordini e istruzioni del Cliente

1. Il Cliente può trasmettere ordini e disposizioni relative agli strumenti finanziari ed ai valori oggetto del presente Contratto in forma scritta, mediante lettera semplice o raccomandata. Essi possono essere conferiti anche tramite telefono, posta elettronica, internet o altri mezzi telematici, nei limiti previsti dalle norme della Sezione II relative ai singoli servizi, nelle

forme tempo per tempo specificate dalla Banca anche mediante comunicazioni in forma impersonale sul sito internet, e quando ciò sia consentito da norme di legge o di regolamento.

2. Per la trasmissione di ordini e disposizioni tramite sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici, la Banca assegna al Cliente un apposito Codice Utente e una Password, che il Cliente dovrà utilizzare secondo quanto di volta in volta richiesto dalle specifiche tecniche del servizio utilizzato.

Il Cliente è tenuto a custodire con la massima diligenza i codici assegnati, a mantenerli segreti, e non comunicarli a terzi per qualsivoglia motivo; in caso di inosservanza, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente. Al fine di migliorare la qualità del servizio telematico, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente, i fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.

3. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini e/o delle disposizioni dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, cause di forza maggiore, eventi di cui all'art.1218 cod. civ. Il Cliente prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici di trasmissione, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite.
4. L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto secondo le modalità di cui al successivo articolo 18.
E in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi conferiti dal Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.
5. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca esercita le facoltà ad essa attribuite dall'art.1856 cod. civ., ed è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art.1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario di sua scelta.
6. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'inca-

rico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità esecutive dell'incarico stesso. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

7. L'ordine di pagamento impartito tramite carta di debito, o altri mezzi di pagamento elettronici che comportino l'esecuzione contestuale nell'ambito del relativo sistema operativo, è irrevocabile.

10 Valute

1. Nei rapporti di debito in valuta estera – senza pregiudizio per quanto disposto nelle altre Sezioni delle presenti Condizioni generali e salvo in ogni caso quanto diversamente convenuto per iscritto e/o implicitamente conseguente dalla natura del Contratto – i pagamenti dal Cliente alla Banca sono effettuati nella valuta in cui è espresso il debito (intendendosi con ciò pattuita la clausola "effettivo" ai sensi e per gli effetti dell'art.1279 cod. civ.), mentre i pagamenti dalla Banca al Cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cambio del giorno dell'operazione rilevato dalla Banca, o mettendo a disposizione del Cliente un corrispondente credito presso Banche del paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse.
2. Resta a carico del Cliente il rischio, ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizioni, aggravii o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabile con l'ordinaria diligenza.

11 Norme applicabili in via generale ai rapporti di credito

1. Qualora la Banca conceda, nell'ambito dei diversi servizi attivati, crediti al Cliente, ferme restando le norme contrattuali di volta in volta previste troveranno altresì applicazione le seguenti Norme generali, in base alle quali il Cliente si obbliga:
 - a) a non compiere atti di utilizzo dei fidi accordati oltre i rispettivi limiti d'importo, o dopo le relative scadenze, o prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso scritto della Banca;
 - b) a non utilizzare alcun importo del Fido al fine di porre in essere operazioni aventi ad oggetto azioni e/o strumenti finanziari della Banca (e/o di altre società facenti parte del gruppo cui appartiene la Banca) da cui consegua o possa conseguire una violazione dell'articolo 2358 del codice civile (o di qualsiasi altra normativa di volta in volta applicabile in materia di divieto di assistenza finanziaria) da parte della Banca medesima;
 - c) a rimborsare, entro i termini e nei modi fissati o pattuiti o, in difetto, per contanti entro 15 giorni, gli importi eccedenti i limiti di fido, in caso di riduzione del fido stesso;

d) ad adempiere puntualmente qualsiasi obbligazione verso la Banca di natura monetaria, anche a titolo diverso dai fidi concessi;

- e) a conservare – per quanto in sua facoltà e compiendo o consentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notizia alla Banca – le garanzie reali da lui accordate; nonché – su richiesta della Banca – ad integrare le garanzie di qualunque tipo che siano divenute insufficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove garanzie o la sostituzione del garante;
 - f) a presentare, con cadenza almeno annuale o a richiesta della Banca, le situazioni contabili o extra-contabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in modo idoneo a rappresentare compiutamente e fedelmente la sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica; a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie.
2. In caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente affidato agli obblighi di cui al presente articolo, la Banca avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fido ai sensi dell'art.1456 cod. civ. e conseguentemente avrà il diritto di ottenere l'immediato rimborso del suo credito.

12 Recesso dai rapporti di credito

1. Il Cliente affidato ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal Contratto di fido convenuto, mediante il pagamento di quanto dovuto. In caso di cointestazione, il recesso del singolo cointestatario comporta l'estinzione del rapporto di credito, con pieno effetto estintivo nei confronti di tutti gli altri cointestatori che non possono opporsi.
2. La Banca ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal Contratto di Fido o da altro Contratto di credito, nonché di ridurre l'importo o di sospenderne l'utilizzo: a) in caso di Contratto di fido a tempo indeterminato o fino a revoca, con effetto immediato al ricorrere di giusta causa o di giustificato motivo, oppure con un preavviso di quindici giorni, b) in caso di Contratto di fido a tempo determinato, soltanto al ricorrere di una giusta causa e in tale eventualità senza preavviso e con effetto immediato.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giusta causa di recesso: a) il verificarsi – con riferimento al Cliente affidato o a suoi eventuali garanti – di una delle ipotesi di cui all'art.1186 cod. civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza, o b) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente affidato, o sull'integrità ed efficacia delle garanzie, tra i quali, a titolo esemplificativo: protesti cambiari o dichiarazioni equipollenti ripetute o per importo rilevante, emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad

una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare); c) il sopravvenire di innovazioni normative o regolamentari o eventi anche di fatto che impediscano la regolare continuazione, in tutto o in parte, del rapporto di fido.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di recesso, oltre che il verificarsi di alcuno degli stessi elementi integranti la giusta causa di cui al precedente paragrafo, il prodursi di ogni altro evento significativo di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità; tra i quali, a titolo esemplificativo:

a) gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l'ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso; b) scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre o continuamente prossimi al limite massimo concesso o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura; c) improvvisi o elevati o abnormi ritorni di effetti attivi insoluti già scontati o anticipati, e mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante; d) creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità; e) inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi, in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti; f) perdite improvvise o continua mancata redditività; g) altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione.

5. In caso di recesso o risoluzione da un rapporto di fido per sconto o anticipazione s.b.f. (salvo buon fine) di effetti o altri appunti creditori o da Contratto di anticipazione di altri crediti, tali effetti, appunti e crediti già ceduti alla Banca pro solvendo o con mandato irrevocabile all'incasso o concessi in pegno continueranno a garantire con le stesse modalità il rimborso del conseguente credito della Banca; la quale avrà la facoltà di non effettuare gli accrediti a scadenza e di ritenere le somme incassate in pagamento del suo credito.

6. Della riduzione, sospensione, recesso o risoluzione del rapporto di fido, la Banca darà immediata comunicazione al Cliente a mezzo di lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo di comunicazione come previsto al successivo art. 18.. La comunicazione, quando non sia previsto un termine di preavviso, sospende immediatamente l'utilizzazione del credito.

La Banca potrà richiedere al Cliente con lettera raccomandata, telegramma, e-mail, telex o altri mezzo di comunicazione il rimborso di quanto dovutole entro un termine non inferiore ad un giorno.

13 Riduzione del credito

1. Qualora sia prevista una riduzione, o altra variazione nel tempo, del Fido o di altro credito, sia per effetto di un piano specificamente pattuito che per effetto dell'adeguamento automatico a parametri convenuti, quale l'adeguamento all'importo, totale

o percentuale, delle garanzie prestate o ai crediti ceduti, o per altra causa, essa s'intenderà ridotta o adeguata automaticamente alle scadenze e per gli importi convenuti, senza necessità di alcuna comunicazione da parte della Banca.

2. Il Cliente è tenuto a seguire autonomamente le riduzioni o variazioni predette sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente forniti dalla Banca in via automatica o altrimenti su sua richiesta, ed è tenuto conseguentemente ad eseguire tempestivamente i pagamenti necessari al fine di adeguare il proprio debito all'importo del Fido variato conformemente a quanto pattuito, salva la sua facoltà – quando prevista dalle norme regolanti il fido o altrimenti pattuita – di ripristinare la propria disponibilità.

3. Analogamente, in ogni caso di fido convenuto a tempo determinato, il Cliente è tenuto, alla scadenza, a rimborsare la Banca dell'intero suo credito per capitale, interesse, spese ed ogni altro onere accessorio, indipendentemente da ogni richiesta in proposito.

14 Comunicazioni alla clientela e invio degli estratti conto

1. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al Contratto e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse siano state modificate in senso favorevole al Cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione. Il Documento di Sintesi può essere omesso in assenza di variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente, fermo il diritto del Cliente di ottenerne gratuitamente copia, in qualunque momento, anche mediante accesso all'area riservata del sito o posta elettronica.

La Banca fornisce, altresì, al Cliente, gratuitamente e almeno una volta all'anno, il documento denominato "Riepilogo delle spese" che riporta un riepilogo di tutte le spese sostenute dal Cliente nel periodo di riferimento nonché: (i) in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, il tasso di interesse debitorie applicato alla sconfinamento e l'importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento; (ii) il tasso di interesse creditore applicato al conto e l'importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.

2. L'invio degli estratti conto, relativi al conto corrente di corrispondenza o a qualunque altro conto per cui sia convenuto o previsto, sarà effettuato dalla Banca, di regola, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

3. Le medesime previsioni di cui al punto 2 che precede si applicano con riferimento ad ogni altra comunicazione, estratto conto, rendiconto, riepilogo delle spese, che la Banca abbia ad inviare ai sensi ed in virtù delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, o delle relative singole sezioni. Conseguentemente, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione senza che sia pervenuta alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la documentazione stessa si intenderà senz'altro approvata dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze della documentazione stessa.

4. Le comunicazioni relative allo svolgimento dei servizi di investimento sono fornite al Cliente in formato elettronico. Il Cliente ha facoltà di richiedere che le predette comunicazioni vengano fornite in formato cartaceo, a titolo gratuito.

È facoltà della Banca, nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente, fornire alcune comunicazioni esclusivamente in formato elettronico.

5. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuare l'addebito in conto.

15 Vincolo di solidarietà e indivisibilità

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte – anche in caso di cointestazione – in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

2. Anche in deroga all'art. 1193 cod. civ., la Banca ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso la Banca, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.

16 Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del cod. civ., o al protrarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione

non può in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatori.

17 Comunicazioni alla Banca

1. Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca debbono essere inviate alla Direzione Generale della Banca sita in via Rivoluzione d'Ottobre, 16 a Reggio Emilia ed hanno corso a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

18 Comunicazioni al Cliente – Tecniche di comunicazione a distanza

1. L'invio di comunicazioni al Cliente – lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca – fermo restando quanto diversamente previsto dal Contratto, avverranno mediante invio di posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito it.finecobank.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca ovvero mediante le altre modalità di comunicazione, di tempo in tempo, rese disponibili dalla Banca, anche alla luce delle nuove tecnologie (a titolo esemplificativo: SMS, notifiche sull'APP Mobile Fineco, ect). L'introduzione di nuove modalità di comunicazione verrà resa tempestivamente nota anche mediante avvisi impersonali sul Sito della Banca.

I termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ricezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano contenuti l'avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del Testo Unico Bancario e l'indicazione del termine per l'esercizio dei relativi diritti. Il Cliente prende atto e accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tecniche di comunicazione diverse da quelle sopra indicate è incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima.

2. L'indirizzo comunque indicato all'atto della costituzione del conto corrente di corrispondenza ordinario, o successivamente come sopra fatto conoscere in relazione al conto stesso, sarà anche considerato come domicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rapporto intercorrente con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto.

3. Qualora il Cliente trasferisca il suo domicilio all'estero oppure non risulti di fatto reperibile né al domicilio eletto né al domicilio suppletivo di cui al comma precedente, egli s'intenderà domiciliato presso la Casa Comunale dell'ultimo domicilio eletto.

4. Quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui ai comma precedenti, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla

Banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti nei confronti degli altri.

5. Il Cliente è tenuto ad informare prontamente e per iscritto la Banca della eventuale variazione del suo domicilio.

19 Spese e oneri fiscali

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, inerenti e/o conseguenti al presente Contratto, ai rapporti intrattenuti con la Banca ed alle operazioni ad essi relative sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili. La Banca è legittimata a recuperare le relative somme a valere sui singoli conti e rapporti in essere.

20 Cointestazione del rapporto

1. Se il Contratto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponendo del rapporto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutte.

La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica della facoltà dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica della facoltà di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte dei rappresentanti, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.

2. Il singolo cointestatario ha piena facoltà di operare disgiuntamente e può, individualmente, senza necessità del concorso degli altri cointestatari, procedere all'estinzione totale dei rapporti di conto corrente e di quelli collegati; l'estinzione, attesa la solidarietà e l'indivisibilità dei rapporti, ha pieno effetto nei confronti della Banca e degli altri cointestatari, i quali non possono opporsi. È onere del cointestatario che ha proceduto all'estinzione del rapporto darne notizia agli altri cointestatari.
3. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. La Banca recepisce l'opposizione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Nel caso di morte anche di uno solo dei cointestatari, il rapporto di conto corrente e i rapporti collegati si estingueranno totalmente. A tal fine, la Banca, avuta notizia del decesso, provvede a bloccare l'intero rapporto e ad espletare gli adempimenti connessi alla pratica successoria, ferma restando la facoltà degli altri cointestatari di richiedere lo svincolo della quota di propria pertinenza.

In caso di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, il rapporto di conto corrente e i rapporti collegati si estinguono totalmente.

5. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi alle presenti Condizioni generali in via solidale e indivisibile tra di loro.

21 Invio comunicazioni nel caso di rapporto cointestato

1. Se il Contratto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, sono fatte secondo le modalità previste dall'art.18, ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti.
2. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile fra gli stessi.

22 Computo dei termini

1. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nelle presenti Condizioni generali e nei singoli servizi e rapporti accessi si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

23 Registrazione delle conversazioni

1. Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.

24 Limitazione di responsabilità

1. Nell'esecuzione dei servizi ed in genere di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi l'intermediario informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

25 Opzioni fiscali

1. Nel caso di accensione di rapporti a tal fine rilevanti, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compilando le apposite sezioni predisposte. In mancanza

di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.

26 Durata del Contratto – Morte, Incapacità - Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto

1. I servizi disciplinati dalle seguenti Condizioni Generali sono tutti a tempo indeterminato. La morte del Cliente comporta l'estinzione del rapporto di conto corrente e dei rapporti collegati. La Banca, avuta notizia del decesso, provvede a bloccare l'intero rapporto e ad espletare gli adempimenti connessi alla pratica successoria.

Avuta notizia della sopravvenuta incapacità di agire, totale o parziale, del Cliente, la Banca si riserva di estinguere il rapporto di conto corrente e i rapporti collegati oppure di adeguare gli stessi ai pertinenti provvedimenti giudiziari, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, fatto salvo quanto diversamente previsto negli specifici contratti relativi ai singoli rapporti, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, Pec o altro mezzo legalmente equivalente e con preavviso di almeno 1 giorno. Se il Correntista riveste la qualifica di consumatore o di micro-impresa ai sensi di legge, la Banca può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti in qualsiasi momento con preavviso di due mesi ovvero, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno. Il termine di preavviso decorre dal momento in cui la Banca o il Cliente riceve la comunicazione di recesso. La Banca, in particolare, ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento, da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, dandone comunicazione scritta al Cliente con lettera raccomandata AR, Pec o altro mezzo legalmente equivalente, con preavviso di almeno 2 mesi, qualora al momento del recesso e nei 3 mesi precedenti concorrano tutte le seguenti condizioni: 1) presenza sul conto di una giacenza media uguale o superiore a 100 (cento) mila euro; 2) assenza di qualsiasi forma di finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutuo, prestito personale, Credit Lombard), anche se già concesso ma non utilizzato ad eccezione delle carte di credito; 3) assenza di qualsiasi forma di investimento in prodotti di risparmio gestito o amministrato. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte il recesso dal rapporto può essere esercitato anche su richiesta di uno solo dei cointestatori, senza necessità del concorso degli altri cointestatori.

Il recesso del singolo cointestatario comporta l'estinzione totale del rapporto di conto corrente e di quelli collegati, con pieno effetto estintivo nei confronti di tutti gli altri cointestatori che non possono opporsi. È onere del cointestatario che ha proceduto al recesso darne notizia agli altri cointestatori. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non

espressamente revocati in tempo utile. Il recesso non comporta penalità o spese di chiusura a carico del Cliente. La Banca potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal Cliente, come previsto dalla normativa di riferimento e riportate nel Documento di Sintesi.

2. La Banca ha diritto di recedere, con il preavviso di 1 giorno, dandone comunicazione scritta al Cliente, da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti disciplinati da queste Condizioni Generali, qualora:
a) il Cliente sia divenuto insolvente; b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o in generale sia stata attivata una procedurale concorsuale; c) il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso; d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori (art.1977 e seguenti Cod. Civ) o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione, in tutto o in larga parte, dei propri debiti; e) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente; f) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente; g) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali; h) in presenza di ulteriore giustificato motivo.
3. In caso di recesso, la Banca, se lo ritiene opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le ulteriori misure opportune per adempiere alle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, ovvero necessarie per provvedere all'estinzione del rapporto, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
4. Il recesso dal servizio di conto corrente di corrispondenza determina automaticamente il recesso dei servizi connessi al conto corrente, fatto salvo quanto diversamente previsto negli specifici contratti relativi a tali servizi. Il recesso dei servizi diversi dal conto corrente, salvo ove diversamente stabilito, non determina di per sé anche il recesso dagli altri rapporti in essere con la Banca.
5. Il Cliente per ottenere l'estinzione del rapporto di conto corrente di corrispondenza, deve inviare alla Banca i moduli di assegni non utilizzati, ovvero la dichiarazione di avvenuta distruzione dei medesimi, le carte di debito, le carte di credito e le carte Viacard, nonché ogni altra documentazione relativa ad ulteriori servizi accessori. Dal momento della consegna di quanto sopra, i tempi massimi di estinzione del rapporto sono pari a 7 giorni lavorativi. Tali tempi devono essere aumentati di 1 giorno lavorativo in presenza di addebito di utenze e Sepa Direct Debit, di 4 giorni lavorativi in presenza di carte di debito o di carte di debito internazionali, dei giorni lavorativi necessari per il ricevimento dell'ultimo rendiconto da parte dell'emittente in presenza di carta di credito e dei giorni lavorativi necessari per il ricevimento del rendiconto successivo alla chiusura dei servizi di Te-

lepass e Viacard, ove presenti, da parte di Società Autostrade Per gli ulteriori servizi collegati al conto corrente (es. conto deposito titoli) i tempi devono essere aumentati dei giorni lavorativi necessari per l'estinzione di questi ulteriori servizi, secondo quanto previsto dagli specifici contratti.

27 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente

1. La Banca ha la facoltà di modificare –anche in senso sfavorevole al Cliente- le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi disciplinati dal presente Contratto, senza alcuna eccezione.
2. Con riferimento ai servizi di natura bancaria la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto qualora sussista un giustificato motivo, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse per le ipotesi di Contratto a tempo determinato. La Banca, nel rispetto delle modalità e forme di cui all'art. 118 del Testo Unico Bancario, comunica tali variazioni al Cliente indicandone la relativa decorrenza con un preavviso minimo di due mesi. Il Cliente, entro la data prevista per l'applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere senza spese dal Contratto o dal servizio interessato dalle variazioni e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate; in difetto, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.
3. La Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l'introduzione di nuovi servizi ovvero l'adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le variazioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condizioni economiche-finanziarie di mercato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l'incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al presente Contratto.
4. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al comma che precede.
5. Le modifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4 entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal Contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.
6. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione

è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

7. In caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al presente contratto, trovano applicazione le procedure e i criteri per l'individuazione dell'indice alternativo, stabiliti dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito Fineco (<https://it.finecobank.com/>).

28 Legge applicabile – Determinazione del foro competente - Soluzione stragiudiziale delle controversie – Mediazione

1. Le presenti Condizioni generali e ogni rapporto con il Cliente sono regolati dalla legge italiana.
2. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Piazza Durante,11 - 20131 Milano. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente; diversamente il foro esclusivamente competente è quello di Milano.
3. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica, a FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami, Piazza Durante, 11 Milano - indirizzo mail helpdesk@it.finecobank.com o indirizzo PEC bankspa.pec@pec.finecobank.com.
4. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto operazioni o servizi bancari o finanziari (diversi dai servizi di investimento e assicurativi), la Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Il Cliente che non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni ha il diritto, irrinunciabile, di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
5. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto l'interpretazione e applicazione del presente Contratto con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento, la Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Il Cliente che non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni ha il diritto irrinunciabile di rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
6. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto l'inos-

servanza delle regole di comportamento inerenti all'attività di distribuzione assicurativa, la Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento.

- Il Cliente che non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro il termine dei 45 giorni, a decorrere dal 15 gennaio 2026, ha il diritto irrinunciabile di rivolgersi all'Arbitro Assicurativo (AAS). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitroassicurativo.org, ove è disponibile la Guida all'utente sulle regole di funzionamento dell'Arbitro Assicurativo. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
- Per i reclami concernenti la prestazione di servizi di pagamento, si rinvia a quanto previsto nella Sezione IIE) del presente Contratto.
 - Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modifiche), prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione accreditati iscritti nell'apposito registro consultabile sul sito del Ministero della Giustizia. Il ricorso ad uno degli Organismi Arbitrali menzionati ai punti che precedono assolve alla condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modifiche).

29 Assicurazioni a favore della Clientela

- La Banca può prevedere, in relazione ai singoli rapporti e/o servizi, l'attivazione di assicurazioni a favore della Clientela (es. infortuni, danni, responsabilità civile, ecc.). Le condizioni di polizza e la relativa documentazione informativa sono consultabili sul sito internet it.finecobank.com e sono messe a disposizione del Cliente presso le strutture della Banca. Ogni Cliente ne approva autorizzando l'addebito del premio periodico, il cui pagamento è condizione di validità dell'operatività della copertura assicurativa.
- In relazione a taluni rapporti e/o servizi (tipicamente carte di legittimazione), la Banca potrà offrire alla clientela anche coperture assicurative gratuite prestate da primarie Imprese di Assicurazioni; le condizioni di assicurazione e la relativa documentazione informativa, saranno disponibili per estratto sul Sito della Banca.

30 Deleghe Pensioni – Restituzione delle pensioni

Il Cliente può richiedere l'accredito della pensione sul conto corrente, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Ente erogante.

Nel caso di delega per l'accredito della pensione INPS, il Cliente prende atto degli obblighi restitutori previsti dalla convenzione per il servizio di pagamento pensioni stipulata tra gli intermediari bancari e l'INPS, in ragione dei quali in caso di decesso e in caso di irregolare esecuzione di ordini di pagamento, la Banca è tenuta a restituire le somme indebitamente corrisposte. A tal fine la Banca è legittimata ad effettuare direttamente l'addebito in conto, con effetto anche nei confronti di eventuali eredi e aventi causa.

31 Assistenza Clienti

- Ove previsto dal Conto selezionato dal Cliente, la Banca mette a disposizione dei Clienti un servizio di assistenza telefonica anche automatica che consente di ricevere supporto informativo e assistenza sui servizi e prodotti della Banca stessa.
- L'accesso al servizio è consentito esclusivamente il tramite di sistemi di identificazione basati sull'utilizzo di una password telefonica, da impostare dall'area riservata del sito, ovvero di una password vocale, da attivare mediante la registrazione audio della voce. Il servizio sarà attivo nei giorni, alle ore e ai numeri telefonici indicati sul Sito della Banca. Il servizio di assistenza potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che possa la Banca essere ritenuta responsabile delle conseguenze di tali sospensioni o interruzioni.
- Ogni ulteriore informazione in merito al servizio è indicata nella documentazione disponibile sul Sito della Banca.

II SEZIONE – Norme che regolano i singoli servizi

IIA) NORME GENERALI CHE REGOLANO L'OFFERTA DEI SERVIZI TRAMITE INTERNET O VIA TELEFONO (CD. SERVIZIO DI INTERNET/PHONE BANKING)

1 Definizione ed ambito di applicazione del servizio

- Il servizio di internet/phone banking consente al Cliente di effettuare le operazioni di interrogazione e di disposizione su tutti i rapporti sottoscritti dal Cliente e a lui intestati, secondo quanto reso disponibile dalla Banca in funzione anche dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo del servizio, rispettivamente tramite internet (internet banking) o in via telefonica (phone banking) o con altri mezzi di tempo in tempo specificati dalla Banca. Restano ferme, per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, le norme relative alla trasmissione di ordini, disposizioni, istruzioni, allo scambio di informazioni tra il Cliente e la Banca contenute nei contratti che disciplinano i singoli servizi prestatati o offerti dalla Banca al Cliente, ed ai quali il Cliente abbia aderito (a titolo esemplificativo, Contratto di conto corrente, Contratto di deposito titoli, contratti relativi alla prestazione di altri servizi bancari o di servizi di investimento, ecc.).
- La Banca ha la più ampia facoltà di rendere operativi i servizi di internet/phone banking per tutti o soltanto per alcuni dei servizi bancari, finanziari o di investimento prestatati o offerti al Cliente. L'indicazione di tali servizi è resa disponibile sul Sito della Banca.

2 Modalità di utilizzo del servizio

- Per il servizio di internet banking, il Cliente utilizzerà un personal computer o altri dispositivi indicati dalla Banca (quali, ad esempio, telefono cellulare o palmare, smartphone, ecc.) di cui abbia la legittima disponibilità e si collegherà alla Banca tramite rete informatica, ovvero avvalendosi della specifica App Mobile di Fineco.
- Per il servizio di phone banking, il Cliente utilizzerà un apparecchio telefonico collegato alla Banca tramite rete telefonica contattando il numero telefonico messo a disposizione dalla Banca.

- In ogni caso, il Cliente potrà avvalersi, secondo gli orari comunicati dalla Banca in relazione anche alla tipologia di servizio richiesto, di un operatore ovvero di un risponditore automatico. Il Cliente prende atto, e per quanto occorre acconsente, a che le conversazioni telefoniche intercorse con la Banca vengano registrate su nastro magnetico.

3 Autenticazione Forte

Conformemente alla normativa di riferimento, la Banca protegge la sicurezza dei dati del Cliente e delle operazioni dispositive effettuate tramite il servizio di internet banking, attraverso l'utilizzo di una procedura di "autenticazione forte" (o "strong authentication") che il Cliente deve eseguire per avvalersi del citato servizio e per le operazioni disposte, ad eccezione di quelle ritenute esenti da detta normativa.

3.1 Credenziali di sicurezza: Codice Utente, Password e P.I.N.

- L'accesso e l'utilizzo del servizio avvengono digitando gli appositi codici messi a disposizione dalla Banca (Codice Utente, Password e P.I.N.). Per Codice Utente, si intende un codice personale, non modificabile, che consente l'identificazione del Cliente da parte della Banca al fine di accedere a tutti i servizi di tempo in tempo messi a disposizione.

- Il Cliente potrà variare Password e P.I.N. ogni volta che lo riterrà opportuno.

- L'utilizzo dei suddetti codici e del dispositivo di sicurezza costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente quale legittimo utilizzatore del servizio.

La Banca potrà modificare i sistemi di identificazione del Cliente nonché quelli di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.

- Il Cliente ha la facoltà di far ricalcolare la Password ed il P.I.N. dalla Banca, qualora sopraggiungano particolari esigenze operative o di sicurezza.

- L'utilizzo dei codici, da effettuarsi con le modalità indicate dalla Banca, consente al Cliente l'accesso ai servizi di volta in volta messi a disposizione dalla Banca stessa.

- In particolare, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, per la fase di verifica e di autenticazione, la combinazione di codici di volta in volta richiesta; la comunicazione dovrà avvenire con le modalità tecniche indicate dalla Banca in relazione al servizio richiesto. La mancata comunicazione delle suddette informazioni e comunque l'inosservanza delle modalità tecniche di accesso ai servizi indicate nelle istruzioni predisposte dalla Banca comporta l'impossibilità di accedere ai servizi richiesti.

- I codici (Password e P.I.N.) sono sconosciuti al personale della Banca. Il Cliente è tenuto a mantenerli segreti. Questi ultimi non devono essere conservati né annotati su un unico documento, o su documenti che siano conservati insieme.

Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei suddetti codici e del dispositivo di sicurezza e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento

o di furto.

- La divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, volontaria o involontaria dei propri codici a terzi ricade interamente sotto la responsabilità del Cliente. L'eventuale divulgazione verrà considerata dalla Banca a tutti gli effetti come costitutiva di un mandato che autorizzi il terzo ad accedere ai servizi di cui al presente Contratto.
- Le credenziali di sicurezza sopra indicate sono tutte consegnate al Cliente secondo modalità individuate dalla Banca che garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle stesse.

3.2 Dispositivo di sicurezza

- Per aumentare il livello di sicurezza, il Cliente deve avvalersi, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca, di uno dei dispositivi di sicurezza tra quelli di seguito elencati:

a) SMS PIN che consiste nella generazione e nell'invio sul telefono cellulare certificato del Cliente di un codice "usa e getta" da utilizzarsi in aggiunta al PIN dispositivo standard per la conferma delle operazioni di tempo in tempo stabilite dalla Banca. Le caratteristiche specifiche del servizio (cd. Servizio "SMS PIN") sono indicate nel relativo Regolamento disponibile sul sito della Banca;

b) Mobile Token che consiste in un software che consente, a seguito di un processo di registrazione, l'autenticazione multifattore del Cliente, attivabile sulla App Mobile di Fineco seguendo le istruzioni impartite tramite la medesima App.

Le caratteristiche specifiche del servizio (cd. Servizio Mobile Token) sono indicate nel relativo Manuale Operativo disponibile sul Sito della Banca.

4. Riconoscimento del dato biometrico

- Il Cliente che dispone di cellulare evoluto dotato della tecnologia per il riconoscimento biometrico, in alternativa alle modalità previste dagli articoli 3.1 e 3.2, può attivare per l'identificazione in sede di accesso al servizio di internet banking tramite la App Mobile di Fineco e per l'autorizzazione delle operazioni dispositive previste per tale modalità di fruizione del servizio, la modalità biometrica messa a disposizione dal dispositivo evoluto.
- Il riconoscimento del dato biometrico utilizzato dal Cliente ai fini dell'accesso al servizio e/o dell'autorizzazione delle operazioni dispositive, sarà gestito tramite l'utilizzo del software di gestione del riconoscimento biometrico sviluppato dal produttore del cellulare e su di esso radicato; la Banca non entrerà in possesso dei dati biometrici relativi al Cliente, né archiverà o condividerà informazioni ad essi collegati sui propri server.
- Il Cliente è responsabile della registrazione del proprio dato biometrico sul cellulare, alla cui correttezza deve prestare la massima attenzione, procedendo eventualmente alla cancellazione di registrazioni preesistenti ed alla ripetizione della registrazione. Il Cliente è inoltre tenuto alla scrupolosa custodia ed al corretto utilizzo del dispositivo, adottando ogni opportuna misura di cautela.

4. La Banca si riserva la facoltà, previa comunicazione al Cliente da effettuarsi secondo le modalità previste dal presente contratto, di introdurre nuove modalità biometriche per l'identificazione in sede di accesso al servizio di internet/phone banking e/o per l'autorizzazione di operazioni dispositive.

5 Intestazione dei servizi utilizzabili, modalità di esclusione dei servizi

1. Nell'ambito delle operazioni disponibili, i servizi utilizzabili tramite internet/phone banking sono quelli unicamente intestati o che venissero intestati al Cliente.
2. Il Cliente ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'esclusione di uno o più servizi dall'ambito di operatività di internet/phone banking. Per i rapporti cointestati, tale facoltà spetta disgiuntamente a ciascuno dei cointestati ed il suo esercizio produce effetto nei confronti di tutti i cointestati.

6 Responsabilità per l'utilizzo del servizio – Smarrimento o sottrazione dei codici - Sospensione del servizio

1. Il Cliente è responsabile per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del servizio di internet/phone banking per tutte le operazioni eseguite a mezzo del servizio stesso.
2. In caso di smarrimento o di sottrazione dei codici e dei dispositivi di sicurezza il Cliente è tenuto a richiedere il blocco dei servizi di internet/phone banking telefonando al numero verde della Banca a ciò preposto 800.52.52.52 e comunque entro 48 ore, il Cliente è tenuto a confermare il blocco a mezzo di lettera raccomandata corredata di copia della denuncia presentata alle competenti Autorità.
3. La Banca si riserva la facoltà di sospendere o far cessare il servizio di internet banking, in qualunque momento e anche senza preventivo preavviso, al ricorrere di un giustificato motivo connesso con la sicurezza del servizio medesimo o con il sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato del servizio stesso.

La Banca provvede a comunicare l'intervenuta sospensione del servizio al Cliente mediante SMS, telefono, o e-mail, ove possibile preventivamente o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi delle normative vigenti o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento, senza assumere responsabilità alcuna per tali eventuali temporanee sospensioni, ovvero per l'improvvisa cessazione di detto servizio, anche se non preventivamente comunicate.

7 Obbligo di rispetto delle disponibilità

1. Il Cliente, per le operazioni dispositive, è comunque tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti assegnati e a fronte del saldo disponibile dei conti stessi.

8 Istruzioni fornite dalla Banca, responsabilità del Cliente, responsabilità della Banca

1. Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dal-

la Banca per l'utilizzo dei servizi di internet/phone banking, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a terzi dall'inosservanza di dette istruzioni.

2. Qualora risulti temporaneamente indisponibile il servizio di internet banking, e sempre che non risulti indisponibile anche il servizio di comunicazione telefonica, al Cliente verrà comunque consentito di comunicare con la Banca in via telefonica.

9 Esecuzione delle disposizioni del Cliente

1. Le disposizioni trasmesse dal Cliente alla Banca saranno eseguite a partire dal primo giorno lavorativo, per le banche in Italia, successivo alla ricezione delle stesse da parte della Banca, ed entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi, salvi i casi di forza maggiore. È facoltà della Banca assumere o meno gli incarichi conferiti dal Cliente, dandone, in caso negativo, comunicazione al medesimo, in forma scritta o tramite sistemi telematici, secondo quanto previsto dall'art. 18.

IIB) NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA. NORME COMUNI

1 Versamenti e bonifici

1. Il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute estere convertibili ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione nella valuta in cui è espresso il conto, al cambio corrente alla data dell'esecuzione dell'operazione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi, in una qualsiasi delle valute estere convertibili a favore del Cliente.

2 Uso dei moduli per assegni

1. La Banca si riserva di rendere disponibile l'uso di assegni sul conto corrente mediante l'uso di moduli rilasciati dalla Banca medesima contro rimborso del costo.
2. Le modalità di richiesta degli assegni, anche mediante l'utilizzo di forme di richiesta a distanza, sono definite mediante avviso alla Clientela, anche in forma generica, sulle pagine del sito internet della Banca (it.finecobank.com). La consegna al Cliente (o la spedizione al medesimo) di uno o più moduli di assegno richiesti comporta l'instaurarsi della convenzione di assegno.
3. In ogni caso il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che possa risultare dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
4. In caso di prelievo di contante a mezzo carta di debito in conformità alle Norme che regolano detto servizio, la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto divengano insufficienti – non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa perverranno per il pagamento, ancorché

emessi in data anteriore a quella del prelievo di contante ed ancorché del prelievo di contante stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

5. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi sui altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.

3 Disposizioni di pagamento

1. Tutte le disposizioni del Cliente, impartite con qualsiasi mezzo, a valere sul conto ed espresse anche in una delle valute estere convertibili, sono addebitate in conto, previa conversione nella valuta in cui il conto è espresso, al cambio corrente alla data di esecuzione della disposizione. Il Cliente si impegna a sostituire l'eventuale indicazione relativa alla divisa esistente sul modulo con quella della valuta in cui emette l'assegno e ad apporre, accanto alla somma da pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate.

4 Divieto di opposizione clausola "effettivo"

1. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'articolo 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse anche in una delle valute estere convertibili.

In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

5 Commissioni per conversione di valuta

1. Per ogni conversione di valuta vengono addebitate al Cliente, oltre a quanto stabilito per il conto corrente, le commissioni di negoziazione nella misura indicata nel foglio informativo a disposizione della Clientela presso le sedi della Banca e sul sito it.finecobank.com.

6 Accredito s.b.f di assegni bancari, circolari, vaglia o altri titoli similari

1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi,

ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.

3. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.
4. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.

7 Fido e facoltà di recesso

1. Le aperture di credito che la Banca ritenga eventualmente di concedere al Cliente sono soggette alle seguenti regole:
 - a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messaggi a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
 - b) se il Fido è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
 - c) Tutte le obbligazioni derivanti al Cliente dalla concessione del Fido si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso;
 - d) La Banca ha la facoltà di: 1) di recedere dal Fido a tempo indeterminato, di ridurla, di sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo (si indica a mero titolo esemplificativo: l'essersi verificati eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziari ed economica del Cliente ovvero che influiscano sul rischio della Banca; l'aver il Cliente rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero o l'aver taciuto o dissimulati fatti o informazioni che, se conosciuti avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse; l'essersi verificati fatti che pregiudicano il rapporto fiduciario tra la Banca e il Cliente), dando al Cliente comunicazione anche mediante comunicazione telefonica registrata (previa identificazione del Cliente) ed assegnando – tramite comunicazione scritta - un termine per il pagamento non inferiore ad un 1 giorno. In ogni altro caso, la Banca può recedere dal Fido, ridurla, sospenderla con un preavviso di 15 giorni, dando al Cliente comunicazione scritta ed un termine per il pagamento di 15 giorni. 2) di recedere dal Fido a tempo determinato, di ridurla, di sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa dando al Cliente comunicazione anche mediante comunicazione telefonica registrata (previa identificazione del Cliente) ed assegnando – tramite comunicazione scritta - un termine per il pagamento di 15 giorni. Il Cliente ha facoltà di recedere in

qualsiasi momento dal Fido anche a tempo determinato, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In caso di cointestazione, il recesso del singolo cointestatario comporta l'estinzione del rapporto, con pieno effetto estintivo nei confronti di tutti gli altri cointestatari che non possono opporsi. Salvo il caso di recesso senza giustificato motivo, il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Il recesso dal Contratto non comporta penalità o spese per il Cliente;

- e) le eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino del Fido neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto oltre il limite del Fido non comporta l'aumento di tale limite.
2. Le spese e ogni altro onere, anche di carattere fiscale, inerenti al Fido sono ad esclusivo carico del Cliente. Al Fido si applicano tutte le condizioni economiche contenute nel Documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" cui integralmente si rinvia, nonché nella pertinente sezione del Documento di Sintesi. Gli interessi dovuti dal Cliente, per tutte le tipologie di utilizzo, così come previsti nel Documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", sono regolati in conformità alla normativa vigente. Gli interessi debitori, dovuti sia periodicamente che in sede di chiusura definitiva, sono disciplinati secondo quanto previsto dal successivo articolo 8. In caso di mancato incasso degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari per i quali abbia concesso al Cliente l'immediata disponibilità in conto corrente, la Banca avrà facoltà di esercitare tutti i diritti e le azioni conseguenti, compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod. Civ., nonché di effettuare in qualsiasi momento l'addebito in conto dei relativi importi. In caso di revoca della facoltà, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca l'importo relativo alla disponibilità, eventualmente utilizzata, su titoli ancora privi di esito.

8 Interessi – Chiusura contabile conti debitori e creditori

1. "Gli interessi – in misura fissa o indicizzata – sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sintesi parte integrante del presente Contratto. Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Cliente derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al Cliente.
2. Gli addebiti per commissioni, spese e ogni altro onere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la periodicità pattuita e indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione - le commissioni nella misura pattuita e ogni altra spesa non ancora addebitata e applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali.
3. Gli interessi, sia creditori che debitori, sono con-

teggati con la stessa periodicità, il 31 dicembre di ciascun anno, a partire da quello di conclusione del Contratto e riportati nel relativo estratto conto. Inoltre:

- gli interessi creditori sono accreditati in conto lo stesso 31 dicembre, con pari valuta;
- gli interessi debitori sono contabilizzati separatamente rispetto al saldo capitale e il Cliente è tenuto al pagamento del relativo importo, riportato nell'estratto conto al 31 dicembre di ciascun anno, il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

4. Il Cliente può autorizzare, anche in via preventiva, secondo le modalità di tempo in tempo indicate dalla Banca, l'addebito sul conto degli interessi debitori una volta esigibili, anche in assenza di fondi disponibili sufficienti, con regolamento contabile e valuta 1° marzo di ogni anno; l'autorizzazione preventiva deve comunque pervenire almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve avvenire l'addebito degli interessi. Quanto addebitato per interessi modifica il saldo del conto in linea capitale. L'autorizzazione all'addebito in conto degli interessi può essere revocata in ogni momento oppure essere rilasciata anche in un momento successivo alla conclusione del Contratto, purché sempre con comunicazione da far pervenire almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve avvenire l'addebito stesso.
5. In caso di conto cointestato con facoltà di utilizzo disgiunto, unitamente al rilascio dell'autorizzazione, tutti i cointestatari conferiscono apposito mandato a ciascuno di essi, per procedere singolarmente, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari, a qualsiasi successiva istruzione (sia di revoca dell'autorizzazione che di successivo nuovo rilascio della stessa), che deve essere impartita con un preavviso di almeno un giorno lavorativo, intendendosi sin d'ora approvato il contenuto delle scelte che saranno formalizzate nell'esercizio del mandato e fermo l'obbligo del singolo cointestatario di avvertire gli altri cointestatari in merito all'istruzione impartita.
6. Il Cliente è a conoscenza che, nel caso in cui non abbia rilasciato l'autorizzazione di cui sopra, alla data del 1° marzo di ogni anno, è tenuto - senza necessità di specifica intimazione o messa in mora - all'immediato pagamento di quanto dovuto per interessi debitori relativi all'anno precedente; in caso di ritardato pagamento, dalla predetta data decorreranno di pieno diritto interessi di mora nella misura indicata nel Documento di Sintesi, da applicarsi secondo le disposizioni contrattuali o di legge, fermo quanto previsto al comma successivo e ferma la facoltà della Banca di avvalersi del diritto di compensazione previsto in questo Contratto, anche relativamente al saldo a credito del conto corrente. In tali situazioni, che configurano giustificato motivo per un eventuale recesso, la Banca si riserva comunque ogni valutazione sulla prosecuzione del rapporto.
7. Si conviene sin d'ora che i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente potranno essere impiegati per estinguere l'eventuale debito da interessi debitori che siano esigibili.

8. Il saldo del conto in linea capitale, come periodicamente determinato, produce interessi secondo quanto previsto nel Contratto.
 9. Si conviene espressamente sin d'ora che le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interessi debitori relativi a contratti di Fido, anche conclusi successivamente, regolati sul conto corrente di cui a questo Contratto. L'autorizzazione all'addebito in conto rilasciata vale anche per tali interessi.
 10. In caso di chiusura definitiva del conto, gli interessi sia debitori che creditori sono conteggiati alla data di chiusura e sono immediatamente esigibili. Inoltre:
 - l'importo degli interessi creditori e di quanto dovuto per commissioni, spese e ogni altro onere è contestualmente regolato sul conto, con valuta data dell'operazione;
 - per gli interessi debitori, ferma la loro immediata esigibilità, come indicato, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi relative:
 - alla facoltà di autorizzare l'addebito in conto degli interessi debitori al momento in cui questi siano esigibili,
 - al conferimento del mandato reciproco in caso di conto contestato con facoltà di utilizzo disgiunto,
 - all'obbligo di pagamento alla data di esigibilità degli interessi debitori nel caso in cui non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'addebito in conto e delle conseguenze del mancato puntuale pagamento,
 - alla previsione di utilizzo dei fondi destinati ad affluire sul conto del Cliente.
- L'autorizzazione all'addebito in conto rilasciata vale anche per gli interessi conteggiati in sede di chiusura definitiva del rapporto.
- Il saldo del conto in linea capitale, risultante a seguito della chiusura definitiva del conto, produce interessi secondo quanto previsto nel Contratto.
- Le disposizioni di cui sopra relative alla chiusura definitiva del conto si applicano anche in caso di chiusura definitiva di contratti di Fido, anche perfezionati successivamente, regolati sul conto corrente di cui a questo Contratto. L'autorizzazione all'addebito in conto rilasciata vale anche per gli interessi conteggiati in sede di chiusura definitiva del Contratto di Fido.
11. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta stabilita; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'articolo 31 della legge assegni.
 12. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di Fido o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal Contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.

9 Estratto conto

1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.

10 Cessazione del pagamento degli interessi

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250 euro la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione e di inviare l'estratto conto.

11 Conti correnti in valuta

1. Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a richiesta di quest'ultimo o a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.

12 Garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti

1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità formale di detti titoli o l'autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

13 Cessazione del rapporto – Effetti

1. Il pagamento degli assegni emessi dal Cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
 - a) in caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal Contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante;
 - b) in caso di recesso, da parte della Banca, dal Fido il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
 - c) la Banca, quando intende avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
2. Nel caso invece, in cui la Banca comunichi il recesso dal Fido la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente, il quale è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari, anche

per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dai quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto, o dei conti medesimi, sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.

3. Analogo obbligo fa carico al Cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

NORME SPECIALI RELATIVE AL SERVIZIO MULTICURRENCY COMPENSIVO DEL SERVIZIO AUTOFX

14 Servizio Multicurrency – Valuta di riferimento Rubriche

1. Il servizio Multicurrency, espresso in una valuta (definita anche valuta di riferimento) prevede la possibilità, alle condizioni di seguito descritte, di effettuare operazioni di addebito e/o accredito in altre valute e mantenerle contabilizzate come tali, mediante apposite e distinte rubriche del conto corrente (di seguito “rubriche” o “suddivisioni”), attivabili al momento dell’apertura del Contratto o nel corso della durata del Contratto medesimo.
2. Al momento dell’attivazione del servizio Multicurrency, il Cliente indica la valuta di riferimento nella quale, in conformità alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, è convertita la generalità dei movimenti in accredito ed addebito, al cambio corrente al momento dell’esecuzione.
3. Il cambio corrente e le modalità per la sua determinazione sono indicati nell’area riservata del Sito della Banca.

15 Attivazione delle rubriche del servizio Multicurrency

1. La Banca potrà comunicare al Cliente, mediante l’invio di una comunicazione da effettuarsi secondo le modalità previste dal Contratto, l’introduzione di nuove valute di riferimento con la possibilità per il Cliente stesso di attivare le rispettive rubriche del conto nonché tutte le condizioni delle rubriche medesime. In caso di coistestazione, l’attivazione di una nuova rubrica da parte di uno dei coistestatori produce effetti anche nei confronti degli altri coistestatori. È onere del coistestatore che ha attivato la nuova rubrica darne notizia agli altri coistestatori.
2. A seguito di tale attivazione, tutte le operazioni di accredito o addebito nella valuta oggetto della nuova suddivisione non sono oggetto di conversione nella valuta di riferimento e pertanto sono contabilizzate nella valuta in cui sono espresse.
3. Gli interessi ed oneri accessori, calcolati in base alle valute presenti sul conto ed in misura differente per ciascuna valuta, sono contabilizzati sul conto e accreditati o addebitati nelle rispettive valute nelle quali il conto è tempo per tempo suddiviso, fermo restando il diritto della Banca di addebitare qualsiasi suddivisione per ogni suo credito, data l’unicità del servizio Multicurrency.

16 Obbligazioni della Banca per il servizio Multicurrency

1. La Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l’impegno di mettere a disposizione del Cliente (a richiesta di quest’ultimo o a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.
2. I pagamenti dalla Banca al Cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cambio del giorno dell’operazione rilevato dalla Banca o mettendo a disposizione del Cliente un corrispondente credito presso Banche del paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse.
3. Restano a carico del Cliente il rischio - ed ogni danno eventuale conseguente - di vincoli, restrizioni, aggravii o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito, o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabili con la specifica diligenza richiesta per il servizio medesimo.

17 Operatività a valere sul conto corrente

1. Il conto corrente opera esclusivamente mediante movimenti di accredito ed addebito disposti per iscritto, mediante l’operatività Internet/phone banking o con gli altri mezzi di volta in volta specificati dalla Banca. La Banca si riserva di rendere disponibili altre modalità operative (versamenti di banconote e/o assegni, prelievi mediante assegni e/o carte di legittimazione). Tali modalità operative, tra le quali possono essere previste tecniche di comunicazione a distanza in base alla normativa tempo per tempo applicabile, sono definite mediante avviso alla Clientela, anche in forma generica, sul sito internet it.finecobank.com; la consegna al Cliente (o la spedizione al medesimo) di uno o più moduli di assegno richiesti comporta l’instaurarsi della convenzione di assegno. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.

18 Servizio AutoFX

1. Nell’ambito dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, dal 06/03/2026 la Banca mette a disposizione di tutti i Clienti abilitati al Multicurrency il Servizio AutoFX. Avvalendosi di tale Servizio, il Cliente esercita la facoltà di scegliere se regolare l’operazione di acquisto e vendita di strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall’euro sul conto Multicurrency oppure direttamente in euro, tramite la conversione automatica eseguita dalla Banca, al cambio corrente al momento dell’esecuzione dell’operazione. Prima dell’immissione di un ordine di compravendita, il Cliente ha sempre la facoltà di selezionare la valuta con cui intende regolare l’operazione (che può essere l’euro stesso o la valuta di riferimento in cui è denominato lo strumento finanziario).

2. Dal Servizio AutoFX sono esclusi gli ordini su strumenti finanziari derivati, gli ordini inseriti tramite Servizi di Marginazione, gli ordini soggetti a condizione e gli ordini automatici (stop loss e take profit).
3. Le condizioni economiche relative al Servizio AutoFX sono indicate nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi, parte integrante del Contratto sottoscritto dal Cliente.

NORME SPECIALI RELATIVE AL SERVIZIO DI VERSAMENTO E DI PRELIEVO DI CONTANTE TRAMITE SPORTELLI UNICREDIT S.P.A.

19 Servizio di versamento e di prelievo di contante e di assegni tramite Sportelli

1. Ove il singolo Conto lo preveda, il Cliente può effettuare operazioni di versamento e di prelievo di contante e di assegni tramite gli sportelli siti in Italia di UniCredit S.p.A. (la "**Banca Convenzionata**"), direttamente a valere su rapporti intestati al Cliente stesso presso la Banca (il "**Servizio**"). Il Servizio è attivo negli orari di apertura al pubblico degli sportelli della Banca Convenzionata.
2. Il Servizio consente al Cliente di effettuare le seguenti operazioni (le "Operazioni"): versamento di contanti e assegni bancari e/o circolari, cambio di assegni propri per prelievo di contanti e/o emissione di assegni circolari.
3. La Banca Convenzionata esegue le Operazioni sulla base di un apposito mandato alla stessa conferito dalla Banca.
4. Il versamento può avere ad oggetto assegni bancari e/o circolari che devono essere intestati direttamente al Cliente o pervenuti allo stesso per girata. Non è possibile versare assegni esteri o banconote in valute diverse dall'euro e, nel caso di versamento di assegni, non sono ammessi resti in contanti. Al termine dell'Operazione di versamento, la Banca Convenzionata rilascia una ricevuta al Cliente.
5. Il prelievo di contante può essere effettuato dal Cliente presentando alla Banca Convenzionata un assegno Fineco intestato al Cliente o con intestazione "a me stesso" o "a me medesimo" e con indicazione dell'importo da prelevare, firmato sia sul fronte che sul retro. L'Operazione di prelievo di contante può essere effettuata a condizione che sussista, presso la Banca, adeguata provvista e, comunque, nel rispetto dei limiti e delle modalità, tempo per tempo stabilite dalla normativa e/o dalla Banca.
6. Le Operazioni sono eseguite previa identificazione del Cliente o del suo delegato effettuata con le procedure in vigore presso la Banca Convenzionata e previo controllo dell'autenticità della firma del Cliente richiedente o del suo delegato mediante raffronto con lo specimen depositato presso la Banca e verificabile con apposita interrogazione sull'archivio elettronico di questa. Per le finalità strettamente connesse e strumentali alle Operazioni, il Cliente autorizza la Banca (i) a rendere visibile alla Banca Convenzionata, il proprio specimen di firma nonché gli specimen di firma e i poteri dei propri delegati, mediante un'apposita procedura informatica; (ii) a comunicare alla Banca Convenzionata, anche in via telematica, ogni

informazione o dato relativo al Cliente o ai suoi delegati necessari per l'esecuzione delle Operazioni.

7. Le Operazioni possono essere richieste oltre che dai delegati del Cliente, anche dalle persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca.
8. In nessun caso possono essere eseguite presso la Banca Convenzionata Operazioni diverse da quelle sopra indicate.
9. Le valute di versamento, i termini di disponibilità e i costi del Servizio sono indicati nel Documento di Sintesi del conto di riferimento acceso presso la Banca.

20 Applicabilità delle norme comuni

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle norme speciali, si applicano le norme comuni delle presenti condizioni generali.

IIIC) INCASSO ED ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO

1 Servizio di incasso

1. Il servizio di incasso o di accettazione di effetti, documenti, ed assegni, sull'Italia e sull'estero, anche se scontati o negoziati, per conto del Cliente cedente (in seguito brevemente 'cedente') è svolto dalla Banca secondo le norme del presente capitolo nonché, per quanto non ivi espressamente e diversamente regolato, secondo le Norme generali, e le norme civili che regolano il Contratto di mandato.

INCASSO E ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA

2 Modalità di fornitura del servizio

1. Per lo svolgimento del servizio, la Banca è autorizzata ad avvalersi di procedure elettroniche d'incasso nonché, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, a farsi sostituire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1717 e 1856 cod. civ., da un proprio corrispondente anche non bancario, a sua scelta.

3 Obblighi del cedente

1. Nell'utilizzo del servizio il cedente è tenuto:
 - a) a fornire indicazioni o istruzioni precise, complete e non contraddittorie, con particolare riguardo all'importo, alla scadenza, al luogo di pagamento ed ai nomi;
 - b) a presentare effetti, documenti ed assegni regolari, anche nel bollo; con l'obbligo, qualora la Banca procedesse alla loro regolarizzazione, di rifondere tutte le spese relative o derivanti, comprese quelle per eventuali pene pecuniarie;
 - c) a presentare gli effetti, documenti ed assegni in tempo utile, con particolare riferimento ai termini per la levata del protesto o constatazione equivalente ed ai termini previsti dalle procedure d'incasso interbancarie.

4 Limitazione di responsabilità

1. La Banca non risponde delle conseguenze causate dalla mancata osservanza da parte del cedente di quanto disposto al precedente articolo.
2. Oltre ai casi di limitazione di responsabilità previsti nelle Norme generali, la Banca non risponde della

mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, documenti o assegni su piazze non indicate come bancabili dalla Banca d'Italia.

5 Clausola "incasso tramite"

1. La clausola "incasso tramite" ed ogni altra analoga non comportante domiciliazione, non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso tramite uno sportello situato in luogo diverso da quello di pagamento.

6 Effetti cambiari

1. Per gli effetti cambiari la Banca non provvede alla materiale presentazione dei titoli, ma invia al debitore cambiario un avviso con l'invito a recarsi presso i propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, anche se non firmata.

7 Protesto degli assegni e constatazioni equivalenti

1. La Banca farà levare il protesto o richiedere la constatazione equivalente nei casi di mancata accettazione o di mancato pagamento di effetti e di mancato pagamento di assegni – salvo contraria disposizione scritta del cedente pervenuta in tempo utile.
2. La Banca ha facoltà di non far levare il protesto o di non richiedere la constatazione equivalente nel caso di effetti o assegni con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra formula analoga, anche se non firmata.
3. La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado.

8 Proroga della scadenza

1. Nel caso che il cedente dia disposizioni di proroga della scadenza e/o di posticipare il termine per il pagamento degli effetti, in assenza di ulteriori istruzioni scritte, la Banca provvede ad inviare semplice avviso al debitore cambiario, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte.
2. Qualora l'effetto non venga pagato la Banca non provvederà a far levare il protesto in considerazione anche del divieto di cui all'art. 9 della legge n. 349 del 1973.

9 Effetti in valuta estera pagabili mediante assegni bancari

1. Nel caso di effetti in valuta estera pagabili mediante assegni bancari, la Banca si riserva la facoltà di consegnare al cedente, a titolo di ricavo, gli assegni medesimi senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

10 Mancanza di istruzioni scritte e limitazione di responsabilità

1. Nel caso di effetti, documenti ed assegni il cui ricavo sia da accreditare all'estero, la Banca (o il suo corrispondente) accetterà il pagamento dal debitore soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa.

2. Qualora la lettera di rimessa non contenga istruzioni specifiche circa la levata del protesto o della constatazione equivalente, la Banca non è responsabile della loro mancata levata.

11 Mancato ritiro di documenti da parte del debitore

1. Nel caso di mancato ritiro di documenti – accompagnati o meno da effetti – da parte del debitore ed in assenza di precise e tempestive istruzioni scritte del mittente, la Banca non è tenuta a ritirare ed immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti né a provvedere ad alcunché nei riguardi della merce.
2. Tuttavia la Banca ha facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro e l'immagazzinamento della merce e di provvedere a quant'altro ritenesse opportuno, a suo giudizio secondo le circostanze, con diritto in tal caso di rivalersi sul cedente di tutte le spese relative o derivanti.

INCASSO O ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ESTERO

12 Applicazioni delle norme di servizi sull'estero

1. Le norme sopra indicate si applicano anche ai servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero.
2. Tuttavia quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi del Paese estero.
3. In particolare la Banca è esente da responsabilità:
 - a) qualora le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non accertino e comunemente non assumano alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione ed i poteri dei firmatari;
 - b) qualora le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, non accettino il pagamento dal debitore quando l'importo relativo non possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa;
 - c) qualora, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento, le banche estere non facciano levare il protesto pur avendo ricevuto espresse istruzioni in tal senso.

13 Garanzia del rimborso

1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità, la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo, a semplice richiesta della Banca, nel caso che alla Banca pervenga analoga domanda di rimborso dal suo corrispondente o dal debitore.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

14 Incasso e accettazione di effetti scontati o negoziati

1. Le norme sopra indicate per i servizi di incasso e accettazione si applicano – con la sola esclusione di quanto previsto all'art. 8 – anche alle operazioni riguardanti la presentazione per l'accettazione o il pagamento, sull'Italia o sull'estero, di effetti, documenti e assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo.
2. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare la Banca a semplice richiesta qualora, per fatti o circostanze non imputabili alla Banca a norma degli articoli precedenti:
 - la presentazione o il protesto o la constatazione equivalente non siano stati effettuati nei termini di legge;
 - gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
 - la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

15 Modifica della scadenza degli effetti

1. Qualora la scadenza originaria degli effetti venga modificata a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi di proroga o di sospensione a favore dei debitori cambiari, il cedente è tenuto a corrispondere gli interessi di sconto convenuti sino alla nuova scadenza degli effetti determinata dai detti provvedimenti.

IID) NORME CHE REGOLANO IL CONTO DEPOSITO

1 Oggetto del Contratto

1. Il Conto Deposito CashPark Open e Save (di seguito anche il "Deposito") è il conto di deposito vincolato (in Euro) che consente al titolare (di seguito "Depositante"), di depositare ai sensi dell'articolo 1834 del codice civile le somme indicate nel successivo articolo 3, vincolandole per un periodo - di 1, 3, 6,12, 18 o 24 mesi (tra quelli resi disponibili dalla Banca e indicati nel Foglio Informativo in vigore al momento della costituzione del vincolo) - indicato dal Depositante all'atto del relativo versamento e decorrente dal medesimo giorno.
2. Il Deposito prevede due opzioni "Svincolabile" e "Vincolato" (di seguito anche le "Opzioni" o singolarmente l'"Opzione") a seconda che sia prevista o meno per il Depositante la facoltà di disporre delle somme oggetto del deposito in tutto (di seguito anche "Svincolo"), o in parte (di seguito anche "Svincolo Parziale") in via anticipata rispetto alla scadenza originariamente indicata.
3. Sulle somme depositate la Banca corrisponderà, dal giorno del versamento delle stesse, gli interessi specificati nel Documento di Sintesi e/o Foglio Informativo in vigore al momento della disposizione di deposito/vincolo o – se del caso – di rinnovo automatico in corrispondenza dell'Opzione prescelta dal Depositante.
4. A valere sul Deposito possono essere effettuate le seguenti operazioni:
 - disposizioni di versamento di cui al successivo articolo 3;
 - richieste di Svincolo e di Svincolo parziale sulle somme oggetto del deposito, ove previsto in rela-

zione all'Opzione prescelta e secondo gli eventuali limiti di tempo in tempo previsti dalla Banca, come meglio descritto al successivo articolo 4 comma 2 e comma 3);

- richieste di rinnovo automatico del vincolo apposto sulle somme oggetto del deposito, come meglio descritto all'articolo 3 comma 3).
5. Le presenti condizioni contrattuali stabiliscono la regolamentazione comune alle operazioni di deposito e vincolo di somme di denaro che saranno – di tempo in tempo - disposte dal Depositante. Resta espressamente inteso e convenuto che ciascuna operazione di deposito e vincolo è considerata singolarmente ed autonomamente dalle eventuali altre.
 6. Laddove il Depositante si avvalga per l'operatività inerente il Deposito delle tecniche di comunicazione a distanza, egli s'impegna a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro delle richieste di versamento, di Svincolo, Svincolo Parziale o ancora di rinnovo, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.

2 Conto di Regolamento

1. Il Depositante ha l'obbligo di indicare – all'atto della richiesta di costituzione del vincolo - gli estremi del conto corrente presso la Banca avente la medesima intestazione del Deposito (di seguito anche il "Conto di Regolamento") sul quale saranno effettuati:
 - il regolamento contabile di tutti i versamenti effettuati di cui al successivo articolo 3;
 - il rimborso del capitale depositato alla scadenza del vincolo temporale prescelto dal Depositante ovvero prima di tale data, nelle ipotesi di Svincolo, Svincolo Parziale o estinzione anticipata del Deposito o ancora di recesso di cui al successivo articolo 4 commi 2, 3, 5 e 6.

3 Versamenti sul Deposito – Rinnovo

1. Il Depositante può effettuare i versamenti in Euro sul Deposito esclusivamente a mezzo giroconto dal Conto di Regolamento. La relativa disposizione - che potrà essere impartita con modalità telematica collegandosi al Sito, ovvero in via cartacea avvalendosi della rete di promotori finanziari della Banca - dovrà indicare necessariamente l'Opzione, l'importo oggetto del versamento e il vincolo temporale prescelto in relazione ai singoli importi oggetto del deposito.
2. L'importo dei singoli versamenti non può essere inferiore o superiore all'importo tempo per tempo indicato dalla Banca sul Foglio Informativo in vigore al momento della richiesta di costituzione del vincolo. Nel caso di deposito con vincolo ad 1 mese, inoltre, il versamento e la relativa operazione di giroconto potranno essere disposti in relazione alle sole somme eccedenti la giacenza di liquidità sul Conto di Regolamento indicata nell'ambito del Foglio Informativo pro tempore vigente.
3. Nel caso di deposito con vincolo ad 1 mese, il Depositante, all'atto della richiesta di costituzione del vincolo e secondo le modalità tecniche di cui al comma 1 che precede potrà, inoltre, richiedere che alla scadenza il vincolo temporale apposto sulle somme

oggetto del Deposito, sia automaticamente rinnovato per un altro mese e così per le successive scadenze sino a quando non intervengano variazioni in negativo del tasso; il rinnovo automatico non opera se il Conto di Regolamento alla scadenza del vincolo presenta un saldo negativo, oppure il Depositante abbia nel frattempo revocato la disposizione.

Per le relative condizioni economiche si rinvia al Documento di Sintesi e/o Foglio Informativo in vigore al momento del rinnovo del vincolo.

4 Rimborso delle somme – Svincolo/Svincolo Parziale - estinzione anticipata – recesso

1. Il rimborso delle somme oggetto del deposito avverrà alla scadenza del relativo vincolo e/o del rinnovo dello stesso con accredito sul Conto di Regolamento.
2. Ove previsto dalla relativa Opzione il Depositante ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento lo Svincolo delle somme oggetto del deposito. La disposizione di Svincolo potrà essere impartita secondo le modalità tecniche di tempo in tempo indicate dalla Banca sul Sito. La Banca darà corso alla richiesta del Depositante e applicherà sull'importo svincolato, dalla data di apertura del vincolo e/o di rinnovo del medesimo, il tasso creditore specificamente previsto per l'ipotesi corrispondente nel Documento di Sintesi e/o nel Foglio Informativo vigenti al momento di costituzione del vincolo medesimo o di rinnovo automatico dello stesso, ove previsto.
3. Ove previsto dalla relativa Opzione, il Depositante potrà, altresì, richiedere lo Svincolo parziale delle somme oggetto del deposito. Eventuali limiti allo Svincolo parziale sia in termini di importo che di giacenza residua sul deposito sono previsti nel Foglio Informativo vigente al momento di costituzione del vincolo e/o di rinnovo automatico dello stesso ove previsto. Sull'importo svincolato la Banca applicherà dalla data di apertura del vincolo/ e o di rinnovo del medesimo, il tasso previsto per l'ipotesi di Svincolo nel Documento di Sintesi e/o nel Foglio Informativo vigenti al momento di costituzione del vincolo e/o di rinnovo automatico dello stesso ove previsto. Al contenuto residuo del deposito saranno applicate le condizioni economiche originariamente concordate.
4. Nel caso di Deposito contestato la facoltà di cui ai commi 2 e 3 che precedono potrà essere esercitata da ogni cointestatario in via disgiunta, così come previsto dalle Norme Generali in caso di cointestazione dei rapporti.
5. Qualora il Conto di Regolamento indicato venga estinto per qualunque ragione prima della scadenza del vincolo relativo alle somme oggetto di deposito, la Banca provvederà alla contestuale estinzione anticipata del Conto Deposito remunerando le somme in esso depositate secondo quanto previsto al comma 2 che precede.
6. In tema di recesso dal Conto Deposito e dal Conto di Regolamento, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I. Ove il recesso dal Conto Deposito e/o dal Conto di Regolamento sia esercitato dalla Banca, al Depositante saranno riconosciuti sulle somme oggetto del vincolo gli

interessi maturati sino alla data di efficacia del recesso, come specificati nel Documento di Sintesi/Foglio Informativo. È fatta salva l'ipotesi di recesso per giustificato motivo, nel qual caso la Banca applicherà le condizioni economiche previste dal comma 2 che precede.

5 Liquidazione degli interessi

1. La liquidazione degli interessi, al netto delle ritenute fiscali pro tempore vigenti, avverrà con accredito sul Conto di Regolamento, alla scadenza e/o -ove previsto dalla relativa Opzione – in corrispondenza dello Svincolo e/o Svincolo Parziale in relazione rispettivamente alle somme oggetto del vincolo stesso e/o limitatamente all'importo svincolato, ovvero all'estinzione anticipata/recesso del Deposito in relazione all'intero importo depositato.

6 Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni contrattuali si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché, quanto al Conto di Regolamento, le specifiche norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza di cui alla Sezione II.

IIIE) NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 11/2010 COME MODIFICATO ED INTEGRATO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2366/2015

SEZIONE I – Disposizioni Generali

1 Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:
 - **Servizi di Pagamento:** i servizi di pagamento elencati nell'art. 2.
 - **Operazione di Pagamento:** l'attività, posta in essere su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario, di trasferire fondi.
 - **Pagatore:** il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento.
 - **Beneficiario:** il soggetto destinatario di un'Operazione di Pagamento.
 - **Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1 lett. a d. lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo).
 - **Condizioni Contrattuali:** le norme qui di seguito riportate.
 - **Ciente:** la persona fisica consumatore cliente della Banca che nelle Condizioni Contrattuali può acquisire la veste di Pagatore o di Beneficiario. Il Cliente nel prosieguo delle Condizioni Contrattuali può essere denominato semplicemente, a seconda dei casi, Cliente Pagatore o Cliente Beneficiario.
 - **Prestatore di Servizi di Pagamento:** la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario;
 - **Banca:** FincoBank S.p.A. - **Identificativo Unico:** la

combinazione di lettere, numeri o simboli (IBAN) che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un'Operazione di Pagamento. L'Identificativo Unico viene fornito dal Prestatore di Servizi di Pagamento a ciascun proprio cliente.

- **Ordine di Pagamento:** l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento.
- **Conto di Pagamento:** il conto corrente indicato dal Cliente per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
- **Data Valuta:** la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento.
- **Tasso di Cambio di riferimento:** il tasso di cambio utilizzato come base per calcolare un cambio di divisa estera e reso disponibile dal Prestatore di Servizi di Pagamento o proveniente da una fonte accessibile al pubblico.
- **Giornata Operativa:** il giorno in cui il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
- Altri prestatori di Servizi di Pagamento (cd. **Terze Parti**):
 - a) prestatore di servizi di informazione sui conti: offre un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento o presso più Prestatori di Servizi di Pagamento accessibili online;
 - b) prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento: offre un servizio online per la disposizione di un Ordine di Pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento accessibile online;
 - c) prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta.
- **Spazio economico Europeo** (European Economic Area EEA) - ne fanno parte ad oggi gli Stati dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
- **VALUTE EEA** – euro, altre valute di Stati Membri e valute di altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
- **VALUTE EXTRA EEA** – valute diverse dalle valute EEA.
- **SEPA** area che ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati negli Stati Membri dell'Unione Europea (UE) con l'aggiunta ad oggi di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino, Dipendenze della Corona Britannica, Principato di Andorra, Città del Vaticano, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Moldavia, Serbia e Regno Unito.
- **Stato membro:** Stato appartenente all'Unione Europea.

TERMINOLOGIA STANDARDIZZATA EUROPEA

Si riporta di seguito l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, disciplinati nelle presenti Norme, individuati dalla Banca d'Italia, in attuazione della Direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, PAD) volta a disciplinare "trasparenza e comparabilità delle spese relative al conto di Pagamento"

- **Bonifico – SEPA** - Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA. Rientrano nella categoria i servizi in euro disciplinati nella SEZIONE II (Paragrafi BONIFICI, BONIFICI Istantanei) e SEZIONE III (Bonifico Estero)
- **Bonifico – extra SEPA** - Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA. Rientra nella categoria il servizio BONIFICO ESTERO in euro verso paesi non rientranti nell'area SEPA (disciplinato nella SEZIONE III)
- **Ordine permanente di bonifico** -Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente, disciplinato nella SEZIONE II, Paragrafo I.
- **Addebito diretto** - Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario.
L'importo trasferito può variare – Rientra nella categoria il servizio SEPA DIRECT DEBIT disciplinato nella SEZIONE II e nella SEZIONE III

2 Condizioni Contrattuali

1. Le Condizioni Contrattuali, disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento singole o ricorrenti: -disposte dal Cliente ed addebitate sul Conto; – disposte da un Beneficiario con addebito diretto sul Conto; –accreditate sul Conto. Quanto precede nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati: (I) Bonifici in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi infra EEA dell'area SEPA – Single Euro Payments Area); (II) Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA; (III) Bonifici Istantanei in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA), (bonifici da e verso Paesi dell'area SEPA - Single Euro Payments Area); (IV) RLBA; (V) Pagamento mediante bollettini precompilati (es. MAV e RAV); (VI) Sepa Direct Debit;

- (VII) Bonifici in Valuta extra EEA, cioè valuta diversa dall'euro e diversa dalle valute di Paesi dell'Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate; (VIII) Bonifici in tutte le valute (VALUTE EEA e/o, VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
- Le previsioni di cui alla Sezione I sono di carattere generale; le previsioni di cui alla Sezione II sono relative a ciascuna tipologia di Servizio di Pagamento in euro o altra valuta di Stato Membro dell'Unione Europea o di altro Paese EEA in presenza di entrambi i Prestatori di Servizi di pagamento ovvero dell'unico coinvolto insediato nella EEA; le previsioni della Sezione III sono relative alle altre tipologie di servizio; quelle della sezione IV sono relative alle cosiddette Terze Parti.
 - Ai fini di quanto disciplinato negli artt. 9, 12,13,19 valgono per la Sezione III le previsioni contenute nelle clausole della sezione stessa
 - Resta inoltre fermo quanto previsto all'art. 25.
- ### 3. Ambito di applicazione
- Le Condizioni Contrattuali si applicano alle Operazioni di Pagamento effettuate in qualsivoglia valuta tra Prestatori di Servizi di Pagamento insediati nella EEA. Dette disposizioni si applicano altresì nelle ipotesi in cui anche soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento, e cioè la Banca, sia insediato nella EEA, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate. In particolare, le Condizioni si applicano quando l'Operazione di Pagamento è effettuata: (i) in euro o nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altro Paese EEA - VALUTE EEA - a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nella EEA; (ii) in una valuta che non è quella dei Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altro Paese EEA - VALUTE EXTRA EEA - a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate; (iii) in tutte le valute (VALUTE EEA e VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate.
 - Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 33, 34, 36, 40, 43, 47, 50, 53, si applicano solo nel caso in cui entrambi i Prestatori di Servizi di Pagamento o l'unico coinvolto siano insediati nella EEA: a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro; b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversio-

ne tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro, a valere su conto di pagamento espresso in euro, e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro; c) alle Operazioni di Pagamento a valere su conto di pagamento espresso in una valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di altro Stato EEA che siano espresse nella stessa valuta e per la cui esecuzione non sia necessaria alcuna operazione di conversione valutaria.

- Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell'Ordine di Pagamento.

4 Operazioni di Pagamento

- Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Pagamento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.
- Salvo quanto diversamente previsto nella successiva Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, le Operazioni di Pagamento possono essere disposte mediante ordine impartito con modalità telematica, telefonica o in via cartacea con consegna al Consulente Finanziario assegnato al Cliente Pagatore.
- Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.
- Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
- Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento come specificato nella Sezione II e III.
- Laddove il Cliente Pagatore utilizzi mezzi di comunicazione a distanza, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro degli Ordini di Pagamento via telefono e via internet, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE DIRETTAMENTE (BONIFICI, RIB, PAGAMENTI MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI)

5 Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

- Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.
- Salvo quanto diversamente previsto nella successiva Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento deve essere prestato in forma scritta su supporto cartaceo ovvero via internet o a mezzo telefono.
- Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art. 8.
- Salvo quanto diversamente previsto nella successiva

Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, la revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.

5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

6 Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Cliente non può essere addebitato.
2. L'Ordine di Pagamento impartito via internet, in forma cartacea, o a mezzo telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nella Sezione II e nella Sezione III, ove previsti, ovvero entro gli eventuali ulteriori limiti orari definiti di tempo in tempo in relazione alle modalità di identificazione della clientela ai fini dell'ordine stesso, così come specificato nell'ambito del Sito della Banca.
3. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
4. Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

7 Rifiuto di un Ordine di Pagamento

1. La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono, quando l'ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto, non riporta i dati richiesti nella Sezione II e nella Sezione III, non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo oppure risulta contrario a disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
2. Se l'ordine disposto in forma cartacea non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l'ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni dell'Unione o nazionali. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Ban-

ca per iscritto ovvero mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre i termini di esecuzione dell'Ordine di Pagamento.

8 Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca, fatto salvo quanto previsto all'art. 67.
2. Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 6.
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti e dall'art. 43, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con l'accordo tra il Cliente Pagatore e la Banca. La Banca può addebitare le spese della revoca, ove previsto nelle condizioni economiche.

9 Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento

1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l'importo alla banca del Beneficiario conformemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 50, 53 con riguardo alla data di accredito dell'importo a detta banca.
2. Quando la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell'ordine, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l'operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto del Cliente non deve essere successiva a quella dell'addebito dell'importo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE (SEPA DIRECT DEBIT)

10 Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite il Cliente Pagatore può dare il suo consenso al Beneficiario, alla Banca o alla banca del Beneficiario.
2. Il Cliente Pagatore può revocare per iscritto, via internet o a mezzo telefono, l'Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca alla

banca del Beneficiario ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.

3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consenso del Cliente Pagatore, della Banca e del Beneficiario.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

11 Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso dalla banca del Beneficiario, è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Pagatore non può essere addebitato.
2. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

12 Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione nel caso in cui la banca del Beneficiario non sia responsabile.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la Banca, è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto del Cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. L'obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione, anche se con lieve ritardo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando il Cliente Pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

13 Rimborsi per Operazioni di Pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite

1. Salvo che non sia diversamente previsto nelle Sezioni II e III, il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata qualora siano state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento del rilascio l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di Pagamento;
 - b) l'importo dell'operazione supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca il Cliente Pagatore è tenuto

a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni.

3. In ogni caso non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, ove lo stesso sia stato applicato con le modalità convenute nella Sezione I delle presenti Condizioni Contrattuali.
4. In caso di rimborso la Banca è tenuta ad accreditare l'intero importo dell'Operazione di Pagamento eseguita con data valuta non successiva a quella dell'addebito dell'importo medesimo.
5. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente Pagatore ha dato l'autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario almeno quattro settimane prima dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento stessa.
6. I termini per le richieste di rimborso sono previsti nelle Sezioni II e III.

DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

14 Eseguitabilità dell'ordine – Normativa in materia di sanzioni finanziarie

1. L'Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti.
2. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca rispetta le leggi e normative nazionali ed internazionali in materia di sanzioni finanziarie emanate dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dagli Stati Uniti d'America e che ha adottato regolamenti e procedure interne finalizzate al rispetto di tali leggi e normative, se non contrarie a norme imperative ed a prescindere dalla loro applicabilità e precettività nella specifica transazione. In particolare, l'Operazione di Pagamento non dovrà riguardare, direttamente o indirettamente, operazioni con Paesi oggetto delle sopra menzionate normative primarie e secondarie. Nel caso in cui l'Operazione coinvolgesse direttamente o indirettamente un soggetto, un Paese o un territorio che è o diventasse l'obiettivo di leggi o normative in materia di sanzioni finanziarie, la Banca sarà legittimata, in deroga ad ogni impegno assunto al riguardo, a rifiutare l'esecuzione dell'Operazione e non sarà ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, o ritardo causati da tale rifiuto o comunque dall'applicazione all'Operazione di tali leggi e normative in materia di sanzioni. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che le verifiche necessarie ad accertare la congruità dell'Operazione in materia di Sanzioni Finanziarie potrebbero incidere sui tempi di esecuzione delle Operazioni di pagamento disposte o ricevute dal Cliente.

15 Comunicazione di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita

1. In caso di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L'operazione

si considera non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite.

2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.

16 Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate – Rimborsi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, la Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell'Operazione o riceve una comunicazione in merito. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
2. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.
3. La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, ad esito di apposita istruttoria di durata di norma non superiore a 12 mesi, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente Pagatore e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato, mediante riaddebito sul conto di un importo pari al precedente rimborso; di tale riaddebito, la Banca dà tempestiva comunicazione al Cliente.
4. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

17 Conversione valutaria

1. Qualora per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento sia richiesto l'utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avviene al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.

18 Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

19 Commissioni e spese

1. Se la Banca del Pagatore e quella del Beneficiario sono entrambe situate nella EEA ovvero l'unica banca coinvolta nell'operazione di pagamento è situata nella

EEA, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla propria banca.

2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
 - in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese ragionevoli per la comunicazione del proprio rifiuto, ove previsto nelle condizioni economiche;
 - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento, ove previsto nelle condizioni economiche;
 - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto.

20 Comunicazioni della Banca

1. Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, di ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali, e del documento di sintesi aggiornato.
3. Per ogni Operazione di Pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell'esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 22, tramite il Consulente Finanziario di riferimento, ovvero tramite il servizio di Customer Care, informazioni dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
4. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole Operazioni di pagamento mediante consegna della ricevuta relativa a ciascuna Operazione.
5. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell'art. 22.
6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali.

21 Recesso dai Servizi di Pagamento

1. Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento con il preavviso di un giorno decorrente dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione.
2. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.
3. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
4. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l'estinzione dell'incarico per le disposizioni successive.

22 Invio della corrispondenza

Al Cliente

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca avverranno mediante, invio di posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato ai sensi dell'articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito it.finecobank.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca ovvero con le ulteriori modalità di comunicazione previste all'articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.
2. Quando il Conto di Pagamento risulta intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo di posta elettronica da questi indicato, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Alla Banca

3. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 a Reggio Emilia.

23 Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/303), inviando una comunicazione scritta con le modalità di cui al precedente articolo 22, contenente l'oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri.
2. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.
3. In caso di variazioni, si applicherà la normativa tempo per tempo vigente.

24 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in merito all'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Contrattuali, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami, Piazza Durante, 11 Milano - indirizzo mail helpdesk@finecobank.com o indirizzo PEC finecobankspa.pec@pec.finecobank.com. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il

termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l'eventuale diverso termine tempo per tempo vigente.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma precedente ha il diritto irrinunciabile di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo: (i) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure (ii) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.
4. Ferma la disciplina in materia di reclami, il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Autorità con riguardo a questione insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
5. La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni, nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e del personale dipendente nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

25 Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Contrattuali si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e le condizioni che regolano il Conto di Pagamento.
2. In tema di recesso dal servizio di conto corrente di corrispondenza, cui i servizi di pagamento sono connessi, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I.
3. In tema di Legge applicabile e Foro Competente si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO – Operazioni in Euro o valuta diversa dall'Euro di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altri Paesi EEA se i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e

del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA.

BONIFICI

26 Oggetto del servizio

1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso la medesima Banca o presso la filiale di un'altra banca in Italia o all'estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).
2. La Banca offre al Cliente Pagatore un servizio di verifica del Beneficiario al quale il Cliente intende inviare un bonifico (servizio di verifica). La Banca effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il Cliente Pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al Beneficiario e prima che al Cliente Pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare il bonifico.

Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (bonifici in uscita)

Paragrafo I - Bonifici in euro verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (Paesi infra EEA dell'area SEPA – Single Euro Payments Area)

Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA

27 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA – Oggetto del servizio

1. Il bonifico in euro verso Paesi dell'Area SEPA è un bonifico in Euro che può essere effettuato da un Pagatore sia residente che non residente¹ in Italia, eseguito tra banche insediate in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia) o in un altro Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).
2. Alla Banca possono essere impartiti ordini di bonifico SEPA di qualsiasi importo. Restano fermi i limiti di importo definiti di tempo in tempo dalla Banca e indicati sul Sito della stessa.

28 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

1. Per consentire l'esecuzione del bonifico, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; (ii) il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; (iii) importo.
2. Il Cliente Pagatore può indicare in aggiunta ai dati sopra indicati, la data di accredito al Beneficiario (che corrisponderà anche alla valuta).

3. L'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario.

29 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA – Rifiuto dell'ordine

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA, in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
2. Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 20.

30 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Addebito del Conto di Pagamento

1. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

31 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

1. Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 5.

32 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Consulente Finanziario in pari data.
2. L'Ordine di bonifico impartito tramite internet o tramite telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione così come specificato sul Sito della Banca. Resta inteso che ove l'ordine di bonifico non sia confermato tramite i codici di identificazione entro i limiti di orario eventualmente indicati, l'ordine stesso si considera annullato.
3. Per gli ordini impartiti tramite telefono, se la verifica di cui al precedente comma viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. L'ordine di bonifico disposto in forma cartacea, tramite internet o via telefono nel quale sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario, si considera

¹ secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono non residenti: i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.

ricevuto il Giorno Operativo precedente alla data di esecuzione, così come previsto al successivo articolo 32.

33 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Tempo massimo di esecuzione

1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono con relativa conferma entro il limite di orario di tempo in tempo definito dalla Banca e indicato sul Sito della stessa, il bonifico viene eseguito nella stessa Giornata Operativa in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono: (i) nel caso in cui sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario l'ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito alla banca del Beneficiario nella data indicata; (ii) nel caso in cui sia stata indicata come data di accredito al Beneficiario una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva; (iii) nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di accredito al Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.

34 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Bonifici periodici

1. Il bonifico periodico è una disposizione che consente l'esecuzione di bonifici ricorrenti a scadenze predefinite dal Cliente Pagatore.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore: - deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.28;- deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti;- deve indicare la data di accredito al Beneficiario. In tale caso, l'ordine viene eseguito nella Giornata Operativa precedente a tale data.
3. L'ordine di bonifico periodico impartito tramite disposizione cartacea deve essere presentato alla Banca e per essa al Consulente Finanziario di riferimento almeno tre Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata di esecuzione.
4. L'ordine di bonifico periodico impartito tramite internet deve essere presentato alla Banca almeno due Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata precedente a quella di esecuzione.
5. Il consenso ad eseguire l'ordine può essere prestato in forma scritta o tramite Internet. L'ordine di bonifico periodico non può essere impartito via telefono.
6. La revoca dell'ordine di pagamento periodico deve essere presentata alla Banca almeno quattro Giornate Operative precedenti la data del pagamento in scadenza ove sia disposta tramite ordine cartaceo, diversamente ove la revoca sia impartita tramite Internet o via telefono deve essere presentata alla Banca almeno due Giorni Operativi precedenti la data del pagamento in scadenza.

35 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA – Bonifici di importo rilevante ordinari

1. Il bonifico di importo rilevante ordinario è un bonifico di importo superiore a € 500.000 disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.28.
3. L'Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accreditato alla Banca del Beneficiario nei termini indicati all'art. 33. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione, in tal caso si applica quanto previsto all'art. 6, comma 4.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato con modalità cartacea con consegna al Consulente Finanziario di riferimento, ovvero via telefono, mentre è escluso l'utilizzo di Internet.
5. L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se consegnato al Consulente Finanziario in pari data o se impartito via telefono al servizio di Customer Care entro il limite d'orario definito di tempo in tempo dalla Banca e indicato sul Sito della stessa.

36 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA Bonifici Urgenti

1. Il bonifico urgente è un bonifico Italia, che viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.28.
3. L'Ordine di Pagamento non può contenere l'indicazione della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato, esclusivamente via telefono.
5. L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se impartito via telefono al servizio di Customer Care entro il limite d'orario definito di tempo in tempo dalla Banca e indicato sul Sito della stessa.
6. Paragrafo II - Bonifici Estero nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), verso Paesi EEA (inclusa l'Italia).

37 Bonifici estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Oggetto del servizio

1. Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o altro paese dello Spazio Economico Europeo – EEA, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati EEA.

38 Bonifici estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Dati relativi all'ordine di pagamento

1. Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) Beneficiario; (ii) IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; (iii) Banca del Beneficiario; (iv) Divisa; (v) Importo; (vi) Nazione.

39 Bonifici Estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. In caso di Ordine di Pagamento impartito con disposizione cartacea, si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Consulente Finanziario in pari data.
2. In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite internet o tramite telefono, l'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.
3. Per gli ordini impartiti tramite telefono, se tale verifica viene effettuata entro il limite d'orario della Giornata Operativa, definito di tempo in tempo dalla Banca e indicato sul Sito della stessa, gli ordini si considerano ricevuti in tale giornata. Se tale verifica avviene oltre detto limite, gli ordini si considerano ricevuti nella Giornata Operativa successiva.

40 Bonifici Estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Tempi di esecuzione

1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono, il bonifico confermato entro il limite di orario definito, viene eseguito nella Giornata Operativa successiva a quella in cui è ricevuto, con trasmissione alla banca del beneficiario nella stessa Giornata Operativa di esecuzione.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, o tramite internet o tramite telefono - nel caso in cui sia stata indicata una data di addebito, l'ordine viene eseguito con trasmissione alla banca del Beneficiario nella stessa giornata; - nel caso in cui sia stata indicata come data di addebito una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

41 Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base dell'Identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).

42 Data di valuta di accredito e disponibilità dell'importo.

1. La Banca riceve bonifici solo in euro e nelle valute previste dal Servizio Multicurrency. La Banca accredita sul conto di pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una delle valute di riferimento previste dal Servizio Multicurrency, per l'accredito del bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità e i tempi necessari, in conformità alla normativa vigente.
2. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficia-

rio l'importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.

3. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

Ordini a favore del Cliente Beneficiario (bonifici istantanei in entrata)

17. La Banca accredita i bonifici istantanei pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell'Identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).
18. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico istantaneo non appena i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa.
19. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico istantaneo non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
20. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico istantaneo stesso.
21. La Banca inoltre - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'accredito dei fondi relativo ad un bonifico istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento se l'importo del bonifico supera il limite di importo per la disposizione tempo per tempo vigente.

43 Bonifici Istantanei

Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (Bonifici istantanei in uscita)

1. Il bonifico istantaneo è un bonifico in Euro eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario.
2. Il bonifico istantaneo può essere disposto tramite l'area riservata del Sito Fineco, tramite l'applicazione Fineco installata su cellulare evoluto (smartphone), contattando il servizio di Customer Care, nonché tramite eventuali altri canali resi disponibili, tempo per tempo, dalla Banca.
3. Per l'esecuzione dell'ordine, il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati: nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; importo dell'ordine; il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario, che costituisce l'Identificativo Unico; la causale del pagamento e la data di accredito al beneficiario. In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire eventuali informazioni opzionali riportate sul Sito e sull'applicazione Fineco.
4. Dopo che sono stati forniti i dati di cui al precedente comma 3, l'ordine di bonifico istantaneo deve essere confermato tramite i sistemi di autenticazione, di volta in volta, definiti dalla Banca, in osservanza della disciplina pro tempore vigente e delle migliori prassi di mercato.
5. La Banca si riserva di preimpostare un limite massimo giornaliero di default.

Il Cliente Pagatore, tuttavia, può modificare il limite giornaliero di default, a sua esclusiva discrezione. Tale

- limite può essere modificato dal Cliente Pagatore in qualsiasi momento prima che sia impartito un ordine di pagamento.
- Qualora un ordine di pagamento superi l'importo massimo impostato o comporti il suo superamento, la Banca non permette l'inserimento dell'ordine di pagamento e ne dà notifica al Cliente Pagatore, comunicandogli le modalità per modificare l'importo massimo.
- Il Cliente Pagatore può scegliere la decorrenza del nuovo limite dal medesimo stabilitosi secondo le modalità previste tempo per tempo dalla Banca.
 - I limiti di cui ai precedenti commi possono essere modificati dal Cliente Pagatore mediante il Sito e l'APP Fineco, nonché tramite gli ulteriori eventuali canali e metodi che la Banca si riserva di rendere disponibili.
 - La Banca offre al Cliente Pagatore un servizio di verifica del Beneficiario al quale il Cliente intende inviare un bonifico (servizio di verifica). La Banca effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il Cliente Pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al Beneficiario e prima che al Cliente Pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare il bonifico.
 - Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione futura e può disporre bonifici istantanei volta per volta o in via continuativa.
 - Il Cliente Pagatore non può revocare un bonifico istantaneo una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca, in quanto il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario mette a disposizione del Beneficiario l'importo del bonifico istantaneo immediatamente.
 - Immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento dell'operazione dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, la Banca informa gratuitamente il Cliente Pagatore.
 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 (Rifiuto di un Ordine di Pagamento), la Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un Bonifico Istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento: a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst); se l'importo dell'ordine di pagamento superi l'importo massimo o comporti il suo superamento, ai sensi del precedente comma 5.
 - Nelle ipotesi previste dal comma precedente del presente articolo resta ferma la possibilità per il Cliente Pagatore di disporre un bonifico ordinario verso Paesi dell'Area SEPA.
 - Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.
 - Il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo elettronico è quello in cui questo è stato ricevuto dalla Banca, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.
 - Nel caso di un bonifico istantaneo non elettronico il momento della ricezione è quello in cui la Banca ha introdotto nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ordine di pagamento. In tal caso, la confer-

- ma di completamento dell'operazione è data al Cliente Pagatore elettronicamente (ad es. mediante email o messaggio in area riservata del Sito o App Fineco).
- Qualora il Cliente Pagatore e la Banca concordino che l'esecuzione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo debba avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il Cliente Pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per il bonifico istantaneo è ritenuto essere quello concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.
 - Entro il termine stabilito dalla disciplina pro tempore applicabile (attualmente, dieci secondi) dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento da parte della Banca, il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario mette l'importo dell'operazione di pagamento sul conto di pagamento del Beneficiario nella valuta in cui il conto del Beneficiario è denominato e conferma il completamento dell'operazione di pagamento alla Banca.
 - I bonifici istantanei verranno rendicontati con specifica evidenza.

Ordini a favore del Cliente Beneficiario (bonifici istantanei in entrata)

- La Banca accredita i bonifici istantanei pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell'Identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).
- La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico istantaneo non appena i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa.
- La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico istantaneo non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
- Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico istantaneo stesso.

RI.BA

44 Oggetto del servizio

- La Ri.Ba è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un'Operazione di Pagamento a carico del Pagatore. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla Banca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pagatore mediante un avviso di pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l'Operazione di Pagamento impartendo l'Ordine alla Banca sulla base del Numero Avviso che costituisce per le Ri.Ba l'Identificativo Unico.

45 Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

- Il Cliente Pagatore può prestare il consenso per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento in forma scritta su supporto cartaceo presentato alla Banca, ovvero via telefono. È escluso l'utilizzo di Internet e la possibilità di avvalersi del Consulente Finanziario di riferimento.

2. Il consenso può essere revocato in ogni momento, salvo che l'Ordine sia diventato irrevocabile ai sensi del precedente articolo 8.
3. La revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono considerarsi autorizzate.

46 Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea, ovvero via telefono deve essere impartito alla Banca entro il giorno antecedente alla data di scadenza del pagamento e si considera ricevuto in tale data.
2. L'Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca – anche anticipato tramite fax al numero di tempo in tempo indicato in fase di comunicazione del Numero Avviso - entro le ore 16.00.
3. L'Ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
5. L'Ordine di Pagamento impartito via telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto al servizio di Customer Care, entro le ore 16, previa verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche modalità tecniche di tempo in tempo previste dalla Banca.
6. L'Ordine pervenuto oltre il detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

47 Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore con pari valuta.

PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (ES. MAV E RAV)

48 Bollettini precompilati - Oggetto del servizio

1. I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il pagamento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso la Banca impartendo il relativo Ordine di Pagamento esclusivamente tramite Internet.
2. Le previsioni relative ai bollettini precompilati si applicano anche ai bollettini bianchi.

49 Bollettini precompilati - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento impartito tramite Internet si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.

50 Bollettini precompilati - Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella giornata di ricezione e l'importo viene accreditato alla banca

del Beneficiario entro tre giorni dalla data di ricezione dell'Ordine.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

50 Sepa Direct Debit

Sepa Direct Debit Core (SDD Core) e Sepa Direct Debit Business to Business (SDD B2B)

51 Sepa Direct Debit - Oggetto del servizio

1. Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia, e negli altri paesi dell'Unione Europea nonché negli altri Paesi EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein e Norvegia), disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (cd. Mandato). La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all'elenco dei Paesi sopra menzionati. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa concorda con il Beneficiario, mediante il mandato, se utilizzare il Sepa Direct Debit Core o il Sepa Direct Debit Business to Business. Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall'EPC – European Payments Council con appositi Rulebook. In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca. In presenza di specifici accordi interbancari, il Cliente Pagatore ed il Beneficiario possono prefissare nel Mandato l'importo addebitabile sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore.
2. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il conto di pagamento del Cliente Pagatore è espresso in euro.
3. Il Cliente Pagatore ha la facoltà di chiedere in ogni momento alla Banca che il proprio Conto di Pagamento non sia abilitato alla ricezione di Sepa Direct Debit Core e/o Business to Business. Inoltre, in relazione agli addebiti derivanti da Sepa Direct Debit Core può chiedere, mediante attivazione dello specifico servizio di Gestione Profilo Debitore, che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati Beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o qualora provenienti da determinati paesi.
4. Il Cliente Pagatore può chiedere per il tramite della Banca alla Banca del Beneficiario informazioni relative al Mandato e copia dello stesso.
5. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa, è tenuto a comunicare alla propria Banca il rilascio di ogni mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Business to Business, la modifica o la revoca dello stesso. Se il Sepa Direct Debit Business to Business prevede Operazioni di Pagamento ricorrenti: (i) la Banca prima di effettuare il primo addebito, chiede conferma al Cliente Pagatore dell'esattezza dei dati

dell'Operazione di Pagamento; (ii) la Banca prima di effettuare ciascun successivo addebito, controlla i dati dello stesso rispetto a quelli precedentemente effettuati.

6. Il Cliente Pagatore non è invece tenuto a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Core, la modifica o la revoca dello stesso.
7. Come previsto dal Rulebook, qualora siano decorsi 36 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito. Eventuali modifiche del Rulebook in argomento saranno oggetto di espressa comunicazione.

52 Sepa Direct Debit – Ricezione Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

53 Sepa Direct Debit – Esecuzione Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul conto di pagamento con pari valuta.

54 Sepa Direct Debit – Richieste di rimborso di operazioni autorizzate

1. Il Sepa Direct Debit Core consente al Cliente Pagatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, 1° comma, di chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma.
2. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Il presente comma non è applicabile in presenza di apposito Mandato nel quale il Cliente Pagatore ha prefissato con il Beneficiario l'importo addebitabile.
3. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento (con valuta di accredito non successiva a quella dell'addebito dell'importo), ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
4. L'adesione al servizio Sepa Direct Debit Business to Business comporta, per il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa, la rinuncia ad avvalersi del predetto diritto di rimborso.

PRELIEVO SMART

55 Prelievo Smart - Caratteristiche

1. Prelievo Smart – disponibile unicamente attraverso l'applicazione Fineco installata su cellulare evoluto (smartphone) - è un servizio finalizzato al ritiro di contante presso le apparecchiature automatiche abilitate di UniCredit S.p.A. a valere direttamente sul conto corrente.
2. Il servizio deve essere attivato dal Cliente sullo smartphone previo inserimento del codice fornito

dal dispositivo di sicurezza utilizzato. Per prelevare il Cliente: (a) accede all'applicazione, seleziona l'importo, l'eventuale richiesta di scontrino e conferma con il PIN dispositivo; (b) tocca, in qualunque punto, lo schermo dell'apparecchiatura automatica prescelta sulla quale appare un QR code; (c) avvia l'erogazione del contante da parte dell'apparecchiatura, inquadrando con lo smartphone il codice QR.

Limiti di esecuzione dell'operazione

3. Il servizio è operativo nei limiti di euro 1.000 giornalieri ed euro 2.000 mensili per ciascun conto corrente del Cliente. Il ritiro del contante è subordinato alla presenza di sufficiente liquidità sul conto corrente e sull'apparecchiatura automatica prescelta.
4. L'addebito dell'operazione viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura; dell'operazione eseguita viene rilasciato riepilogo a mezzo SMS gratuito inviato sul cellulare certificato del Cliente nonché tramite apparecchiatura automatica, ove richiesto in fase di prenotazione e tecnicamente realizzabile presso lo sportello prescelto.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO - Operazioni in valuta diversa dall'Euro e dalle valute di Paesi dell'Unione Europea (UE) ed altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) – VALUTE EXTRA EEA - se entrambi i Prestatori o l'unico Prestatore coinvolto sono insediati nella EEA - Operazioni in tutte le valute (VALUTE EEA e/o VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA

56 Ambito di applicazione

1. Le norme della presente Sezione disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento in presenza di una delle seguenti condizioni: (A) si tratti di Operazione di Pagamento in tutte le valute da/verso un Prestatore di Servizi di pagamento situato in un Paese estero diverso da quelli dell'Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA); (B) si tratti di Operazione effettuata in una Valuta EXTRA EEA se entrambi i Prestatori o l'unico Prestatore coinvolto sono insediati nella EEA.

DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

57 Commissioni e spese

1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
2. Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare per le operazioni di cui alla lettera A che precede che: a) il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. ("SHA"); b) tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario

- ("BEN"); c) tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso ("OUR").
- In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone il pagamento con opzione spese "SHA" per cui il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. Quanto previsto al comma 2 non si applica ai Bonifici in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA e SEPA Direct Debit, operazioni per le quali i rispettivi schemi SEPA prevedono che il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento nonché alle operazioni di cui alla lettera B) dell'articolo che precede.
 - La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare: - in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto; - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento; - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
 - Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)

Bonifici Estero

58 Bonifici estero - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

- Per consentire l'esecuzione del pagamento di cui alla lettera A) dell'art. 55, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) Beneficiario; (ii) IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; (iii) Banca del Beneficiario indicata con il Codice BIC SWIFT della medesima; (iv) Nazione; (v) Divisa; (vi) Importo. Se l'IBAN non è disponibile, possono essere fornite le coordinate del conto di pagamento del Beneficiario. In caso di disposizione di pagamento priva di codice BIC SWIFT la Banca provvederà all'individuazione di detto codice, indispensabile all'esecuzione della disposizione, (sulla base dell'IBAN fornito dal cliente se esistente, o del codice ABA per banche USA), con gli strumenti di verifica di cui dispone. In caso di Banca del Beneficiario priva di codice BIC SWIFT o che non intrattenga rapporti con la Banca, questa provvederà all'individuazione di una banca corrispondente cui appoggiarsi per l'esecuzione della disposizione, con gli strumenti di verifica di cui dispone e sulla base degli accordi esistenti con le banche estere corrispondenti.

59 Bonifici estero – Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri – Esonero responsabilità della Banca

- In alcuni Paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d'America, Australia) le banche danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla

inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.

- Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.
- In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha il conto.
- In caso di Operazioni di Pagamento verso altri Paesi, la normativa locale può prevedere l'indicazione di dati obbligatori. È onere del cliente la verifica dei dati necessari all'accredito del beneficiario (ad esempio: identificativo fiscale, codice bancario locale ecc.) in base alle disposizioni tempo per tempo vigenti nel paese di destinazione. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla inesatta o mancata indicazione da parte del Cliente dei predetti dati resterà a completo carico dello stesso.
- Il Cliente si impegna a trasmettere alla Banca, in duplice copia ed entro 5 Giornate Operative dalla ricezione della relativa richiesta scritta da parte della Banca, la documentazione giustificativa (ad esempio: fattura, contratto, documento di trasporto, ecc...), dell'Operazione di Pagamento, qualora richiesta alla Banca dalle autorità locali o dalle banche corrispondenti. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla intempestiva o mancata trasmissione da parte del Cliente della predetta documentazione resterà a completo carico dello stesso.
- La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell'ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell'indicazione sull'ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.
- Il Cliente, inoltre, prende atto che la normativa locale di taluni Paesi può vietare l'esecuzione di Operazioni di Pagamento da parte di determinate tipologie di clientela. In tal caso, la Banca comunica al Cliente il rifiuto dell'Ordine di Pagamento.

60 Bonifici estero - Ricezione dell'Ordine di Pagamento – Tempo massimo di esecuzione

- In tema di ricezione dell'Ordine di Pagamento si applica la disciplina di cui all'art. 39 della Sezione II.
- La Banca esegue l'Ordine di Pagamento impartito tramite telefono entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine e accredita l'importo sul conto della banca del Beneficiario al massimo entro la fine della quarta Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione. Per gli Ordini di Pagamento impartiti con disposizione cartacea, la Banca esegue l'ordine entro tre Giorni Operativi successivi alla data di ricezione.
- Qualora l'ordine di pagamento impartito sia in una divisa diversa dall'Euro (o da altra valuta infra EEA) e per l'esecuzione dell'ordine impartito sia richiesta una

conversione valutaria, i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi e comunque nel rispetto delle tempistiche normativamente previste.

4. Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

61 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA Bonifico estero verso Paesi Extra EEA

1. Ai fini della presente sezione: (i) il bonifico in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore sia residente che non residente, eseguito tra la Banca e un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati dall'art. 27 (attualmente Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Jersey, Guernsey e Isola di Man). (ii) il bonifico estero verso Paesi Extra EEA è il bonifico in euro, altra valuta UE o comunque EEA, nonché extra EEA, con un prestatore di servizi di pagamento insediato in Paese Extra EEA.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 28 a 37 della Sezione II.

62 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA – Bonifico in VALUTA verso Paesi Extra EEA – rifiuto dell'ordine

1. La Banca può - in presenza di un giustificato motivo e con esonero da responsabilità - rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono.
2. Fermo restando quanto precede, la Banca, con esonero da responsabilità può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
3. Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 20.

63 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA – Bonifico in VALUTA verso Paesi Extra EEA – esonero di responsabilità per la Banca

1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Beneficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono inesatti o incompleti
3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico o delle altre coordinate bancarie del Beneficiario forniti dal Cliente Pagatore, anche qualora quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabi-

lità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

64 Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni: (i) Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento; (ii) dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all'intestazione del Conto di Pagamento.
2. La Banca riceve bonifici solo in euro e nelle valute previste dal Servizio Multicurrency. La Banca accredita sul conto di pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una delle valute di riferimento previste dal Servizio Multicurrency, per l'accredito del bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità e i tempi necessari, in conformità alla normativa vigente.
3. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del Bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
4. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

65 Bonifici istantanei

1. Ai fini della presente Sezione, il bonifico istantaneo è un bonifico in Euro, effettuato da un Pagatore, sia residente che non residente, eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell'area SEPA ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).
2. Si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II, art. 43, numeri da 2 a 21.

SEPA DIRECT DEBIT (OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER SUO TRAMITE)

66 Oggetto del servizio

1. Ai fini della presente Sezione, il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in euro, singole o ricorrenti, tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all'art. 51 della Sezione II e cioè Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Jersey e Guernsey e Isola di Man. La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all'elenco dei paesi sopra menzionati.
2. Si applicano le disposizioni da 51 a 53 della Sezione II.

3. Il SEPA Direct Debit Core finanziario è utilizzabile in via esclusiva per le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari di cui alla lett. i) dell'art. 2 del D.Lgs. 11/2010. Si applicano gli articoli da 51 a 53 della Sezione II, mentre non si applica il diritto di rimborso di cui al secondo comma dell'art. 54.

SEZIONE IV – ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO – TERZE PARTI

67 Conferma della disponibilità di fondi

1. Il Cliente può autorizzare espressamente la Banca, anteriormente alla prima richiesta di conferma da parte di uno specifico Prestatore di Servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, a rispondere in merito alla disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente a una determinata Operazione di Pagamento basata su carta, purché al momento della richiesta il Conto sia accessibile online e non si tratti di Operazioni di Pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica. Il Cliente può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del Prestatore di Servizi di Pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita. Il Cliente autorizza altresì la Banca, ove essa agisca in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento, a richiedere la conferma della disponibilità dei fondi. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.

68 Utilizzo di Prestatori di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento

1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte dal Pagatore anche avvalendosi di un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, debitamente autorizzato allo svolgimento di tali Servizi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; tale Prestatore dispone l'Operazione di Pagamento su incarico del Pagatore che autorizza l'Operazione stessa sulla base delle presenti condizioni contrattuali. La Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato anche tramite un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale.
2. L'ordine non è revocabile dal Pagatore se la sua autorizzazione è pervenuta al prestatore di servizi di ordine di pagamento ovvero al beneficiario. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.

69 Accesso al Conto tramite prestatore di Servizi di Informazione sui Conti

1. Il Pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di Servizi di Informazione sui Conti. La prestazione del predetto Servizio di Informazione sui Conti non è subordinata all'esistenza di contratto tra il prestatore di Servizi di Informazione sui Conti e la Banca. Ove il Cliente si avvalga, per l'accesso on line alle informazioni sul Conto e sulle operazioni, di un Pre-

statore di servizi di informazione sui conti debitamente autorizzato allo svolgimento dei servizi stessi, la Banca fornisce le informazioni richieste nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla informativa regolamentare tempo per tempo vigente in tema di autenticazione della clientela e di comunicazione delle richieste stesse. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.

70 Rifiuto dell'accesso

1. La Banca può rifiutare l'accesso a un Conto a un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti o a un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento ove sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi all'accesso fraudolento o non autorizzato o fraudolento da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati, dandone comunicazione al Cliente prima del rifiuto o immediatamente dopo salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
2. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto.
3. La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia tale rifiuto, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.

Informativa in ordine al Regolamento UE n. 847/2015 in materia di dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi:

Per effetto degli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 847/2015 dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, potrebbero essere comunicati al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario e, qualora presente, al Prestatore Intermediario di Servizi di Pagamento del Beneficiario, contestualmente all'esecuzione dell'operazione di Pagamento, il nome, cognome, il numero di conto di pagamento, indirizzo del Cliente Pagatore, il numero del documento personale ufficiale, il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

IIIF) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI UTILIZZABILI MEDIANTE CARTE DI LEGITTIMAZIONE

Previsioni Generali

1 Le carte di legittimazione

1. Ciascuna Carta di legittimazione (di seguito Carta), legittima il Cliente a disporre sul conto corrente secondo le regole di seguito descritte.
2. Sono emesse dalla Banca le seguenti Carte:
- "Carta di debito"**: su richiesta del cliente, è emessa in versione fisica, ossia con l'invio del supporto materiale della carta (di seguito anche "Versione Fisica") o in versione virtuale, ossia senza l'invio del suppor-

to materiale della carta (di seguito anche "Versione Virtuale"). La Versione Fisica, consente l'utilizzo a) del servizio BANCOMAT® /A.T.M. per il prelievo di contante presso sportelli automatici (detti in seguito 'A.T.M.', sigla di 'Automatic Teller Machine'); b) del servizio di versamento" contante e assegni" presso gli sportelli automatici di UniCredit S.p.A; c) del servizio BANCOMAT®/POS per il pagamento tramite terminali elettronici presso esercizi commerciali convenzionati (in seguito detti 'P.O.S., sigla di 'Point Of Sale') e/o altri servizi del circuito stesso; d) del servizio FASTpay che permette di pagare i pedaggi presso i caselli della rete autostradale italiana e gli altri servizi legati alla mobilità, mediante apposite apparecchiature, contraddistinte dal marchio "FASTpay"; e) il servizio Visa Debit che permette in Italia e all'estero di prelevare contante presso gli Atm recanti il marchio VISA e di effettuare pagamenti presso gli esercenti, fisici e online, ed i soggetti convenzionati con il circuito VISA, tramite P.O.S abilitati alla lettura del microchip o alle diverse tecnologie di cui è dotata la Carta; f) l'esecuzione di pagamenti tramite i wallet tempo per tempo abilitati per le Carte Fineco (es: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay) in base a quanto comunicato tramite il sito e/o l'App della Banca.

La Versione Virtuale consente esclusivamente l'utilizzo: a) del servizio di prelievo di contante presso ATM Unicredit tramite il servizio di "prelievo smart"; b) l'esecuzione di pagamenti presso gli esercenti, fisici e online tramite Circuito Visa Debit oppure tramite i wallet tempo per tempo abilitati per le Carte Fineco (es: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay).

La Banca si riserva di modificare le funzionalità della Carta di debito; le modifiche saranno comunicate con congruo anticipo nei modi di cui al successivo articolo 17.

"Carta di credito monofunzione": consente di utilizzare le funzioni "Carta di credito";

"Carta di credito multifunzione": consente di utilizzare le funzioni "Carta di credito" e i servizi BANCOMAT® e FastPay.

2 Modalità e termini di utilizzo delle Carte

1. L'uso congiunto della Carta e, ove previsto, del "Codice Personale Segreto" (in seguito denominato P.I.N. "Personal Identification Number") o di altra modalità di autorizzazione del pagamento tramite i wallet (es. autorizzazione mediante dato biometrico), identifica e legittima il Titolare della Carta stessa a disporre del conto corrente con modalità elettroniche.
2. La Carta viene rilasciata dalla Banca dotata delle tecnologie "banda magnetica" e "microchip" nonché abilitata: i) alla tecnologia "contactless" che consente di effettuare operazioni di pagamento anche mediante semplice avvicinamento della stessa alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta stessa; ii) alla tecnologia NFC/HCE (Near Field Communication) o assimilabile che consente di effettuare operazioni di pagamento anche mediante il semplice avvicinamento dello smartphone, dotato di tecnologia compatibile secondo le specifiche di funzionamento definite dalla

Banca, alle apparecchiature POS dotate di tecnologia Contactless.

3. Il Titolare potrà utilizzare la Carta, nei limiti dello specifico massimale e nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate dalla Banca, per effettuare il pagamento di beni e servizi anche presso esercenti e-commerce convenzionati con i Circuiti di pagamento a valere dei quali è emessa la Carta. Tali pagamenti avverranno quindi senza presentazione fisica della Carta e con successivo addebito sul conto corrente.
 4. L'utilizzo della Carta deve avvenire nei limiti d'importo indicati dalla Banca, contestualmente all'invio della Carta o altrimenti pattuiti specificamente con il Titolare ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente.
 5. Al fine di limitare i rischi connessi alle perdite in caso di frode o utilizzo non autorizzato della Carta, la Banca può introdurre limiti di spesa per operazioni eseguite in taluni Paesi, ovvero limiti di utilizzo riferibili a esercenti o siti operanti in alcuni Paesi. I limiti d'importo e le modalità di utilizzo possono essere modificati dalla Banca, tramite avvisi anche impersonali sul Sito, con pieno effetto liberatorio, in qualunque momento, in relazione ad esigenze di efficienza e di sicurezza.
 6. I servizi potranno essere prestati dalla Banca tecnicamente a mezzo di terzi (società o enti), di sua libera scelta, con facoltà di fornire ai medesimi dati del Titolare necessari od opportuni per lo svolgimento del servizio.
 7. Salvo quanto disposto dall'art. 1717 cod. civ., la Banca non risponde dell'operato dei terzi quando ad essa non è imputabile. La responsabilità della Banca è inoltre esclusa per gli eventuali disservizi o pregiudizi che derivassero al Titolare da fatti non imputabili alla Banca stessa, (ad esempio: scioperi anche del personale della Banca; sospensione, rallentamento o cattivo funzionamento di servizi pubblici o privati connessi all'espletamento dei servizi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge, consuetudini del luogo di svolgimento dei servizi, atti di autorità, anche giudiziaria, nazionali o estere, ed in genere ogni impedimento non superabile con l'ordinaria diligenza).
- ## 3 Rilascio della Carta
1. L'accettazione della richiesta di emissione della Carta, in qualsiasi versione, è subordinata al giudizio della Banca.
 2. La Carta, in qualsiasi versione, è rilasciata all'instatario/coinstatario del conto corrente di riferimento; è strettamente personale e in nessun caso e per nessuna ragione può essere ceduta o data in uso a terzi.
 3. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., inviato al Titolare in una busta sigillata, ovvero mediante altra modalità tempo per tempo prevista dalla Banca (es. via sms), comunicata anche tramite avvisi impersonali nell'area privata del sito Fineco o nell'APP.
 4. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo, né renderlo accessibile a terzi.
 5. La Banca invia per posta al Titolare la Carta ed il rela-

- tivo PIN, qualora cartaceo, al domicilio da questi eletto con la sottoscrizione delle norme di conto corrente o al diverso indirizzo specificato nella richiesta di rilascio della Carta; ovvero comunicato con le forme di tempo per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito it.finecobank.com; al medesimo indirizzo la Banca invia al Titolare il P.I.N. e le successive Carte in caso di sostituzione.
- 5 bis. Per tutte le versioni della Carta di debito i dati vengono visualizzati nell'Area Privata del Sito e dell'APP Fineco.
6. Qualora ricorrano esigenze di efficienza e/o sicurezza, la Banca può adottare le modalità di invio della Carta e del PIN ritenute più idonee. Sono a carico della Banca i rischi derivanti dalla spedizione al Titolare della Carta e del PIN.
7. In caso di conto corrente intestato a più persone la Carta, in qualsiasi versione, potrà essere richiesta da ciascun cointestatario. La Carta verrà inviata dalla Banca al domicilio comunicato nel contratto di conto corrente ovvero all'indirizzo comunicato con le forme tempo per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito it.finecobank.com.
8. All'atto dell'invio della Carta la Banca comunica al Titolare il limite di utilizzo massimo della Carta, che potrà essere variato in aumento o in diminuzione, a richiesta del medesimo Titolare, ove accolta dalla Banca.
- 8 bis All'atto dell'attivazione della Versione virtuale della Carta di Debito, il Titolare potrà prendere visione del limite di utilizzo massimo della Carta nell'Area Privata del Sito e dell'APP Fineco.
9. La Carta, in qualsiasi versione, è rilasciata per il periodo di validità indicato sulla stessa, normalmente 36 mesi. Salvo quanto previsto al successivo comma 12, le Carte in scadenza verranno automaticamente sostituite dalla Banca – con contestuale addebito del costo di remissione, ove previsto. È facoltà della Banca inviare una Carta rinnovata che: (i) operi su un circuito diverso rispetto alla precedente giunta in scadenza, purché il circuito sia di analoga diffusione; (ii) preveda un diverso termine di validità; (iii) sia dotata di nuove funzioni connesse anche all'evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento. Ciò con espressa esclusione di ogni effetto novativo sul contratto relativo alla Carta.
10. In caso di conto corrente acceso ad una persona giuridica, la Carta, in qualsiasi versione, viene rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato a operare su tale conto, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo della documentazione contrattuale di richiesta.
11. Dopo che la Carta viene emessa, rimessa o rinnovata, in caso di versione fisica, il Titolare, prima che la stessa gli venga recapitata presso il domicilio fornito in fase di richiesta, ha la possibilità di attivare sulla Carta, dal sito it.finecobank.com o dall'App Fineco, mediante l'utilizzo dei sistemi di autenticazione richiesti dalla Banca, le funzionalità di pagamento digitale che consentono sin da subito l'uso del supporto materiale della Carta, per gli acquisti online e i pagamenti tramite i servizi di wallet attivati di volta in volta dalla Banca (ad es. Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay). Una volta attivata, il Titolare visualizza sul Sito e App Fineco i dati della Carta (PAN, CVV2, data scadenza) necessari ad abilitare i pagamenti che potranno essere effettuati in modalità digitale. Alla ricezione della Carta, il Titolare potrà procedere anche con l'attivazione di tutte le altre funzionalità di prelievo e pagamento che richiedono necessariamente la disponibilità materiale della stessa (es. pagamenti con l'inserimento della Carta nel POS dell'esercente).
12. Per l'attivazione della Carta il Titolare deve seguire le istruzioni fornite dalla Banca con l'invio della Carta stessa. La mancata attivazione della Carta non esonera i Titolari dal rispetto di ogni obbligazione assunta nei confronti della Banca che si riserva comunque la facoltà di contattare telefonicamente i Titolari, per verificare l'avvenuta ricezione della Carta e facilitarne l'attivazione. In caso di mancata attivazione, la Carta, alla scadenza, non verrà automaticamente sostituita dalla Banca.
- #### 4 Custodia della Carta e del P.I.N. e del Codice di Sicurezza
1. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta, il P.I.N. e, ove attribuito, il Codice di Sicurezza.
2. In particolare, con riferimento alla Carta, in qualsiasi versione, il Titolare ha l'obbligo di (i) custodire la Carta con la massima cura; (ii) controllare periodicamente che la Carta sia in suo possesso; (iii) assicurarsi che altre persone non usino la Carta; (iv) assicurarsi di ritirare la Carta dopo ogni operazione; (v) evitare di rivelare a terzi i dati della Carta se non in conformità alle presenti norme. Con riferimento al PIN collegato alla Carta, il Titolare ha l'obbligo di mantenerne la segretezza e adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere tale riservatezza; a titolo esemplificativo: (i) memorizzare il PIN; (ii) evitare di scrivere il PIN sulla Carta; (iii) evitare di conservare il PIN su documenti o su altri supporti tenuti insieme o vicino alla Carta; (iv) adottare ogni precauzione per evitare che terzi possano osservare la digitazione del PIN nel caso di uso di ATM o di altri sistemi elettronici. Il Codice di Sicurezza, ove attribuito dal Circuito di Pagamento per la sicurezza delle transazioni via Internet, che a seconda del circuito di riferimento potrà essere denominato Secure Code MasterCard o Verified by Visa deve essere conservato secondo le regole comunicate dal relativo Circuito di Pagamento, presenti anche sul Sito della Banca.
3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e a consegnare immediatamente la Carta stessa alla Banca nello stato in cui si trova. Anche nel caso di difettoso funzionamento dell'impianto il Titolare è tenuto a non effettuare operazioni sull'apparecchiatura.
4. La Banca provvede alla sostituzione della Carta in caso di danneggiamento della stessa o delle parti elettroniche di cui è dotata.

5 Smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza

1. In caso di smarrimento, sottrazione, furto, appropriazione indebita, falsificazione o contraffazione della Carta, in qualsiasi versione, in qualsiasi versione, del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza, o comunque nel caso di utilizzo non autorizzato della Carta, il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, a qualsiasi ora, da numero fisso italiano al Numero Verde della Banca a ciò preposto (800.52.52.52), da cellulare al Numero Nero (+39 02 2899.2899) e facendo seguito con conferma scritta da far pervenire alla Banca entro le 48 ore successive, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. È inoltre possibile apporre un blocco temporaneo sulla Carta direttamente da Sito o APP Fineco, utilizzando la funzione "Sospendi Carta"; il blocco avrà effetto immediato su tutte le funzionalità della Carta e potrà essere rimosso in qualsiasi momento mediante la stessa funzionalità.
2. Nel caso di momentanea indisponibilità del Numero Verde e/o del Numero Nero e/o di Sito e App Fineco, il Titolare potrà chiedere l'immediato blocco della Carta, in qualsiasi versione, tramite fax o e-mail ai recapiti indicati sul sito della Banca.
3. Il Titolare che al momento si trovi all'estero potrà telefonare, in alternativa al Numero Nero italiano (+39 02 2899.2899), al servizio esistente all'estero con analoghe funzioni, segnalato dalla Banca nelle istruzioni generali per l'uso della Carta la denuncia sarà fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia locali. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Nero e/o di eventuale accesso al numero estero sostitutivo, il Titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, secondo le modalità sopra descritte.
4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta, in qualsiasi versione.
5. La segnalazione di smarrimento, sottrazione, furto, appropriazione indebita, falsificazione o contraffazione è opponibile alla Banca: - se effettuata telefonicamente al servizio Numero Verde o Nero, seguita dalla comunicazione scritta entro le 48 ore successive; - se effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, dalla ricezione delle predette comunicazioni.
6. La segnalazione è a titolo gratuito. La Banca imputerà al Titolare il costo di sostituzione della Carta, ove previsto.
7. Le previsioni dei precedenti commi riferite alla Carta, intesa come supporto materiale, devono intendersi ascritte anche agli eventuali dispositivi (telefono cellulare, tablet, smartwatch, pc, etc) sui quali è installata un'applicazione che permette di effettuare pagamenti presso esercenti fisici e online il cui addebito è a valere sulla Carta fisica.

6 Responsabilità dei Titolari per utilizzo non autorizzato della Carta

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento,

il Titolare non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha assicurato la disponibilità degli strumenti per consentire la comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 5.

2. Il Titolare non sopporta inoltre alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione, o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dal Titolare prima del pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento ovvero se la perdita è stata causata da atti od omissioni di dipendenti, succursali agenti della Banca o del soggetto terzo cui siano state esternalizzate le attività.
3. Salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza, prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente articolo 5, il Titolare sopporta, per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 euro, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito della Carta, conseguente al suo furto o smarrimento o appropriazione indebita.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di custodia di cui all'articolo 5 con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma precedente.

7 Consenso all'esecuzione degli ordini di pagamento

1. Il Titolare può esprimere il consenso ad eseguire un ordine di pagamento con modalità diverse a seconda del tipo di operazione: a) Utilizzo presso gli Esercenti Convenzionati: il Titolare, per convalidare i pagamenti effettuati inserendo la Carta nel P.O.S. deve digitare il codice P.I.N. Le operazioni possono essere effettuate in modalità contactless, senza inserire il supporto materiale della carta nel P.O.S. oppure anche tramite smartphone/smartwatch, nel rispetto dei limiti e modalità previsti dalla disciplina tempo per tempo vigente e comunicati tramite avvisi anche impersonali sul Sito. b) Utilizzo tramite internet: in caso di acquisto di beni e/o servizi tramite internet, il Titolare esprime il consenso all'ordine di pagamento inserendo i dati della Carta, in qualsiasi versione, richiesti dall'Esercente Convenzionato. I Titolari devono adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'effettuazione delle transazioni sulla rete internet, ed in particolare ove previsto dal Circuito di Pagamento di riferimento, dotarsi dei Codici di Sicurezza che verranno richiesti all'atto di ogni transazione per ogni ulteriore dettaglio circa il Codice di Autenticazione dei pagamenti online i Titolari possono visitare il sito fincobank.com; c) Utilizzo mediante telefono: in caso di ordine di pagamento impartito telefonicamente, il Titolare deve comunicare telefonicamente all'Esercente Convenzionato i dati della Carta, di qualsiasi versione; d) Utilizzo presso sportelli automatici abilitati (A.T.M.): al momento della richiesta per ottenere il prelievo di denaro contante il Titolare deve digitare il P.I.N. inviato dalla Banca.

2. Il blocco della disponibilità della Carta, in qualsiasi versione, a favore dell'Esercente per operazioni di importo non noto all'atto del rilascio del consenso del Titolare (ad esempio presso i distributori di benzina self service) può essere apposto solo se il relativo importo è stato preventivamente definito con autorizzazione del Titolare all'Esercente. La Banca provvede allo sblocco al momento della ricezione dell'esatto importo dell'operazione o al più tardi alla ricezione dell'operazione stessa. In ogni caso il Titolare avrà cura di verificare che l'Esercente provveda tempestivamente alla segnalazione di competenza anche in caso di effettuazione dell'operazione definitiva con diverso strumento di pagamento.
3. Le disposizioni online sulla Carta, eventualmente richieste dal Titolare avvalendosi di un prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento debitamente autorizzato allo svolgimento di tali servizi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, vengono ricevute dalla Banca da tale soggetto su incarico del Titolare che dovrà aver autorizzato l'operazione sulla base delle presenti norme. La Banca fornisce al terzo le informazioni disponibili sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione. Quanto precede salvo che sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento dei quali la Banca dà comunicazione al Titolare prima del rifiuto o subito dopo che l'accesso sia rifiutato salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.

8 Responsabilità della Banca per le Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite

Operazioni non autorizzate

1. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 12, la Banca rimborsa al Titolare della Carta, in qualsiasi versione, l'importo dell'Operazione di Pagamento immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, riportando il Conto di Pagamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
2. La Banca in caso di motivato sospetto di frode può sospendere l'iter di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione scritta alla Banca d'Italia.
3. L'eventuale rimborso di un'operazione non autorizzata non pregiudica la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo e ad esito di apposita istruttoria di durata di norma non superiore

a 12 mesi, che l'operazione era stata autorizzata; in tal caso la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Titolare della Carta, in qualsiasi versione, e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato, mediante riaddebito sul conto di un importo pari al precedente rimborso; di tale riaddebito, la Banca dà tempestiva comunicazione al Cliente.

4. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Operazioni non correttamente eseguite

5. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 12 (Rettifica Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite), la Banca sarà responsabile della corretta esecuzione degli Ordini di Pagamento disposti dal Titolare.
6. Nel caso in cui la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un Ordine di Pagamento disposto con le modalità di cui all'articolo 7 (Consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento), provvede a rimborsare senza indugio al Titolare, mediante bonifico, l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto riportando il conto corrente di riferimento della Carta, in qualsiasi versione, intestato al Titolare, come se l'operazione eseguita in modo inesatto non fosse avvenuta. La data valuta dell'accredito sul conto corrente non è successiva a quella dell'addebito dell'importo.
7. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Titolare di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento.
8. La Banca non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile se la mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di Pagamento è dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ovvero all'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale o comunitaria.
9. La Banca in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'Operazione di Pagamento indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente articolo, si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare che ha disposto l'operazione stessa, per rintracciarla e informa il Titolare del risultato. Ciò non comporta spese per il Titolare.

9 Irrevocabilità degli ordini di pagamento

1. Gli Ordini di Pagamento impartiti con le modalità di cui all'art. 7 comma 1, sono irrevocabili una volta ricevuti dalla Banca ovvero allorché il relativo consenso del Titolare è stato ricevuto dal soggetto del quale si avvalga o dal beneficiario per il caso di ordini impartiti attraverso un prestatore di Servizi di Ordini di Pagamento ovvero pervenuti dal beneficiario o suo tramite.

10 Conto di riferimento – Modalità di addebito

1. Il Titolare è tenuto a corrispondere gli importi derivanti dall'utilizzo della Carta, in qualsiasi versione, le commissioni, le spese, gli oneri, gli interessi ed ogni altro costo, così come espressamente previsto nelle condizioni economiche che regolano il contratto, riportate nel documento di Sintesi parte integrante dello stesso. Il Titolare autorizza l'addebito di tali importi e l'accredito di somme di cui risulti creditore,

sul conto corrente indicato dal Titolare nel contratto, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità, o in difetto di indicazione, a scelta della Banca. Resta ferma la facoltà della Banca di consentire l'addebito della Carta, in qualsiasi versione, anche in assenza della disponibilità necessaria sul conto corrente di riferimento. In tal caso, la Banca applica sul conseguente saldo debitore le maggiori spese e gli interessi, nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano il conto corrente di riferimento, alla relativa voce del documento di Sintesi. Ferma la specifica disciplina prevista per le Carte di Credito in caso di concessione di fido.

2. Lo scioglimento per qualsiasi motivo del contratto relativo al conto di riferimento determina l'automatizzato scioglimento di tutti i rapporti aventi ad oggetto i servizi regolati sul conto stesso. Nel caso in cui il Titolare, alla data della richiesta della Carta, in qualsiasi versione, sia intestatario di un solo conto corrente, quest'ultimo deve intendersi quale conto di riferimento, anche qualora tale numero di conto non venisse indicato nel presente contratto e sino a diversa disposizione del Titolare stesso. L'addebito sul conto di riferimento delle disposizioni effettuate mediante la Carta, in qualsiasi versione, viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dalla apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione, documentate dagli addebiti pervenuti alla Banca dagli istituti titolari delle apparecchiature presso le quali l'operazione è stata effettuata. Delle operazioni eseguite fa prova nei confronti del Titolare del conto di utilizzo la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione. Mediante indicazione generalizzata sul sito internet ai sensi del precedente art. 2 della presente sezione, la Banca potrà effettuare con pieno effetto gli addebiti del conto di riferimento in forma periodica (es. mensilmente), mediante il cumulo di più utilizzi in un solo addebito complessivo, con valuta originaria concordata all'atto di richiesta della Carta.

11 Blocco della Carta

1. La Banca può bloccare la Carta, in qualsiasi versione, sospendendone l'utilizzo, al ricorrere di giustificati motivi connessi a uno o più dei seguenti elementi: - motivi attinenti alla sicurezza della Carta; - sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato della Carta stessa; - nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, significativo aumento del rischio che il Titolare non ottemperi ai propri obblighi di pagamento.

2. La Banca provvederà a comunicare l'intervenuto blocco della Carta, in qualsiasi versione, e la relativa motivazione al Titolare, ove possibile preventivamente o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione risulti contraria a obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o a disposizioni di legge o regolamenti o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La comunicazione dell'intervenuto blocco potrà essere effettuata dalla Banca alternativamente con una co-

municazione scritta, con i mezzi di comunicazione a distanza, tramite telefono o SMS.

3. Al venir meno delle ragioni che hanno determinato il blocco della Carta, la Banca provvede a rimuovere tale blocco. Se ciò non è tecnicamente possibile, la Banca provvederà alla sostituzione e spedizione di una nuova Carta all'ultimo indirizzo comunicato dal Titolare (al costo riportato nell'ambito del relativo Documento di Sintesi).

4. L'utilizzo di una Carta, in qualsiasi versione, scaduta, bloccata o denunciata come smarrita, sottratta, falsificata o contraffatta, così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti costituiscono illecito che Banca si riserva di perseguire anche penalmente.

12 Rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

1. Il Titolare, venuto a conoscenza, anche attraverso l'invio dell'estratto conto, di una transazione non autorizzata, o non correttamente eseguita, intendendosi per tale l'esecuzione non conforme all'ordine o all'istruzione impartita dal Titolare, per ottenerne la rettifica deve darne informazione – senza indugio - per iscritto alla Banca. La comunicazione deve in ogni caso essere effettuata entro e non oltre 13 mesi dalla relativa data di addebito. Entro 18 mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Titolare può richiedere alla Banca di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione stessa.

2. Relativamente ad operazioni disposte su iniziativa del beneficiario o per suo tramite già eseguita dalla Banca, il Titolare può richiederne il rimborso se l'autorizzazione rilasciata non prevedeva l'importo dell'operazione e tale importo supera quanto ragionevolmente atteso dal Titolare. La richiesta di rimborso deve essere effettuata entro otto settimane dall'addebito, fornendo, su richiesta, documenti e ogni altro elemento utile a supporto della sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo precedente. Entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta la Banca provvede al rimborso ovvero declina la richiesta evidenziando la relativa motivazione. In tale ultimo caso il Titolare ha diritto di presentare un esposto a Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'art. 18 della presente sezione.

13 Estraneità della Banca nei rapporti fra Titolare e convenzionati

1. Il Titolare riconosce che la Banca è estranea ai rapporti tra il Titolare stesso e gli Esercenti Convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia derivante da detti rapporti, come pure per esercitare qualsiasi diritto connesso, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti Convenzionati presso i quali sono state acquistate le merci o ottenuti i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci e/o non conformità dei servizi, ritardo nella consegna e simili, anche se i relativi ordini di pagamento sono già stati saldati.

2. La Banca, inoltre, non incorre in alcuna responsabilità

se la Carta, in qualsiasi versione, non è accettata dagli Esercenti Convenzionati.

14 Recesso della Banca – Recesso del Titolare

1. La Banca ha il diritto di recedere dal servizio in qualsiasi momento con preavviso di due mesi (2 mesi) e senza alcun onere per il Titolare, dandone comunicazione scritta al Titolare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, Pec, o altro mezzo legalmente equivalente; il Titolare è tenuto a restituire immediatamente la Carta e a non effettuare ulteriori utilizzi della stessa, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
- 1 bis. In caso di Versione virtuale della Carta di debito il recesso della Banca ha per effetto la disattivazione di ogni connessa funzionalità.
2. La Banca ha il diritto di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare, nel caso in cui ricorra un giustificato motivo cui viene convenzionalmente equiparato: l'uso della Carta, in qualsiasi versione, da parte del Titolare per importi eccedenti il saldo disponibile del conto corrente di utilizzo o il limite d'importo (massimale) convenuto, o l'uso della stessa nel periodo in cui la Banca abbia eventualmente comunicato l'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della stessa, l'iscrizione, in seguito a segnalazione da parte di altro emittente, del nominativo del Cliente presso l'Archivio informatizzato, a causa della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate, ovvero sia necessario tutelare l'efficienza e la sicurezza dei servizi.
3. In ogni caso il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso da parte della Banca o nel periodo in cui la Banca medesima abbia eventualmente comunicato l'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta, in qualsiasi versione.
4. Resta fermo il diritto della Banca di procedere, anche successivamente all'efficacia del recesso, alle registrazioni contabili di addebito relative ad operazioni di utilizzo della Carta, in qualsiasi versione, compiute in precedenza.
5. Il Titolare ha il diritto di recedere dal servizio in qualunque momento con preavviso di 1 (un) giorno lavorativo bancario, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo alla medesima la Carta, debitamente tagliata a metà e resa inutilizzabile, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Il Titolare è tenuto a porre in essere il medesimo comportamento: - alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta; o in caso di sostituzione della stessa o in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine dalla medesima comunicato; - contestualmente alla richiesta di estinzione del conto di riferimento o di recesso dal contratto da parte del Cliente; - in caso di recesso dal contratto o dal servizio da parte della Banca entro il termine dalla stessa comunicato. In alternativa alla restituzione della Carta il Cliente potrà inviare la dichiarazione di avvenuta distruzione della stessa. In

caso di Versione virtuale della Carta di debito, preso atto del recesso del Titolare, la Banca disattiva ogni funzionalità connessa alla medesima carta.

6. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante. In caso di Versione virtuale della Carta di debito, avuta conoscenza del decesso o sopravvenuta incapacità di agire del Titolare, la Banca disattiva ogni funzionalità connessa alla medesima versione.
7. Indipendentemente dalla restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta fermo restando che le relative spese sono a carico del Titolare, dei suoi eredi o del legale rappresentante.
8. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi dei precedenti commi 5, 6 e 7, o l'utilizzo dopo la disattivazione ovvero l'uso che risulti effettuato in eccesso rispetto al saldo disponibile sul conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.
9. Il recesso non comporta in ogni caso, anche se su iniziativa della Banca, spese o penalità per il Titolare.
10. In caso di recesso del Titolare o della Banca, le spese per i servizi fatturate periodicamente – qualora previste sono dovute dal Titolare solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

15 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche.

1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare – anche in senso sfavorevole al Titolare – le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, ai sensi dell'articolo 126-sexies del Testo Unico, dandone comunicazione al Titolare con un preavviso di sessanta giorni. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", sarà validamente effettuata con le modalità di cui al successivo articolo 17. La modifica si intenderà approvata ove il Titolare non dovesse recedere dal contratto ovvero dal servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Titolare ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

16 Accesso alle informazioni - Comunicazioni della Banca

1. Le Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Titolare ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, nonché le informazioni e condizioni in esse contenute, così come copia del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore. Per ogni operazione di pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell'esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratu-

- itamente, tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 17, ovvero tramite il Consulente Finanziario di riferimento, o anche tramite il servizio di Customer Care, informazioni dettagliate sulle spese che il Titolare deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
3. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole operazioni di pagamento effettuate tramite le Carte di Legittimazione periodicamente almeno una volta al mese, alla fine del mese solare successivo a quello di esecuzione delle operazioni stesse.
 4. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell'articolo 17.
 5. Ove il Titolare si avvalga, per l'accesso on line alle informazioni sul Conto di pagamento e sulle operazioni, di un prestatore di Servizi di Informazione sui Conti debitamente autorizzato allo svolgimento dei servizi stessi, la Banca fornisce le informazioni richieste nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente; quanto precede ad eccezione dei casi in cui sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento, dandone comunicazione al Titolare prima del rifiuto o immediatamente dopo salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.
 6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante Carte di Legittimazione.

17 Invio della corrispondenza

Al Cliente

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, avverranno mediante invio di posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato ai sensi dell'articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito it.finecobank.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca ovvero con le ulteriori modalità di comunicazione previste all'articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.
2. L'indirizzo comunque indicato all'atto della costituzione del conto corrente di riferimento, o successivamente fatto conoscere, sarà anche considerato come domicilio suppletivo ai fini delle presenti norme che regolano i servizi mediante carte di legittimazione.
3. In caso di emissione di una Carta Aggregata, così come definita nel successivo articolo 24 (Servizio Carte di Credito) le comunicazioni, le notifiche verranno

fatte dalla Banca al solo Titolare della Carta con pieno effetto anche nei confronti del Titolare della Carta Aggregata.

Alla Banca

4. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 a Reggio Emilia.

18 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Titolare e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione delle norme della presente Sezione il Titolare può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami, Piazza Durante, 11 Milano - indirizzo mail helpdesk@fineco-bank.com o indirizzo PEC finecobankspa.pec@pec.finecobank.com. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo.
2. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Titolare otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l'eventuale diverso termine tempo per tempo vigente. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma precedente ha il diritto irrinunciabile di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo: (i) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario (ii) all'Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure (iii) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.
3. La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni

nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e dei dipendenti nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

19 Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza.
2. Con riferimento alla disciplina applicabile in tema di Legge applicabile, Foro Competente si applicano le pertinenti disposizioni riportate all'articolo 28 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.

CARATTERISTICHE DEI SINGOLI SERVIZI

20 Servizio BANCOMAT®/A.T.M.

1. Il servizio BANCOMAT® /A.T.M. consente al Titolare di prelevare denaro contante a valere sul conto corrente di riferimento della Carta ed entro i limiti di importo e con le modalità convenute e in ogni caso entro il limite del saldo disponibile sul predetto conto, presso qualunque sportello automatico (c.d.'A.T.M.') contraddistinto dal marchio BANCOMAT®. La Banca non potrà dare corso all'operazione richiesta qualora il saldo disponibile del conto di riferimento della Carta non ne consenta l'integrale copertura.
2. In caso di utilizzo errato, ovvero per motivi di sicurezza, lo sportello automatico A.T.M. può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto, in tal caso, a contattare la Banca, secondo quanto indicato nelle istruzioni medesime.
3. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. Il servizio funziona in circolarità dalle ore 00,00 alle ore 2,00 e dalle ore 6,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui viga un orario di apertura al pubblico.
5. Agli addebiti relativi al servizio BANCOMAT® /A.T.M. di prelievo di contante viene applicata valuta uguale al giorno in cui avviene l'operazione.

21 Servizio di versamento "contante e assegni" tramite sportelli automatici idonei alla funzione

1. Il servizio di versamento consente al Titolare della Carta di debito di far pervenire direttamente alla Banca, anche fuori dal normale orario di cassa, determinati valori (banconote esclusivamente in euro e assegni in euro muniti della clausola di non trasferibilità tratti su conti correnti residenti in Italia) che saranno accreditati sul conto di riferimento della Carta, secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente di accredito. Il servizio è attivo presso qualunque sportello automatico sito in Italia di UniCredit S.p.A. (di seguito "Banca Convenzionata") idoneo alla funzione.
2. Per usufruire del servizio il Titolare deve inserire la Carta e digitare i dati che sono richiesti dall'appa-

recchiatura, seguendo attentamente le istruzioni a video. L'apparecchiatura conterà i valori inseriti e ne verificherà la validità, proponendo una schermata ripilogativa di quanto contato e verificato. Al termine dell'operazione di versamento, verrà rilasciata una ricevuta al Titolare con il dettaglio dei valori dichiarati.

3. L'importo dei contanti versati viene accreditato sul conto indicativamente alle ore 22: dello stesso giorno del versamento se lavorativo, del primo giorno lavorativo utile in caso contrario. L'importo degli assegni versati viene accreditato sul conto indicativamente alle ore 22 del giorno di apertura dello sportello automatico, previa verifica della regolarità formale del titolo e salvo buon fine. Le valute di versamento, i termini di disponibilità ed i termini di non stornabilità sono indicati nel documento di sintesi del conto corrente di riferimento della carta.
4. L'apertura del mezzo di custodia nel quale sono stati immessi i valori avviene giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi bancari e fatti salvi i casi di forza maggiore, e la verifica degli stessi viene effettuata direttamente da un cassiere insieme ad un altro dipendente della Banca Convenzionata. Per i versamenti effettuati in giornata non lavorativa bancaria o in orario successivo alla chiusura dello sportello, tale verifica viene effettuata il primo giorno lavorativo bancario successivo.
5. La Banca Convenzionata, in occasione della verifica dei valori, qualora avesse a riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nel contante o negli assegni immessi nell'apparecchiatura o differenze fra la consistenza dei valori accertata e le indicazioni risultanti dai dati digitati dal Titolare, procederà alla rettifica dell'importo. L'eventuale restituzione degli assegni irregolari all'intestatario del conto avverrà tramite posta raccomandata.
6. La Banca Convenzionata, sino a quando non ha ritirato e verificato i valori versati, risponde verso l'intestatario del conto solo dell'idoneità dell'apparecchiatura, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.

22 Servizio BANCOMAT®/P.O.S.

1. Il servizio BANCOMAT® /P.O.S. consente al Titolare di disporre, con ordine irrevocabile, pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati al servizio BANCOMAT® in Italia, a valere sul conto corrente di riferimento della Carta, entro i limiti di importo e con le modalità convenute, e in ogni caso entro il limite del saldo disponibile sul predetto conto, mediante qualunque terminale installato presso i medesimi (c.d.'P.O.S.') contrassegnato o comunque individuato dal marchio BANCOMAT®. La Banca non potrà dare corso all'operazione richiesta qualora il saldo disponibile del conto di riferimento della Carta non ne consenta l'integrale copertura.
2. Il servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati restando esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali P.O.S.
3. In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

4. Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l'operazione.

23 Servizio Fastpay

1. Il servizio "Fastpay" (in seguito denominato servizio) consente al Titolare di Carta di effettuare presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio "Fastpay", il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società o Enti convenzionati, nonché il pagamento di prestazioni connesse alla viabilità fornite da Enti o Società aderenti al servizio e che espongono il marchio "Fastpay"; con ciò autorizzando irrevocabilmente la Banca (a) ad addebitare il Titolare sul conto di riferimento della Carta e (b) ad accreditare dette Società od Enti, per l'importo dei pedaggi e delle prestazioni suddette, sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e/o presso gli Enti o Società stessi e da essi comunicati e pretesi.
2. Il Titolare prende atto che per l'utilizzo del servizio non è prevista la digitazione del codice personale segreto e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo pertanto consentito convalidare il transito di un altro autoveicolo, anche se di seguito al primo. Il servizio funziona di norma 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e/o presso altri Enti o Società convenzionati, sciopero anche del proprio personale o altre cause di forza maggiore.
4. La contabilizzazione sul conto corrente di riferimento dell'importo dei pedaggi dovuti dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi.

24 Servizio Visa Debit

1. Il servizio Visa Debit permette al Titolare: a) di prelevare con tante presso ATM recanti il marchio VISA e b) di effettuare pagamenti presso gli esercenti, fisici e online, e di soggetti convenzionati con il circuito VISA, tramite P.O.S abilitati alle tecnologie di cui è dotata la Carta.
2. Il servizio è attivo in Italia e all'estero.
3. Gli A.T.M ed i P.O.S. effettuano le operazioni previste nel comma 1 nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installate.
4. Agli addebiti conseguenti ad operazioni effettuate con la Carta viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.
5. Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi e con i vincoli orari del Centro Autorizzativo Italiano.

6. Il Titolare prende atto che per le operazioni P.O.S potrebbe essere richiesta la sottoscrizione dello scontrino rilasciato dal terminale del punto vendita, in luogo della digitazione del P.I.N.
7. Gli importi dei prelievi, effettuati dal Titolare presso gli sportelli A.T.M. di cui al comma 1 lett. a), sono addebitati sul conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare contestualmente all'utilizzo; è necessario quindi che questi effettui operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente; in difetto l'operazione non può essere effettuata. In caso di utilizzo errato, ovvero per motivi di sicurezza, l'A.T.M. può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la Banca. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli A.T.M. il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
8. Gli importi degli acquisti effettuati presso gli esercizi e soggetti convenzionati di cui al comma 1 lett. b) sono addebitati sul conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare contestualmente all'utilizzo; in difetto dei fondi disponibili sul conto l'operazione non potrà essere effettuata.
9. È esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali P.O.S. In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

25 Servizio di Carta di Credito

1. Utilizzi della Carta – Limiti di spesa

"Carta di Credito" nei limiti del Fido concordato, consente al Titolare di: - acquistare beni e/o servizi dagli operatori commerciali convenzionati con il circuito indicato sulla stessa Carta; - ottenere giornalmente anticipi di denaro contante dagli istituti di credito convenzionati in Italia o all'estero attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati. All'atto del rilascio della Carta la Banca fissa discrezionalmente un limite massimo di spesa, le cui eventuali variazioni saranno comunicate al Titolare.

2. Carte Aggregate

Il Titolare, qualora ciò sia previsto nel contratto di richiesta della Carta, può richiedere l'emissione di Carte Aggregate. La Carta Aggregate è rilasciata su domanda del Titolare a nome della persona fisica dal medesimo designata. Il Titolare è tenuto a verificare il corretto uso di tali Carte da parte dei rispettivi intestatari, restando in tal senso responsabile nei confronti della Banca. Per quanto non specificamente disposto, a tali Carte si applicano le norme e le condizioni stabilite per la Carta del Titolare.

- Limiti di spesa Carte Aggregate

Nel caso in cui sia previsto, il rilascio di Carte Aggregate qualora il Titolare abbia fatto richiesta di rilascio di una Carta Aggregate, la stessa sarà abilitata senza un proprio limite di spesa. Pertanto la funzione "Carta di Credito" potrà essere utilizzata soltanto nell'ambito del limite di spesa attribuito alla Carta del Titolare.

3. Modalità di rimborso

In fase di sottoscrizione del contratto di adesione al

conto Fineco, la Carta di Credito verrà rilasciata con le modalità di rimborso tempo per tempo indicate dalla Banca. Il Titolare, successivamente potrà scegliere di variare la modalità di rimborso delle spese effettuate tra quelle tempo per tempo consentite dalla Banca e riportate sul modulo di domanda presente sul sito it.finecobank.com. La variazione è soggetta all'approvazione della Banca, decorre dalla comunicazione di conferma del cambio modalità di rimborso da parte della Banca e si applica alle spese contabilizzate dopo la conferma del cambio di modalità e fino alla conferma di un successivo cambio di modalità di rimborso. Il pagamento degli importi dovuti, indipendentemente dalla modalità di rimborso prescelta, deve avvenire nel termine, che deve intendersi essenziale, indicato nelle condizioni economiche che regolano il presente contratto.

4. Utilizzo del fido

Il fido può essere concesso al Titolare nel quadro del contratto di richiesta del servizio e può essere utilizzato in modo esclusivo mediante l'impiego della Carta rilasciata dalla Banca. L'utilizzo del fido comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nel documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" allegato al contratto. La linea di fido concessa è ad uso rotativo: il Titolare potrà quindi riutilizzare il credito in linea capitale di cui sia stato effettuato il rimborso mediante i versamenti mensili, secondo le modalità scelte dal Titolare all'atto della richiesta della Carta tra quelle tempo per tempo consentite dalla Banca e riportate sul modulo di domanda. Nell'ipotesi di rimborso rateale la Banca applica sul saldo debitore, determinato dalle operazioni poste in essere mediante la Carta, il tasso di interesse nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano il presente contratto e riportate nel relativo Documento di Sintesi nonché nel documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori".

5. Beneficio del termine

Il Titolare, nonché gli eventuali suoi aventi causa, decadono dal beneficio del termine e la Banca può chiedere il rimborso immediato di tutto quanto dovuto, se per qualsiasi motivo il Titolare non ha effettuato il pagamento degli importi dovuti per l'utilizzo della funzione "Carta di Credito", qualunque sia la modalità di rimborso prescelta, entro il termine previsto. In tali ipotesi così come specificato nel Documento di Sintesi e/o nel documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", non sono previsti interessi di mora, ma sul conseguente saldo debitore del conto corrente di riferimento saranno applicati le maggiori spese e gli interessi nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano tale rapporto di conto corrente, riportate nel relativo Documento di Sintesi alla voce Fidi e Sconfinamenti e/o nel Documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori. In tutte le ipotesi di recesso e risoluzione previste, la misura del tasso degli interessi, come pure l'importo massimo delle maggiori spese, ove previsti, è indicata nel Documento di Sintesi della Carta e/o nel documento "Informazioni Europee di Base sul Credito

ai Consumatori" ovvero nel caso di interessi applicati al saldo debitore del conto corrente di riferimento, nel Documento di Sintesi di tale conto.

26 Divisa delle operazioni e cambio di addebito

1. Gli A.T.M. ed i P.O.S. effettuano le operazioni, previste negli articoli che precedono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installati.
2. Agli addebiti conseguenti ad operazioni effettuate con la Carta viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale maggiorato degli oneri di negoziazione.

27 Altri servizi

1. Mediante l'impiego della Carta abilitata e su apparecchiature appositamente predisposte, la Banca potrà consentire altri servizi comportanti l'esecuzione, a titolo esemplificativo, di operazioni di addebito, pagamento utenze, trasferimento fondi, rilascio di carnet assegni.
2. Salvo quanto diversamente disposto con norme specifiche per singoli servizi o tipi di operazioni, la Banca darà notizia al Titolare delle operazioni effettuate nell'estratto conto relativo al conto di riferimento restando esonerata dall'invio di comunicazione o lettera contabile specifica. La Banca, con riferimento al singolo servizio interessato, si riserva di disporre che l'utilizzo di taluni dei "servizi automatici" su indicati e dei relativi impianti: a) possa avvenire anche senza digitazione del Codice Personale Segreto (P.I.N.) e senza consegna e/o sottoscrizione dello scontrino di spesa, e/o senza il rilascio di fattura; b) possa effettuarsi periodicamente mediante il cumulo di più utilizzi in un solo addebito complessivo anche con valuta media ponderata e senza la produzione del dettaglio degli utilizzi stessi.

28 Clausola di prevalenza e rinvio

Sulle regole generali dei precedenti articoli della presente Sezione IIF prevalgono, in caso di contrasto o divergenza, le specifiche previsioni di cui ai singoli contratti, tempo per tempo vigenti, aventi ad oggetto ciascuna tipologia di Carta Fineco.

II) NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DI TITOLI O STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE

1 Deposito strumenti finanziari

1. La Banca riceve in deposito per la custodia e l'amministrazione gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni.
2. In caso di strumenti finanziari dematerializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni.

2 Custodia e amministrazione

1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso

- del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione di titoli o versamento commi 2 e 2 bis, del D.Lgs., la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. Il Cliente prende atto ed accetta che nel caso di acquisizione dei diritti di opzione durante il periodo di trattazione dei medesimi, la Banca non invia alcuna comunicazione.
2. Il Cliente provvede a trasmettere alla Banca gli ordini di vendita di diritti, warrant, covered warrant, che non intende esercitare esonerando in tal senso la stessa Banca da ogni responsabilità in merito. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha la facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
 3. La Banca ha facoltà di stipulare contratti di prestito relativamente agli strumenti finanziari ricevuti in custodia ed amministrazione, ai termini previsti nella Sezione III.

3 Ritiro degli strumenti finanziari e restituzione del deposito

1. Per il parziale o il totale ritiro degli strumenti finanziari il Cliente deve fare pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire gli strumenti finanziari anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro il termine di sessanta giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi subdepositari. In caso di strumenti finanziari dematerializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs.n.213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni. Per tali strumenti, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la restituzione dei relativi certificati.

4 Luogo della custodia

1. La Banca ha facoltà di custodire gli strumenti finanziari ove riterrà più opportuno in rapporto alle proprie esigenze e di trasferirli altrove anche senza darne immediato avviso al Cliente.

5 Autorizzazioni al subdeposito

1. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare gli strumenti finanziari anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso società di gestione accentrata previste dall'art. 80 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente. Il Cliente prende atto in particolare che la Banca in

via ordinaria subdeposita gli strumenti finanziari italiani da essa detenuti presso Monte Titoli S.p.A., e quelli esteri presso Société Générale Securities Services, con facoltà per questi ultimi di ulteriore subdeposito. Le eventuali modifiche ai soggetti subdepositari saranno di volta in volta rese note dalla Banca.

2. Agli effetti dell'avvenuto subdeposito, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti spettantigli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.
3. La Banca è altresì autorizzata dal Cliente a subdepositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia comunque consentita la custodia ed amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
4. Qualora gli strumenti finanziari di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli stessi, la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento e a consentirne il raggruppamento da parte delle "società di gestione accentrata" e il depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità.
5. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di cui alle presenti Norme, da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subdepositarie.
6. Esclusivamente nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o subdepositare i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.
7. Resta comunque inteso che, anche relativamente a strumenti finanziari subdepositati, ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente Contratto.
8. Per il ritiro parziale o totale dei titoli cartacei depositati presso la Banca, il Cliente deve fare pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire gli strumenti finanziari anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro il termine di sessanta giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi subdepositari. In caso di strumenti finanziari dematerializzati trovano

comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni. Per tali strumenti, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la restituzione dei relativi certificati.

9. Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i subdepositori in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.

6 Facoltà del singolo cointestatario con firma disgiunta

1. In conformità con quanto indicato dalle norme applicabili a tutti i rapporti e servizi, nel caso di depositi intestati a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, ciascun cointestatario può disporre, con pieno effetto liberatorio per la Banca, degli strumenti finanziari depositati.
2. Tale facoltà di disposizione si estende a tutti gli strumenti finanziari depositati, senza eccezione alcuna, compresi quelli intestati anche ad alcuni soltanto dei cointestatari o a terzi ove la Banca ne avesse consentito il deposito.
3. Con riferimento ai predetti strumenti, ogni cointestatario deve intendersi espressamente autorizzato, con pieno effetto liberatorio per la Banca, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 cod. civ., a compiere qualsiasi operazione di ritiro, prelievamento, vendita e qualsiasi altro atto di disposizione nessuno escluso e senza alcun limite d'importo, anche a favore di sé medesimo e/o di chiunque terzo.
4. Per quanto sopra il cointestatario con facoltà di disporre disgiuntamente potrà compiere, con pieno effetto, ogni e qualsiasi formalità prevista dalla normativa tempo per tempo vigente in relazione agli strumenti finanziari oggetto di disposizione.

7 Compensi e spese

1. Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia e/o amministrazione nonché le commissioni e le spese occasionate dal rapporto, così come indicati nelle Condizioni economiche, oltre alle eventuali imposte e tasse.

8 Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

1. Nel caso di recesso come in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto di deposito titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per il ritiro, il trasferimento o la vendita dei titoli di sua pertinenza.

A tal proposito si riportano di seguito i tempi massimi, dal momento del ricevimento di dette istruzioni, previsti per la vendita, il trasferimento e la successiva estinzione del rapporto.

Detti termini per la **vendita** saranno pari a:

- 30 giorni lavorativi in presenza di titoli cartacei subdepositati presso la società sub-depositaria.

- dei giorni necessari per l'emissione dei rispettivi certificati materiali, nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti da parte delle S.G.R., in pre-

senza di quote di fondi comuni di investimento non trasferibili.

- dei giorni necessari per la vendita delle quote di fondi comuni di investimento, nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti da parte delle S.G.R..

- dei giorni necessari per la vendita delle azioni di Sicav, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti.

A tali termini dovranno aggiungersi 5 giorni lavorativi per la successiva **estinzione** del rapporto

2. Per il **trasferimento** occorreranno:

da un minimo di 10 ad un massimo di 40 giorni lavorativi a seconda della tipologia di strumenti finanziari presenti sul deposito (titoli italiani, titoli esteri, derivati e oic), maggiorati di ulteriori 5 giorni lavorativi necessari alla conseguente estinzione del rapporto.

IIG-bis - NORME CHE REGOLANO IL PORTAFOGLIO REMUNERATO

1 Attivazione del servizio di prestito titoli (c.d. «Portafoglio remunerato»)

Conferimento del mandato

1. Il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di concludere, in nome e per conto proprio e per conto del Cliente medesimo, singoli contratti di prestito aventi ad oggetto gli strumenti finanziari depositati o contabilizzati nell'ambito di tutti i depositi di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione ordinari e Advice+, presenti e futuri, attivi sul conto corrente di cui al presente contratto (la "Giacenza"), al momento in cui viene messa a disposizione la Conferma di Prestito, come meglio definita al successivo art. 3.2.
2. In via transitoria, fino al 30 settembre 2026, in esecuzione dell'incarico del Cliente di cui al precedente comma, la Banca procederà all'attivazione del servizio «Portafoglio Remunerato» solo per il dossier a custodia ordinario. Per l'attivazione del servizio sui dossier Advice+ associati al conto, il Cliente dovrà rivolgersi al proprio consulente finanziario.
3. La Banca si riserva la facoltà di anticipare rispetto al 30 settembre 2026 l'attivazione automatica (ossia, senza necessità di intervento del consulente finanziario) su tutti i dossier titoli, delle categorie sopra citate, associati al conto; in tal caso, sarà inviata con congruo anticipo al Cliente una apposita comunicazione.
4. Dal 1° ottobre 2026 o dalla diversa data comunicata ai sensi del comma 3, la disciplina transitoria prevista ai commi 2 e 3 non troverà più applicazione e l'attivazione del servizio di prestito titoli avrà luogo secondo le modalità di cui al comma 1.

2 Modalità di esecuzione del mandato

1. La Banca, entro i limiti specificatamente previsti dalle presenti condizioni contrattuali, ha piena discrezionalità ed autonomia nell'effettuare le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari e può liberamente operare senza necessità di acquisire, volta per volta, il preventivo assenso del Cliente e senza alcun obbligo di dar corso a specifiche richieste del Cliente medesimo in merito ai termini e modalità di esecuzione di dette operazioni.

2. La Banca può compiere tutti gli atti relativi alle operazioni di prestito ed ha piena facoltà, in ogni caso, di valutare se procedere o meno alla conclusione di dette operazioni, di scegliere la controparte contrattuale, nonché di decidere la specie e/o i quantitativi degli strumenti finanziari da utilizzare. La Banca non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici contratti di prestito di strumenti finanziari, anche nel caso in cui il Cliente impartisca specifiche disposizioni alla Banca.
3. La Banca garantisce il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione delle presenti condizioni contrattuali. A tal fine, la Banca costituisce in garanzia strumenti finanziari emessi da: "Enti/Istituzioni/Stati facenti parte dell'UE quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'European Financial Stability Facility, European Investment Bank, European Stability Mechanism e/o da primarie banche europee quotate sui mercati di riferimento, aventi rating minimo di tipo BBB- o equivalente, emesso da almeno una delle principali Agenzie di rating tra S&P, Moodys e Fitch." Detti strumenti finanziari sono depositati in apposito conto acceso presso Societe Generale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata SGSS SPA), Banca con sede legale in Milano Via Benigno Crespi, 19/A – MAC 2, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia (numero di matricola 5622), dedicato all'operatività di prestito titoli in favore della clientela della Banca, complessivamente considerata.

3 Oggetto e durata dei singoli prestiti

1. Ogni operazione di prestito avrà durata non superiore a un (1) giorno lavorativo. 2. Ogni operazione di prestito sarà effettuata sulla Giacenza degli strumenti finanziari e s'intenderà conclusa alla data del prelievo da parte della Banca ed al trasferimento degli strumenti finanziari dal predetto deposito amministrato al deposito della Banca stessa o ad altro soggetto prenditore degli strumenti finanziari (il "Mutuatario"). Entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di effettuazione del prestito, la Banca metterà a disposizione del Cliente nell'area riservata del Sito FinecoBank la conferma dell'operazione, recante gli elementi essenziali dell'operazione: la specie e la quantità degli strumenti finanziari presi a prestito, la data di decorrenza e la durata del prestito, la data dell'operazione, il tasso attivo applicato, la commissione spettante al Cliente (la "Conferma di Prestito"). 3. La Banca potrà anche prendere in prestito strumenti finanziari che prevedono lo stacco di cedole o il pagamento di dividendi. In tali ipotesi, la Banca effettuerà a favore del Cliente un pagamento sostitutivo netto del dividendo o della cedola al netto della ritenuta, se dovuta, secondo le disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti. 4. La Banca non potrà prendere in prestito strumenti finanziari la cui cessione comporti l'obbligo di segnalare alla CONSOB una variazione nelle partecipazioni rilevanti riferite a tali strumenti finanziari.

4 Consegna degli strumenti finanziari

1. La Banca è autorizzata dal Cliente a trasferire gli stru-

menti finanziari dal deposito amministrato del medesimo dalla data di decorrenza di ciascuna operazione di prestito indicata nella Conferma di Prestito.

2. Il Cliente autorizza la Banca a compiere ogni formalità necessaria per il trasferimento dei titoli stessi.

5 Effetti del prestito. Distribuzione dei proventi e dei diritti inerenti agli strumenti finanziari

1. I singoli contratti di prestito determinano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1814 cod.civ., il trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari e del rischio correlato dal Cliente al Mutuatario.
2. Il diritto di voto, i proventi degli strumenti finanziari dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli strumenti finanziari spettano, per l'intera durata del prestito, al Mutuatario.
3. Le somme corrispondenti agli eventuali proventi maturati sugli strumenti finanziari saranno riconosciute al Cliente, secondo le modalità stabilite dalle società emittenti gli strumenti finanziari in oggetto, al netto delle ritenute previste dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti, con accredito sul conto corrente intestato al Cliente medesimo in essere presso la Banca.

6 Remunerazione

1. Per ciascuna operazione di prestito conclusa, al Cliente spetta un compenso, calcolato in ragione della durata effettiva del prestito, del tasso su base annua pubblicato tempo per tempo nell'area riservata del sito della Banca e riportato nella Conferma di Prestito, e del prezzo dello strumento finanziario riportato nei listini ufficiali di borsa (il "Valore di Mercato"), alla data di consegna dei medesimi. 2. La Banca effettuerà la ritenuta secondo le disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti, in qualità di sostituto di imposta sulla remunerazione corrisposta al Cliente.
3. Tale remunerazione sarà corrisposta al Cliente nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza, con valuta pari all'ultimo giorno del mese solare di maturazione sulla base dei prestiti effettuati nel periodo secondo le condizioni tempo per tempo comunicate nelle Conferme di Prestito.
4. Resta fermo che le somme riconosciute ai sensi dei precedenti articolo 3.3 e 5.3 non costituiscono remunerazione.
5. La Banca non addebita al Cliente alcuna spesa sui singoli contratti di prestito conclusi ai sensi delle presenti condizioni contrattuali.

7 Operazioni concluse da Fineco con se stessa

1. La Banca è fin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., a concludere le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari sia con sé stessa, sia con controparti con le quali la medesima agisca in veste di mandataria.
2. Qualora la Banca concluda con se stessa un'operazione di prestito assume la veste di Mutuatario, rimanendo comunque ferma la garanzia del buon fine dell'operazione di cui al precedente art. 2.3.

8 - Restituzione di strumenti finanziari equivalenti

1. La Banca, anche per conto del Mutuatario, si impegna a restituire al Cliente a conclusione di ciascuna operazione di prestito, strumenti finanziari della stes-

sa specie e quantità di quelli presi a prestito, unitamente ai diritti accessori eventualmente maturati sui medesimi durante il periodo di durata del prestito.

2. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca – anche per conto del Mutuatario - cui è stata trasferita la proprietà degli strumenti finanziari dati a prestito - potrebbe trovarsi nell'impossibilità di restituire detti strumenti finanziari in caso di sospensione, interruzione e/o esclusione dalla negoziazione dei titoli stessi. In tali casi la Banca corrisponderà al Cliente, nei tempi tecnici necessari, oltre alla remunerazione di cui all'art.6, una somma di denaro pari al controvalore dei relativi strumenti finanziari oggetto del prestito, determinato di comune accordo con il Cliente sulla base dell'ultima quotazione disponibile e/o del verosimile valore di mercato”.
3. Il Cliente prende, altresì, atto che ai fini della valutazione del rischio di controparte assunto dal medesimo con l'operazione di prestito titoli, assume rilevanza la circostanza che le garanzie prestate dalla Banca per il buon fine delle operazioni di cui al precedente art.2 comma 3 siano rappresentate da strumenti finanziari emessi da: "Enti/Istituzioni/Stati facenti parte dell'UE quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'European Financial Stability Facility, European Investment Bank, European Stability Mechanism e/o da primarie banche europee quotate sui mercati di riferimento, aventi rating minimo di tipo BBB- o equivalente, emesso da almeno una delle principali Agenzie di rating tra S&P, Moodys e Fitch.”

9 Risoluzione

1. Il presente incarico e ciascuna operazione di prestito si risolvono, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in uno dei seguenti casi: a) mancata restituzione di anche uno solo degli strumenti finanziari presi a prestito allo scadere di ogni singola operazione di prestito; b) mancato adempimento di una delle parti di una delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e relative a ogni singola operazione di prestito. La risoluzione si verifica di diritto, restando espressamente esclusa la necessità per la parte interessata di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 1456 comma 2 cod. civ. 2. In caso di risoluzione del contratto, tutte le operazioni di prestito in essere si concluderanno automaticamente.

10 Recesso

1. La Banca e il Cliente possono recedere dal Portafoglio Remunerato in osservanza ai termini e alle condizioni previste dalle Norme Generali che regolano i rapporti e servizi con Fineco di cui alla Sezione I. 2. Il recesso non pregiudica la validità e l'esecuzione delle singole operazioni di prestito già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti conseguenti a tali operazioni. 3. Il recesso dal servizio di "deposito di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione" determina anche il recesso dal Portafoglio Remunerato.

11 Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni contrattuali si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le specifiche

norme e condizioni che regolano il servizio di “deposito titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione” di cui alla Sezione II.

IIH) NORME CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI ANCHE MEDIANTE NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI STRUMENTI FINANZIARI, MARGINAZIONE, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E SERVIZI DI INVESTIMENTO, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO, NONCHÉ CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

1 Caratteristiche dei servizi

1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento, distribuzione di prodotti di investimento assicurativo nonché di consulenza in materia di investimenti (di seguito, complessivamente, i “Servizi”) ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs.n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite offerta fuori sede o tramite tecniche di comunicazione a distanza.
2. Ove i predetti Servizi vengano svolti fuori sede, la Banca si avvale di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede; in tale ambito di attività i Consulenti Finanziari si impegnano ad adempiere alle prescrizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, ed in particolare a quanto previsto dal Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Gli ordini impartiti tramite Consulente Finanziario, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.
3. Nello svolgimento dei Servizi con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad agire in nome proprio e per conto del Cliente stesso.
4. I servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e distribuzione di prodotti di investimento assicurativo sono sempre prestati dalla Banca in connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che il Cliente abbia manifestato la propria volontà in tal senso e che la Banca operi tramite offerta fuori sede avvalendosi di Consulenti Finanziari. In tale ultimo caso la Banca presta sempre il servizio di consulenza in materia di investimenti e, pertanto, il Cliente prende atto ed accetta che il conferimento di ordini per il tramite del Consulente Finanziario costituisce manifestazione di volontà alla fruizione del predetto servizio di consulenza in materia di investimenti.

2 Operazioni non appropriate

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 12.5 e 16, la Banca osserva le norme di legge e regolamentari di

tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari, e di servizi di investimento, e distribuzione di prodotti di investimento assicurativo. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nel comma seguente del presente articolo e dell'art. 4, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.

2. Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari e/o riguardo al tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca non potrà effettuare la valutazione dell'appropriatezza.

3 Conflitti di interesse

1. La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e dell'art. 4, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
2. La Banca è tenuta ad adottare ogni idonea misura ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento e accessori o di una combinazione di tali servizi.
3. La Banca mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri Clienti.
4. Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse potenzialmente lesivi degli interessi dei Clienti non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. È inoltre facoltà del Cliente richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla politica di gestione dei conflitti della Banca.

4 Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse

1. La Banca si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui un'operazione risulti non appropriata ai sensi dell'art. 2, oppure sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui il Cliente deve essere informato

ai sensi dell'art. 3, di chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'operazione stessa.

2. Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite telefono, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma e autorizzazione di cui al comma 1 risulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.
3. Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione di cui al comma 1 saranno rese on line mediante una procedura telematica. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.

5 Coistestazione

1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Contratto in tema di coistestazione, se il Contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, il Cliente prende atto ed accetta che tutte le informazioni ed avvertenze formulate dalla Banca (ad esempio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di incentivi, non adeguatezza o non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo coistestataro, hanno pieno effetto nei confronti di tutti gli altri coistestatari.
2. In ogni caso, il Cliente prende atto e accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazioni personalizzate, la Banca, con pieno effetto liberatorio nei confronti di tutti i coistestatari, effettui le valutazioni di appropriatezza di cui al precedente art. 2, sulla base delle informazioni riferite al coistestataro che, di volta in volta, previa identificazione con le modalità previste dal Contratto, risulti aver conferito l'ordine via internet o telefono; o riferiti al coistestataro con il minor grado di conoscenza ed esperienza (per la valutazione di appropriatezza) o con l'orizzonte temporale più breve o con la situazione finanziaria e la propensione al rischio più cauta, se l'ordine è conferito tramite Consulente Finanziario.

6 Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati

1. Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui disposta ai sensi del presente Contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel documento Normativa MiFID ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari.
2. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
3. Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati all'interno di una sede di negozia-

zione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
 - la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
4. Qualora sul conto del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

7 Compensi e spese

1. Come compenso per i Servizi di cui alla presente sezione il Cliente corrisponderà alla Banca gli interessi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni economiche.
2. Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissioni e le spese documentate, eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
3. Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: eventuali imposte o tasse, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui Contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente e le altre commissioni elencate nelle Condizioni economiche.

8 Regolamento in altra divisa. Cambio applicato e commissioni valutarie

1. Qualora lo strumento finanziario oggetto dell'ordine comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, salvo ove diversamente previsto, il cambio a tal fine applicato sarà quello fissato dalla Banca nel momento di esecuzione dell'ordine.
2. Le commissioni valutarie sono applicate dalla Banca al Cliente nel caso di esecuzione di ordini di compravendita di strumenti finanziari regolati in divise diverse dall'Euro in assenza di pertinente conto valutario e sono calcolate sul controvalore degli strumenti finanziari aumentato o diminuito delle commissioni di compravendita, a seconda che si tratti di operazione di acquisto o vendita.

9 Versamento di provvista o margini di garanzia e regolamento delle operazioni sul conto titoli

1. Il Cliente prende atto che le operazioni da lui disposte possono comportare l'obbligo di versamento alla Banca, contestualmente al rilascio dell'ordine di compravendita o sottoscrizione, di provvista o margini di garanzia previsti per l'operazione disposta.
2. In tal caso la Banca informerà immediatamente il Cliente, che sarà tenuto a far fronte tempestivamente ai relativi versamenti.

3. I versamenti della provvista e dei margini devono avvenire con le modalità tempo per tempo indicate dalla Banca.
4. Qualora il Cliente non provveda al versamento iniziale o a quelli successivi, la Banca non dà corso all'esecuzione dell'operazione, ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell'operazione già avviata, utilizzando a copertura degli eventuali perdite o danni le somme e quant'altro depositato presso la Banca.
5. I mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati sono: versamenti in denaro e titoli emessi dallo Stato italiano.
6. Fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla normativa vigente, e segnatamente dall'art. 31 del d.lgs.n. 58 del 24 febbraio 1998, sia per i conferimenti iniziali, sia per i conferimenti successivi è fatto divieto al Cliente di consegnare a Consulenti Finanziari di cui l'intermediario o altro intermediario eventualmente si avvalgano, denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei Consulenti Finanziari stessi. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
7. Salvo diverse istruzioni accettate dalla Banca, gli strumenti finanziari oggetto degli ordini e delle operazioni di cui al presente Contratto saranno, rispettivamente, immessi / registrati o prelevati nel o dal conto titoli del Cliente disciplinato dal Contratto stesso.

10 Incentivi

1. La Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, qualora i pagamenti o i benefici:
- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
 - b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse del Cliente.

L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente Contratto.

2. Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del comma 1, anche in connessione all'attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento di strumenti finanziari e alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
3. In particolare, nel servizio di collocamento di strumenti finanziari e nell'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, di norma l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario) rispetto: - ad alcu-

ne tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure - al prezzo stabilito dall'offerente.

4. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'emittente stesso.

10 Bis – Informativa su costi e oneri

1. La Banca fornisce, ex ante e in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario per permettere al Cliente di conoscere il costo totale. È facoltà del Cliente richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica. La Banca, inoltre, fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post personalizzata inerente ai costi e agli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi d'investimento e ai servizi accessori di cui al presente Contratto. In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la stessa verrà trasmessa al Cliente, a fine anno, in modalità cartacea all'ultimo indirizzo comunicato alla Banca ai sensi dell'art. 18 della Sez. I. In caso di modifica della normativa si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

11 Documentazione delle operazioni eseguite

1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, nonché di collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e di distribuzione e di prodotti di investimento assicurativo, la Banca rende disponibile al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita, previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l'altro, laddove applicabili, se pertinenti le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell'ordine; il giorno, l'orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, il quantitativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispettivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l'indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro intermediario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l'ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del con-

to di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, secondo quanto previsto al precedente art. 8. L'avviso di conferma è reso disponibile nell'area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del medesimo.

2. L'invio della documentazione di cui al presente art. 11 può avvenire anche in via telematica, con tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e comunque con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su supporto duraturo.
3. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica nel caso di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, qualora gli avvisi in argomento vengano inoltrati al Cliente direttamente dalle società di gestione del risparmio o dalle SICAV. Nel caso di ordini relativi a prodotti finanziari le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione secondo la periodicità definita nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti. I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono forniti direttamente dagli intermediari che prestano il servizio secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse.
4. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al comma 1 che precede in singole voci.
5. La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla Banca, contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. È facoltà del Cliente chiederne l'invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono, inoltre, rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
6. La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile:
 - il dettaglio dei costi sostenuti dal Cliente per operazioni di finanziamento tramite titoli (servizio di "Marginalizzazione"),
 - il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente per la partecipazione ad operazioni attive di finanziamento tramite titoli (servizio di prestito titoli c.d. "Portafoglio remunerato").Tali informazioni sono rese disponibili in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
7. Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca

mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

12 Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio

12.1 Conferimento degli ordini

1. Gli ordini vengono conferiti per iscritto, tramite telefono o via telematica. La Banca ed il Cliente, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costituisce forma convenzionale per la validità dell'ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1352 cod. civ. All'atto del ricevimento degli ordini conferiti per iscritto, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
2. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche. Il Cliente prende atto che tali registrazioni rimangono a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa e in tale periodo potrà chiedere copia alla Banca.
3. Gli ordini trasmessi alla Banca in via telematica (internet, rete GSM, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare) vengono effettuati previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del Contratto. La Banca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente.

Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla Banca mediante l'attribuzione di un numero. L'attestazione dell'ordine ricevuto è rappresentata dall'inserimento dello stesso nel monitor Ordini. Il Cliente può tenere copia dell'attestazione stampando la pagina corrispondente.

Tutti gli ordini inseriti vengono registrati dalla Banca su supporto informatico ed opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca.

4. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
5. Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.
6. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente Contratto.
7. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche alle revocche degli ordini disposte dal Cliente.
8. La Banca è tenuta - nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 26 del Regolamento UE nr. 600/2014 nonché di cui al Regolamento Delegato UE nr. 590/2017 - a segnalare alle autorità competenti determinate ope-

razioni che possono essere disposte ai sensi del presente Contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) del Cliente quando diverso da persona fisica operante in qualità di consumatore o che svolge attività professionale, ipotesi queste ultime per le quali la Banca necessita del c.d. codice NIC (National Identification Code). La Banca necessita anche dei codici LEI e NIC di ogni persona legittimata ad operare sul conto in forza di una delega conferita dal Cliente nonché dal legale rappresentante di persona fisica operante in qualità di consumatore. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tali codici (LEI/NIC) e/o le informazioni anagrafiche necessarie per la determinazione dei codici NIC, e a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. Il Cliente è consapevole e accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi. In caso di variazione della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

12.2 Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurino la trattazione rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. Nell'esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4.
2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.
3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.
4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al collocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima.
5. È facoltà della Banca non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati prodotti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta dalla Banca.

6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l'esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti.
7. La Banca, ove nell'eseguire un ordine si ponga in qualità di controparte del Cliente – ferma la facoltà di non eseguire l'ordine dandone immediata comunicazione al Cliente – rende note al medesimo, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione.
8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggregazione con l'ordine di altro Cliente, qualora sia improbabile che l'aggregazione possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l'aggregazione dell'ordine potrebbe andare a suo discapito.
9. La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l'assegnazione delle relative operazioni non possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca, se conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conseguenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest'ultimo dell'impossibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà

il Cliente dell'anomalia riscontrata nell'ordine e, successivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la relativa esecuzione.

12.3 Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini

1. L'indicazione analitica delle strategie della Banca relative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è riportata nel documento "Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini" consegnato/reso disponibile dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto del suddetto documento, nonché esprime il proprio esplicito consenso, espresso in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.
2. La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al comma che precede.
3. Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano eseguiti, saranno osservate le regole ivi previste. Il Cliente prende atto che le regole di tali sedi, ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, prevedono, da parte dell'intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibilità anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.

12.4 Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini

1. Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite in merito all'esecuzione degli ordini (in particolare, relativamente alle sedi di negoziazione inoltrare gli stessi) possono pregiudicare le misure previste ed applicate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest'ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione dei medesimi.

12.5 Mera esecuzione o ricezione di ordini

1. Esclusivamente per gli strumenti finanziari non complessi – come attualmente indicati/definiti dall'art. 43 del Regolamento Intermediari Consob – il Cliente può richiedere che la Banca svolga i servizi di ricezione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, in modalità di mera esecuzione (cd. Execution only).
2. Il Cliente prende sin d'ora atto che la predetta operatività esclude, la protezione offerta dalla valutazione di appropriatezza effettuata dalla Banca, di cui all'art. 2 che precede.
3. La Banca svolgerà il servizio di raccolta e trasmissione nonché di esecuzione ordini in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" soltanto con riferimento agli ordini conferiti tramite tecniche di comunicazione a distanza.
4. Nessun servizio di consulenza avente ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, verrà ad alcun titolo prestato dalla Banca nei confronti del Cliente anche se su richiesta di quest'ultimo.

12.6 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati

1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2 ter, lett. a), del d.lgs. n. 58/308 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente prende atto che:
 - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Per poter compiere operazioni relative agli strumenti finanziari di cui al comma 1, le parti dovranno stipulare un apposito Contratto del quale il presente Contratto costituisce presupposto necessario. La previsione di cui al presente comma non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del presente Contratto.
3. Ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, il Contratto di cui al comma precedente indica nei rapporti di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista una specifica comunicazione al Cliente.

12.7 Garanzie relative alle operazioni richieste

1. L'esecuzione degli ordini di negoziazione è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla costituzione di un deposito vincolato nei casi, nei limiti e con le modalità ivi previste.

13 Servizi di marginazione long e short

13.1 Norme generali – Rinvio

1. I servizi di marginazione "long" e "short" (di seguito "Servizi di Marginazione") prevedono, nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione ordini per conto dei clienti, la facoltà per i Clienti, che abbiano attivato detti servizi di investimento, di effettuare operazioni di acquisto/vendita in leva di strumenti finanziari, impegnando un importo pari ad una percentuale del controvalore di mercato degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione (c.d. "marginazione"), sia attraverso operazioni "intraday", sia attraverso operazioni "multiday". Le modalità, i termini e i limiti dei Servizi di Marginazione, nonché gli strumenti finanziari e i mercati di riferimento per l'operatività sui servizi, sono indicati nell'area del Sito Internet dedicata all'operatività dei suddetti Servizi di Marginazione (di seguito "Area Riservata"), nonché nel modulo relativo alle norme operative dei Servizi di Marginazione (di seguito congiuntamente "Norme Operative"), disponibile sul Sito Internet della Banca. Fermo restando quanto previsto nell'art. 2 in materia di operazioni non appropriate, il Cliente prende atto e dichiara di essere pienamente consapevole che i Servizi di Marginazione richiedono un notevole grado di esperienza e conoscenza approfondita degli strumenti e dei mercati finanziari e, pertanto, che le operazioni effettuate nell'ambito dei Servizi di Mar-

ginazione sono operazioni speculative caratterizzate da un elevato grado di rischio.

2. Commissioni, spese, oneri fiscali ed ogni altro onere, prezzo o condizione praticata o i criteri oggettivi per la loro determinazione, compreso il tasso di interesse e quello di mora, sostenuti e/o applicati dalla Banca per la prestazione dei Servizi di Marginazione sono indicati nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca e sono interamente a carico del Cliente.
3. La liquidità e i titoli afferenti il c/c o il dossier titoli del Cliente utilizzate per l'operatività in Servizi di Marginazione sono - nel periodo di durata di ciascuna operazione - indisponibili ad un utilizzo da parte del Cliente per finalità diverse da quelle previste al presente articolo 13. La liquidità resa indisponibile dalla Banca è infruttifera.
4. La durata delle singole operazioni eseguite nell'ambito dei Servizi di Marginazione è quella indicata nel presente articolo 13, ferma restando la facoltà della Banca di prevedere un periodo di validità diverso con le modalità richieste dalla normativa di riferimento. In considerazione del carattere accessorio dei Servizi di Marginazione, la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, dal rapporto avente ad oggetto i servizi di investimento comporta l'interruzione immediata dei Servizi di Marginazione. La Banca ha facoltà di sospendere o interrompere i Servizi di Marginazione in qualsiasi momento per motivi tecnici, disservizi e/o malfunzionamenti, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi, o in condizioni di elevata volatilità dei mercati che, a giudizio della Banca, possano ostacolare il corretto svolgimento dei servizi, nonché di ridurre o sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni. La Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo 13 si rinvia alle disposizioni generali di cui alla precedente Sezione I. Nell'ipotesi di eventuale difformità o contrasto tra quanto previsto nelle Norme generali e quanto previsto nel presente articolo 13 prevarranno, in ogni caso, le disposizioni contenute in quest'ultimo articolo.

13.2 Marginazione long "Intraday"

1. Il Cliente abilitato all'effettuazione dei Servizi di Marginazione autorizza, sin d'ora, la Banca, in caso di operazioni di marginazione long "Intraday", a rendere indisponibili: a) all'atto del conferimento dell'ordine di acquisto in leva, un importo liquido sul proprio conto corrente pari ad una percentuale indicata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito "Margine di acquisto"); b) all'esecuzione dell'ordine di acquisto in leva, gli strumenti finanziari oggetto della suddetta operazione di acquisto.
2. I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1 sono vincolati fino a completo pagamento di quanto

- dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclusivamente per l'operazione di chiusura della posizione (esecuzione dell'ordine di vendita) che dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre la conclusione della seduta del mercato finanziario di riferimento nel rispetto del termine indicato nelle Norme Operative.
3. In caso di mancato rispetto da parte del Cliente del suddetto termine per compiere la chiusura, ovvero in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di acquisto in misura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss collegato alla medesima operazione), la Banca è espressamente autorizzata, sin d'ora, a provvedere d'ufficio alla chiusura della posizione ai prezzi correnti di mercato, utilizzando la liquidità di cui al Margine di acquisto e gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, ferme restando le ulteriori garanzie previste in altre disposizioni delle Norme generali.
 4. Il Cliente, lo stesso giorno di esecuzione dell'operazione Intraday, può, qualora desideri mantenere la posizione per più giorni, trasformare la posizione Intraday in Multiday (c.d. Carry-on) secondo le modalità previste dalla Banca di cui alle Norme operative e/o a quelle pubblicate nell'area del sito dedicata al Servizio di Marginazione. In tal caso si applicano le norme previste per l'operatività Multiday. Tale facoltà non è consentita: a) se il Cliente ha ordini immessi al mercato sulla stessa posizione in marginazione Intraday; b) se il Cliente ha già aperto nella stessa giornata una posizione Multiday sul medesimo strumento finanziario; c) se sul titolo non è disponibile l'operatività Multiday; d) se diversamente previsto dalle Norme Operative in relazione a specifiche tipologie di operatività (ad es. Marginazione Super Intraday).
 5. In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di mercato o comunque per motivi non dipendenti dalla Banca la posizione long non dovesse chiudersi nel termine di cui al comma 2 che precede, l'operazione di acquisto "Intraday" si trasformerà in "Multiday" con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo che segue, come precisato nelle Norme Operative.

13.3 Marginazione long "Multiday"

1. Ferma restando la validità di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 13.2 anche per l'operatività "Multiday", il Cliente prende atto ed accetta che in caso di operazioni di marginazione long "Multiday" egli cede in prestito alla Banca i titoli oggetto dell'operazione, dietro la corresponsione, da parte della Banca, di un prezzo a pronti e l'impegno della stessa alla restituzione dei titoli, alla scadenza pattuita, contro il pagamento, da parte del Cliente, di un prezzo a termine secondo quanto previsto nelle Norme Operative. La stipula della singola operazione di prestito titoli avviene al momento dell'inserimento dell'ordine di acquisto in leva da parte del Cliente, mediante la compilazione dell'apposito modulo d'ordine disponibile nell'Area Riservata e conferma, da parte del Cliente stesso, di quanto ivi previsto mediante tecniche di comunicazione a distanza.
2. Per effetto dell'operazione di prestito, i titoli ceduti a prestito dal Cliente passano in proprietà della Banca ai sensi dell'art. 1814 cod. civ. contestualmente all'esecuzione dell'ordine di acquisto effettuato dalla Banca stessa e sino all'estinzione dell'operazione medesima. Il diritto di voto, i proventi nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi inerenti agli strumenti finanziari utilizzati per la singola operazione di Marginazione Long e vincolati a servizio dell'operatività in leva "Multiday", spettano alla Banca.
3. Ciascuna operazione di prestito avrà durata non superiore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qualora il Cliente non abbia provveduto a chiudere la posizione long sottostante, il prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle condizioni economiche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modalità sono stabilite nelle Norme Operative.
4. Alla Banca spetta, per ciascuna operazione di prestito conclusa, un compenso nella misura indicata nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca.
5. Alla scadenza del termine pattuito per l'operazione di prestito, la Banca restituirà al Cliente titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell'operazione medesima e il Cliente renderà alla Banca la liquidità ricevuta.

13.4 Marginazione Short (Short selling) Intraday

1. Il Cliente abilitato all'effettuazione dei Servizi di Marginazione autorizza, sin d'ora, la Banca, in caso di operazioni di marginazione short "Intraday", a rendere indisponibili, all'atto del conferimento dell'ordine di vendita allo scoperto, sia un importo liquido sul proprio conto corrente pari ad una percentuale, indicata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito "Margine di vendita"), sia il controvalore degli strumenti finanziari oggetto della suddetta operazione sino al regolamento della conseguente operazione di copertura della citata posizione (acquistato).
2. I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1 sono vincolati fino a completo pagamento di quanto dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclusivamente per l'operazione di copertura della posizione (acquisto) che dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre la chiusura della seduta del mercato finanziario di riferimento nel rispetto del termine indicato nelle Norme Operative.
3. In caso di mancato rispetto, da parte del Cliente, del suddetto termine per effettuare la copertura, ovvero in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di vendita in misura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss collegato alla medesima operazione), la Banca è espressamente autorizzata, sin d'ora, a provvedere d'ufficio alla ricopertura della posizione ai prezzi correnti di mercato, utilizzando la liquidità di cui al precedente comma 1.
4. In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di mercato o, comunque, per motivi non dipendenti dalla

Banca la posizione di vendita non dovesse chiudersi nel termine di cui al comma 2 che precede, l'operazione di vendita "Intraday" si trasformerà in "Multiday" con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo che segue.

13.5 Marginazione Short (Short selling) Multiday

1. Ferma restando la validità di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 13.4 anche per l'operatività "Multiday", il Cliente prende atto ed accetta che in caso di operazioni di marginazione short "Multiday" la Banca concede un prestito titoli ai sensi del presente paragrafo finalizzato all'acquisizione da parte del Cliente di strumenti finanziari necessari alla regolazione dell'operazione di vendita allo scoperto contro pagamento di un interesse.
2. La conclusione della singola operazione di prestito titoli avverrà al momento dell'inserimento dell'ordine di vendita allo scoperto da parte del Cliente mediante la compilazione dell'apposito modulo d'ordine nell'Area Riservata e conferma da parte del Cliente stesso di quanto ivi previsto mediante tecniche di comunicazione a distanza.
3. Il prestito titoli avrà durata non superiore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qualora il Cliente non avesse provveduto a chiudere la posizione Short sottostante, il Prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle condizioni economiche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modalità sono stabilite nelle Norme Operative.
4. Per effetto dell'operazione di prestito, i titoli a prestito passano in proprietà del Cliente ai sensi dell'art. 1814 cod. civ. dal momento della consegna effettuata al Cliente medesimo. Il diritto di voto, i proventi dei titoli dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli a prestito spettano al Cliente.
5. Alla Banca spetta per ciascuna operazione di prestito conclusa un compenso nella misura indicata nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca.
6. i sensi dell'art. 1813 c.c., alla scadenza del termine pattuito per l'operazione di prestito, il Cliente restituirà alla Banca titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell'operazione medesima e la Banca renderà disponibile al Cliente la liquidità costituita in garanzia.

14 Servizio di collocamento

1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente di servizi di investimento, strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi, di società del Gruppo e di società terze.
2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d'offerta.
3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente, dall'offerente o dal responsabile del

collocamento.

4. Il Cliente prende atto che l'adesione al collocamento comporta l'applicazione delle Condizioni economiche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.
5. L'elenco delle principali tipologie di strumenti finanziari collocati è contenuto nel documento Normativa MiFID.
6. Nell'ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continuativa in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
7. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/308 il Cliente è informato del fatto che:
 - in caso di operatività mediante Consulente Finanziario, l'efficacia dei Contratti e/o delle proposte contrattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell'investitore, del relativo Contratto o proposta contrattuale;
 - entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato;
 - l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei relativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente.
8. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall'emittente e dal responsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto.
9. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamento si applica quanto previsto dall'art. 10 che precede.

15 Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo

1. La Banca distribuisce prodotti di investimento assicurativo ("IBIPs").

Nello svolgimento di tale attività, la Banca rispetta le disposizioni previste, dalla normativa europea direttamente applicabile, dal Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 07 settembre 2005 n. 209), dal, Tuf e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. Nella distribuzione di IBIPs la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.
3. Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di IBIPs distribuiti dalla Banca comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nella documentazione predisposta dall'impresa di assicurazione.
4. L'elenco delle principali tipologie di IBIPs è contenuto nel documento Normativa MiFID.

5. Nell'ambito dell'attività di distribuzione, la Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le imprese di assicurazione – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
6. All'attività di distribuzione si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall'impresa di assicurazione, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto.
7. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione dell'attività di distribuzione di IBIPs si applica quanto previsto dal precedente art. 10.

16 Consulenza - Valutazione di adeguatezza

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti viene prestato dalla Banca su base non indipendente e consiste esclusivamente nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua esplicita richiesta o su iniziativa della Banca stessa, con riferimento ad una o più operazioni – anche fra loro collegate – (di seguito l' "Operazione") relative a strumenti finanziari e a prodotti di investimento assicurativo, (di seguito sinteticamente "strumenti/prodotti"). Le raccomandazioni sono personalizzate quando sono presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche dello stesso. La Banca fornisce al Cliente soltanto raccomandazioni che risultano a lui adeguate, previa valutazione di adeguatezza effettuata dalla stessa.
2. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza, condotta per consentire di agire nel miglior interesse del Cliente, tenendo conto del Portafoglio del Cliente, come definito al successivo comma 5 e delle informazioni da questo fornite con l'intervista MiFID di cui al comma 3 del presente articolo. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca individua, tra le operazioni adeguate per il Cliente, quella che può soddisfare le esigenze di investimento dello stesso, valutate dalla Banca con riferimento alla situazione complessiva del suo Portafoglio.
3. Al fine di raccomandare Operazioni che siano adeguate al Cliente e, in particolare, che siano adeguate in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione del servizio di consulenza, la Banca ottiene dal Cliente le informazioni necessarie in merito: (a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento/prodotto o di servizio; (b) alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la capacità di sostenere perdite; (c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e le sue preferenze di sostenibilità.
4. Nell'ambito di tale valutazione la Banca verifica, tra l'altro, l'adeguatezza delle Operazioni in relazione alla frequenza, alla concentrazione degli strumenti/prodotti e alla relativa complessità. Sempre nell'ambito della valutazione di adeguatezza la Banca effettua, inoltre, un'analisi dei costi e dei benefici delle Operazioni raccomandate.

5. Per Portafoglio si intende:

- con riferimento ai controlli di frequenza e di rischio di credito, il patrimonio complessivo del Cliente presso la Banca ovvero le somme depositate su conti correnti, i prodotti bancari, gli strumenti e i prodotti finanziari, di investimento, assicurativi e previdenziali, aventi tutti la medesima intestazione (nel seguito anche "Rapporti"), con la sola esclusione delle gestioni di portafogli e degli strumenti/prodotti immessi in rapporti per i quali il Cliente ha sottoscritto un diverso e apposito Contratto per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti offerto dalla Banca (cd. Contratti di Advisory);
- con riferimento, invece, al rischio di mercato, dal Portafoglio sono esclusi oltre alle gestioni di patrimoni e ai Contratti di Advisory di cui al precedente alinea, anche le polizze Unit Linked con fondi dedicati, i Fondi Pensione, le polizze diverse dai prodotti assicurativi sulla durata della vita umana, di ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché prodotti di investimento assicurativo di ramo III, di ramo V e prodotti multiramo. Nell'ambito di tale Portafoglio sono, invece, presi in considerazione anche gli strumenti/prodotti oggetto di ordini già impartiti ma non ancora eseguiti, nonché gli strumenti/prodotti oggetto di ordini non ancora impartiti riferiti a consulenze in corso.

In caso di cointestazione, nel Portafoglio possono essere inclusi prodotti assicurativi sulla durata della vita umana, di ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché prodotti di investimento assicurativo di ramo III e di ramo V o prodotti multiramo, sottoscritti da uno dei cointestatori, a condizione che, anche in presenza di altri Rapporti presso la Banca intestati a quest'ultimo in via esclusiva, i citati prodotti, regolino sul rapporto di conto corrente intestato alla cointestazione stessa.

6. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti solo quando opera mediante offerta fuori sede e funzionalmente ad altri servizi di investimento (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei Clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e distribuzione di prodotti di investimento assicurativo). La consulenza può avere ad oggetto il consiglio a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento/prodotto e ad esercitare o non esercitare qualsiasi diritto allo stesso collegato, fermo restando che ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che rimane comunque libero di dare o meno esecuzione alle citate raccomandazioni. In particolare la Banca fornisce consulenza su strumenti/prodotti, propri o di terzi, distribuiti/collocati dalla Banca in dipendenza di appositi accordi con le società Emittenti/Offerenti in virtù dei quali la Banca riceve specifica remunerazione. La Banca può fornire, altresì, consulenza su strumenti finanziari negozia-

- ti in una sede di negoziazione, fatta eccezione per i derivati regolamentati non rappresentati da valori mobiliari.
7. La prestazione del servizio di consulenza è documentata attraverso la consegna al Cliente di un verbale che riporta l'esito della consulenza fornita all'atto della prestazione stessa con riferimento a ciascun strumento/prodotto proposto dalla Banca o richiesto dal Cliente, oltre alle indicazioni sul perché l'Operazione consigliata è adeguata, alle informazioni sui costi e gli oneri dell'Operazione stessa nonché alle eventuali avvertenze in materia di conflitti di interesse. In alternativa, il verbale potrà essere messo a disposizione del Cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distanza con modalità che ne permettano l'acquisizione su supporto duraturo.
 8. Le raccomandazioni fornite nell'ambito del servizio di consulenza hanno validità e fanno riferimento alla situazione esistente al momento in cui sono fornite. Il Cliente prende atto che la consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e che non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.
 9. La prestazione della consulenza di cui al presente articolo è a titolo gratuito, salvo l'eventuale ricezione, da parte della Banca, ai sensi del precedente art.10, di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivanti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativo.
 10. Quando il Cliente dispone, tramite Consulente Finanziario, operazioni di investimento su strumenti/prodotti, in assenza di consulenza da parte della Banca, quest'ultima effettua, allo scopo di agire nel miglior interesse del Cliente, la valutazione di adeguatezza con le modalità indicate nella prima parte del comma 2. In caso di inadeguatezza la Banca avverte espressamente di tale circostanza il Cliente, il quale, qualora ritenga di dare comunque corso all'operazione - dando espressamente atto dell'avvertenza ricevuta - potrà procedere di sua iniziativa.
 11. La valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo non viene prestata per le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti/prodotti, riportati nella specifica tabella allegata al documento Normativa MiFID e pubblicata sul Sito della Banca.
 12. La Banca, al fine di migliorare il servizio, con periodicità almeno trimestrale, verifica l'adeguatezza del Portafoglio del Cliente rispetto alle informazioni da lui fornite con l'Intervista MiFID e invia al medesimo i risultati di tale verifica mediante apposita comunicazione.
 13. Ai fine della prestazione del servizio di consulenza e della valutazione di adeguatezza è necessario che il Cliente fornisca alla Banca informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, includendo il periodo di tempo entro il quale il Cliente intende mantenere i propri investimenti, la sua propensione al rischio e le sue preferenze di sostenibilità. Tali informazioni sono rilasciate prima della prestazione dei servizi di investimento indicati nel presente Contratto mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito questionario (c.d. Intervista MiFID). Il Cliente è tenuto a rilasciare l'Intervista MiFID in quanto, in assenza delle informazioni di cui sopra, la Banca non può prestare il servizio di consulenza e non può effettuare la valutazione di appropriatezza/ adeguatezza.
A seguito del rilascio dell'Intervista MiFID la Banca consegna/rende disponibile al Cliente copia dell'esito della stessa.
 14. La Banca fa affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente a meno che esse non siano manifestamente superate inesatte o incomplete. Il Cliente si impegna, comunque, ad informare prontamente la Banca in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni originariamente fornite attraverso il rilascio di una nuova Intervista MiFID.
 15. La Banca può aggiornare periodicamente le informazioni sulla conoscenza e sull'esperienza del Cliente tenendo conto delle proprie risultanze relative alle operazioni disposte dallo stesso, dandogliene evidenza nell'Area riservata del Sito o con la comunicazione di cui al precedente comma 12.
 16. In ogni caso la Banca sottopone periodicamente al Cliente nell'Area riservata del Sito, le informazioni acquisite con l'Intervista MiFID – eventualmente aggiornate con i dati sulla conoscenza ed esperienza del Cliente – e lo invita a effettuare l'aggiornamento dei dati in possesso della Banca o a confermare gli stessi. La periodicità di tale aggiornamento è stabilita dalla Banca tenendo conto, tra l'altro, del profilo del Cliente e/o di altre circostanze che lo riguardano (ad es. raggiungimento dell'età pensionabile). Il Cliente prende atto che in caso di mancato aggiornamento dell'Intervista MiFID, allo stesso sarà inibita l'operatività in acquisto e sarà consentita la sola operatività in vendita.
 17. L'aggiornamento o la conferma delle predette informazioni possono essere effettuati presso il Consulente Finanziario oppure sul Sito mediante apposite procedure rese disponibili dalla Banca stessa.
 18. Le informazioni fornite dal Cliente si intendono rilasciate con riferimento a tutti i rapporti in essere presso la Banca.
 19. In caso di cointestazione, il rilascio delle informazioni rese inizialmente, prima della prestazione dei servizi di investimento indicati, deve essere effettuato da tutti i cointestatori.
In ogni caso, il Cliente prende atto ed accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazioni personalizzate, la Banca, con pieno effetto liberatorio nei confronti di tutti i cointestatori, effettui la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni riferite al cointestatorio con il minor grado di conoscenza ed esperienza, o con l'orizzonte temporale più breve o con la situazione finanziaria e la propensione al rischio più cauta.

PARTE A - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT.LI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (DI SEGUITO ANCHE "GDPR")

La presente informativa è resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR a coloro che interagiscono con i servizi – anche web - delle banche del Gruppo Bancario FinecoBank, accessibili anche per via telematica dall'indirizzo web <https://it.finecobank.com>.

L'Informativa tiene conto anche della Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali hanno adottato per individuare i requisiti minimi per la raccolta di dati personali on line. L'informativa è resa solo per il sito di cui su e non anche per altri eventuali siti web consultati dall'interessato tramite link.

Si segnala, inoltre, che, tutte le informazioni e i dati forniti a FinecoBank S.p.A. dagli interessati nel contesto dell'utilizzo dei servizi di FinecoBank S.p.A. (di seguito anche "Servizi") come meglio definiti in seguito, saranno trattati dal Titolare in modo lecito, equo e trasparente.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del Trattamento è FinecoBank S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank (di seguito anche il "Gruppo") - Sede legale presso Piazza Durante n. 11, 20131 Milano (di seguito la "Banca" o "Fineco").

Il Responsabile della protezione dei dati, nominato dal Titolare così come previsto dall'art. 29 del GDPR, può essere contattato presso Fineco, scrivendo a:

- Data Protection Office, Piazza Durante n. 11, 20131 Milano,

o tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

- compliance@fineco.it,
- PEC: finecobankspa.pec@pec.finecobank.com

Il Data Protection Officer (di seguito anche "DPO") è il soggetto individuato all'interno della Banca, il cui ruolo consiste nel vigilare sull'osservanza del GDPR stesso, valutando i rischi, per gli interessati (tra i quali a titolo esemplificativo clienti, prospect, lead, dipendenti, fornitori ecc.), di ogni trattamento di dati personali effettuati dal Titolare.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

Fineco tratta i dati personali di persone fisiche, persone giuridiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") per le seguenti finalità:

- necessità di eseguire un contratto di cui l'Interessato sia parte o di eseguire attività precontrattuali su sua richiesta. Tale necessità di dare esecuzione al contratto o all'obbligazione precontrattuale rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, la Banca

sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale o precontrattuale o di dare esecuzione allo stesso;

- necessità di adempiere ad obblighi legali (es. obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza, dalla Magistratura, ecc.). Tale necessità di dare seguito ad un obbligo legale rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale al verificarsi del quale la Banca è normativamente tenuta ad effettuare i conseguenti trattamenti;
- promozione e vendita di prodotti e servizi della Banca o di prodotti e servizi di altre società del Gruppo Fineco o di società terze (Società Prodotto quali a titolo esemplificativo SICAV, SGR, Fondi ecc.) direttamente collocati dalla Banca, compreso il compimento di ricerche di mercato e partecipazioni a concorsi e/o operazione a premi (c.d. marketing diretto). La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell'Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l'impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali, partecipare a ricerche di mercato e a concorsi e/o operazione a premi. In particolare, per gli ex clienti e Prospect che avevano rilasciato il consenso marketing, la gestione dei loro dati personali per attività commerciali continuerà fino a 24 mesi dopo la chiusura del rapporto contrattuale o dal rilascio del consenso con la o alla Banca, salvo che l'ex cliente o Prospect eserciti il suo diritto di revoca immediato al trattamento per la finalità in commento (revoca che in ogni caso sarà dalla Banca stessa recepita entro un massimo di 72 ore dall'esercizio dell'opt-out);
- Soft Spam: il trattamento per tale finalità è basato sull'interesse legittimo di Fineco ad inviare ai propri clienti comunicazioni di marketing via e-mail riguardanti Servizi/Prodotti simili a quelli di cui, gli stessi, hanno già usufruito (ad esempio se il cliente ha sottoscritto una carta di credito potrà ricevere una proposta commerciale su carte di credito similari a quella sottoscritta ecc.) entro i 24 mesi successivi la sottoscrizione del Servizio/Prodotto. Il cliente può interrompere la ricezione di queste comunicazioni via e-mail inizialmente o in occasione di successive comunicazioni ricorrendo alla funzione di opt-out in calce all'email o scrivendo direttamente a Fineco opponendosi a detto trattamento sui suoi dati personali (il recepimento dell'opt-out avverrà da parte della Banca stessa entro un massimo di 72 ore dal suo esercizio).
- creare un profilo del cliente che permetta di conoscerlo e capirne le sue esigenze, abitudini e consumi. Tale profilo è individuato attraverso l'elaborazione e l'analisi, anche mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati, di informazioni relative a

preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli interessati in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (c.d. profilazione della clientela) attuate anche attraverso l'arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi (c.d. arricchimento) dotati di adeguate basi giuridiche per tali trattamenti di dati personali. Tali profili vengono creati osservando l'interessato e l'uso da parte sua dei Servizi (es. se acquista online, se preferisce usare l'Applicazione mobile o andare in filiale, se ha interesse a richiedere un finanziamento o un mutuo per l'acquisto della prima casa, l'auto ecc.). Questa finalità è connessa sia a quella di marketing per fornirgli comunicazioni commerciali - laddove avesse rilasciato l'apposito consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto - su prodotti ritenuti di suo possibile interesse sulla base dell'analisi del suo profilo, sia a quella di fornirgli dei Servizi in linea con le sue aspettative emerse dall'analisi del suo profilo. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell'Interessato che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio e il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l'impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali - in caso del rilascio del consenso al marketing diretto - o servizi dedicate sulla base del profilo di esigenze emerse dall'analisi dell'interessato o di consentire al Titolare di creare un suo profilo sulla base dell'elaborazione dei suoi dati.

- Trattamento biometrico per i clienti che aprono il conto selezionando l'opzione Videoselfie. Tale trattamento è rivolto ai soli Clienti che hanno selezionato come modalità di identificazione a distanza, in fase di apertura del conto corrente online, la tecnologia del Videoselfie. In particolare, il trattamento in prima fase, prevede che tramite una tecnologia di capturing verranno estrapolati la foto presente sul documento identificativo caricato dall'interessato in fase di apertura del conto online e gli elementi identificativi di comparazione nel Videoselfie registrato dall'interessato (i c.d. frame). Successivamente, tali elementi saranno valutati attraverso un algoritmo di comparazione biometrica del dato, al fine di determinarne e attestarne la corrispondenza e procedere con l'identificazione a distanza del Cliente necessaria ai fini dell'apertura del rapporto bancario. Eseguita la comparazione, si procederà ad eliminare il dato biometrico. I tipi di Dati Personali che possono essere elaborati da Fineco attraverso tale soluzione sono:
 - Dati Personali identificativi: in cui rientra l'immagine del documento identificativo e il Videoselfie.
 - Dati Personali Biometrici: intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, si tratta di quei dati elaborati nel riconoscimento a mezzo di AI del Cliente in fase di apertura del conto corrente online, qualora il Cliente scelga come modalità di identificazione la comparazione della foto sul documento

al Videoselfie e rilasci l'apposito consenso al trattamento dei dati biometrici.

Il trattamento per queste finalità si basa sulla necessità di poter fornire al Cliente il Servizio d'identificazione a distanza richiesto con tale modalità. Tali trattamenti si svolgono sulla base del consenso rilasciato dal Cliente stesso. Fornire a Fineco tali Dati Personali e il consenso per queste finalità non è obbligatorio, ma, in caso contrario non sarà possibile per la Banca fornire alcun Servizio o Riconfro alla richiesta dell'interessato tramite tale tecnologia.

- Il trattamento dei suoi Dati Personali può essere anche necessario per perseguire un legittimo interesse della Banca, ossia:
 - per svolgere attività di prevenzione alle frodi;
 - per acquisire immagini e video relativi al sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza qualora l'Interessato transitasse nel cono di visibilità di una telecamera del Gruppo installata presso le proprie sedi e filiali;
 - per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi della Banca (ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo per difendere un diritto del Titolare in giudizio). In quest'ultimo caso Fineco potrà trattare i Dati Personali solo dopo avere informato l'Interessato ed aver appurato che tale perseguimento del proprio interesse legittimo o di un terzo non comprometta i suoi diritti e libertà fondamentali.

Per tali finalità non è richiesto il consenso. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il legittimo interesse del Titolare.

- Il trattamento dei Dati Personali del Cliente può essere anche necessario per dare attuazione alla normativa europea in materia di vigilanza prudenziale che prescrive alle banche di valutare al proprio interno il rischio creditizio e di mantenere costantemente aggiornata tale valutazione per garantire la propria stabilità e adeguatezza patrimoniale anche a livello di Gruppo Bancario¹. Per misurare al proprio interno il rischio creditizio, Fineco si è dotata di un modello di valutazione che si basa anche sull'analisi statistica della performance delle informazioni di rapporto rinvenienti dalla clientela in un arco temporale di 12 mesi. I Dati Personali utilizzati nell'ambito della profilazione funzionale all'attribuzione del Rating sono trattati specificamente per perseguire le seguenti finalità:
 - per valutare il merito creditizio in caso di presentazione di una richiesta di affidamento. Il trattamento dei Dati Personali dell'Interessato è necessario al fine di dare riscontro alla sua richiesta;
 - per pre-valutare l'eleggibilità del cliente alla valutazione cosiddetta "Instant Approval" - disponibile per alcuni prodotti finanziari della Banca - sulla base dei dati personali e finanziari di cui la Banca dispone (con particolare riferimento ai clienti già affidati, quindi detentori di un prodotto di credito). I clienti pre-valutati come eleggibili a questa modalità potranno ricevere, in tempo reale subito dopo la firma del

contratto, l'esito della valutazione della Banca rispetto alla loro richiesta. Il trattamento dei Dati Personali per tale finalità è necessario al fine di dare riscontro alla richiesta del Cliente e sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare e/o del suo consenso alla profilazione in fase di richiesta del prodotto creditizio, nonché sulla base giuridica contrattuale a seguito della richiesta di finanziamento;

- per consentire alla Banca l'aggiornamento periodico del Rating e il costante monitoraggio del rischio creditizio, anche a livello di Gruppo, sulla clientela affidata e su quella titolare di un rapporto di conto corrente (in quest'ultimo caso, la Banca monitora il potenziale rischio di credito derivante da possibili sconfinamenti di conto). Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio in quanto prescritto dalla sopra citata normativa e non è richiesto il suo consenso;

- per quanto attiene al trattamento di dati rivienienti da sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (c.d. SIC), perseguire il legittimo interesse della Banca insito nella corretta misurazione del rischio creditizio e nella corretta valutazione dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell'interessato. Il trattamento dei Dati Personali in tale caso generato da una richiesta di credito è effettuato dalla Banca sulla base del legittimo interesse secondo quanto prescritto dai Provvedimenti dell'Autorità Garante della protezione dei dati personali e non compromette i suoi diritti e libertà fondamentali e non richiede il suo consenso.

Qualora, infine, la citata profilazione funzionale all'attribuzione del Rating si inserisca nell'ambito di un processo decisionale automatizzato, sarà fornita una specifica informativa e la Banca, ove necessario, richiederà consenso esplicito in adempimento di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento 679/2016.

• Il trattamento dei Dati Personali dell'Interessato può essere anche necessario per dare attuazione alla normativa europea sulla seconda direttiva sui servizi di pagamento (direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 dicembre 2015, di seguito "PSD2") in materia di trattamento di dati personali da parte dell'ASPSP, che consiste nel concedere l'accesso ai dati personali richiesti dal PISP e dall'AISP affinché essi possano prestare i propri servizi di pagamento all'utente. Tale trattamento si basa su un obbligo giuridico. Per conseguire gli obiettivi della PSD2, gli ASPSP devono fornire i dati personali ai PISP e agli AISP, condizione necessaria affinché questi ultimi possano prestare i propri servizi, garantendo in tal modo l'applicazione dei diritti di cui all'articolo 66, paragrafo 1, e all'articolo 67, paragrafo 1, della PSD2. Resta sempre salva la possibilità dell'interessato a seguito del recesso dal contratto o della revoca dell'eventuale consenso prestato ai PISP e agli AISP di chiedere a Fineco di non rendere i propri dati personali visibili PISP e agli AISP salvo non vi siano specifici obblighi normativi che impongano detti trattamenti da parte di Fineco.

• Per il trattamento dei Dati Personali appartenenti alle categorie particolari nel caso in cui l'Interessato abbia richiesto l'attivazione dei servizi di Vocal Password o di Firma grafometrica la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso rilasciato nel contratto di sottoscrizione dei servizi da parte dell'Interessato, che è libero di dare o meno - detto consenso - e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati per tale finalità e il relativo consenso sono facoltativi, il mancato rilascio dei dati o del consenso da parte dell'Interessato non comporta pregiudizio alcuno salvo l'impossibilità di utilizzare i servizi di Vocal Password e/o di Firma grafometrica.

• Per il trattamento dei Dati Personali inerenti ai Dati di navigazione, questi sono trattati per le seguenti finalità:

- per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo, anche in relazione agli obblighi di monitoraggio di rischi operativi e creditizi a livello di Gruppo; il trattamento dei Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non richiede il suo consenso essendo la base giuridica normativa;

- per perseguire un legittimo interesse del Titolare o di terzi, qualora tali interessi non siano in contrasto con gli interessi o diritti e libertà fondamentali degli interessati (articolo 6.1 lettera f del Regolamento UE n. 679/2016), ossia:

a) l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e per accertamenti in caso di eventuali contenziosi;

b) ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento, oltre che per finalità di misurazione, di miglioramento dei servizi offerti e del Sito web;

c) per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso il Titolare potrà trattare i suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i suoi diritti e libertà fondamentali.

3. Categorie di dati trattati

Attraverso l'erogazione dei propri Servizi offerti, Fineco tratta i Dati Personali relativi all'Interessato inteso come individuo identificato o identificabile direttamente o indirettamente così come informazioni relative ad altre persone (c.d. taciti interessati), eventualmente fornite al Titolare durante la fornitura dei Servizi (ad esempio i destinatari di bonifici). Sul punto ricordiamo che, come sottolineato dall'EDPB, i dati personali trattati in relazione a un servizio di pagamento disciplinato ad esempio dalla PSD2 potrebbero essere ulteriormente trattati in funzione di obblighi giuridici gravanti sul prestatore di servizi. Tali obblighi giuridici potrebbero riguardare i dati personali dei "taciti interessati". Per quanto riguarda l'ulteriore trattamento dei dati dei taciti interessati sulla base di un legittimo interesse, Fineco in linea con quanto stabilito dall'EDPB non utilizza tali dati personali per una

finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti, a meno che ciò non sia previsto dal diritto dell'UE o degli Stati membri. Le informazioni che rendono identificato o identificabile l'Interessato - cliente o un terzo - sono classificate come "Dati Personali".

Fineco tratta Dati Personali raccolti direttamente presso l'Interessato, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni creditizie che attengono a richieste/rapporti di credito), dati relativi all'immagine (es. foto su carta d'identità) e registrazioni vocali (es. registrazioni di ordini telefonici, registrazione di conversazioni telefoniche intercorse con l'Interessato, anche a tutela di diritti in caso di controversie o per finalità di controllo qualità del servizio) e altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate.

Fineco tratta Dati Personali raccolti anche indirettamente dall'Interessato presso terzi, quando questi provengono da banche dati di soggetti terzi autorizzati, meglio specificati in seguito, che hanno la funzione di fornire informazioni creditizie funzionali all'erogazione di precisi Servizi (es. concessione del credito al consumo).

La Banca non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari della propria clientela (es. dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici - intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). Tuttavia, è possibile che essa, per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti al rapporto con il cliente (es. il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.) debba trattare tali dati. Poiché la Banca non può intercettare o rifiutare queste richieste, la proposta di contratto non potrà essere accettata qualora l'Interessato non abbia dichiarato il proprio consenso scritto al suddetto trattamento. I dati in questione verranno trattati esclusivamente per dare esecuzione alla richiesta dell'Interessato.

La Banca nel caso in cui l'Interessato abbia richiesto l'attivazione del servizio di **Vocal Password** - che è il sistema di riconoscimento biometrico dell'identità dell'utente tramite elaborazione di impronte vocali "Vocal Password" che ha la finalità di incrementare la sicurezza dell'accesso al servizio di assistenza telefonica mediante Call Center, aumentandone allo stesso tempo la semplicità di utilizzo, tratta i dati biometrici rappresentati da una serie di informazioni relative alle caratteristiche della voce dell'Interessato ("dati biometrici") - o il servizio di **Firma grafometrica** - che è una modalità disponibile esclusivamente presso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dove l'Interessato appone alcune firme su apposito tablet in grado di acquisire, oltre all'immagine della sottoscrizione, anche una serie di informazioni

relative alle caratteristiche comportamentali a contenuto biometrico (quali, la posizione, il tempo, la pressione, la velocità e l'accelerazione, di seguito, complessivamente, i "dati grafometrici") del segno grafico - tratta i dati biometrici sulla base del consenso dell'Interessato.

La Banca tratta anche i dati di navigazione degli Interessati che utilizzano i servizi online di Fineco. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti web di Fineco acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (c.d. dati di navigazione). In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

La Banca tratta anche i Dati forniti volontariamente dall'utente. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Si segnala, inoltre, che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento delle app (App Store o Google Play) acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati comunque riferibili all'Interessato utilizzatore la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione internet, degli smartphone e dei dispositivi utilizzati. La Banca non è coinvolta in tali trattamenti né può essere considerata responsabile. L'Interessato potrà, comunque, consultare le informazioni sulla privacy rese disponibili sui seguenti siti:

- **App Store:** <https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/it/terms.html>
- **Google Play:** https://play.google.com/intl/it_it/about/play-terms.html

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati

Possono venire a conoscenza dei dati dell'Interessato le persone fisiche - lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, lavoratori interinali, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, stagisti e consulenti - autorizzate al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza, e alle persone giuridiche nominate Responsabili del trattamento che eseguono per conto del Titolare, per finalità di quest'ultimo, trattamenti su dati personali degli Interessati.

La Banca - senza che sia necessario il consenso dell'Interessato - può comunicare i dati personali in suo possesso:

- a quei soggetti enti o autorità cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- agli intermediari a cui possono essere comunicati, i dati in base a quanto disposto dalla normativa anticiclaggio (cfr. Art. 39, comma 3 e comma 5, del D. Lgs. n. 231/2017) tempo e per tempo vigenti, che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette, delle ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sia tra gli intermediari facenti parte del medesimo Gruppo sia tra due o più intermediari non facenti parte dello stesso gruppo ma coinvolti nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione;
- alle società appartenenti al Gruppo Fineco, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. (situato anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge (ad esempio per finalità amministrative e contabili);
- alle società qualificate come PISP e AISP sulla base di quanto previsto dalla normativa europea sulla seconda direttiva sui servizi di pagamento (direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 dicembre 2015, di seguito "PSD2") in materia di trattamento di dati personali da parte dell'ASPSP al fine di concedere l'accesso ai dati personali richiesti dai PISP e AISP affinché essi possano prestare i propri servizi di pagamento all'Interessato sulla base del contratto con questi sottoscritto e dell'obbligo normativo in capo all'ASPSP;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali tra i quali, in particolare, società per conto delle quali la Banca svolge attività di intermediazione per la vendita di loro prodotti / servizi.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito it.finecobank.com.

5. Modalità trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, telematici e manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Sono osservate specifiche misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti nonché accessi non autorizzati e la riservatezza dei dati stessi.

I Dati Personali sono trattati nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, in base al quale i medesimi dati e le varie modalità del loro trattamento sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Per quanto concerne la profilazione effettuata per la valutazione del rischio creditizio di cui alla Sezione 2, la Banca si avvale di un modello che elabora ed integra le informazioni provenienti dalle diverse fonti mediante l'utilizzo di tecniche statistiche e delle mi-

gliori prassi della tecnica creditizia. In tale processo la Banca, si avvale di algoritmi di tipo statistico, che permettono una valutazione altamente predittiva del rischio creditizio. In questo senso i Dati Personali trattati sono quelli strettamente necessari a garantire l'accuratezza della valutazione creditizia effettuata dalla Banca, l'efficacia degli algoritmi utilizzati e la loro affidabilità nel tempo.

Per garantire l'equità e la correttezza del processo utilizzato, la Banca, inoltre, sottopone i metodi di calcolo di cui si avvale a verifiche regolari, sia interne sia esterne, affinché gli stessi rimangano nel tempo corretti, efficaci e non siano discriminatori.

6. Diritti degli Interessati

La normativa vigente sulla protezione dei dati attribuisce specifici diritti all'Interessato, il quale, per l'esercizio degli stessi può rivolgersi direttamente e in qualsiasi momento al Titolare del trattamento.

I diritti esercitabili dall'Interessato, di seguito descritti, sono:

- Diritto di accesso;
- Diritto di Rettifica;
- Diritto di cancellazione;
- Diritto di limitazione;
- Diritto alla portabilità;
- Diritto di opposizione.

Gli Interessati e le persone giuridiche ad esse equiparate possono in qualsiasi momento modificare i consensi facoltativi tramite le modalità indicate nell'articolo 6.2 della presente informativa o tramite l'area riservata del sito Fineco nella sezione "Gestione Conto > Gestione Consensi".

Diritto di accesso

Il diritto di accesso prevede la possibilità per l'Interessato di conoscere quali dati personali a sé riferiti sono trattati dalla Banca, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del GDPR, e di riceverne una copia gratuita (in caso di ulteriori copie richieste può essere addebitato un contributo basato sui costi sostenuti). Tra le informazioni fornite sono indicati le finalità del trattamento, le categorie dei dati trattati, il periodo di conservazione previsto o, se non possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi e i diritti esercitabili dall'Interessato.

Diritto di rettifica

Il diritto di rettifica permette all'Interessato di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati inesatti o incompleti che lo riguardano secondo le modalità di cui all'articolo 16 del GDPR.

Diritto di cancellazione (c.d. "oblio")

Il diritto di cancellazione, o all'oblio, permette all'Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR e in particolare nei seguenti casi:

- i dati personali non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati;
- l'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non sussiste un'altra base giuridica che possa altrimenti legittimarlo;

- L'Interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo per procedere al trattamento effettuato dal Titolare per:
 - il perseguimento di un legittimo interesse proprio o di terzi e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente del titolare per procedere al trattamento,
 - finalità di marketing diretto, compresa la profilazione ad esso connessa;
- i dati personali dell'Interessato sono stati trattati illecitamente.

Tale diritto può essere esercitato anche dopo la revoca del consenso. La Banca, tuttavia, non potrà procedere alla cancellazione dei Dati Personali dell'Interessato qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di limitazione

Il diritto di limitazione è esercitabile dall'Interessato qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR e in particolare nel caso di:

- violazione dei presupposti di liceità del trattamento, come alternativa alla cancellazione dei dati;
- richiesta di rettifica dei dati (in attesa della rettifica) o di opposizione al loro trattamento (in attesa della decisione del Titolare).

Fatta salva la conservazione, è vietato ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione, sempre se la Banca non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento e non vi siano basi giuridiche e finalità che ne giustifichino la non limitazione da parte della Banca.

Diritto alla portabilità

Il diritto alla portabilità ai sensi dell'articolo 20 del GDPR consente all'Interessato di utilizzare i propri dati in possesso dalla Banca per altri scopi. Ciascun Interessato, infatti, può chiedere di ricevere i dati personali a lui riferibili o chiederne il trasferimento a un altro titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile (Diritto alla portabilità), se ciò sia tecnicamente fattibile per la Banca. In questo caso, sarà cura dell'Interessato fornire tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i suoi Dati Personali, fornendo apposita autorizzazione scritta.

In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo nascita, residenza), nonché un set di dati generati dall'attività transazionale che la Banca ha definito per ciascuna macrocategoria di prodotti/servizi. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (es. archivi o registri cartacei).

Diritto di opposizione

Il diritto di opposizione, ai sensi dell'articolo 21 del GDPR, consente all'Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi esclusivamente alla sua situazione, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'Interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione ivi incluso il soft-spam).

Qualora, l'Interessato decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Banca si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Ulteriori Diritti dell'Interessato

> Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione ai sensi dell'articolo 22 del GDPR

La Banca, in presenza dei requisiti di merito creditizio e per determinate soglie di importo, effettua dei processi decisionali automatizzati, tra gli altri, per il rilascio di carte di credito, per le richieste di prestiti personali e di prestiti finalizzati, fornendo, in tali casi, maggiori dettagli nell'ambito di un'informativa specifica ed acquisendo, a tal fine, il consenso esplicito. Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo significativo sulla sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'Interessato e la Banca;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano e/o europeo;
- c) si basi sul consenso esplicito dell'Interessato.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Banca attuerà misure appropriate per tutelare i suoi diritti, le sue libertà e i suoi legittimi interessi e l'Interessato potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Banca e di esprimere la sua opinione o di contestare la decisione.

> Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto dell'Interessato di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile, quest'ultimo potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

5.1 Deroghe all'esercizio dei diritti

La normativa sulla protezione dei dati riconosce specifiche deroghe ai diritti riconosciuti all'Interessato. La Banca deve tuttavia continuare a trattare i dati personali dell'Interessato al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni applicabili:

- esecuzione a un obbligo di legge applicabile alla Banca;
- risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi (propri o di terzi);
- indagini/ispezioni interne e/o esterne;
- richieste della pubblica autorità italiana e/o estera;
- motivi di interesse pubblico rilevante;
- esecuzione di un contratto in essere tra la Banca ed un terzo;
- ulteriori eventuali condizioni/status bloccanti di natura tecnica individuate dalla Banca.

6.2 Modalità di esercizio dei diritti

Ciascun Interessato per esercitare i propri diritti, potrà contattare la Banca ai seguenti recapiti:

- all'indirizzo di posta elettronica privacy@finecobank.com; e/o
- via posta ordinaria all'indirizzo FinecoBank, Via Rivoluzione d'Ottobre 16, 42123 Reggio Emilia.

Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, la Banca fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; la Banca, valutata la complessità dell'elaborazione della richiesta e, in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), si riserva il diritto di chiedere un contributo.

La Banca ha il diritto di chiedere ulteriori informazioni necessarie ai fini identificativi del richiedente.

7. Periodo di conservazione dei dati

Fineco tratta e conserva i dati personali dell'Interessato per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l'esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi, fino alla scadenza del periodo di conservazione dei dati. In particolare, il periodo di conservazione dei dati personali dell'Interessato decorre:

- per i prodotti / servizi inclusi nel multicontratto: dall'estinzione del conto corrente, indipendentemente dalla chiusura nel tempo degli altri prodotti / servizi connessi;
- per tutti gli altri prodotti / servizi regolati da contratti specifici (es. carta di credito, mutuo): dalla data di chiusura del rapporto contrattuale relativo al singolo prodotto/servizio.

Vige l'obbligo per Fineco di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali di cui l'Interessato ha chiesto la cancellazione.

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta l'identificazione dell'Interessato, a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi:

- risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate alla Banca prima della scadenza del periodo di conservazione.

In ogni caso i Dati Personali dell'Interessato sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge tra cui a titolo esemplificativo quella prevista dall'art. 2946 cod. civ. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo

o/e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

Per le finalità di Marketing, Analisi delle Preferenze e i servizi di Vocal password o Firma grafometrica invece, i Dati Personali sono conservati fino alla revoca del consenso o una volta che ci si è opposti all'eventuale uso da parte di Fineco del legittimo interesse, laddove utilizzato come base giuridica, salvo non vi siano obblighi normativi che ne prevedano la conservazione per tempistiche ulteriori.

8. Trasferimento dei dati verso paesi terzi

I dati personali potranno essere trasferiti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di Fineco situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati.

Ad esempio, alcuni Dati Personali degli Interessati sono condivisi con destinatari che si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo nel caso di bonifici verso l'estero, in valuta estera o con beneficiario non residente, in cui avviene un trasferimento verso gli Stati Uniti d'America come indicato da SWIFT nella propria informativa disponibile sul sito www.swift.com.

9. Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività di trasferimento dei fondi svolta da S.W.I.F.T. ex articoli 13 e 14 del GDPR

Per dare corso a operazioni finanziarie internazionali (es. bonifici verso l'estero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale (es. bonifici in divisa estera e/o con controparte non residente), richieste dall'Interessato, è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale gestito da S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), con sede legale in Belgio (www.swift.com).

La Banca comunica a S.W.I.F.T. (titolare del sistema S.W.I.F.T. Net Fin) i dati personali necessari all'esecuzione delle transazioni (es. i nomi dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie, l'importo e, se espressa, la motivazione del pagamento).

Il normale funzionamento del servizio include un continuo e massivo flusso di dati verso paesi terzi, data l'ubicazione dei centri operativi della SWIFT. I due centri operativi della SWIFT in Europa e negli USA svolgono le funzioni di memorizzazione e di trasmissione ("storeand-forward") secondo le seguenti modalità:

i messaggi sono decriptati automaticamente presso i centri operativi, allo scopo di memorizzare e di trasmettere le informazioni in pochi millisecondi. Questo procedimento di memorizzazione e trasmissione è inteso a convalidare (controllare la correttezza o la

presenza di lettere/numeri nei riquadri del messaggio da compilare obbligatoriamente) le informazioni (accertando tra l'altro che sia stato indicato correttamente il codice monetario, per esempio "EUR") in base a un contenuto standardizzato. Nel corso di tale procedimento, inoltre, le informazioni vengono conservate ("back-up") per 124 giorni, per motivi di sicurezza, presso entrambi i centri operativi, i quali sono quindi perfettamente speculari.

Tutto ciò assicura che la memorizzazione dei dati personali avvenga in parallelo e che i dati siano identici. A seguito del TFTP ("Terrorist Finance Tracking Program"), SWIFT è soggetta a richieste giuridicamente vincolanti di fornire al U.S. Treasury Department (UST) i dati ubicati nel suo centro operativo statunitense, necessario ai fini della prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento del terrorismo o del finanziamento del terrorismo sulla base giuridica di un obbligo normativo.

La Banca ricorda che l'Interessato conserva i suoi diritti di cui al paragrafo "Diritti degli interessati" della presente informativa. Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt.li 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente.

10. Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali di navigazione sul sito web, cookie e dati riferiti all'utilizzo del Call Center ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016

In questa sezione si descrivono le modalità di gestione del sito Web di FinecoBank S.p.A., in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

L'informativa è resa solo per i siti web di FinecoBank S.p.A. e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Luogo di Trattamento dei dati

I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la già menzionata Sede Legale e Direzione Generale e sono curati solo dal personale di FinecoBank S.p.A., persone autorizzate al trattamento dei dati personali oppure da persone autorizzate di FinecoBank S.p.A. Nessun dato personale derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete Internet, che risulta basata sul protocollo TCP/IP. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti navigatori.

In questa categoria di dati rientrano gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento del sito web di FinecoBank S.p.A.

Si evidenzia che i già menzionati dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito web di FinecoBank S.p.A., o ad altri siti ad esso connessi o collegati: salva questa eventualità, i dati di navigazione sono conservati per 24 mesi dal momento della raccolta.

Dati forniti volontariamente dall'utente

Alcuni particolari servizi richiesti dall'interessato (es. chat, moduli di contatto, ecc.) comportano la successiva acquisizione di alcuni dati personali del richiedente, compreso l'indirizzo e-mail, necessario per rispondere alle richieste. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per questi particolari servizi a richiesta.

Call center

I sistemi e le procedure preposti al funzionamento del Call Center della Banca acquisiscono alcuni dati riferiti alle chiamate dei clienti. In questa categoria rientrano il numero remoto del chiamante (laddove non occultato), i dati di navigazione nell'alberatura dell'IVR (cioè le azioni/digitazioni che il cliente compie per accedere ai vari servizi), durata della chiamata, nonché solo nei casi espressamente previsti e previo avviso all'interessato, registrazione audio della chiamata.

I dati sopra citati vengono trattati al fine di ricavare informazioni statistiche sull'utilizzo del Call Center, per controllarne il corretto funzionamento e garantirne la sicurezza, nonché per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali illeciti, ai danni della Banca o dei clienti della stessa.

Facoltatività del conferimento dei dati personali

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'Interessato è libero di fornire i dati personali riportati negli appositi moduli elettronici di richiesta, nelle sezioni del sito web predisposte per particolari servizi a

richiesta. Si evidenzia peraltro che il loro mancato conferimento non comporta alcuna preclusione per l'Interessato se non quella di ottenere quanto richiesto.

Modalità del trattamento e misure di sicurezza

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per il solo tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Per saperne di più è possibile consultare la sezione del sito dedicata alla sicurezza.

Cookie

L'identificazione delle abitudini e propensioni al consumo degli Interessato verranno analizzate anche mediante l'utilizzo di cookie, nel rispetto delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa vigente.

L'informazione completa sui cookie è disponibile nell'area dedicata del sito it.finecobank.com.

Minori

FinecoBank S.p.A. non utilizza consapevolmente il proprio sito web per richiedere dati a minori di 18 anni. Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt.li 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente e all'informativa sui cookie rinvenibile nel sito web di Fineco.

11. Informativa integrativa sull'utilizzo dei dati personali per l'utilizzo del sistema di riconoscimento "Vocal Password" ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016

Il sistema di riconoscimento biometrico dell'identità dell'utente tramite elaborazione di impronte vocali "Vocal Password" ha la finalità di incrementare la sicurezza dell'accesso al servizio di assistenza telefonica mediante Call Center, aumentandone allo stesso tempo la semplicità di utilizzo.

L'attivazione della Vocal Password come fattore di autenticazione sostitutivo della password telefonica presuppone che la Banca acquisisca una serie di informazioni relative alle caratteristiche della voce dell'Interessato ("dati biometrici").

Le impronte vocali create con le caratteristiche della voce dell'Interessato sono memorizzate in modo irrevocabile e non sarà tecnicamente possibile ricavarle dalle impronte vocali i file audio da cui sono state generate.

Il conferimento dei dati per tale finalità e il relativo consenso sono facoltativi, il mancato rilascio dei dati o del consenso da parte dell'Interessato non comporta pregiudizio alcuno salvo l'impossibilità di utilizzare tale sistema avanzato per l'accesso al servizio di assistenza sul canale telefonico (Call Center).

In caso di adesione al servizio, i Dati biometrici raccolti saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e per i tempi di conservazione previsti dagli obblighi normativi.

In caso di disattivazione di Vocal Password o di chiu-

sura dei relativi rapporti, i Dati biometrici, acquisiti e cifrati secondo quanto previsto sopra, verranno tempestivamente cancellati dagli archivi di FinecoBank. L'eventuale revoca del consenso al trattamento dei dati necessari per l'utilizzo di "Vocal Password" determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt.li 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente.

12. Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali per l'utilizzo della Firma grafometrica ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016

La soluzione di Firma grafometrica ha la finalità di consentire ai clienti della Banca di firmare contratti e disposizioni attraverso l'utilizzo di uno strumento evoluto di firma (Firma Elettronica Avanzata).

Qualora l'Interessato intenda avvalersi della Firma grafometrica, modalità disponibile esclusivamente presso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dovrà apporre alcune firme su apposito tablet in grado di acquisire, oltre all'immagine della sottoscrizione, anche una serie di informazioni relative alle caratteristiche comportamentali a contenuto biometrico (quali, la posizione, il tempo, la pressione, la velocità e l'accelerazione, di seguito, complessivamente, i "dati grafometrici") del suo segno grafico. I dati grafometrici verranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la privacy del firmatario. Il sistema adottato ha la finalità di fornire elementi di valutazione utili in sede giudiziaria nel caso di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su atti e documenti di tipo negoziale da parte del firmatario o nel caso di contenzioso contrattuale.

Il conferimento dei dati per tale finalità e il relativo consenso sono facoltativi, il mancato rilascio dei dati o del consenso da parte del firmatario non comporta pregiudizio alcuno salvo l'impossibilità di utilizzare la Firma grafometrica.

In caso di adesione al servizio, i Dati grafometrici raccolti saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

L'eventuale revoca del consenso al trattamento dei dati necessari per l'utilizzo della Firma Grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt.li 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente e all'informativa completa sul tema rilasciata all'Interessato in caso di adesione al servizio.

13. Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali sui dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016

La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati contenente informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso

il sistema bancario e finanziario gestita dalla Banca d'Italia.

Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati) sono tenuti per legge a partecipare alla CR con l'invio di informazioni.

La comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi, risponde ad un compito di interesse pubblico, è effettuata dagli intermediari sulla base di apposita norma di legge e ricade quindi nella finalità e base giuridica indicate nella parte A, sezione 2 della presente informativa.

Mensilmente, per ciascun cliente, la CR raccoglie informazioni da tutti gli intermediari, le elabora e le mette a disposizione degli intermediari al fine di rendere noto lo stato di indebitamento complessivo dei clienti e della regolarità o meno dei loro pagamenti.

Gli interessati segnalati possono fare specifica richiesta direttamente alla Banca d'Italia per avere accesso alle informazioni registrate a loro nome e distribuite agli intermediari tramite i servizi della Centrale dei rischi, con il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto le segnalazioni.

Con riguardo alla rettifica dei dati contenuti nella Centrale dei rischi, gli interessati segnalati possono chiedere a Fineco la modifica delle informazioni registrate a loro nome in caso di errore o inesattezza nelle segnalazioni.

Con riferimento ai diritti dell'Interessato di cui alla sezione 6 della presente informativa, gli Interessati possono esercitarli nei confronti della Banca d'Italia, qualora dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità.

Le informazioni relative ai moduli da presentare e alla tipologia delle informazioni che possono essere richieste sono disponibili sul sito istituzionale della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it – Home > Servizi al cittadino > Accesso ai dati della Centrale dei rischi. Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt.13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente.

PARTE B - INFORMATIVA ALLA CLIENTELA EX ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EU 679/2016 E AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CODICE DI CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI

In aggiunta a quanto precede, la Banca intende fornire all'Interessato, anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie, adeguata informativa ex art. 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Informiamo che per dare seguito alle richieste dei clienti, utilizziamo alcuni dati che li riguardano. Si tratta di infor-

mazioni che loro stessi ci forniscono o che otteniamo consultando alcune banche dati. Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC. Queste informazioni saranno conservate presso la Banca. Alcune delle informazioni che i clienti ci forniscono, assieme alle informazioni originarie dal loro comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto che si andrà ad instaurare potranno essere comunicate periodicamente ai SIC. Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui i clienti chiederanno l'instaurazione di un rapporto potranno sapere se quegli stessi clienti hanno presentato alla Banca una richiesta e se pagano regolarmente. Il trattamento e la comunicazione dei dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati la Banca potrebbe non essere in condizione di dar seguito alla richiesta. La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento a consultare i SIC a seguito della richiesta di credito del cliente.

Trattamento effettuato dalla Banca

I dati dei clienti non verranno trasferiti a un paese terzo extra UE o a un'organizzazione internazionale. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, i clienti hanno diritto di conoscere i propri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.). I clienti potranno proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. La banca conserva i dati dei clienti presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall'articolo 2220 del Codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili). Per ogni richiesta riguardante i dati dei clienti, gli stessi potranno utilizzare il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla Banca ai seguenti recapiti:

- all'indirizzo di posta elettronica privacy@finecobank.com; e/o
- via posta ordinaria all'indirizzo FinecoBank, Via Rivoluzione d'Ottobre 16, 42123 Reggio Emilia; e/o alle società sottoindicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
- CRIF S.p.A.
- Experian Italia S.p.A.
- CTC – Consorzio per la Tutela del Credito s. c. a. r. l.

I dati dei clienti potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto con la banca (cfr. paragrafo seguente "Tecniche o Sistemi Automatizzati Di Credit Scoring").

Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC

Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l'affidabilità e puntualità nei pagamenti, la Banca comunica

alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di Sistema di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di condotta (Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti) e che rivestono la qualifica di autonomo titolare del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.

I dati che riguardano i clienti sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei SIC, i dati dei clienti saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I dati dei clienti sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.

Alcune informazioni aggiuntive possono essere fornite in caso di rifiuto di una richiesta di credito. I gestori dei sistemi di informazioni creditizie cui la Banca aderisce sono riportati nella seguente tabella.

Estremi identificativi	Dati di contatto	Tipo di Sistema	Uso di Sistemi Automatizzati Di Credit Scoring	Esistenza di Un Processo Decisionale Automatizzato
CRIF S.p.A.	Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41, 40131 Bologna Telefono 051.6458900 Fax 051.6458940 www.consumatori.crif.com ;	positivo e negativo	si	no
Experian Italia S.p.A.	Servizio Tutela Consumatori: Piazza dell'Indipendenza 11B 00185 Roma Telefono 199.183.538 Fax 199.101.850 www.experian.it	positivo e negativo	si	no
CTC – Consorzio per la Tutela del Credito s. c. a. r. l.	Corso Italia 17 - 20122 Milano Telefono 02.66710235-29 Fax 02.67479250 www.ctconline.it	positivo e negativo	si	no

I clienti hanno diritto di accedere in ogni momento ai dati che li riguardano rivolgendosi alla banca (cfr. sezione n. 6 "Diritti degli Interessati"). Si possono rivolgere alla Banca oppure ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo i clienti possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20).

Tempi di conservazione dei dati nei SIC

TIPOLOGIA DI DATO	TEMPI DI CONSERVAZIONE
Finanziamento richiesto ed in corso di valutazione	180 giorni dalla data richiesta
Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate	90 giorni dalla data dell'aggiornamento con l'esito di rinuncia/rifiuto
Finanziamenti rimborsati regolarmente	60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito , ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati).
1 o 2 rate (o mensilità) pagate in ritardo	12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari
3 o più rate (o mensilità) pagate in ritardo anche su transazione	24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari
Finanziamenti non rimborsati (ossia eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze)	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui l'ente Partecipante ha fornito l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) e comunque al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.

TECNICHE O SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING

Al fine di valutare l'affidabilità nei pagamenti dell'Interessato, la Banca utilizza alcuni dati che lo riguardano, da lui direttamente forniti o che sono ottenuti consultando alcune banche dati, anche mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati per la valutazione del merito di credito (credit scoring) assicurando il rispetto dei seguenti principi:

- le tecniche o i sistemi automatizzati di credit scoring sono utilizzati solo per l'istruttoria di una richiesta di credito o per la gestione dei rapporti di credito instaurati;
- i modelli o i fattori di analisi statistica, nonché gli algoritmi di calcolo dei giudizi, indicatori o punteggi sono verificati periodicamente con cadenza almeno annuale

e aggiornati in funzione delle risultanze di tali verifiche. A fronte della consultazione di dati personali relativi a informazioni creditizie di tipo negativo in una o più banche dati, la richiesta di credito potrebbe non essere accolta. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non può essere oggetto di opposizione da parte dell'Interessato, in quanto derivante da un obbligo di legge.

Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt.li 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente.

PARTE C – AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DELL'INFORMATIVA CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EU 679/2016

Fineco si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Fineco informerà gli interessati di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito internet o trasmesse in altro modo ai medesimi (es. presso gli sportelli automatici o le filiali). Il Titolare invita, quindi, gli Interessati – ad esempio i clienti - a prestare attenzione all'ultima versione dell'informativa mostrata attraverso questi canali in modo da essere sempre aggiornati sulle modalità di trattamento dei loro Dati Personali.

ALLEGATO 2

INFORMATIVA IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI IDENTIFICATIVI DEI DETENTORI DI STRUMENTI FINANZIARI DI SOCIETÀ QUOTATE.

In data 10 giugno 2019 è stato pubblicato il d.lgs. 49/2019 ("Decreto"), con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2017/828 ("SHRD 2"), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

La SHRD 2 è volta a migliorare la governance delle società quotate europee, tra l'altro, tramite l'agevolazione dell'esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti di tali società. Sotto tale profilo, essa detta regole finalizzate a facilitare la comunicazione tra gli emittenti e i loro soci e l'esercizio dei diritti sociali e ad attenuare alcune criticità rilevate dalla Commissione europea nei casi di investimento transfrontaliero e nella prestazione dei connessi servizi da parte degli intermediari lungo la catena

di detenzione dei titoli azionari (quali la trasmissione non tempestiva delle informazioni, le discriminazioni tariffarie da parte degli intermediari e le inefficienze nella trasmissione del voto degli azionisti).

In particolare, è stato stabilito che le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o di altri Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di richiedere in qualsiasi momento agli intermediari l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Gli intermediari e i depositari centrali, inoltre, sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.

Sulla base di quanto sopra FinecoBank S.p.A., nella sua qualità di ultimo intermediario, è legittimata a trasmettere i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Per quanto riguarda gli Emittenti di titoli obbligazionari, il Provvedimento del 22 febbraio 2008, Banca d'Italia – Consob, prevede la possibilità di chiedere agli intermediari, in qualsiasi momento, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. Inoltre, sulla base delle disposizioni normative FinecoBank, nella sua qualità di ultimo intermediario ai sensi della normativa in parola, ha l'obbligo di comunicare, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta presentata da chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe rispetto ad un determinato emittente di azioni, i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti.

Informiamo pertanto che, in attuazione delle disposizioni normative richiamate, al ricorrere delle condizioni specificatamente indicate dalle stesse, la Banca provvederà a fornire ai predetti soggetti i dati identificativi richiesti come sopra dettagliato.

Gli aventi diritto potranno modificare in ogni momento la propria manifestazione di volontà ed esprimere l'esplicito diniego alle citate comunicazioni compilando e inviando alla Banca l'apposito modulo.

In generale le sopra descritte comunicazioni non comporteranno alcun aggravio di costi, onere o obbligo a carico dei clienti.



FinecoBank S.p.A. - Sede legale 20131 Milano P.zza Durante, 11 - Direzione Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 - Capitale Sociale Euro 201.923.898,99 interamente sottoscritto e versato – Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank – Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di Tutela dei depositi - PEC: finecobankspa.pec@pec.finecobank.com

it.finecobank.com

FINECO

› **Normativa MIFID**

Indice

Sezione 1	Documento Informativo sui Servizi di Investimento	5
A	Informazioni sulla Banca e sui Servizi di investimento da questa offerti	5
A.1	Dati societari della Banca	5
A.2	Modalità di comunicazione tra Cliente e Banca	5
A.3	Reclami	6
A.4	Servizi di investimento offerti	6
A.5	Documentazione fornita all'investitore a rendiconto dell'attività svolta	10
A.6	Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia	11
A.7	Politica di gestione dei conflitti di interesse	11
A.8	Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini	11
A.9	Politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei servizi di consulenza	12
B	Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela	12
B.1	Informazioni sul subdeposito e sulla responsabilità della Banca	12
B.2	Informazioni su privilegi e diritti di compensazione	13
B.3	Informazioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente da parte della Banca	13
C	Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela	13
C.1	Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela	13
C.2	Classificazione iniziale	13
C.3	Modifica della classificazione	14
D	Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari	14
D.1	Tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati	14
D.2	Sedi di negoziazione degli ordini ricevuti dalla Clientela	26
D.3	Principali rischi collegati all'investimento in Strumenti e prodotti finanziari	27
D.4	Criteri di classificazione degli strumenti finanziari adottati dalla Banca e indicatori di rischio	29
D.5	Particolari categorie di prodotti	29
E	Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi	31
F	Informazioni concernenti la valutazione di appropriatezza/adequatezza svolta dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento	32
G	Governo degli strumenti finanziari (c.d. Product Oversight Governance)	34
H	Sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di investimento contenute nelle "condizioni generali di contratto" che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati dalla Banca alla propria Clientela in base alla tipologia di contratto sottoscritto.	34
Sezione 2	Execution Policy	48
1	Premesse	48
1.1	INTRODUZIONE	48
1.2	CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	48
1.3	ASSET CLASSES	48
1.4	AMBITO DI APPLICAZIONE	48

1.5 SEDI DI ESECUZIONE ("TRADING VENUES")	48
1.6 ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DI NUOVA EMISSIONE	48
1.7 AGGREGAZIONE DEGLI ORDINI	49
2 Esecuzione degli ordini	49
2.1 ASPETTI GENERALI	49
2.2 DETERMINAZIONE DELLA SEDE DI ESECUZIONE	49
2.2.1 Individuazione delle possibili Sedi di Esecuzione	50
2.2.1.1 Esecuzione diretta da parte della Banca sui Mercati Regolamentati e/o MTF	50
2.2.1.2 Esecuzione indiretta attraverso un intermediario	50
2.2.2 Criteri di valutazione delle Sedi di Esecuzione degli ordini	50
2.2.2.1 Prezzo	50
2.2.2.2 Costi	50
2.2.2.2.1 Esecuzione diretta dell'ordine da parte della Banca su un mercato	50
2.2.2.2.2 Trasmissione dell'ordine ad un intermediario negoziatore	50
2.2.2.3 Altri criteri	50
2.2.2.3.1 Rapidità di esecuzione	50
2.2.2.3.2 Probabilità di esecuzione	50
2.2.2.3.3 Probabilità di regolamento	50
3 Sedi di Esecuzione	51
3.1 DEFINIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI ORDINI	51
3.1.1 Definizione delle categorie di strumenti finanziari (Asset Classes)	51
3.2 VALUTAZIONE DELLE SEDI DI ESECUZIONE	51
3.3 AZIONI E TITOLI SIMILARI	51
3.3.1 Azioni e titoli similari domestici	51
3.3.2 Azioni e titoli similari esteri	51
3.4 DIRITTI DI OPZIONE E WARRANTS	52
3.5 ETC/ETN	52
3.6 TITOLI OBBLIGAZIONARI	52
3.6.1 Titoli di Stato Italiani	52
3.6.2 Altri titoli di debito quotati sui mercati regolamentati e/o sugli MTF ai quali la Banca accede direttamente (mercati interconnessi)	52
3.6.3 Obbligazioni non quotate sui mercati interconnessi	52
3.7 COVERED WARRANT QUOTATI SU MERCATI DOMESTICI	52
3.8 COVERED WARRANT QUOTATI IN ALTRI PAESI	52
3.9 CERTIFICATES	52
3.10 PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI	53
3.11 STRUMENTI DERIVATI	53
3.11.1 Derivati regolamentati domestici	53
3.11.2 Derivati regolamentati esteri	53
3.11.3 Derivati OTC	54
4 Disposizioni finali	54
5 Allegato 1	55
5.1 SEDI DI NEGOZIAZIONE INTERCONNESSE	55
5.2 INTERMEDIARI	55
Sezione 3 ► Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse	56

Il presente Documento Informativo sui Servizi di Investimento (di seguito per brevità anche "Documento"), rivolto ai clienti ed ai potenziali clienti di FinecoBank (di seguito, per brevità, anche "Banca" o "Fineco") è redatto ai sensi del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 e successive modificazione e integrazioni (Regolamento Intermediari) nonché del Regolamento UE 2017/565.

Scopo del Documento è fornire informazioni sulla Banca e i servizi di investimento da questa offerti, nonché - tra l'altro - sulla natura e i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.

Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito it.finecobank.com e presso i negozi finanziari ove operano i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito anche "consulenti finanziari") della Banca.

La Banca porta a conoscenza dei clienti le modifiche rilevanti del presente Documento tramite comunicazione specifica trasmessa alla casella di posta elettronica comunicata dal Cliente. La comunicazione è inoltre resa disponibile anche nell'area riservata del sito it.finecobank.com, nella sezione dedicata alle comunicazioni inviate dalla Banca.

Altre informazioni di carattere operativo sui prodotti offerti e sulle modalità di utilizzo dei servizi sono disponibili nella sezione "help" dell'area riservata del sito it.finecobank.com.

Il Documento è strutturato nelle seguenti sezioni:

- A) Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento prestati
- B) Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
- C) Informazioni riguardanti la classificazione della clientela
- D) Informazioni sugli strumenti finanziari, sui prodotti finanziari bancari e assicurativi e sui rischi connessi
- E) Informazioni su costi e oneri connessi ai prodotti/servizi di investimento offerti
- F) Informazioni concernenti la valutazione di appropriatezza/adequatezza svolta dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento
- G) Sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di investimento contenute nelle "condizioni generali di contratto" che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati dalla Banca alla propria clientela.

Definizioni

Contratto: il "contratto unico" relativo ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, consulenza in materia di investimenti in base alla tipologia di contratto sottoscritto dal Cliente (Conto Fineco e/o Conto Trading).

Conto Fineco: indica il conto caratterizzato dalla più ampia offerta di servizi bancari e finanziari prestati da Fineco.

Conto Trading: indica il conto focalizzato sull'offerta di servizi di trading online.

A. Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento da questa offerti

A.1 Dati societari della Banca

Denominazione Sociale: FinecoBank SpA

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale: Milano, Piazza Durante, 11

Direzione Generale: Reggio Emilia,

via Rivoluzione d'Ottobre 16

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e

Codice Fiscale 01392970404 P.IVA 12962340159

Cod.ABI 03015.5.

La Banca è iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia¹ (www.Bancaditalia.it) e capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank (di seguito, anche, il "Gruppo") – Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015. La Banca è autorizzata dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 00184 Roma) alla prestazione dei servizi d'investimento (autorizzazione n. 039839 del 13 dicembre 1999).

A.2 Modalità di comunicazione tra Cliente e Banca

Il Cliente può comunicare con la Banca nella lingua italiana, quest'ultima comunica con la propria clientela in lingua italiana.

Le modalità di comunicazione tra Fineco e i clienti, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti; di seguito si riportano le informazioni che riguardano in generale tale aspetto.

Fineco è una Banca diretta che offre i propri servizi sia mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad es. internet e telefono) sia attraverso una rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che operano su tutto il territorio nazionale; non dispone di una propria rete di filiali ma si avvale delle filiali del Gruppo UniCredit per consentire ai propri clienti lo svolgimento di alcune operazioni che presentano aspetti di fisicità (es. versamento e prelievo di denaro contante, versamento di assegni). Le modalità di comunicazione con la clientela privilegiano quindi i canali telematici (internet, posta elettronica, reti GSM e di telefonia fissa salvo diversamente disciplinato dalla specifica tipologia di conto sottoscritto); per questo

¹ La Banca d'Italia ha sede legale in Roma in via Nazionale 91 – cap. 00184 – tel. +39 06 47921.

i clienti, all'apertura del rapporto, devono prestare il proprio consenso all'utilizzo di tali mezzi di comunicazione a distanza e fornire un indirizzo e-mail quale prova della loro possibilità di accesso regolare ad internet. Le comunicazioni relative allo svolgimento dei servizi di investimento sono fornite al Cliente in formato elettronico. Il Cliente ha facoltà di richiedere che le predette comunicazioni vengano fornite in formato cartaceo, a titolo gratuito.

È facoltà della Banca, nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente, fornire alcune comunicazioni esclusivamente in formato elettronico.

Inoltre, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione alla Banca delle disposizioni del Cliente relative a servizi d'investimento e a strumenti e prodotti finanziari si precisa quanto segue:

1. Gli ordini del Cliente relativi a strumenti finanziari e le eventuali disposizioni di revoca possono essere impartiti alla Banca
 - tramite disposizioni scritte raccolte dai consulenti finanziari (ove previsto dalle condizioni contrattuali per la tipologia di conto) o inviati agli indirizzi tempo per tempo comunicati dalla Banca in relazione a singole operazioni;
 - tramite il Servizio Clienti, secondo le modalità tempo per tempo previste in relazione alla tipologia di conto;
 - tramite computer o cellulare GSM collegati alla rete internet, mediante accesso al sito internet della Banca it.finecobank.com (<http://mobile.fineco.it> per le connessioni a mezzo rete GSM) o attraverso gli altri sistemi telematici che la Banca potrà rendere disponibili;
2. Qualora gli ordini vengano impartiti tramite il consulente finanziario, questo ultimo provvede alla loro tempestiva trasmissione alla Banca (nei tempi tecnici necessari) per la successiva esecuzione.
3. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
4. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
5. Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti. Le modalità di esecuzione (o di trasmissione dell'ordine ad altro intermediario per la sua esecuzione) sono identiche, indipendentemente dal canale di trasmissione dell'ordine scelto dal Cliente.

Ogni altra diversa comunicazione o richiesta di informazioni può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: info@fineco.it.

Sono inoltre a disposizione della clientela:

- il **Servizio clienti** che può essere contattato ai seguenti numeri e nei seguenti orari: **numero Gratuito 800.52.52.52**, o +39 02.2899.2899 per chiamate da cellulare e dall'estero:

servizio automatico informativo

365 giorni all'anno 24h/24

servizio con operatore codici, banking e credit
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00
Il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore

13.00

- **Servizio con operatore blocco carte**
365 giorni all'anno 24h/24.

- per coloro che non sono ancora clienti della Banca è attivo il **Numero Gratuito 800.92.92.92** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per i clienti Conto Trading invece:

- il Servizio Clienti che può essere contattato tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: helptrading@finecobank.com;
- il Servizio automatico codici può essere contattato telefonicamente al numero 02.30.57.58.59, attivo 365 giorni all'anno 24h/24.

A.3 Reclami

Per eventuali reclami il Cliente può rivolgersi, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica, all'Ufficio Reclami di FinecoBank S.p.A., Piazza Durante, 11 – 20131 (MI), helpdesk@finecobank.com per il Conto Fineco e helptrading@finecobank.com per il Conto Trading, o indirizzo PEC finecobankspa.pec@pec.finecobank.com. I reclami sono trattati dall'Ufficio Reclami. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude, di regola, nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo o di 45 giorni se si tratta di reclami riferiti a prodotti assicurativi. La Banca prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, di prassi, con lo stesso mezzo utilizzato dal Cliente per l'inoltro del reclamo. Per quanto riguarda le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie si rimanda al Foglio Informativo relativo alla propria tipologia di conto.

A.4 Servizi di investimento offerti

Fineco è stata autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento di seguito brevemente descritti (l'effettiva prestazione dei citati servizi e attività di investimento dipende dalle previsioni contrattuali tempo per tempo previste dalla specifica tipologia di conto sottoscritto):

- **Esecuzione di ordini per conto dei clienti (anche mediante negoziazione per conto proprio):** il servizio si sostanzia nella ricezione degli ordini dei clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro esecuzione presso una sede alla quale la Banca ha accesso diretto. Le modalità di prestazione del servizio e le sedi di esecuzione sulle quali si svolge sono indicati nella Execution Policy disponibile sul sito internet della Banca. Talvolta Fineco svolge attività di negoziazione in conto proprio, ponendosi in contropartita diretta dei clienti nell'esecuzione dei loro ordini; ad esempio ciò avviene nei seguenti casi:
 - Negoziazione di strumenti finanziari quotati da Fineco in qualità di Internalizzatore sistematico (selezione di titoli quali, ad esempio, azioni, contratti futures);

- Negoziazione di titoli oggetto di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria di una posizione in marginazione rimasta aperta (selezione di titoli azionari e obbligazionari);
 - Negoziazione di titoli non quotati sui mercati regolamentati o su Multilateral Trading Facilities (MTF) (titoli obbligazionari e certificates, operazioni di Pronti contro termine);
 - Negoziazione in derivati OTC quali, ad esempio, CFD, Daily Options e Multiday Options.
- **Ricezione e trasmissione di ordini:** il servizio si sostanzia nella raccolta degli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro trasmissione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti. Ciò avviene quando la Banca non ha accesso diretto alla sede di esecuzione dell'ordine. Gli intermediari negoziatori dei quali la Banca può avvalersi in tal caso sono indicati nella Execution Policy disponibile sul sito internet della Banca.
I servizi di **Esecuzione di ordini per conto dei clienti**, e **Ricezione e trasmissione di ordini** sono nel seguito definiti come **"Esecuzione"**.
 - **Collocamento e distribuzione (nel seguito "Collocamento"):** la Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento e distribuisce prodotti finanziari (assicurativi e bancari), su mandato di società appartenenti al Gruppo e di società terze. Il servizio si sostanzia nella presentazione e proposizione dei prodotti, servizi e strumenti finanziari, i cui pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società. La Banca, inoltre, per le operazioni sul mercato primario svolge il ruolo di collocatore (con o senza impegno irrevocabile) su mandato degli emittenti o di altri collocatori primari. La Banca colloca altresì il servizio di gestione di portafogli di società terze.
 - **Consulenza in materia di investimenti (nel seguito "Consulenza"):** Tale servizio viene offerto unicamente attraverso la rete dei consulenti finanziari della Banca ed è funzionale alla prestazione degli altri servizi di investimento offerti. La consulenza è prestata su base non indipendente (in quanto la Banca percepisce una remunerazione, dalle società con le quali ha stipulato accordi di distribuzione, nella misura comunicata al Cliente in occasione di ogni proposta di consulenza), ma è basata su un'analisi del mercato ampia, che considera una vasta gamma di strumenti finanziari emessi o forniti sia da soggetti compresi nel medesimo gruppo di appartenenza della Banca, sia da soggetti terzi, con l'obiettivo di perseguire sempre il miglior interesse del Cliente. La Banca, ritenendo che la diversificazione costituisca il principale fattore di mitigazione dei rischi di investimento in strumenti finanziari, predilige formulare le proprie raccomandazioni con riferimento a prodotti diversificati per natura quali fondi comuni e Sicav e non presta in ogni caso consulenza per investimenti di tipo speculativo escludendo pertanto dalle pro-

prie analisi strumenti finanziari derivati, warrant e covered warrant e il servizio di marginazione.

La Banca si impegna inoltre a fornire ai clienti la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati secondo modalità e frequenza diverse in relazione al modello di servizio prescelto dal Cliente. La Banca offre infatti tre differenti modelli di consulenza (il servizio di consulenza in materia di investimenti non viene offerto sul Conto Trading):

"Servizio di Consulenza Base": il servizio è gratuito ed è regolato dalle condizioni generali del Contratto; esso si sostanzia nella presentazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni - anche fra loro collegate - relative a strumenti finanziari e a prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. Generalmente ha carattere occasionale, in quanto la Banca, fornita la raccomandazione, non effettua un monitoraggio costante del portafoglio del Cliente ma fornisce esclusivamente la valutazione di adeguatezza periodica secondo la frequenza minima stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente.

"Servizio di Consulenza Advice": il servizio è a pagamento e richiede la sottoscrizione di apposito contratto (distinto e ulteriore rispetto al Contratto) che prevede l'apertura di un deposito dedicato "Advice" nel quale registrare gli strumenti finanziari oggetto del servizio. La Banca, in relazione agli OICR registrati nel deposito Advice si riserva la facoltà di riconoscere un abbuono, parziale o totale, del corrispettivo del servizio addebitato mensilmente al Cliente medesimo. Oltre a quanto previsto nella consulenza Base, il servizio Advice prevede:

- a) formalizzazione di un Piano Finanziario Personalizzato basato sulle informazioni fornite dal Cliente e strutturato in una o più ipotesi di "Profili di rischio/rendimento del Portafoglio sotto Advice", compatibili e coerenti con gli obiettivi di investimento e le esigenze finanziarie dichiarate dal Cliente;
- b) Monitoraggio del Portafoglio, consistente nel controllo periodico di coerenza del complesso degli investimenti che compongono il "Portafoglio sotto Advice", finalizzati all'attuazione del Piano Finanziario Personalizzato che il Cliente intende realizzare.

"Servizio di Consulenza Advice+": "Servizio di Consulenza Advice+": il servizio è a pagamento e richiede la sottoscrizione di apposito contratto (distinto e ulteriore rispetto al Contratto) che prevede l'apertura di un deposito dedicato "Advice+" nel quale registrare gli strumenti finanziari oggetto del servizio. Il servizio Advice+ consiste:

- a) nella formulazione di proposte di investimento (servizio su iniziativa Banca) finalizzate alla realizzazione di uno o più portafogli adeguati (la valutazione di adeguatezza è effettuata tenuto conto del patrimonio presente in ciascun deposito Advice+), che corrispondano agli obiettivi di investimento dichiarati dal Cliente e alla sua situazione finanziaria e nella valutazione dell'adeguatezza delle operazioni che il Cliente auto-

nomamente abbia richiesto di eseguire (servizio su iniziativa del Cliente);

b) nello svolgimento da parte della Banca, con cadenza trimestrale, di un controllo periodico di adeguatezza su ogni deposito Advice+.

È inoltre possibile attivare (su base volontaria e con costi aggiuntivi) l'opzione di Consulenza Integrata che consiste in:

- un sistema di alert che si attivano automaticamente al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio, quando il Portafoglio Advice+ raggiunge determinate soglie di performance);

- un report quadrimestrale con la rappresentazione dell'andamento e della composizione del portafoglio Advice+;

- una segnalazione mensile, al Cliente di anomalie concernenti il Portafoglio Advice+, eventualmente constatate in relazione alla verifica di adeguatezza.

• **Servizi Accessori:** si tratta di servizi offerti in connessione alla prestazione dei servizi d'investimento sopra indicati; in particolare:

- Concessione di credito agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene la Banca;

- Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti e connessi servizi di gestione del contante e delle garanzie collaterali;

- Intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi d'investimento in valuta.

Nell'ambito dei servizi accessori, in particolare, si distinguono:

Servizio di "Marginazione": modalità di negoziazione che consente all'investitore di poter acquistare (Leva long o acquisto in leva) o vendere (Short Selling o vendita in leva allo scoperto) investendo soltanto una parte della liquidità necessaria. Il servizio di Marginazione "long" e "short" prevede, nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione ordini per conto dei clienti, la facoltà per i clienti, che abbiano attivato detta modalità di negoziazione, di effettuare operazioni di acquisto/vendita in leva di strumenti finanziari, impegnando un importo pari ad una percentuale del controvalore di mercato degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione (c.d. "margine"), sia attraverso operazioni "intraday" (ovvero operazioni da cui originano posizioni che devono essere chiuse nell'arco della stessa giornata), sia attraverso operazioni "multiday" (ovvero operazioni da cui originano posizioni che possono essere mantenute per più giorni). In particolare la Marginazione "long multiday" prevede la cessione in prestito alla Banca dei titoli acquistati dal Cliente mentre la Marginazione "short multiday" prevede la cessione in prestito dei titoli da parte della Banca a favore del Cliente. Le modalità, i termini e i limiti del Servizio di Marginazione, nonché gli strumenti finanziari negoziabili secondo tali modalità e i rela-

tivi mercati di riferimento, sono indicati nell'area del sito internet dedicata al servizio, nonché nel modulo relativo alle norme operative del Servizio di Marginazione (di seguito congiuntamente "Norme Operative"), disponibile sul sito medesimo.

I rischi connessi all'operatività in Marginazione sono quelli propri degli strumenti finanziari che ne formano oggetto (azioni e obbligazioni) per i quali si rinvia al paragrafo [D.3. "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari"](#).

Si sottolinea tuttavia che la presenza dell'"effetto leva"² che caratterizza la Marginazione amplifica tali rischi cosicché, fermo restando quanto previsto in materia di operazioni non appropriate (vedi paragrafo [G.5 "Operazioni non appropriate – Conflitti d'interesse"](#)) il Servizio di Marginazione ha carattere chiaramente speculativo e richiede quindi un notevole grado di esperienza e conoscenza degli strumenti e dei mercati finanziari.

Servizio "Portafoglio remunerato": servizio che consente al Cliente di ottenere una remunerazione a fronte della cessione in prestito alla Banca di titoli presenti nel suo deposito titoli. Le caratteristiche dell'operazione di prestito titoli e i rischi connessi sono illustrati nel paragrafo [D1.5.2 "Prestito Titoli"](#).

A.5 Documentazione fornita all'investitore a rendiconto dell'attività svolta

La Banca, in base alla specifica tipologia di conto sottoscritto ed alla conseguente effettiva prestazione dei servizi e attività di investimento:

1. all'atto della ricezione di un ordine, rilascia al Cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca medesima al Cliente in materia di conflitti di interesse, di non adeguatezza/ non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine e di incentivi. Nel caso di ordini ricevuti a mezzo internet e a mezzo call center, l'attestazione è resa nell'area riservata al Cliente del sito della Banca ed è stampabile a cura del Cliente; nel caso di ordini ricevuti attraverso il consulente finanziario è questo ultimo a rilasciarne copia al Cliente;
2. per ogni consulenza prestata rilascia un verbale nel quale sono identificati gli strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza, il tipo di operazione, l'esito della valutazione di adeguatezza svolta dalla Banca, il controllo del mercato di riferimento (c.d. "Target market"), l'informativa ex ante sui costi ed oneri nonché gli eventuali incentivi pagati o percepiti dalla Banca (oltre ad eventuali altre avvertenze in merito ai conflitti di interesse ed alle specifiche caratteristiche legate agli strumenti/ prodotti raccomandati). Copia del verbale è consegnata dal consulente finanziario al Cliente oppure resa disponibile al medesimo nell'area riservata del sito della Banca;
3. quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine,

2 L'"effetto leva" è determinato dal fatto che il margine richiesto per aprire una posizione in Marginazione (long o short) è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore della posizione. Ciò comporta che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul margine: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore a seconda della direzione del movimento dei prezzi.

La tabella seguente sintetizza i servizi di investimento nonché le tipologie di prodotti finanziari offerti dalla Banca all'interno del Conto Fineco come su indicati, distinguendo, ove necessario, le modalità di prestazione e i canali distributivi disponibili.

SERVIZIO	RICEZIONE E TRASMISSIONE - ESECUZIONE ORDINI			COLLOCAMENTO		CONSULENZA					SERVIZI ACCESSORI
	Execution only	Standard		Standard		Base		Advice	Advice+		
						Consu- lenziabile Banca	Inseribile iniziativa Cliente	Consu- lenziabile Banca	Consu- lenziabile Banca	Inseribile iniziativa Cliente	
Modalità											
Canale	Web ¹ e telefo- nico	Web ¹ e telefo- nico	Consu- len- te Finanzia- rio ²	Web ¹	Consu- len- te finanzia- rio ²	Consulente finanziario					
Titoli di stato e governativi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3, 4, 5
Pronti contro termine	x	x	x			x	x				
Obbligazioni non strutturate non complesse	x	x	x			x	x	x	x	x	3, 5
Polizze Ramo I					x	x		x	x		
Fondi UCITS	x			x	x	x	x	x	x	x	5
ETF armonizzati	x	x	x			x	x	x	x	x	3, 4, 5
Obbligazioni strutturate non complesse		x	x			x	x	x	x	x	3, 5
Obbligazioni convertibili		x	x				x			x	3, 5
Azioni quotate	x	x	x	x	x		x		x	x	3, 4, 5
Diritti quotati		x	x				x			x	5
Polizze multiramo					x	x					
Polizze Ramo III					x	x		x			
Certificati di investimento protetti o parzialmente protetti		x	x	x	x	x	x	x	x	x	5
Obbligazioni strutturate e complesse		x	x				x			x	3, 5
Obbligazioni subordinate		x	x				x			x	3, 5
ETC		x						x	x	x	5
ETN		x									5
ETF non armonizzati		x	x				x			x	5
ETF a leva		x	x				x			x	5
Certificati non protetti a leva		x									5
Certificati non protetti non a leva		x	x				x			x	5
Warrant		x									4, 5
Covered Warrant		x									4, 5
Azioni non quotate		x									5
Diritti non quotati		x									5
Opzioni e contratti future quotati		x									
Derivati OTC		x									
FIA ELTIF					x	x			x		
FIA non ELTIF					x	x			x		

Note:
1 per web si intendono tutti i canali telematici che la Banca tempo per tempo utilizza per la distribuzione dei servizi
2 solo in abbinamento ai servizi di consulenza
3 strumenti finanziari sui quali può essere offerto anche il servizio accessorio di Marginazione (l'elenco aggiornato dei singoli strumenti è disponibile su it.finecobank.com)
4 strumenti finanziari sui quali può essere offerto anche il servizio accessorio di Portafoglio Remunerato (Prestito Titoli a favore della Banca; l'elenco aggiornato dei singoli strumenti è disponibile su it.finecobank.com)
5 custodia e amministrazione degli strumenti finanziari

La tabella seguente sintetizza i servizi di investimento nonché le tipologie di prodotti finanziari offerti dalla Banca all'interno del Conto Trading come su indicati, distinguendo, ove necessario, le modalità di prestazione e i canali distributivi disponibili.

SERVIZIO	RICEZIONE E TRASMISSIONE - ESECUZIONE ORDINI		COLLOCAMENTO	SERVIZI ACCESSORI
	Execution only	Standard		
Modalità			Standard	
Canale	Web ¹	Web ¹	Web ¹	
Titoli di stato e governativi	x	x	x	2, 3, 4
Obbligazioni non strutturate non complesse	x	x		2, 4
ETF armonizzati	x	x		2, 3, 4
Obbligazioni strutturate non complesse		x		2, 4
Obbligazioni convertibili		x		2, 4
Azioni quotate	x	x	x	2, 3, 4
Diritti quotati		x		4
Certificati di investimento preotetti o parzialmente protetti		x	x	4
Obbligazioni strutturate e complesse		x		2, 4
Obbligazioni subordinate		x		2, 4
ETC		x		4
ETN		x		4
ETF non armonizzati		x		4
ETF a leva		x		4
Certificati non protetti a leva		x		4
Certificati non protetti non a leva		x		4
Warrant		x		3, 4
Covered warrant		x		3, 4
Opzioni e contratti futures quotati		x		
Derivati OTC		x		
<p>Note:</p> <p>1 per web si intendono tutti i canali telematici che la Banca tempo per tempo utilizza per la distribuzione dei servizi</p> <p>2 strumenti finanziari sui quali può essere offerto anche il servizio accessorio di Marginalizzazione (l'elenco aggiornato dei singoli strumenti è disponibile su it.finecobank.com)</p> <p>3 strumenti finanziari sui quali può essere offerto anche il servizio accessorio di Portafoglio Remunerato (Prestito titoli a favore della banca, l'elenco aggiornato dei singoli strumenti è disponibile su it.finecobank.com)</p> <p>4 custodia e amministrazione degli strumenti finanziari</p>				

rende disponibile al Cliente un avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese, corrispettivo totale, indicazione se la controparte del Cliente è la stessa Banca o altro intermediario del Gruppo, o altro Cliente della Banca³.

Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi. L'avviso di conferma è reso disponibile nell'area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del Cliente.

Nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse

da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse; nel caso di ordini relativi a prodotti assicurativi le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione secondo la periodicità definita nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti. I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono forniti direttamente dagli intermediari che prestano il servizio secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;

- a richiesta del Cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al punto che precede in singole voci.
- Qualora sul conto del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata supe-

3 Salvo il caso in cui l'ordine sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.

rata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

6. rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno), un rendiconto degli strumenti finanziari e della disponibilità liquide detenuti dalla Banca contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuare la stampa. È facoltà del Cliente chiederne l'invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono inoltre rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
7. In relazione alla valutazione periodica di adeguatezza, la Banca rende disponibile per ogni tipologia di dossier la seguente documentazione.

Dossier ordinario

Nel caso in cui il cliente sia seguito da un Consulente Finanziario, unitamente al rendiconto di cui al paragrafo 6 e con la medesima cadenza, viene inviato l'esito della valutazione periodica di adeguatezza. Tale valutazione viene svolta considerando il livello di rischio del portafoglio in essere rispetto al livello massimo previsto in funzione del profilo di rischio del cliente, riguardo al suo orizzonte temporale e alle sue eventuali preferenze di sostenibilità.

Dossier Advice+

Unitamente al rendiconto di cui al paragrafo 6 e con la medesima cadenza, viene inviato l'esito della valutazione periodica di adeguatezza. Tale valutazione viene svolta considerando il livello di rischio del portafoglio in essere rispetto al livello massimo previsto per il Piano Finanziario Personalizzato selezionato dal cliente, riguardo al suo orizzonte temporale e alle sue eventuali preferenze di sostenibilità.

Su richiesta del cliente, il Servizio Advice+, può prevedere l'attivazione dell'opzione aggiuntiva di "Consulenza Integrata" che prevede la produzione di un report aggiuntivo contenente i dettagli, anche mediante rappresentazione grafica, dell'andamento e della composizione del Portafoglio Advice+. Tale report viene fornito con cadenza quadrimestrale e reso disponibile al Cliente nell'area riservata del Sito.

Dossier Advice

Per i dossier Advice la Banca prevede la produzione e trasmissione al Cliente di un report di monitoraggio quadrimestrale contenente la verifica della coerenza del livello di rischio del Portafoglio in essere rispetto al livello massimo previsto per il Piano Finanziario Personalizzato selezionato dal cliente e la verifica dell'efficienza finanziaria e della qualità del portafoglio rispetto a soglie predefinite.

8. rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile:
 - Il dettaglio degli oneri sostenuti dal Cliente per le

operazioni di Esecuzione ordini in modalità "Marginazione"

- il dettaglio dei proventi maturati dal Cliente per le operazioni di prestito titoli concluse nell'ambito del servizio c.d. "Portafoglio remunerato". Tali informazioni sono rese disponibili in apposita area riservata del sito internet della Banca ove il Cliente può effettuare la stampa.
9. La Banca, inoltre, fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post personalizzata inerente ai costi e agli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi d'investimento e ai servizi accessori (vedasi successiva sezione E). In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la Banca, a fine anno, contatta il Cliente all'ultimo indirizzo di posta elettronica in suo possesso al fine di concordarne l'invio tramite supporto durevole.

A.6 Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia

La Banca aderisce al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Il fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000 euro.

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di garanzia di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.

A.7 Politica di gestione dei conflitti di interesse

Le politiche di gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Banca sono illustrate nel documento "Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse" che costituisce un allegato al presente documento e che viene consegnato unitamente allo stesso formando parte integrante. Il documento è disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca it.finecobank.com e presso tutti i negozi ove operano i consulenti finanziari della Banca.

La Banca fornisce inoltre - nell'ambito dei servizi di Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari, nonché di consulenza in materia di investimenti - informazioni su eventuali conflitti d'interesse relativi allo strumento o prodotto finanziario oggetto della disposizione.

A.8 Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini

L'indicazione analitica delle politiche della Banca relative al trattamento degli ordini connessi alla prestazione dei servizi di investimento è riportata nel documento "Execution Policy" predisposto dalla Banca che costituisce un allegato al presente documento e che viene consegnato ai clienti in allegato al Contratto.

Il documento è disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca it.finecobank.com e presso tutti i negozi dove operano i consulenti finanziari della Banca.

A.9 Politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei servizi di consulenza

La presente sezione fornisce le informazioni relative alle politiche definite da FinecoBank, in qualità di intermediario finanziario che presta servizi di consulenza in materia di investimenti (nei limiti in cui tale servizio sia previsto dalla specifica tipologia di conto sottoscritto), ai sensi del Regolamento *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (di seguito "SFDR"). Il Regolamento SFDR mira a rafforzare la protezione degli investitori finali e a migliorare l'informativa a loro destinata in relazione a:

- l'integrazione dei rischi di sostenibilità,
- la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità,
- gli obiettivi di investimento sostenibile, ovvero la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, nei processi di consulenza.

La versione integrale delle "Politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei servizi di consulenza" tempo per tempo vigenti è disponibile sul sito internet della Banca nella sezione Home > Sostenibilità (SFDR).

Ambito di applicazione

La Banca offre il servizio di consulenza in materia di investimenti secondo un modello di piattaforma aperta, basato sulla presenza di prodotti di Gruppo e di soggetti terzi, prevalentemente costituito da strumenti di risparmio gestito e prodotti assicurativi e, in misura più ridotta, anche da strumenti finanziari di risparmio amministrato.

Il rischio di sostenibilità è misurato per i prodotti di risparmio gestito (Fondi comuni di investimento e SICAV), ETP (ETF/ETC/ETN) e i sottostanti delle polizze assicurative (Unit Linked, Multiramo e Gestioni Separate) attraverso l'utilizzo di un rating assegnato da un provider esterno (nel seguito "Rating ESG") in base a una metodologia validata dalla Banca. La possibilità di assegnare il Rating ESG a un prodotto dipende dal livello di copertura degli asset che compongono il prodotto medesimo e dalla completezza delle informazioni rilevanti per la valutazione del rischio di sostenibilità rese disponibili dai rispettivi emittenti e Asset Manager.

Modalità di attribuzione del rischio di sostenibilità ai prodotti

La misurazione del rischio di sostenibilità dei prodotti di investimento avviene attraverso l'utilizzo di un ESG Rating che è il risultato di un'analisi fondata sulla valutazione di fattori ambientali, sociali e di *governance*. Il rating di sostenibilità fornisce agli investitori uno strumento immediato per comprendere maggiormente in quale misura il valore economico di un'azienda potrebbe essere a rischio a causa di questioni legate all'ambiente, alla sfera sociale o al governo dell'impresa, nonché renderli più consapevoli nelle scelte di investimento.

Modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni

La Banca dal 1° gennaio 2021 integra il rischio di

sostenibilità nei servizi di consulenza attraverso la rilevazione del rating ESG, pertanto si impegna a valutare, selezionare ed inserire nella propria gamma prodotti di risparmio gestito preferibilmente nuovi strumenti che abbiano un Rating ESG, compatibilmente con la disponibilità e copertura di suddetti rating in funzione dell'asset class e tipologia di prodotto oggetto di valutazione.

Politica di esclusione

In considerazione del proprio impegno in ambito ESG, la Banca adotta criteri condivisi di restrizione ed esclusione nell'ambito della propria offerta di prodotti e servizi con riferimento ai fondi comuni e sicav distribuiti. Inoltre, la Banca collabora attivamente con le Compagnie Assicurative partner con l'obiettivo di offrire alla propria clientela prodotti di investimento assicurativi il più possibile coerenti con i criteri identificati. Le categorie di esclusione applicate sono:

1. Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) - Prodotti che derivano più di una certa percentuale dei propri ricavi da Entità con severe violazioni dei dieci Principi dell'United Nations Global Compact.
2. Armi Controverse - Prodotti che investono in Entità che producono o che derivano parte dei propri ricavi dalle armi controverse (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi chimiche, armi biologiche).
3. Tabacco - Prodotti che derivano più di una certa percentuale dei propri ricavi da Entità direttamente o indirettamente coinvolte nella produzione e distribuzione di tabacco.
4. Cambiamento climatico - Prodotti che derivano più di una certa percentuale dei propri ricavi da Entità coinvolte nell'estrazione di carbone termico e/o da aziende di servizi pubblici nei settori del carbone, e/o del petrolio e/o dei gas arci ("arctic drilling").

Queste specifiche tematiche sono oggetto di analisi e monitoraggio da parte della Banca con l'obiettivo di minimizzare o escludere dall'universo degli investimenti oggetto di consulenza i prodotti interessati.

B. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela

B.1 Informazioni sul subdeposito e sulla responsabilità della Banca

Nell'ambito delle disposizioni relative al conto titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione, la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare i titoli e strumenti finanziari (nel seguito: "titoli"), anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art.80 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico sull'intermediazione finanziaria) e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente. Il soggetto presso il quale sono subdepositati i titoli italiani in via ordinaria è Monte Titoli S.p.A.; i titoli

esteri sono subdepositati presso Société Générale Securities Services S.p.A., in forma abbreviata "SGSS S.p.A." con sede legale in Milano), iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5622 - con facoltà per quest'ultima di ulteriore subdeposito. La Banca rende noto al Cliente l'eventuale modifica del subdepositario con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. Il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli subdepositati a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.

La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi.

Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità. In tali casi il subdeposito avviene su conti "omnibus", intestati alla Banca per conto di terzi, in cui sono immessi esclusivamente strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti e quindi senza specifica indicazione del nominativo del Cliente; i conti "omnibus" sono comunque sempre separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della Banca.

Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di custodia e amministrazione titoli, da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subdepositarie. Esclusivamente nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o subdepositare i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari. In quest'ultimo caso potrebbe non essere garantita la separazione tra i titoli del Cliente e quelli detenuti da un terzo. Relativamente ai titoli subdepositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.

B.2 Informazioni su privilegi e diritti di compensazione

PRIVILEGIO LEGALE:

il Contratto con il Cliente prevede che:

- se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente le sue obbligazioni, la Banca lo diffida a pagare, a mezzo di lettera raccomandata, entro il

termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, Cod. Civ., procedendo alla vendita - direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato - di un adeguato quantitativo di strumenti finanziari detenuti presso di sé;

- prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni;
- la Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

COMPENSAZIONE LEGALE E VOLONTARIA:

il Contratto con il Cliente contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Banca e Cliente, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima.

B.3 Informazioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente da parte della Banca

La Banca, nell'ambito dei servizi denominati "Marginalizzazione" e "Portafoglio Remunerato", può utilizzare gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente. La natura di tali servizi, gli obblighi e le responsabilità assunti dalla Banca per la prestazione dei medesimi, le condizioni di restituzione ed i rischi connessi sono sinteticamente indicati nei paragrafi A.4 "Servizi di investimento offerti" e D15.2 "Prestito Titoli" e illustrati in dettaglio nelle norme regolanti i suddetti servizi, contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e disponibili sul sito internet della Banca.

C. Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela

C.1 Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela

La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva 2014/65/UE, c.d. Direttiva MIFID) prevede la classificazione della clientela nelle seguenti categorie:

- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette, in particolare, sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti, la normativa di riferimento prevede un minor livello di tutela sia per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sia in tema di obblighi di informativa e di forma scritta dei contratti. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. **professionali di diritto**): si tratta, ad esempio, di banche, imprese di investimento, impre-

se di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- a) totale di bilancio non inferiore a 20.000.000 euro;
- b) fatturato netto non inferiore a 40.000.000 euro;
- c) fondi propri non inferiori a 2.000.000 euro.

I clienti al dettaglio - sia persone fisiche che giuridiche - in possesso di determinati requisiti possono richiedere di essere trattati come clienti professionali (c.d. **professionali a richiesta**).

Le **controparti qualificate** sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, configurabili solo con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione/trasmisione ordini nonché ai servizi accessori ad essi connessi. Per tale clientela non trovano applicazione le regole di comportamento previste per le altre categorie di investitori.

I clienti al dettaglio (detti anche clienti "retail") sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali.

Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda, in particolare, l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/prestati e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. best execution).

C.2 Classificazione iniziale

La Banca, in occasione dell'invio della comunicazione relativa alla conferma di apertura del rapporto di conto corrente, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica la classificazione assegnata al Cliente informandolo contestualmente circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela attribuita. I clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela di Fineco che, quindi, prevede un'applicazione generalizzata delle tutele e degli adempimenti derivanti dall'applicazione di tale massimo livello di protezione. È comunque previsto che, in presenza di un Cliente professionale di diritto che manifesti apertamente l'intenzione di voler agire come tale nel momento in cui intraprende una relazione con la Banca, quest'ultima lo classifichi come tale.

C.3 Modifica della classificazione

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca che su iniziativa del Cliente.

Il Cliente, utilizzando un iter procedurale illustrato sul sito internet it.finecobank.com nell'area riservata alla profilazione dei clienti, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da Cliente Professionale a Cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da Cliente al dettaglio a Cliente Professionale a richiesta).

In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come Cliente professionale a richiesta, un Cliente al dettaglio dovrà dimostrare di possedere almeno due dei seguenti requisiti:

- 1) aver effettuato operazioni di dimensioni significati-

ve sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

- 2) Possedere un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 EUR;
- 3) lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o in capo alla persona giuridica medesima.

Nel caso di richiesta di modifica della classificazione formulata dal Cliente, la Banca procede ad una valutazione della stessa ed ha la facoltà di accettarla o meno; in caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Dell'esito della propria valutazione, la Banca dà comunicazione al Cliente.

Spetta in ogni caso ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

D. Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari

D.1 Tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati

La Banca mette a disposizione della propria clientela, nell'ambito dei servizi di investimento prestati in funzione della tipologia di conto sottoscritto, le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari, per la cui descrizione in termini di natura e rischi si rimanda ai successivi paragrafi. In funzione delle scelte commerciali che la Banca, tempo per tempo, si riserva di fare, alcune delle sottoelencate tipologie di prodotti potrebbero non essere disponibili:

- Titoli rappresentativi di capitale di rischio
- Prodotti ADR/ADS/GDR
- Titoli di debito
- Strumenti finanziari derivati
- Quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
- Altri prodotti trattati dalla Banca (compreso il Prestito titoli)
- Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

Nell'ambito dell'operatività di trading, la Banca rende disponibile nelle maschere di inserimento degli ordini un apposito link "Avvertenze" contenente le principali avvertenze legate allo strumento trattato anche mediante rimando alla sezione di Educational contenente le principali informazioni sulle caratteristiche e sui rischi per la categoria dello strumento trattato.

D.1.1 Titoli rappresentativi di capitale di rischio

Il titolo rappresentativo di capitale di rischio maggiormente diffuso è l'azione. Essa rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale sociale di una società per azioni. Il detentore di azioni diventa a tutti gli effetti socio della società che ha emesso il titolo sul mercato, partecipando (salvo che lo statuto non

disponga diversamente), al pari degli altri soci e in proporzione al numero di azioni detenute, al rischio economico dell'emittente. L'eventuale remunerazione legata al possesso di un titolo di capitale è parametrata all'andamento economico della società che lo ha emesso ed è subordinata alla decisione dell'assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. In caso di fallimento della società emittente, il titolare di azioni sarà remunerato in via residuale, vale a dire che solo dopo aver soddisfatto tutte le ragioni creditorie degli altri portatori di interesse saranno soddisfatte quelle degli azionisti (postergazione). Tutte le azioni di una società hanno uguale valore nominale e tutte quelle appartenenti alla stessa categoria attribuiscono ai detentori uguali diritti.

Il nostro ordinamento conosce diverse tipologie di azioni che si differenziano in base:

a) ai diritti che attribuiscono. Ogni tipologia di azione attribuisce al possessore differenti specifici diritti: amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) ed economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le azioni si distinguono, ad esempio, in:

- ordinarie: tipo di azioni che non attribuiscono ai detentori alcun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società (postergazione);

- di risparmio: tipo di azioni prive del diritto di voto che godono di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie (antergazione);

- privilegiate: tipo di azioni che attribuiscono ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, ma comportano la limitazione di alcuni o tutti i diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione).

b) al regime giuridico di circolazione. Le azioni possono essere nominative o al portatore, la normativa dispone la nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari; fanno eccezione le azioni di risparmio che possono essere emesse al portatore. Le azioni al portatore, si trasferiscono con la mera consegna del titolo, mentre per quanto attiene le azioni nominative, il loro trasferimento può avvenire a mezzo di girata autenticata da un notaio ovvero da altro soggetto secondo quanto disposto dalle leggi speciali. Per quanto attiene le azioni e gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati, il trasferimento dovrà essere operato a mezzo della scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari. In tal caso, se le azioni sono nominative la scritturazione sul conto equivarrà alla girata.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di prezzo e il rischio di insolvenza dell'emittente (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo E3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

D.1.2 Prodotti ADR/ADS/GDR

L'ADR, acronimo di *American Depositary Receipt*, è un certificato emesso da una banca depositaria statunitense che consente a tutti gli investitori di operare su azioni di società non americane quotate nelle Borse americane in dollari.

Il funzionamento degli ADR in termini di quotazione nelle Borse americane ed eventuale ricezione di dividendi in dollari è simile a quello delle azioni ordinarie statunitensi.

Tuttavia, dal punto di vista tecnico, un acquirente di un ADR non possiede direttamente l'azione della società estera bensì una ricevuta di deposito che rappresenta la proprietà delle azioni, o anche solo una frazione di esse, della società non americana.

Gli ADS, acronimo di *American Depositary Shares*, sono titoli in dollari emessi da una banca depositaria statunitense corrispondenti alle azioni della società non americana e detenuti dalla stessa banca di deposito statunitense alle condizioni stabilite nel certificato ADR.

Pertanto, l'ADR rappresenta la proprietà di uno o più ADS mentre l'ADS è l'azione della società non americana che funge come sottostante degli ADR.

L'equivalente europeo degli ADR prende il nome di Global Depositary Receipt (GDR).

Gli ADR sono utilizzati da molte società non americane sia per ottenere capitali sui mercati azionari americani sia per aumentare la loro notorietà con una quotazione nelle Borse americane.

Di fatto, i titoli delle società estere provenienti da mercati azionari difficilmente accessibili, come ad esempio i mercati emergenti, sono negoziati sui mercati azionari statunitensi prevalentemente sotto forma di ADR.

D.1.3 Titoli di debito

Un titolo di debito è un debito per chi lo emette e un credito per chi lo acquista. L'emissione di titoli di debito è utilizzata dalle società prevalentemente con finalità di raccolta: in tal caso chi emette (debitore) acquisisce risorse che restituisce a una determinata scadenza e sulle quali riconosce un interesse (fisso o variabile, periodico o solo al termine); chi investe (creditore) versa una somma che riavrà al termine e riceve l'interesse secondo modalità stabilite. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unica operazione di finanziamento.

Gli elementi caratteristici di un titolo di debito sono:

- il **tasso di interesse nominale**, che può essere:
 - **fisso**, se calcolato sulla base di un rendimento predeterminato che non si modifica nel corso della durata del prestito.
 - **variabile**, se è previsto un rendimento variabile nel tempo, il cui importo è determinato periodicamente con riferimento a parametri finanziari o reali specifici al momento dell'emissione (ad esempio Euribor) oppure indicizzato al valore di un sottostante (azioni, indice, paniere);
- **misto**, ovvero sia dato dalla combinazione di una componente fissa e una variabile.
- la **durata**;
- le **modalità di pagamento degli interessi** (cedola o zero coupon);
- la **modalità di rimborso**, che può essere ordinaria

(rimborso in un'unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato);

- il **prezzo di rimborso**, che può essere fisso oppure variabile.

La cedola, periodica a scadenze predeterminate, è una delle forme generalmente più utilizzate dagli emittenti per pagare gli interessi all'investitore. Esistono però anche dei titoli senza cedola c.d. zero coupon dove gli interessi vengono pagati al momento della scadenza, con la restituzione del capitale investito, maggiorato degli interessi maturati durante il periodo di vita del titolo.

L'emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo di debito alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. A seconda del soggetto giuridico che li emette si può distinguere in: titoli di Stato (government bond), titoli sovrnazionali e obbligazioni societarie (corporate bond).

D.1.3.1 Titoli di Stato

I **titoli di Stato** sono strumenti finanziari emessi da governi nazionali, sia in euro sia in divisa diversa dall'euro, che prevedono, in via generale, il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento di tipo cedolare oppure zero coupon.

In **Italia**, le principali tipologie di titoli di Stato sono le seguenti.

Buoni ordinari del tesoro (BOT): titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 12 mesi.

Certificati di credito del tesoro (CCT): titoli a tasso variabile, con cedole indicizzate al rendimento dei BOT, la cui durata è di norma pari a 7 anni.

Certificato di Credito del Tesoro indicizzato all'Euribor (CCTeu): titoli a tasso variabile, con cedole indicizzate all'Euribor, la cui durata è di norma pari a 7 anni.

Certificati del tesoro zero coupon (CTZ): titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 24 mesi.

Buoni del tesoro poliennali (BTP): titoli a tasso nominale fisso, pagabile con cedole semestrali, la cui scadenza può variare, di norma, da un minimo di 3 anni ad un massimo di 30.

Vi sono inoltre i Buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione (BTPi) che sono titoli a tasso variabile che peraltro forniscono all'investitore una protezione contro l'aumento dei livelli dei prezzi: sia il capitale rimborsato a scadenza che le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutate sulla base dell'inflazione dei paesi appartenenti all'area Euro (indice Eurostat). La loro durata varia, di norma, da 5 a 30 anni. I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, ovvero il rischio sovrano trattandosi di titoli del debito pubblico (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo E3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

D.1.3.2 Titoli sovrnazionali

I **titoli sovrnazionali** sono obbligazioni emesse da istituzioni internazionali (ad esempio, Banca Europea per gli Investimenti) che raccolgono fondi per finanziare progetti governativi o di aziende private in di-

verse parti del mondo; possono essere denominate in valute forti (euro, dollaro USA, sterlina inglese, ecc.) o in valute di paesi emergenti.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, tuttavia il rischio creditizio per questi strumenti è generalmente ridotto (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

D.1.3.3 Obbligazioni societarie (corporate bond)

Tra i titoli di debito più diffusi vi sono le obbligazioni. Le obbligazioni societarie sono quelle in cui l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società di diritto privato (ad esempio, banche e società industriali) e si distinguono in:

a) **obbligazioni senior**, nel caso in cui l'emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale, il portatore delle obbligazioni potrà essere soddisfatto con modalità analoga a quella prevista per gli altri creditori non garantiti e non privilegiati dell'emittente. Le obbligazioni senior si distinguono in:

- **ordinarie** (plain vanilla), sono obbligazioni che attribuiscono il diritto di percepire, secondo modalità prefissate, gli interessi e, a scadenza, il rimborso del capitale pari al valore nominale; non presentano alcuna componente derivativa;

- **obbligazioni strutturate**, sono obbligazioni scomponibili in un'obbligazione tradizionale, che attribuisce il diritto di percepire a scadenza il rimborso del capitale pari al valore nominale (e un eventuale rendimento minimo) e in uno strumento finanziario derivato che consente al sottoscrittore di percepire un rendimento aleatorio legato all'andamento di una o più attività sottostanti (come azioni, indici azionari, merci, valute).

- **obbligazioni convertibili**, sono obbligazioni che possono essere convertite, a scelta dell'investitore e in periodi predeterminati, in azioni (dette "di compendio") della società che ha emesso le obbligazioni medesime o di una società terza. A seguito della conversione, l'investitore cessa di essere creditore del soggetto che ha emesso le obbligazioni, acquisendo i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti agli azionisti della società emittente le azioni di compendio.

b) **obbligazioni subordinate**, che in caso di liquidazione dell'emittente sono rimborsate per capitale ed interessi residui solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell'emittente; in ogni caso tali obbligazioni saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'emittente e agli altri strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore. In particolare, qualora l'emittente sia una società Bancaria, le obbligazioni subordinate si distinguono in:

- obbligazioni subordinate "**Upper TIER II**";

- obbligazioni subordinate "**Lower TIER II**";

- obbligazioni subordinate "**TIER III**".

Si riepilogano di seguito alcune delle caratteristiche delle obbligazioni subordinate emesse da banche. Le obbligazioni subordinate "**Upper TIER**

II) sono obbligazioni irredimibili o redimibili (rispettivamente non rimborsabili e rimborsabili) con scadenza pari o superiore ai 10 anni caratterizzate dalla presenza di clausole che:

- subordinano il rimborso a scadenza delle obbligazioni alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia;
- prevedono la possibilità di sospendere il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite in caso di andamenti negativi della gestione (cd. interest deferral option);
- prevedono la possibilità per l'emittente di utilizzare capitale ed interessi per coprire risultati negativi di gestione, in caso di perdite di bilancio che determinano una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività Bancaria (cd. loss absorption clause); ciò al fine di consentire all'emittente di continuare l'attività. Le obbligazioni subordinate **"Lower TIER II"** sono obbligazioni con durata pari o superiore a 5 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno 5 anni). Possono presentare clausole di rimborso anticipato, che può avvenire solo su iniziativa dell'emittente previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Le obbligazioni subordinate **"TIER II"** possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (cd. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello step-up non ecceda, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso.

Le obbligazioni subordinate **"TIER III"** sono obbligazioni con durata pari o superiore ai 2 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno due anni) soggette alla clausola di immobilizzo (cd. "clausola di lock-in"), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali dell'emittente a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, generalmente questi ultimi sono legati al Rating assegnato all'emittente (cfr. il paragrafo **D4 Criteri di classificazione adottati dalla Banca e indicatori di rischio**).

Le obbligazioni convertibili, oltre ai rischi menzionati, sono soggette anche al rischio di prezzo relativo all'azione di compendio. Le obbligazioni strutturate, oltre ai rischi dell'obbligazione tradizionale, subiscono il tipo di rischio/i associato/i al derivato incorporato nell'obbligazione. Le obbligazioni subordinate, oltre ai rischi dell'obbligazione tradizionale, subiscono il rischio associato al tipo di subordinazione (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo **E3 "Principali rischi collegati**

all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

D.1.3.4 Covered bond (o obbligazioni garantite)

Il **Covered bond** è un'obbligazione Bancaria, con un profilo di rischio contenuto, perché garantita da attività destinate, in caso di insolvenza dell'emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti, ed una liquidità elevata. Lo schema operativo prevede la cessione da parte di una Banca a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia (crediti ipotecari e verso pubbliche amministrazioni) e l'emissione da parte di una Banca, anche diversa dalla cedente, di obbligazioni garantite dalla società veicolo a valere sugli attivi acquistati e costituiti in un patrimonio separato.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente. Per questi titoli il rischio creditizio risulta mitigato dal fatto che la garanzia del portafoglio creditizio cartolarizzato opera congiuntamente a quella dell'emittente (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo **D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari"**).

D.1.4 Strumenti finanziari derivati

I derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante. Tali attività possono essere di varia natura: finanziaria (titoli azionari, indici, tassi di interesse e di cambio) o reale (tabacco, caffè, cacao, petrolio, oro).

Gli strumenti finanziari derivati possono essere:

- valori mobiliari;
- contratti.

I rischi associati agli strumenti derivati sono principalmente quelli relativi agli strumenti sottostanti ovvero, potenzialmente, tutta la gamma dei rischi finanziari. Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascuno strumento derivato; di seguito vengono illustrate le principali categorie di strumenti finanziari derivati trattati dalla Banca. Informazioni dettagliate sulle modalità operative utilizzate dalla Banca per lo svolgimento delle negoziazioni su strumenti derivati sono disponibili nella sezione Help dedicata al Trading sul sito it.fincobank.com.

D.1.4.1 Strumenti finanziari derivati rappresentati da "valori mobiliari"

Rientrano in tale fattispecie i warrant, gli Exchange Traded Commodities (ETC), gli Exchange Traded Notes (ETN) e gli strumenti derivati cartolarizzati (securitized derivatives).

Il **warrant** è uno strumento finanziario derivato molto simile ad un'opzione che conferisce al possessore una facoltà di acquisto (warrant call) o di vendita (warrant put) da esercitarsi a (oppure entro) una certa scadenza (se di tipo europeo oppure americano) su una determinata attività sottostante e ad un prezzo prefissato. Il warrant (di tipo call) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) oppure al fine di raccogliere nuove risorse mediante aumenti di capitale. Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto al titolo principale.

Gli **Exchange Traded Commodities (ETC)** sono strumenti finanziari derivati emessi a fronte dell'investi-

mento diretto dell'emittente in merci o in contratti, anche derivati, su merci. Il valore degli ETC è collegato all'andamento dei prezzi delle attività oggetto dell'investimento oppure al valore di indici o panieri relativi a tali attività. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.

In pratica gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da uno Special Purpose Vehicle (SPV) a fronte dell'investimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing. La gamma di commodities replicata dagli ETC è molto ampia e non si limita alle singole materie prime, ma si estende a loro indici e sottoindici.

Ciò permette al risparmiatore sia di scommettere sull'andamento positivo di una singola materia prima, sia di diversificare l'investimento attraverso un paniere di commodities.

Le attività acquistate dall'emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SPV e da quello delle eventuali altre emissioni. Inoltre, le attività acquistate con i proventi derivanti dalle sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione.

Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi ETC.

In sintesi, gli ETC:

- sono negoziati in Borsa come delle azioni;
- replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento.

Gli **Exchange Traded Notes (ETN)**, sono strumenti finanziari derivati emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (quale ad esempio: un indice azionario, obbligazionario, di valute o singole valute, tassi ecc.) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Il criterio che distingue gli ETN dagli ETC è esclusivamente la natura del sottostante: quando è una materia prima ci si riferisce agli ETC, mentre in tutti gli altri casi agli ETN.

Gli ETN con gli ETC condividono le medesime caratteristiche a proposito dell'emittente e della struttura dell'operazione. Gli ETN, infatti, al pari degli ETC, non sono OICR, ma titoli senza scadenza emessi da uno Special Purpose Vehicle (SPV) a fronte dell'investimento diretto nel sottostante o dell'investimento in contratti sul sottostante medesimo stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing. Le attività acquistate dall'emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETN costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SPV e da quello delle eventuali altre emissioni. Inoltre, le attività acquistate con i proventi derivanti dalle sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi

dell'operazione.

Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi ETN.

In sintesi, gli ETN:

- sono negoziati in Borsa come delle azioni- replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice) a cui fanno riferimento.

Inoltre, ciò che accomuna gli ETN e gli ETC è l'esistenza, per ciascuna classe di titoli, di un mercato primario e di un mercato secondario. Il mercato primario, accessibile esclusivamente agli intermediari autorizzati, consente la sottoscrizione e il rimborso dei titoli su base giornaliera al valore ufficiale dell'ETN/ETC. Il mercato secondario è rappresentato dal mercato di quotazione, dove tutti gli altri investitori possono negoziare gli ETN/ETC al prezzo determinato dalle migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul book di negoziazione. ETC ed ETN possono essere a leva, ossia essere caratterizzati dalla possibilità di effettuare un investimento che riguarda un valore nominale (ossia il valore sul quale calcolare il guadagno o la perdita) superiore rispetto al capitale effettivamente impiegato, esponendosi in tal modo a guadagni o perdite maggiori rispetto a quelli derivanti da un investimento diretto nel sottostante. L'effetto leva può essere ottenuto anche utilizzando un apposito indice di riferimento che incorpora tale effetto.

La presenza dell'effetto leva amplifica le possibilità di guadagno ma anche quella di perdita, accrescendo la rischiosità dello strumento.

Gli strumenti derivati cartolarizzati possono essere emessi soltanto da un intermediario finanziario o comunque da società o enti con particolari requisiti patrimoniali e di vigilanza, da stati e organismi internazionali.

Per evitare situazioni di conflitto di interesse, l'emittente di un derivato cartolarizzato non può coincidere con l'emittente dello strumento sottostante.

Attualmente gli strumenti derivati cartolarizzati si suddividono in due categorie di strumenti: i covered warrant e i certificate.

Entrambi possono avere come sottostante azioni e titoli di stato ad elevata liquidità, indici, tassi di interesse, valute e merci.

I **covered warrant** sono strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono al detentore la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla (o entro la) data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante (strumenti finanziari, metalli preziosi, tassi, valute, indici) a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price). L'esercizio di un covered warrant può comportare la consegna fisica del sottostante oppure la liquidazione monetaria della differenza, se positiva, tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strike price (nel caso di covered warrant call) o della differenza, se positiva, tra lo strike price e il prezzo dell'attività sottostante (nel caso di covered warrant put). Attualmente tutti i covered warrant negoziati sul SeDeX prevedono la liquidazione monetaria automatica a scadenza in caso di importo differenziale positivo.

I **certificate** sono strumenti finanziari costituiti da una combinazione di opzioni che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante cui si riferiscono. I certificate senza effetto leva (investment

certificate) costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. I certificate con leva (leverage certificate) possono essere sia di tipo bull che di tipo bear.

Sulla base della classificazione prevista da ACEPI (l'Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento", che riunisce i principali emittenti di prodotti strutturati e promuove in Italia una cultura evoluta dei prodotti di investimento, in particolare certificati) è possibile suddividere i certificate in 4 macroclassi: strumenti a capitale protetto/garantito, strumenti a capitale condizionatamente protetto, strumenti a capitale non protetto e strumenti a leva.

I certificate di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunemente chiamati "Investment Certificate" (senza effetto leva).

I certificate di cui al numero 4) sono comunemente chiamati "Leverage Certificate" (con effetto leva).

1) Certificate a capitale protetto/garantito

Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo (o sul ribasso) dell'attività sottostante proteggendo il capitale investito dagli eventuali ribassi (rialzi). Il livello di protezione è definito in fase di emissione del prodotto, in maniera tale da offrire una protezione totale del capitale investito (100%) oppure parziale (ad esempio 90%, 80% o inferiore).

2) Certificate a capitale condizionatamente protetto/garantito

Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo dell'attività sottostante e allo stesso tempo proteggono il capitale investito (ma solo se il sottostante non tocca la barriera di protezione) e, per alcune tipologie di certificati, consentono di guadagnare anche in caso di ribassi contenuti.

3) Certificate a capitale non protetto/garantito

Questi prodotti consentono ai portatori di investire in un determinato sottostante esponendosi alla performance realizzata da questo ultimo, sia al ribasso che al rialzo, in maniera proporzionale oppure più che proporzionale. I sottostanti di questi certificati sono solitamente indici, commodities, panieri e più in generale sottostanti non facilmente raggiungibili da un risparmiatore individuale con un investimento diretto.

4) Certificate a Leva

Tra i certificati a capitale non protetto, gli strumenti a leva sono quelli che offrono potenzialmente i rendimenti più alti a patto di essere disponibili a sottoporsi a rischi superiori. Con un prodotto con leva si acquisisce il diritto di comperare (bull) o di vendere (bear) un valore sottostante a un prezzo di esercizio (strike) e a una data prestabilita. L'impiego di capitale per investire in un prodotto di questo tipo è minore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante (cosiddetto effetto leva). Proprio la presenza dell'effetto leva consente di moltiplicare la performance del sottostante. La leva però non amplifica solo i guadagni ma anche le eventuali perdite e l'investitore si trova esposto al rischio di estinzione anticipata del certificato e di perdita totale del capitale investito, se il sottostante raggiunge una predeterminata barriera di stop loss.

D.1.4.2 Strumenti finanziari derivati rappresentati da "contratti"

Gli strumenti finanziari derivati rappresentati da contratti si distinguono in derivati regolamentati e derivati OTC.

I derivati regolamentati sono rappresentati da contratti le cui caratteristiche sono standardizzate e definite dall'autorità del mercato su cui vengono negoziati; tali caratteristiche riguardano l'attività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, ecc. In Italia il mercato regolamentato degli strumenti derivati è denominato IDEM. In particolare su tale mercato si negoziano contratti future e contratti d'opzione aventi come attività sottostante indici e singoli titoli azionari ed è gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'elenco completo dei mercati su cui sono negoziati tali strumenti ai quali Fineco offre accesso è riportato nel documento "Execution Policy" disponibile sul sito della Banca.

I derivati OTC sono negoziati fuori dai mercati regolamentati direttamente tra le parti. Può risultare quindi difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questo motivo, le operazioni aventi ad oggetto derivati OTC comportano l'assunzione di rischi più elevati e/o più difficilmente misurabili. In tali operazioni la Banca si pone, generalmente, come controparte dell'investitore. Le parti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento; generalmente questi sono swap e forward. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Le principali finalità associate alla negoziazione di strumenti finanziari derivati sono le seguenti:

- copertura di posizioni (hedging); si intende proteggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate nei prezzi di mercato. L'utilizzo dello strumento derivato consente di neutralizzare l'andamento avverso del mercato, bilanciando le perdite/guadagni sulla posizione da coprire con i guadagni/perdite sul mercato dei derivati;
- speculazione: strategie finalizzate a realizzare un profitto basato sull'evoluzione attesa del prezzo dell'attività sottostante;
- arbitraggio: quando si sfrutta un momentaneo disallineamento tra l'andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante (destinati a coincidere all'atto della scadenza del contratto), vendendo lo strumento sopravvalutato e acquistando quello sottovalutato e ottenendo, così, un profitto privo di rischio.

Tra i contratti derivati più comuni si evidenziano, a titolo esemplificativo,

- i Contratti a termine (forward e futures)
- le Opzioni

Nell'ambito dell'offerta di Fineco sono contemplate Opzioni caratterizzate dall'operatività intraday (Daily Options) e overnight (Multiday Options) e Contratti Finanziari Differenziali (CFD), in relazione ai quali nel seguito si illustrano le principali caratteristiche.

Contratti a termine (forward e futures)

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti

ti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- merci (petrolio, oro, grano, ecc.).

L'acquirente del contratto a termine (colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna. In questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, viceversa se negativa. In questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.

Le principali tipologie di contratti a termine sono, oltre ai contratti forward, i contratti future.

I contratti **future** si differenziano dai forward per essere contratti standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati.

Il future è un contratto a termine in cui la controparte assume l'obbligo di comprare o vendere un dato quantitativo di una specifica attività sottostante ad una certa data futura e ad un prezzo prestabilito (c.d. future price). Gli stock future quotati sul mercato IDEM permettono di prendere posizioni rialziste o ribassiste sulle principali azioni Blue Chip di Borsa Italiana S.p.A. senza dover necessariamente operare sull'azione sottostante.

Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli negoziati sui mercati regolamentati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto e di vendita. Viene di norma indicato in "punti indice".

In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future, se è un'attività finanziaria.

La standardizzazione dei contratti e la possibilità di negoziarli in mercati regolamentati comportano importanti effetti:

- la possibilità di una chiusura anticipata di una posizione in future, senza aspettare la scadenza, attraverso la sua negoziazione;

- un notevole guadagno in termini di liquidità degli scambi e, di conseguenza, di riduzione dei costi a carico dagli operatori.

Ulteriore elemento distintivo dei future rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia (di seguito CC&G). Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti. La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente. Per poter assolvere su base sistematica e continuativa ai propri compiti e per garantire l'efficienza del sistema, la clearing house adotta una serie di misure, tra le quali l'adozione del sistema dei margini che prevede il versamento da parte delle controparti di un margine iniziale e di margini di variazione durante la vita del contratto.

Nel momento in cui si compravende il contratto, le due parti, acquirente e venditore, devono versare alla Cassa di compensazione e garanzia i margini iniziali che verranno restituiti alla scadenza.

Durante la vita del contratto, giorno per giorno, la Cassa di compensazione e garanzia calcola la differenza fra il valore del contratto del giorno e quello del giorno precedente e chiede il versamento di questa differenza, chiamata margine di variazione, alla parte che rispetto al giorno precedente ha maturato la perdita. Detto margine verrà accreditato alla parte che ha invece conseguito il profitto.

Questo meccanismo di calcolo si sussegue giornalmente fino alla scadenza, in occasione della quale verrà liquidato l'ultimo margine di variazione e restituito il margine iniziale versato dalle parti.

È importante notare che il sistema dei margini comporta il calcolo e la corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite maturati dalle controparti, a differenza del forward dove le perdite e i profitti maturati vengono calcolati e corrisposti solo alla scadenza.

Pertanto, nel caso di contratti future, vi sono flussi di cassa sia all'atto della stipula del contratto (margine iniziale), sia durante la vita dello stesso (margini di variazione), sia alla scadenza (liquidazione del contratto). Le operazioni su future comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale (detto anche margine di garanzia) è ridotto rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cd. "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul margine di garanzia: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, potrà di conseguenza andare perduto completamente.

Al fine di mitigare tale rischio Fineco ha introdotto un

sistema di monitoraggio delle posizioni che prevede l'attivazione di ordini automatici per la loro chiusura qualora la variazione del prezzo di mercato in senso sfavorevole al Cliente raggiunga una soglia prefissata (c.d. stop-loss).

Fineco ti consente di personalizzare sia il livello dei margini di garanzia trattenuti che il posizionamento dell'ordine di chiusura stop-loss correlato. Ad esempio, sul mercato IDEM la soglia di stop-loss è sempre inferiore del 5% rispetto al margine di garanzia.

Opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità) o al raggiungimento della stessa.

Tali contratti possono essere negoziati sia su mercati regolamentati sia OTC.

Gli elementi caratteristici di un'opzione sono:

- il sottostante. Il bene sottostante al contratto di opzione può essere: un'attività finanziaria (come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, etc.), una merce (come petrolio, oro, grano, etc.), un evento di varia natura oppure, nel caso di Daily Options e Multiday Options, denominate rispettivamente "Knock Out Intraday" e "Knock Out Overnight", CFD su futures su materie prime, CFD su futures su criptovalute e CFD su un cambio tra valute. Tutte le opzioni scritte sul medesimo sottostante costituiscono una "serie";

- la facoltà. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di acquistare, in data futura, il sottostante vengono denominate opzioni call. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di vendere il sottostante, vengono denominate opzioni put. Tutte le opzioni dello stesso tipo (call oppure put) costituiscono una "classe";

- la scadenza. Le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà esclusivamente il giorno che coincide con la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni europee, mentre le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà in un qualsiasi giorno entro la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni americane. La scadenza fissata per le Daily options è la fine della giornata in cui è stata acquistata. La data di scadenza per le Multiday Options è fissata a 30 giorni dalla giornata in cui è stato effettuato il primo acquisto. Nel caso in cui lo strumento sottostante all'opzione abbia una scadenza inferiore a 30 giorni rispetto alla data nella quale è stato effettuato il primo acquisto, la scadenza della Multiday Option coinciderà con la data dell'ultimo giorno di negoziazione del relativo sottostante;

- il prezzo di esercizio (o prezzo base o strike price). Rappresenta il prezzo al quale il possessore dell'opzione call oppure put può, rispettivamente, acquistare o vendere l'attività sottostante.

Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (holder) e venditore (writer) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio

e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.

Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position).

Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;

- nel caso di put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot. La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco. Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.

L'esecuzione del contratto, per alcune tipologie di opzioni, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti future, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in future e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto.

Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Per questo motivo, non è un tipo di operatività che la Banca generalmente offre ai propri clienti.

Contratti Finanziari Differenziali (CFD)

Il CFD è uno strumento finanziario derivato in quanto il suo valore è direttamente collegato a quello dell'attività sottostante e ne segue quindi l'esatto andamento. In particolare il CFD prevede il pagamento in contanti del Differenziale di prezzo registrato, su un determinato sottostante, tra il momento dell'apertura e il momento di chiusura del contratto CFD, senza che ciò comporti lo scambio fisico del sottostante.

Il sottostante può essere costituito, ad esempio, da un indice, da un altro strumento finanziario (ad es. azione), da un cambio tra valute o da commodities (cd. CFD su indici, CFD su azioni, CFD forex, CFD su commodities).

Poiché per la stipula del CFD è richiesto solo il versamento di una quota minima del suo controvalore (cd. Margine di Garanzia), mentre il Differenziale è commisurato all'intero controvalore, il CFD è caratterizzato da un forte effetto leva.

La finalità di chi stipula un CFD è di beneficiare degli effetti economici di variazione del prezzo del sottostante, senza acquisirne la proprietà e senza dover per questo impiegare l'intero controvalore dello strumento.

Il CFD, pertanto, ha finalità speculativa e come tale presenta elevata rischiosità. In particolare in caso di variazioni sfavorevoli del prezzo del CFD, è possibile che le perdite subite eccedano il Margine di Garanzia; tale rischio è mitigato attraverso il meccanismo dello Stop Loss che, in condizioni normali di mercato, determina la chiusura della posizione prima che la perdita ecceda il Margine.

Opzioni Binarie (CFD Logos Time)

Il contratto CFD Logos Time è uno strumento finanziario derivato appartenente alla categoria delle opzioni binarie, stipulato tra la Banca ed il Cliente il cui valore è direttamente collegato a quello assunto da un altro strumento finanziario (c.d. Sottostante) alla scadenza del contratto. Il sottostante può essere costituito da titoli azionari quotati su mercati regolamentati o da contratti Futures su indici e commodities. Il regolamento del contratto è calcolato sulla base del verificarsi o meno alla scadenza del contratto stesso della opzione prescelta dal Cliente al momento della sua apertura. In caso si verifichi l'opzione prescelta il Cliente realizzerà un guadagno pari al prodotto tra il margine versato ed il fattore di payout mostrato dalla Banca prima dell'apertura di ciascuna posizione. Nel caso in cui non si verifichi l'opzione prescelta, la perdita del Cliente sarà pari all'intero margine versato.

L'intervallo di tempo che il Cliente può selezionare varia a seconda dei sottostanti, ma non può mai essere superiore ad un giorno. Alla scadenza del contratto la Banca chiude automaticamente la posizione e confronta il prezzo di apertura della posizione con il prezzo di chiusura e, in funzione del segno della posizione selezionato dal Cliente (rialzista o ribassista) accredita o addebita il c/c del Cliente. Il prezzo del CFD Logos Time è il prezzo mid del sottostante ossia la media aritmetica dei prezzi denaro lettera quotati per il sottostante sul mercato di riferimento espressi in euro.

La finalità di chi stipula un contratto CFD Logos Time consiste nel beneficiare degli effetti economici di va-

riazione, seppur minimi, della quotazione dello strumento finanziario sottostante, all'interno di un intervallo di tempo predefinito e limitando l'esposizione massima al margine versato.

Nel caso in cui si realizzi l'opzione prescelta dal Cliente, il guadagno realizzato dal Cliente è pari al prodotto tra il margine versato e il fattore di payout. Il fattore di payout è stimato dalla Banca in funzione del fair value dello strumento che viene calcolato tenuto conto della probabilità teorica di generare profitto del CFD Logos Time.

Nel caso in cui non si realizzi l'opzione prescelta, la perdita del Cliente sarà pari all'intero margine versato.

D.1.5 Quote e azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)

Gli OICR sono strumenti finanziari che consentono agli investitori di partecipare, in forma collettiva, a un portafoglio gestito da una società di gestione. Investendo in un OICR, il cliente acquisisce quote o azioni che rappresentano una frazione del patrimonio complessivo in gestione.

Si definiscono OICR armonizzati gli OICR aperti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS).

Gli OICR armonizzati, costituiti nei paesi dell'Unione Europea, seguono regole e criteri comuni volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, limitando e frazionando i rischi assumibili dagli OICR.

Si tratta di portafogli di strumenti i cui rischi associati sono quelli relativi alla natura degli strumenti costituenti gli stessi, alla strategia di gestione adottata e alla volatilità dei mercati.

Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo [D.3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari"](#)).

D.1.5.1 Fondo comune d'investimento e SICAV

Il fondo comune d'investimento è un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito in monte da una Società di Gestione del Risparmio (di seguito anche SGR). Il patrimonio gestito è "autonomo" e separato sia da quello dei singoli partecipanti sia da quello della SGR. Detta separazione patrimoniale, che ha funzione prevalentemente di garanzia, consente al patrimonio del fondo di non essere intaccato da parte dei creditori della società gerente i quali, sia in caso di azioni individuali a tutela del credito sia in caso di fallimento della società, potranno soddisfare le loro ragioni creditorie solo sul patrimonio della società e non anche sul patrimonio del fondo di pertinenza dei sottoscrittori.

La partecipazione a un fondo comune di investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote; tali quote, tutte di uguale valore, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali diritti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore. Il valore di ogni singola quota, calcolato giornalmente, è dato dal rapporto esistente tra il valore netto dell'intero patrimonio diviso per il numero

di quote in circolazione.

Tra le varie tipologie di fondi comuni di investimento presenti sul mercato vi sono quelli di tipo **immobiliare**, che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili e in partecipazioni a società immobiliari, e quelli di tipo **mobiliare**, che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati, ecc.). Mentre quelli di tipo immobiliare, per il tipo di investimento che li caratterizza, sono sempre chiusi, quelli mobiliari possono essere sia chiusi che aperti:

- **fondi aperti**, in cui il sottoscrittore ha la facoltà di chiedere il rimborso o integrare il suo investimento in qualsiasi momento;
- **fondi chiusi**, in cui il sottoscrittore può aderire soltanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell'investimento, come pure ulteriori apporti in denaro, possono essere effettuati solo a date prestabilite.

Le SICAV sono costituite in forma societaria; pertanto il sottoscrittore assume lo status di socio con la possibilità di influire, mediante l'esercizio del diritto di voto, sulla politica di gestione dei beni e delle attività della società. Il capitale sociale delle SICAV risulta variabile in aumento (al variare delle sottoscrizioni di nuove azioni) e in diminuzione (al rimborso di partecipazioni azionarie).

L'investimento in fondi comuni e SICAV consente:

- di affidare la gestione del risparmio a soggetti che svolgono questo compito professionalmente;
- una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile dai singoli investitori, in quanto il risparmio di questi ultimi confluisce in un patrimonio di grandi dimensioni.

Per fondi comuni d'investimento e SICAV la Banca rende disponibili al Cliente informazioni relative alla società di gestione e alla composizione del patrimonio; sono inoltre indicati la categoria di appartenenza ed il rating secondo i criteri di classificazione utilizzati dalla società di ricerche finanziarie indipendente Morningstar.

D.1.5.2 Fondi di Investimento Alternativi (FIA)

I Fondi di Investimento Alternativi (FIA) sono organismi di investimento collettivo del risparmio non armonizzati, disciplinati dalla Direttiva 2011/61/UE (AIFMD – Alternative Investment Fund Managers Directive), recepita in Italia con il D.Lgs. 44/2014 e attuata, tra l'altro, tramite il Decreto MEF 5 marzo 2015, n. 30.

A differenza dei fondi UCITS, i FIA non sono soggetti alle regole di contenimento e frazionamento del rischio previste dalla direttiva 2009/65/CE, e pertanto possono presentare un profilo di rischio più elevato. In particolare, i FIA possono investire in una gamma molto più ampia di attività, tra cui rientrano asset illiquidi e non quotati come partecipazioni in imprese non quotate (private equity), immobili, progetti infrastrutturali. Inoltre, i FIA possono utilizzare strumenti come la leva finanziaria, un meccanismo che può amplificare i rendimenti, ma anche esacerbare le perdite, comportando di conseguenza una maggiore esposizione del fondo alle attività sottostanti.

Tipicamente i FIA rappresentano una forma di investimento a lungo termine. Il profilo spesso illiquido delle attività presenti nei portafogli dei FIA fa sì che

tali strumenti siano istituiti in forma chiusa o, ancorché aperti, abbiano una natura semiliquida che permette riscatti solo con cadenze predefinite ed entro determinati limiti massimi. I FIA sono rivolti ad investitori consapevoli del fatto che si tratta di una scelta di investimento di medio/lungo periodo con caratteristiche di potenziale alto rendimento e alto rischio, scarsa liquidità e liquidabilità.

Nell'ambito dei FIA rientrano anche gli ELTIF (European Long-Term Investment Funds), fondi regolamentati dall'Unione Europea ai sensi del Regolamento n. 2015/760 e successive modifiche, finalizzati a mobilitare e convogliare investimenti di lungo periodo nell'economia reale, anche attraverso l'utilizzo di asset illiquidi, quali imprese non quotate, infrastrutture e progetti di sviluppo, in linea con l'obiettivo dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

D.1.5.3 Exchange Traded Fund

Gli Exchange Traded Fund (ETF) sono una particolare tipologia di OICR con due principali caratteristiche:

- sono negoziati in Borsa come un'azione;
- hanno come unico obiettivo di investimento quello di replicare l'indice al quale si riferiscono (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Un ETF riassume in sé perciò le caratteristiche proprie di un fondo e di un'azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti: diversificazione e riduzione del rischio propria dei fondi; flessibilità e trasparenza informativa della negoziazione in tempo reale delle azioni che consentono una valorizzazione immediata delle quote e conferiscono all'investitore la possibilità di utilizzarli per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo.

Uno dei principali vantaggi degli ETF consiste nella presenza di costi contenuti, in termini di commissioni di gestione a carico dell'investitore. Ciò deriva tipicamente dalla gestione passiva, atta a replicare esattamente l'indice benchmark, che implica un intervento minimo dell'asset manager oltre ad un basso tasso di rotazione degli investimenti.

Una particolare tipologia di ETF è rappresentata dagli ETF strutturati, cioè degli OICR negoziati come delle azioni e gestiti con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice benchmark ma anche volte, ad esempio, a proteggere il valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi del mercato di riferimento o a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice ("ETF a leva").

D.1.6 Altri prodotti

D.1.6.1 Certificati di deposito e Buoni fruttiferi

I certificati di deposito (CD) ed i Buoni fruttiferi (BF) sono titoli emessi dalle Banche per la raccolta del risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono, in via generale, titoli individuali in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo Cliente delle cui specifiche esigenze può, quindi, tener conto. I CD ed i BF vengono emessi nominativi o al portatore, in base alla richiesta formulata dal Cliente e documentata nella modulistica contrattuale. Viene consegnata al Cliente una ricevuta non cedibile a ter-

zi e viene garantita la possibilità di ottenere il titolo cartaceo senza oneri aggiuntivi.

I CD ed i BF possono avere durata non inferiore a tre mesi e non superiore ai 5 anni. Sono previsti tagli minimi di emissione; la sottoscrizione è possibile per i suddetti tagli minimi e per i relativi multipli (o per i tagli minimi e per somme aggiuntive e per multipli di queste ultime).

I CD ed i BF possono essere emessi anche in forma standardizzata.

Il rischio associato a questa tipologia di titoli è il rischio di insolvenza dell'emittente. Tuttavia, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi, i CD e BF nominativi sono assistiti da garanzia del predetto Fondo, nei limiti di importo previsti nel relativo regolamento per ciascun depositante.

D.1.6.2 Prestito titoli

Il prestito titoli è un contratto mediante il quale un soggetto (il prestatario) acquisisce la proprietà e la disponibilità di una determinata quantità di strumenti finanziari da altro soggetto (prestatore) per un periodo di tempo prestabilito e, alla scadenza dello stesso o, qualora previsto nel contratto, su richiesta del prestatore, si impegna a restituire a quest'ultimo valori della stessa specie e qualità, nonché a pagare la somma pattuita a titolo di remunerazione.

Il servizio di "Portafoglio Remunerato" proposto da Fineco si basa sul contratto di prestito titoli e prevede il conferimento alla Banca da parte del Cliente di un mandato a stipulare, in nome e per conto del Cliente con la Banca stessa, singoli contratti di prestito di durata pari ad un giorno lavorativo, utilizzando tutti o parte degli strumenti finanziari dematerializzati tempo per tempo registrati sul deposito titoli a lui intestato. Il servizio permette al Cliente di conseguire una remunerazione ulteriore rispetto ai frutti eventualmente derivanti dagli strumenti finanziari (interessi, dividendi, altri frutti), qualora la Banca prenda a prestito i titoli. Difatti, la Banca, per ogni operazione eseguita, riconosce al Cliente un compenso calcolato in ragione della durata effettiva del prestito, del tasso su base annua pubblicato tempo per tempo nell'area riservata del sito della Banca e riportato nella conferma di prestito titoli, del prezzo dello strumento finanziario riportato nei listini ufficiali di borsa alla data di consegna dei medesimi.

In relazione a ciascuna operazione di prestito e sin dalla sottoscrizione del contratto relativo al servizio, il Cliente autorizza la Banca a trasferire gli strumenti finanziari individuati discrezionalmente dalla Banca stessa dal suo deposito titoli al deposito di proprietà della Banca e a compiere ogni formalità necessaria a tale scopo. Alla data di scadenza dell'operazione la Banca restituisce al Cliente altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi in prestito, unitamente ai diritti accessori eventualmente maturati (interessi, dividendi e/o altri frutti) sugli strumenti finanziari prestati durante il periodo di durata del prestito, mediante accredito degli stessi sul conto corrente collegato al deposito titoli, al netto delle ritenute, secondo le disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.

La Banca ha piena facoltà di valutare di volta in volta se procedere o meno alla conclusione delle operazioni di prestito titoli, decidendo autonomamente, entro

i limiti definiti nell'ambito delle "Norme che regolano le operazioni di prestito di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione", la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da utilizzare e non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici prestiti, anche nel caso in cui il Cliente impartisca disposizioni alla Banca.

Entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di effettuazione del prestito, la Banca metterà a disposizione del Cliente, nell'area riservata del sito it.finecobank.com, la conferma dell'operazione, recante gli elementi essenziali della stessa.

In relazione alla conclusione dei singoli contratti, non verrà addebitata al Cliente alcuna commissione o spesa.

Il rischio associato a questa tipologia di operazione è il rischio di insolvenza della controparte, conseguente al trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente alla Banca. In particolare, la Banca potrebbe trovarsi nell'impossibilità di far fronte ai propri impegni contrattuali nei confronti del Cliente (restituzione degli strumenti finanziari o del loro controvalore, corresponsione della remunerazione e/o dei frutti derivanti dagli strumenti finanziari).

La Banca è impegnata a restituire al Cliente i titoli oggetto del prestito alla scadenza dello stesso e comunque garantisce nei confronti del medesimo il buon fine delle singole operazioni di prestito, ponendo a garanzia strumenti finanziari di natura obbligazionaria (con rating minimo BBB- o equivalente, emesso da almeno una delle principali Agenzie di rating tra S&P, Moodys e Fitch) quotati e/o non quotati, emessi da Enti/Istituzioni/Stati facenti parte dell'UE quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'European Financial Stability Facility, European Investment Bank, European Stability Mechanism e/o da primarie banche europee quotate sui mercati di riferimento, per un ammontare atto a garantire il totale dei contratti di prestito, tempo per tempo in essere, con la totalità della clientela. Ai fini della valutazione del rischio controparte assume rilevanza la circostanza che le garanzie prestate dalla Banca per garantire il buon fine dell'operazione sono rappresentate dagli strumenti finanziari emessi da soggetti terzi e che, di conseguenza, in caso di insolvenza di tali soggetti, tale garanzia potrebbe non operare.

D.1.6.3 Pronti contro termine

Il pronti contro termine (PCT) è un prodotto finanziario della Banca, dato dalla contestuale conclusione di due contratti di compravendita nei quali il Cliente assume la veste di acquirente "a pronti" di un determinato quantitativo di titoli e di venditore "a termine" dello stesso quantitativo. Si è, quindi, in presenza di due vendite ad effetti reali che, perfezionandosi nel momento dell'incontro dei consensi ex art. 1376 cod. civ., sono immediatamente traslative della proprietà dei titoli, con la particolarità che nel secondo negozio, di segno opposto (vendita a termine), viene differita soltanto, a un momento successivo, l'esecuzione. Sono contratti che hanno una durata che può variare da uno a sei mesi, fino ad un massimo di un anno; di norma non è consentita l'estinzione anticipata ma nulla vieta alle parti di concordare un diverso regolamento degli interessi.

Tale prodotto può essere negoziato bilateralmente o

offerto in forma standardizzata.

Il rischio associato a questa tipologia di prodotti finanziari è il rischio di insolvenza della controparte (si tratta di un rischio assimilabile al rischio di insolvenza dell'emittente; per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo E3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

D.1.7 Prodotti d'investimento assicurativo

Esistono tre tipologie di prodotti d'investimento assicurativo:

- 1. polizze unit linked**, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
- 2. polizze index linked**, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli, solitamente azionari;
- 3. polizze di capitalizzazione**, generalmente collegate ad una gestione interna separata.
Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo e dei rischi collegati.

D.1.7.1 Prodotti d'investimento assicurativo di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito.

Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nelle quali investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR;
- l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi legati alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto) ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito);
- la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR: il

valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali; la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione;

- la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati;
- anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse;
- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR: alcuni fondi, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva); di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva; i fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio; il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso;
- la presenza di strumenti finanziari-assicurativi di paesi emergenti, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati: le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione; sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

D.1.7.2 Prodotti d'investimento assicurativo di tipo "index linked"

Le polizze "index linked" sono investimenti assicurativi che collegano l'andamento delle prestazioni previste dal contratto al valore di un parametro di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o ad un basket (paniere) di indici/titoli. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro.

Le polizze index linked, di fatto, associando una coperta assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggette come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall'andamento dell'attività sottostante a cui è legata la componente derivativa, dall'altra parte c'è il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria.

Tipicamente le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza.

Le polizze index linked sono soggette, inoltre, al

rischio controparte, ossia al rischio connesso all'eventualità che l'Emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare il titolo strutturato a cui è collegata la polizza; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni della polizza risulti inferiore a quanto contrattualmente previsto.

D.1.7.3 Prodotti d'investimento assicurativo di capitalizzazione

Tali contratti di capitalizzazione sono operazioni attraverso le quali il sottoscrittore affida una determinata somma di denaro ad una società gerente che, mediante una "gestione separata", si impegna a restituirla, ad una scadenza predeterminata, capitalizzata e maggiorata degli interessi maturati nel corso della durata del contratto, svincolando la remunerazione da qualsiasi riferimento alla durata della vita del sottoscrittore o di altri. La prestazione che grava sulla società (detta impresa "capitalizzatrice") può consistere nel pagare un capitale in un'unica soluzione o una rendita vitalizia ovvero nel consegnare titoli o altri beni.

Nel caso in cui la prestazione dell'impresa capitalizzatrice si svolgesse nella forma della liquidazione di una rendita, il riferimento alle caratteristiche personali dell'assicurato (ad esempio sesso ed età) sarebbe necessario esclusivamente ai fini della determinazione del valore della rendita stessa. In tutti gli altri casi la figura dell'assicurato, inteso come colui sulla cui vita è basata la definizione della polizza, viene meno e, conseguentemente, viene meno l'alea tipicamente sottesa ad un contratto assicurativo.

In realtà, se manca il rischio assicurativo tradizionale, alla base di un contratto di capitalizzazione rimane comunque un'alea, quella derivante dal rischio finanziario. Essa dipende dalla presenza di tre elementi: la percentuale minima di rivalutazione del capitale, il tasso tecnico ed il consolidamento delle prestazioni. In sostanza, il premio investito viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla gestione separata e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti. Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

D.1.7.4 Prodotti d'investimento assicurativo "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali")

Le polizze tradizionali/rivalutabili: sono contratti assicurativi la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia Assicurativa. Il premio investito nella gestione separata viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti.

Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa.

D.1.7.5 Prodotti d'investimento assicurativo "mul-

tiramo"

Le polizze Multiramo presentano una componente Unit Linked e una componente rivalutabile le cui caratteristiche e i cui rischi sono descritte nei paragrafi di cui sopra.

D.1.7.6 Gestioni di portafogli

Per servizio di gestione di portafogli si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari. Con il conferimento del mandato di gestione di portafogli, il gestore si impegna, verso un corrispettivo, a gestire, mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, il patrimonio del Cliente composto da strumenti finanziari e attività liquide. La gestione di portafogli comporta per il gestore sia di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento sia di effettuare le conseguenti operazioni di investimento. L'elemento caratterizzante il servizio di gestione va pertanto individuato nella finalità di valorizzazione di un determinato patrimonio, da realizzarsi mediante il compimento di una serie di atti unilateralmente volti al conseguimento di un risultato.

D.2 Sedi di negoziazione e di esecuzione degli ordini ricevuti dalla Clientela

Gli ordini della clientela possono trovare esecuzione su un mercato regolamentato, su un Multilateral Trading Facility (MTF) o "over the counter" (OTC). Solo le prime due categorie di sedi di esecuzione costituiscono sedi di negoziazione riconosciute ovvero soggette a regole dettate dalla normativa vigente sulle modalità di ammissione dei partecipanti e di svolgimento delle negoziazioni.

D.2.1 Mercato regolamentato

Un mercato regolamentato è un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti. Il mercato regolamentato è gestito da società per azioni, dette Società di gestione del mercato, è autorizzato e funziona regolarmente.

L'attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati è autorizzata dalla Consob.

I mercati italiani autorizzati sono iscritti in un elenco tenuto dalla Consob (art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998).

I mercati esteri riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco (art. 67, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998).

Mercati esteri, diversi dai precedenti, possono essere riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità (art. 67, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998).

D.2.2 Sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility)

I sistemi multilaterali di negoziazione sono assimilabili ai mercati regolamentati, con la differenza che possono essere gestiti non solo da società di gestione di mercati regolamentati ma anche da Sim e banche autorizzate alla prestazione di questo servizio.

La gestione di sistemi multilaterali di negoziazione è

un servizio di investimento che consente di far incontrare, sulla base di regole predeterminate, proposte di acquisto e di vendita provenienti da una pluralità di operatori. I soggetti autorizzati devono rispettare determinati requisiti e regole per garantire un processo di negoziazione equo, ordinato e trasparente nei confronti degli utenti e comunicare alla Consob una serie di informazioni relative ai soggetti e agli strumenti ammessi alla negoziazione, alle regole di funzionamento del sistema e alle regole di vigilanza adottate per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

D.2.3 Negoziazione over the counter

Le negoziazioni "over the counter" (OTC) si svolgono in maniera bilaterale tra acquirente e venditore secondo modalità di contrattazione definite tra le parti. In generale i titoli trattati in un mercato OTC sono meno liquidi rispetto a quelli trattati sui mercati ufficiali.

D.2.4 Internalizzatore sistematico

Gli internalizzatori sistematici costituiscono sedi di esecuzione di tipo bilaterale (ovvero nelle quali l'intermediario opera in contropartita diretta con il Cliente) il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori di mercati regolamentati.

Per avviare l'attività di internalizzazione sistematica non è necessaria un'autorizzazione ulteriore rispetto a quella per l'attività di negoziazione per conto proprio, ma è previsto che il soggetto comunichi alla Consob una serie di informazioni relative all'attività di internalizzazione e agli strumenti trattati, nonché rispetti regole di trasparenza simili a quelle previste per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione. Attualmente Finco è Internalizzatore Sistematico su una selezione di strumenti finanziari sia equity/equity-like (es. azioni) che non-equity (es. contratti futures); l'elenco aggiornato è pubblicato sul sito it.fincobank.com.

D.3 Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari

La seguente esposizione, volta ad identificare e ad analizzare brevemente i principali rischi comunemente associati agli investimenti in prodotti e strumenti finanziari, non ha alcuna pretesa di esaustività né di completezza. Essa è rivolta a fornire alla clientela un supporto supplementare nella scelta del miglior investimento possibile, in considerazione del personale grado di propensione al rischio e delle proprie possibilità economiche.

D.3.1 Principali rischi

Rischio di mercato

Quando si parla di rischio di mercato ci si riferisce genericamente al rischio che il valore di mercato degli strumenti in portafoglio si riduca a causa di variazioni delle condizioni di mercato (prezzi azionari, tassi di interesse, spread creditizi, tassi di cambio e loro volatilità). Il rischio di mercato può essere suddiviso in diverse categorie. Il peso di ciascuna di esse, nel determinare l'andamento del prezzo dell'investimento, può essere diverso.

1. **Rischio di prezzo:** è un rischio di variazione del prezzo di uno strumento finanziario il cui valore, infatti, si riflette nel prezzo di mercato. In generale, si parla di rischio di prezzo in senso stretto quando non si possono individuare con precisione altri fattori di rischio che influenzano il prezzo di uno

strumento. Si distingue, inoltre, il rischio di prezzo "generico", che riguarda tutto il mercato considerato (es. mercato azionario), da quello "specifico", che è riferito al singolo titolo (es. l'azione di una società). Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio azioni. Il valore di mercato del suo investimento è sensibile all'andamento delle quotazioni (prezzi) dei titoli posseduti. Nel caso, invece, di un investimento in strumenti derivati (oppure con una componente derivata), il rischio di prezzo si manifesta indirettamente come potenziale riduzione del valore di mercato dell'investimento conseguente a variazioni della quotazione (prezzo) del titolo sottostante. Un investitore in covered warrant, ad esempio, sopporta il rischio derivante da possibili fluttuazioni avverse del prezzo del titolo oggetto del covered warrant.

- Rischio di interesse:** riguarda le obbligazioni e tutti i titoli, inclusi gli strumenti derivati, che in generale sono sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio un'obbligazione. Il prezzo dello strumento alla scadenza è pari al valore di rimborso che generalmente coincide con il valore nominale. Prima della scadenza, un aumento dei tassi di interesse comporta una riduzione del prezzo dell'obbligazione. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza del titolo. Anche il tasso di interesse può costituire il sottostante di taluni strumenti derivati.
- Rischio di cambio:** si manifesta quando il valore di mercato dell'investimento è sensibile a variazioni dei tassi di cambio. Pensiamo all'acquisto di azioni americane o di covered warrant su tali azioni da parte di un investitore dell'Area Euro. In entrambi i casi il valore dell'investimento è influenzato dalla possibilità di fluttuazioni avverse del tasso di cambio dell'Euro con il dollaro americano. Anche il rischio di cambio può contribuire alla determinazione del valore di taluni strumenti derivati.
- Rischio di variazione della volatilità** (dei prezzi, dei tassi di interesse, dei cambi): riguarda gli investimenti in strumenti derivati (oppure con una componente derivata) e si manifesta quando il valore di mercato degli strumenti in portafoglio è sensibile a variazioni della volatilità attesa (non quella storicamente realizzata) di altre variabili di mercato quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi azionari. Tale rischio è tipicamente associato alle opzioni o ai warrant. Si pensi ad un acquisto di covered warrant sull'indice S&P/MIB: l'investitore sopporta, tra gli altri, il rischio connesso a variazioni inattese della volatilità dell'indice durante la vita residua del warrant.
- Rischio di liquidità:** si manifesta quando uno strumento finanziario non si trasforma prontamente in moneta senza che questo di per sé comporti una perdita di valore. Il rischio di liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, gli strumenti trattati su mercati organizzati sono più liquidi di quelli non trattati su questi mercati poiché la domanda e l'offerta di titoli proveniente da numerosi operatori viene in gran parte convogliata su tali mercati e conduce alla formazione di prezzi più affidabili in quanto

riflettono il risultato di scambi (o proposte di scambio) numerosi. Occorre, tuttavia, considerare che il disinvestimento di strumenti finanziari trattati in mercati organizzati cui sia difficile accedere può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. Con riferimento alle obbligazioni subordinate si rammenta che l'emittente potrà procedere liberamente al riacquisto delle stesse per un ammontare non eccedente il 10% del valore dell'emissione. L'eventuale riacquisto di un ammontare eccedente la predetta soglia è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia. La presenza di tale vincolo potrebbe comportare per gli obbligazionisti una difficoltà supplementare nella liquidazione del loro investimento, ovvero un rischio di liquidità più elevato.

Il rischio di liquidità è potenzialmente associabile a tutti gli strumenti e dipende dalle caratteristiche del mercato di negoziazione dei diversi strumenti (sempreché gli stessi siano negoziabili).

Il rischio di cambio riguarda la divisa di emissione degli strumenti e non le caratteristiche intrinseche degli stessi (ad eccezione degli strumenti derivati su cambi).

6. **Rischio di valutazione:** questo rischio è particolarmente rilevante per i fondi di investimento alternativi, i quali investono in attività tipicamente illiquide e non negoziate su mercati regolamentati. In assenza di prezzi di mercato trasparenti e aggiornati, la determinazione del valore di tali asset si basa su metodologie di valutazione complesse, come l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri (DCF) o altre tecniche di stima. Tali approcci, pur essendo riconosciuti e adottati nel settore, comportano un grado di soggettività e incertezza, che può tradursi in una discrepanza tra il valore stimato e il prezzo effettivamente realizzabile in caso di dismissione. Di conseguenza, il valore del fondo può riflettere valutazioni che non coincidono con il valore realizzabile sul mercato.

Rischio di credito

Quando si parla di rischio di credito, ci si riferisce al rischio che il valore di mercato di uno strumento in portafoglio si riduca a causa di variazioni inattese della solvibilità o situazione finanziaria dell'emittente. In generale, si possono classificare due categorie di rischi di credito, che vengono riflesse congiuntamente dallo spread creditizio: il rischio di variazione dello spread medesimo ed il rischio futuro di insolvenza. Anche il rischio di credito di un emittente può costituire l'entità di riferimento sottostante di taluni strumenti derivati.

1. **Rischio di spread di credito o spread creditizio:** contribuisce alla formazione del rischio di mercato per gli strumenti quotati e si manifesta quando variazioni del prezzo di un'obbligazione non sono spiegate da movimenti delle condizioni generali di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio, ecc.), ma si riferiscono alla situazione specifica dell'emittente. Per "spread di credito" si intende il differenziale di rendimento tra obbligazioni emesse da emittenti con differenti meriti creditizi, a parità di tutte le altre condizioni di mercato e delle caratteristiche dell'emissione.

La misura dello spread risente anche del grado di subordinazione del titolo: per le obbligazioni subordinate lo spread richiesto sarà più elevato rispetto a quelle ordinarie (cd. senior). Per misurare lo spread di credito di un'obbligazione si utilizza generalmente come riferimento comparati vo il rendimento di obbligazioni emesse da soggetti con ottimo merito creditizio (spesso definite risk free o assimilate). Generalmente, lo spread creditizio si riduce con la vita residua del titolo.

2. **Rischio di insolvenza dell'emittente:** è il rischio che l'emittente non sia in grado in futuro di far fronte regolarmente agli impegni di pagamento assunti (quali pagamento di cedole o rimborso del capitale) alle date stabilite.
3. **Rischio sovrano:** ricorre quando un governo nazionale non riesce a fare fronte ai propri impegni debitori, in altri termini è riferito al rischio creditizio di un emittente sovrano. Al pari di una società emittente strumenti finanziari che corre il rischio, a causa di una scarsa liquidità o di una crisi temporanea, di non poter ottemperare ai propri obblighi contrattuali, allo stesso modo uno Stato, in condizioni di indebitamento elevato, potrebbe non poter oppure non voler assolvere ai propri impegni di pagamento (titoli di Stato e simili) alle scadenze stabilite. In tale contesto, il debitore sovrano potrebbe anche modificare unilateralmente i propri impegni contrattuali nei confronti dei creditori.
4. **Rischio di subordinazione:** in caso di liquidazione/insolvenza dell'emittente, l'investitore subordinato potrebbe incorrere in una perdita, anche totale del capitale investito, probabilmente superiore a quella di un creditore ordinario. Infatti, il rimborso delle obbligazioni subordinate avverrà solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati e chirografari. Per tale motivo, le disponibilità residue dell'emittente potrebbero non essere sufficienti per rimborsare -anche solo parzialmente- i creditori subordinati. Le obbligazioni subordinate, comunque, saranno rimborsate pari passo tra di loro e con precedenza rispetto alle azioni dell'emittente e agli altri strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle predette obbligazioni.

Rischio di inflazione

Le aspettative di rendimento sono generalmente espresse con tassi nominali e non inglobano quindi le attese di inflazione.

Il rischio d'inflazione riguarda tutte le classi di asset: le azioni, le materie prime, i titoli a reddito fisso e la liquidità.

Gli asset che offrono rendimenti attesi più elevati, come le azioni, storicamente superano il tasso di inflazione, mentre un investimento eccessivo in liquidità (come per esempio le somme detenute sul conto corrente) o in titoli di debito a tasso fisso con l'intenzione di contenere la volatilità, possono essere esposti ad un rischio maggiore di erosione del capitale nel lungo periodo.

In uno scenario di alta inflazione diventa pertanto ancora più importante una corretta diversificazione degli investimenti tra asset class ed un orizzonte temporale adeguato alle attese di rendimento.

Rischio di sostenibilità

Quando si parla di rischio di sostenibilità, ci si riferisce a un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento.

Servizio di gestione di portafogli

La rischiosità di una linea di gestione dipende (i) dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del Cliente e dai limiti previsti per ciascuna categoria; (ii) dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano, si rimanda ai precedenti paragrafi.

La leva finanziaria misura di quante volte la Banca può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Una leva finanziaria pari ad uno non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

D.4 Criteri di classificazione degli strumenti finanziari adottati dalla Banca e indicatori di rischio

Orizzonte Temporale

L'orizzonte temporale consigliato è il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento; è calcolato in funzione del grado di liquidità dello strumento e in considerazione del tempo necessario per ammortizzare i costi di sottoscrizione dell'investimento effettuato ed è determinato in relazione a specifiche metodologie individuate e validate dalla Banca.

Può assumere uno dei seguenti valori:

- BREVE TERMINE: fino a 18 mesi
- MEDIO TERMINE: oltre i 18 mesi e fino a 60 mesi
- LUNGO TERMINE: oltre i 60 mesi

Rating

Il rating è la valutazione di un emittente/garante, o di un'emissione, espressa da una agenzia specializzata (l'agenzia di rating) e sinteticamente rappresentata attraverso la combinazione di lettere o cifre. Nel tempo il rating può essere oggetto di modifica per effetto di circostanze che inducano l'agenzia di rating ad una riformulazione del giudizio precedentemente espresso. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario. Il rating di un emittente/garante fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto ossia della generale idoneità dello stesso ad onorare i propri impegni finanziari a scadenza. Il rating assegnato al debito subordinato è inferiore rispetto a quello assegnato al debito ordinario (c.d. debito senior). Il rating può essere assegnato anche ad una singola emissione: in questo caso la valutazione riguarda anche le caratteristiche specifiche dello strumento finanziario cui si riferisce. Il ra-

ting di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita.

R.Emittente	AA A	AA +	A A	A A-	A +	A	A -	BBB +	BB B	BB B-	
R.Emissione	A,K	AA +	A	A A-	A +	A	A	BBB	BB B	BB B-	
Categoria di investimento (investment grade)											
R.Emittente	BB +	B B	B B-	B +	B -	CCC +	CC C	CC C-	C C	S D	D
R.Emissione	BB +	B B	B B-	B +	B -	CCC +	CC C	CC C-	C C	S D	D
Categoria Speculativa (non investment grade)											

Procedendo da AAA verso D, si passa da un'elevata probabilità di rimborso a probabilità via via decrescenti.

Classe di Liquidità

La Banca identifica, sulla base di predeterminati criteri e requisiti, la classe di liquidità degli strumenti finanziari. Nel caso in cui non sia possibile attribuire ad uno strumento la classe di liquidità per mancanza dei dati necessari, la Banca indica nella pertinente modulistica il valore 0. I valori attribuiti dalla Banca sono pertanto i seguenti:

- 1: illiquidità
- 2: liquidità bassa
- 3: liquidità medio-bassa
- 4: liquidità media
- 5: liquidità medio-alta
- 6: liquidità alta
- 7: non calcolata

Ad ogni valore da 1 a 6 corrisponde un grado di liquidità crescente dello strumento finanziario inteso come possibilità di smobilizzo dello stesso entro un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative.

Rischio

Gli strumenti/Prodotti finanziari vengono classificati dalla Banca ai fini della misurazione del rischio tramite il VaR, secondo la seguente classificazione.

Rischiosità dello strumento	VaR perdita potenziale in % su orizzonte 1 anno
BASSA	Fino a 5%
MEDIO-BASSA	5% -11%
MEDIO-ALTA	11% -20%
ALTA	da 20%

Il VaR utilizzato da Fineco è un VaR 95% a 1 anno, è un VaR di tipo parametrico ed è funzione del rischio totale di portafoglio, costituito da due componenti: il rischio dei fattori di mercato ("rischio mercato") ed il rischio specifico proprio degli strumenti.

Il "rischio di mercato" rappresenta il rischio che il valore degli strumenti in portafoglio si riduca a causa di variazioni di mercato. Tale componente di rischio è identificata dall'esposizione degli strumenti ai fattori di mercato, la cui volatilità è stimata su un orizzonte temporale di 7 anni.

Il "rischio specifico" è la parte del rischio del portafoglio che non è spiegabile dai fattori endogeni del mercato ed è calcolato attraverso simulazioni stori-

che su ogni strumento: a 18 mesi per fondi ed ETF e a 2 anni per azioni, obbligazioni e certificati.

La Banca calcola il rischio totale attraverso il VaR 95% ad 1 anno che è una misura statistica (stima) della perdita massima potenziale ad 1 anno sugli investimenti finanziari con una probabilità del 95%.

La misura è sintetizzata in una percentuale applicabile ad ogni tipologia di strumento finanziario ed a portafogli di strumenti.

A titolo esemplificativo un VaR ad 1 anno del 16% con probabilità del 95%, indica che la perdita massima potenziale del portafoglio su un orizzonte di 1 anno è stimata al 16% ed esiste una probabilità del 5% che la perdita possa essere superiore.

D.5 Particolari categorie di prodotti

D.5.1 Strumenti/prodotti complessi

Uno strumento/prodotto finanziario è qualificabile come "Complesso" quando le sue caratteristiche rendono oggettivamente difficile per l'investitore comprendere gli elementi essenziali dello strumento/prodotto stesso, con particolare riguardo alla valutazione dei rischi e del rendimento. In generale, le seguenti caratteristiche possono caratterizzare come complesso uno strumento/prodotto:

- presenza di una componente derivativa o di una struttura che rendono difficile per il Cliente comprendere il rischio associato allo strumento/prodotto;
- l'essere composto da uno o più strumenti finanziari sostanzialmente difficili da valutare, o combinati in modo tale per cui sia difficile valutare i relativi rischi ed i possibili rendimenti futuri;
- performance connessa ad indici opachi rispetto ai best standard di mercato;
- durata predeterminata dell'investimento in un numero di anni con barriere all'uscita che non permette agli stessi di poter comprendere il meccanismo di funzionamento;
- strutture di rendimento/cedolari che coinvolgono variabili multiple e formule matematiche complesse che non permette agli stessi di poter comprendere il meccanismo di funzionamento;
- protezione del capitale che potrebbe essere parziale o condizionata oppure valida solo al verificarsi di determinati eventi.

La Banca riconosce quali strumenti/prodotti a complessità molto elevata per i clienti al dettaglio le seguenti tipologie:

- I) prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities);
- II) prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio contingent convertible notes, prodotti finanziari qualificabili come Additional Tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR"));
- III) prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- IV) prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale

investito dal Cliente;

- V) strumenti finanziari derivati non rappresentati da valori mobiliari, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
- VI) strumenti finanziari derivati non rappresentati da valori mobiliari diversi da quelli di cui al punto V);
- VII) prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettando gli orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
- VIII) obbligazioni perpetue;
- IX) fondi alternativi;
- X) prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente;
- XI) prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
- XII) UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

Tra gli strumenti/prodotti di cui sopra, quelli appartenenti alle tipologie da I) a IV) sono ritenuti dalla Banca non adatti alla clientela al dettaglio.

D.5.2 Prodotti soggetti a Bail in

Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento.

Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia disponga:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail in (letteralmente "salvataggio interno"), strumento che consente di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare i soggetti bancari in difficoltà in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato; oppure in caso di cessione, per ridurre il valore nominale delle passività cedute o per convertire queste passività in capitale.

Il bail-in viene applicato dalle autorità seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" dei soggetti bancari, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In

secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la Banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L’ordine di attuazione del bail-in è il seguente:

- a) azioni ordinarie, utili non distribuiti e riserve (al netto dell’avviamento);
- b) obbligazioni convertibili;
- c) debiti subordinati, ossia debiti subordinati a media-lunga scadenza (5 anni) ed eventuali eccedenze delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese (es. obbligazioni Tier I e Tier II);
- d) altri debiti subordinati (es. obbligazioni Tier III);
- e) altre passività ammissibili (es. obbligazioni ordinarie e depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro).

Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un’obbligazione Bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la Banca, e sempre che l’autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

L’art. 49 del D.Lgs 180/2015 prevede alcune esclusioni dall’applicazione del bail-in. Tra queste vi sono:

- a) i depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente, in conti deposito (quali ad esempio i depositi vincolati), in libretti di deposito e in certificati di deposito nominativi coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche. Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.
- c) le passività garantite, incluse le obbligazioni Bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell’amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;
- d) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell’ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d’investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
- e) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l’ente sottoposto a risoluzione e un

terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest’ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili.

E. Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/565, La Banca è tenuta a comunicare ai clienti, sia ex ante sia ex post, le informazioni sui costi e oneri connessi agli strumenti finanziari nonché ai servizi di investimento e servizi accessori presentando in forma aggregata quanto segue:

- tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla Banca o da altre parti per il servizio o i servizi di investimento prestati;
- tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.

Tale obbligo si applica quando la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti od offre in vendita strumenti finanziari.

Nel caso di offerta di strumenti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIIP), l’informativa ex ante può essere fornita utilizzando il KID (Key Information Document) predisposto dal soggetto che ha realizzato lo strumento. È facoltà del Cliente richiedere in qualsiasi momento, tramite il proprio consulente finanziario o tramite il Customer Care della Banca, la rappresentazione dei costi, sia ex ante che ex post, in forma analitica.

A seconda dei servizi prestati in base alle modalità tempo per tempo previste in relazione alla tipologia di conto sottoscritto, la Banca fornisce **l’informativa ex ante** come segue:

Servizio di consulenza in materia di investimenti:

- Per i prodotti di risparmio gestito e amministrato: nel verbale di consulenza sono rappresentati in forma aggregata tutti i costi e oneri connessi alle proposte contenute nel verbale medesimo. Nel medesimo prospetto sono dettagliati gli eventuali incentivi che la Banca percepisce dalle società prodotte/emittenti per il collocamento/ distribuzione dello strumento;
- Per i prodotti di investimento assicurativo, la descrizione dei costi e oneri del prodotto è contenuta nel KID consegnato dalla Banca contestualmente al verbale di consulenza.

L’informativa relativa ai costi applicati ai servizi di investimento e/o accessori è sempre contenuta nel verbale di consulenza.

Nel medesimo verbale è presente l’informativa sugli incentivi percepiti dalla Banca per la distribuzione dei prodotti e strumenti finanziari e assicurativi.

Servizi diversi dalla Consulenza

L’informativa sarà fornita prima della conferma dell’ordine (o tramite internet o tramite canale telefonico a seconda delle modalità con cui il Cliente impartisce l’ordine). Nel caso di strumenti che prevedono la consegna del KID tale informativa sarà contenuta in tale documento.

Informativa ex post: con cadenza annuale, la Banca

invia ai clienti una informativa in cui sono rappresentati tutti i costi associati alla realizzazione e gestione dei prodotti finanziari nonchè ai servizi prestati. In tale informativa è altresì presente una illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi rispetto al rendimento dei prodotti medesimi.

Per le condizioni economiche applicate dalla Banca per la prestazione dei servizi di investimento si rinvia ai singoli documenti informativi a disposizione della clientela sul sito della Banca o presso gli uffici dei Consulenti Finanziari di Fineco ed alla disciplina delle condizioni economiche pattuita, prima della prestazione dei servizi di investimento, nell'ambito della stipula dei contratti relativi ai servizi stessi.

Come riportato nella Sezione A "Informazioni sui servizi di investimento prestati o distribuiti", è possibile richiedere alla Banca in qualsiasi momento una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento descritti, per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi di interesse. Informazioni di base circa la normativa tributaria vigente (ad es. in materia di capital gain, Tobin tax, ritenute su interessi e dividendi) sono a disposizione del Cliente nella sezione Help (Help > Portafoglio > Reportistica > Situazione Fiscale) del sito della Banca, presso gli uffici dei consulenti finanziari Fineco o possono essere richieste agli operatori del call center della Banca stessa.

F. Informazioni concernenti la valutazione di appropriatezza/ adeguatezza svolte dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento

La Banca è tenuta, a seconda dei servizi prestati ai clienti, in base alle modalità tempo per tempo previste in relazione alla tipologia di conto sottoscritto, a svolgere la valutazione di appropriatezza/ adeguatezza.

La valutazione di appropriatezza/adequatezza è condotta al fine di consentire alla Banca di agire secondo il migliore interesse del Cliente. Per tale ragione è fondamentale che il Cliente fornisca informazioni complete e accurate attraverso il questionario (c.d. Intervista MiFID) sia in fase di apertura del rapporto, sia successivamente qualora debba aggiornarle.

La Banca, in qualità di impresa che intrattiene un rapporto continuativo con il Cliente, raccoglie le informazioni necessarie ai fini della valutazione di appropriatezza e di adeguatezza (quest'ultima, nel caso di prestazione del servizio di Consulenza). La Banca definisce le modalità di aggiornamento di tali informazioni tenendo conto di eventuali cambiamenti alla luce dei quali può essere necessario un aggiornamento dell'intervista MiFID. A tal proposito, per mantenere una profilitura sempre aggiornata del Cliente, è prevista una scadenza del questionario in funzione del profilo di rischio del Cliente; in particolare, il questionario scade decorsi 2 anni dalla compilazione/ultimo aggiornamento per i clienti con profilo di rischio Dinamico e 4 anni per i clienti con profilo di rischio Cauti, Prudente

o Bilanciato. Inoltre, una volta raggiunta l'età pensionabile (i.e. al compimento dei 68 anni), il questionario dovrà essere nuovamente compilato, indipendentemente dal profilo del Cliente e dalla data di compilazione. Resta ferma la necessità che il Cliente comunichi prontamente alla Banca ogni eventuale modifica delle informazioni originariamente fornite, attraverso il rilascio di una nuova intervista MiFID.

In caso di mancato aggiornamento del questionario MiFID sarà inibita l'operatività in acquisto e sarà consentita la sola operatività in vendita.

La Banca, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, effettua la valutazione di appropriatezza e di adeguatezza avuto riguardo sia alle informazioni fornite dal Cliente con l'intervista MiFID sia di quelle di cui dispone sull'operatività del Cliente. In particolare la Banca quando presta i servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, è tenuta a valutare l'appropriatezza ossia che il livello di conoscenza ed esperienza del Cliente sia "appropriato" riguardo al tipo specifico di strumento o servizio proposto o richiesto. Qualora la Banca ritenga che lo strumento e/o il servizio non sia appropriato avverte il Cliente di tale situazione.

La valutazione di adeguatezza, che la Banca è tenuta a svolgere quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti, consiste nel verificare se la specifica operazione da raccomandare soddisfi i seguenti criteri: (i) corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; (ii) sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) sia di natura tale per cui il Cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze. Nell'ambito della valutazione di adeguatezza la Banca effettua, inoltre, un'analisi dei costi e dei benefici delle operazioni raccomandate, verificando che per livelli di costo crescenti vi sia un proporzionale aumento dei benefici per il cliente.

Nell'ambito di tale valutazione viene inoltre effettuata la verifica di adeguatezza dell'operazione rispetto alle preferenze espresse dal Cliente in materia di sostenibilità.

In particolare, qualora il livello di sostenibilità del portafoglio del Cliente non risulti in linea con la preferenza espresse nel questionario MiFID, Fineco rende specifica informativa in fase di conferma della proposta da parte del Cliente.

Nel caso di prestazione dei servizi nei confronti di un Cliente professionale, la Banca può presumere che con riferimento ai prodotti e servizi per il quale è stato classificato come Cliente professionale abbia il livello di conoscenza ed esperienza tale da comprendere e rischi e le caratteristiche di tali prodotti/servizi.

Di seguito si riporta una sintesi delle informazioni che la Banca utilizza per svolgere le suddette valutazioni:

Appropriatezza

1) Livello di conoscenza del Cliente: viene rilevato tenendo conto sia del titolo di studio conseguito dal Cliente, della sua professione (attuale o precedente) e del suo interesse a mantenersi aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari, sia attraverso domande riferite a concetti base in materia

di investimenti in strumenti finanziari quali:

- il rapporto rischio/rendimento legato ad ogni strumento finanziario,
- l'impatto della diversificazione sul livello di rischio.
- il rischio valutario
- il rischio di liquidità.

2) Livello di esperienza del Cliente: viene chiesto al Cliente di fornire i dati relativi all'operatività svolta nell'ultimo anno presso altri intermediari finanziari (numero di operazioni effettuate, controvalore complessivo e gli strumenti su cui si è operato). Ulteriori informazioni sull'esperienza in materia di investimento vengono rilevate in modo automatico dalla Banca in funzione dell'operatività svolta dal Cliente presso FinecoBank.

Adeguatezza

1) situazione finanziaria: l'intervista MiFID prevede alcune domande volte a rilevare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Cliente relative a:

- entrate mensili;
- impegni finanziari mensili presso intermediari terzi;
- uscite mensili;
- patrimonio mobiliare presso intermediari terzi;
- patrimonio immobiliare;
- debito residuo presso intermediari terzi.

Il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale dichiarato dal Cliente viene poi integrato con i dati di cui eventualmente dispone Fineco per le medesime tipologie di informazioni in quanto ricavabili dai rapporti in essere con il Cliente.

2) obiettivi di investimento e propensione al rischio
L'intervista MiFID prevede alcune domande volte

a rilevare le preferenze di sostenibilità, l'orizzonte temporale del Cliente, nonché il profilo di rischio e la sua tolleranza alle perdite.

Sulla base delle informazioni raccolte la Banca determina il profilo di rischio del cliente tra le seguenti opzioni: "cauto", "prudente", "bilanciato", "dinamico". Nell'ambito della valutazione di adeguatezza a ciascuno dei profili è associato un livello di rischio di portafoglio massimo, misurato in termini di VaR (si veda in merito il par. D.4), come esposto nella seguente tabella:

PROFILO	VaR MASSIMO
CAUTO	<5%
PRUDENTE	>= 5% - <11%
BILANCIATO	>=11% - <20%
DINAMICO	>=20%

Le domande relative alle preferenze di sostenibilità mirano a rilevare l'interesse del Cliente ad affiancare agli obiettivi finanziari (quali, ad esempio, la protezione del capitale investito, la ricerca di un rendimento più o meno elevato, la durata dei propri investimenti) anche obiettivi di investimento connessi agli aspetti di sostenibilità ambientale (Environmental – "E"), sociale (Social – "S") e di "buona governance" (Governance – "G").

In particolare, le preferenze di sostenibilità dei Clienti sugli strumenti aventi le caratteristiche di cui all'elenco sotto riportato vengono raccolte in termini generali, con facoltà per gli stessi di esprimere anche lo specifico interesse su una o più voci dell'elenco, ivi compresa, per gli strumenti di cui al punto c), la possibilità di selezionare il/i relativo/i ambito/i di riferimento (E-S-G): a) strumenti finanziari per i quali egli determina che

GLOSSARIO

* Investimento ecosostenibile - Per investimento ecosostenibile si intende un investimento in un'attività economica che rispetta i requisiti di tutela dell'ambiente secondo il Regolamento europeo 852/2020 ("Tassonomia"). La Tassonomia stabilisce criteri dettagliati per individuare, in modo analitico e sulla base di precisi parametri tecnici, le attività economiche che possono considerarsi ecosostenibili, in quanto contribuiscono al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali, quali ad esempio: la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e allo stesso tempo non arrecano danni significativi a nessuno di tali obiettivi ambientali (c.d. principio "DNSH").

** Investimento sostenibile – Il Regolamento SFDR definisce investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale (misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materia prime e di risorse idriche) o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale (in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale), a condizione che tali investimenti non arrecano un danno significativo a nessuno di tali obiettivi (c.d. principio "DNSH") e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

*** Principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts o PAI) - I Principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts o PAI) rappresentano le c.d. «externalità negative» delle attività economiche, ossia gli effetti negativi delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti sotto i profili ambientale, sociale, concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione attiva e passiva (c.d. fattori di sostenibilità). I PAI sono elencati nel Regolamento delegato SFDR e sono differenziati in PAI di tipo ambientale (ad esempio, l'intensità di gas serra delle società su cui si investe) e PAI di tipo sociale (ad esempio, la disparità salariale di genere delle società su cui si investe), dividendosi in obbligatori e opzionali.

DNSH - Condizione secondo cui un prodotto finanziario che investe, anche in parte, in una attività economica che contribuisce ad un obiettivo di investimento sostenibile ambientale o sociale non deve arrecare un danno significativo ("Do Not Significantly Harm" o "DNSH") a nessuno degli altri obiettivi di investimento sostenibile ambientali / sociali.

Fattori di sostenibilità - Le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Rischio di sostenibilità - Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Buona governance – Nell'ambito della corporate governance, le prassi di buona governance rappresentano il modo concreto attraverso il quale gli organi di governo delle imprese attuano i principi alla base di una condotta responsabile e dimostrano il dovere di diligenza nello svolgimento dei propri compiti. In questo contesto, all'interno del Regolamento SFDR, il rispetto delle prassi di buona governance è richiamato quale condizione da rispettare da parte delle imprese beneficiarie di un investimento per poter qualificare quest'ultimo come "sostenibile" (Art. 2 punto 17, Regolamento SFDR), in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

una quota minima sia investita in investimenti eco-sostenibili", cioè in investimenti che rispettano i requisiti di tutela dell'ambiente secondo la Tassonomia europea. Il Regolamento europeo 852/2020 ("Tassonomia") fissa infatti i requisiti affinché le attività in cui si investe possano essere definite sostenibili sotto il profilo ambientale (ecosostenibili). Ad esempio, un fondo che investe in società le cui attività consistono nello sviluppo di tecnologie per le energie rinnovabili (con l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici) seguendo criteri specifici, fatto salvo che tali società nel loro operare rispettino requisiti di buona governance e non arrechino danno ad altri obiettivi ambientali.

b) Strumenti finanziari per i quali egli determina che una quota minima sia investita in investimenti sostenibili**, secondo il Regolamento europeo 2088/2019 attinente all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR"). Ad esempio, un fondo che investe in società le cui attività consistono nella costruzione di strutture atte a ospitare rifugiati da paesi in stato di conflitto (contribuendo dunque a un obiettivo sociale), fatto salvo che tali società nel loro operare rispettino requisiti di buona governance e non arrechino danno ad altri obiettivi ambientali e sociali.

c) strumenti finanziari che considerano i principali effetti negativi ("Principal Adverse Impact – PAI")*** sui fattori di sostenibilità, per i quali egli determina le modalità di presa in considerazione. Ad esempio, un fondo che esclude dal proprio universo investibile società che ricavano oltre una certa soglia di fatturato da attività fortemente emissive e nocive dal punto di vista ambientale, seguendo criteri specifici.

Gli strumenti che non rispondono a tali declinazioni sono strumenti le cui caratteristiche non sono atte a soddisfare le preferenze di sostenibilità dei Clienti stessi ai sensi della normativa di ambito MIFID.

Viene inoltre richiesto al cliente in che misura ritenga debbano essere presenti nel proprio portafoglio, sulla base delle preferenze espresse, prodotti che presentano le caratteristiche di sostenibilità.

G. Governo degli strumenti finanziari (c.d. Product Oversight Governance)

La Banca adotta una serie di misure finalizzate ad assicurare che, in tutte le fasi del ciclo di vita degli strumenti realizzati e di quelli che offre o raccomanda, siano adeguatamente tenuti in considerazione esigenze, caratteristiche ed obiettivi dei clienti finali a cui tale strumento dovrà essere destinato (c.d. Target Market).

Pertanto, la Banca è tenuta ad individuare il Target Market sia in qualità di produttore, che in qualità di distributore.

Allo stesso tempo, la Banca è tenuta ad individuare il c.d. "Target Market Negativo", ossia l'insieme dei clienti per le cui esigenze, caratteristiche ed obiettivi lo strumento non è ritenuto adatto.

La Banca ammette inoltre, in determinate circostanze e in relazione ad alcune delle dimensioni prese in considerazione, la presenza di un "Target Market Neutrale", cioè di un insieme di clienti per le cui esigenze, caratteristiche ed obiettivi lo strumento è ritenuto adatto se, in un'ottica di portafoglio, porta a un mantenimento o miglioramento del livello di diversificazione.

Nello specifico la Banca definisce il mercato di riferimento rispetto ai seguenti parametri:

- La classificazione del Cliente
- Il livello di conoscenza ed esperienza del Cliente
- La capacità del Cliente di sostenere le perdite
- La tolleranza al rischio del Cliente
- Le finalità dell'investimento dichiarate dal Cliente
- L'orizzonte temporale del Cliente
- Le preferenze di sostenibilità

adottando, laddove significativo, dimensioni analoghe a quelle utilizzate in ambito adeguatezza / appropriatezza.

Quando la Banca presta servizi di investimento effettua una valutazione tesa a verificare che le esigenze, caratteristiche e obiettivi del Cliente siano in linea con il Target Market del prodotto oggetto dell'operazione individuato da Fineco.

In particolare, quando la Banca presta servizi di investimento diversi dalla consulenza e il Cliente rientra nel c.d. Target Market Negativo, Fineco rende al Cliente apposita informativa in fase di inserimento dell'ordine. Qualora la Banca, nei casi previsti, non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della valutazione, informa il Cliente attraverso apposita informativa in fase di inserimento dell'ordine, sull'impossibilità di effettuare tale valutazione.

Per quanto riguarda l'operatività in strumenti finanziari derivati, connotati da maggiori elementi di complessità e rischio, con particolare riferimento al profilo di conoscenza ed esperienza del Cliente, la Banca prevede controlli bloccanti sia in fase di abilitazione all'operatività su tali strumenti, sia all'atto dell'immissione di ordini.

Ulteriori controlli bloccanti sono inoltre previsti in caso di operatività su strumenti FIA - "Fondi di Investimento Alternativi", anch'essi caratterizzati da elementi di maggior complessità e rischio, sia in fase di abilitazione all'operatività su tali strumenti che all'atto dell'immissione di ordini, in relazione al profilo di conoscenza ed esperienza del Cliente, all'orizzonte temporale e all'età anagrafica del sottoscrittore.

Nell'ambito del servizio di consulenza la Banca effettua delle verifiche aggiuntive nel caso in cui il prodotto risulti in Target Market Neutrale o Negativo rispetto al profilo del cliente. Qualora il prodotto risulti in Target Market Neutrale rispetto al profilo del cliente, l'operazione è consentita solo in caso di mantenimento o miglioramento del livello di diversificazione del portafoglio. Qualora il prodotto risulti in Target Market Negativo rispetto al profilo del cliente, l'operazione è consentita esclusivamente in presenza di benefici apportati al portafoglio e la stessa risulti adeguata. In entrambi i casi la Banca rende specifica informativa al cliente.

H. Sintesi delle principali clausole, riferite ai servizi di investimento, delle “condizioni generali di contratto” che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati dalla Banca alla propria Clientela in base alla tipologia di contratto sottoscritto⁴

H.1 Conto Fineco e Conto Trading

Di seguito si riporta la sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di investimento in base alla tipologia di conto sottoscritto dal Cliente che, attualmente constano del "Conto Fineco" e del "Conto Trading".

H.1.1 Caratteristiche dei servizi del Conto Fineco

La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento, distribuzione di prodotti di investimento assicurativo nonché di consulenza in materia di investimenti (di seguito, complessivamente, i "Servizi") ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al d.lgs.n. 58/98 e successive modifiche e integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite offerta fuori sede o tramite tecniche di comunicazione a distanza. Ove i predetti Servizi vengano svolti fuori sede, la Banca si avvale di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito "Consulenti Finanziari"); in tale ambito di attività i Consulenti Finanziari si impegnano ad adempiere alle prescrizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e, in particolare, a quanto previsto dal Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Gli ordini impartiti tramite Consulente Finanziario, ai fini dell'esecuzione, nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.

I servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento, e distribuzione di prodotti d'investimento assicurativo sono sempre prestati dalla Banca in connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che il Cliente abbia manifestato la propria volontà in tal senso e che la Banca operi tramite offerta fuori sede avvalendosi di Consulenti Finanziari. In tale ultimo caso, la Banca presta sempre il servizio di consulenza in materia di investimenti e, pertanto, il Cliente prende atto e accetta che il conferimento di ordini per il tramite del Consulente Finanziario costituisce manifestazione di volontà alla fruizione del predetto servizio di consulenza in materia di investimenti.

H.1.2 Conferimento (e revoca) degli ordini (nell'ambito del Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio)

Gli ordini vengono conferiti per iscritto, tramite telefono o via telematica. La Banca e il Cliente, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costituisce forma convenzionale per la validità dell'ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1352 cod. civ. All'atto del ricevimento degli ordini conferiti per iscritto, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche. Il Cliente prende, altresì, atto che tali registrazioni rimangono a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca.

Gli ordini trasmessi alla Banca in via telematica (internet, rete GSM, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare), vengono effettuati previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del contratto. La Banca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente. Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla Banca mediante l'attribuzione di un numero. L'attestazione dell'ordine ricevuto è rappresentata dall'inserimento dello stesso nel monitor Ordini. Il Cliente può tenere copia dell'attestazione stampando la pagina corrispondente. Tutti gli ordini inseriti vengono registrati dalla Banca su supporto informatico e opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.

Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.

La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto.

Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche alle revocche degli ordini disposte dal Cliente. La Banca è tenuta - nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 26 del Regolamento UE nr. 600/2014 nonché di cui al Regolamento Delegato UE nr. 590/2017 - a segnalare alle autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) del Cliente quando diverso da persona fisica operan-

⁴ La sintesi delle norme applicabili ai servizi d'investimento offerti dalla Banca di seguito riportata è riferita alle sole "Condizioni Generali di Contratto" relative al Contratto del Conto Fineco. Per le norme applicabili ai servizi d'investimento regolati da specifici contratti (ad es. contratto integrativo per operatività in strumenti finanziari derivati, o contratti di consulenza Advice o Advice+) si rinvia ai contratti medesimi.

te in qualità di consumatore o che svolge attività professionale, ipotesi queste ultime per le quali la Banca necessita del c.d. codice NIC (National Identification Code). La Banca necessita anche dei codici LEI e NIC di ogni persona legittimata ad operare sul conto in forza di una delega conferita dal Cliente nonché dal legale rappresentante di persona fisica operante in qualità di consumatore. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tali codici (LEI/NIC) e/o le informazioni anagrafiche necessarie per la determinazione dei codici NIC, e a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. Il Cliente è consapevole e accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi. In caso di variazione della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

H.1.3 Gestione degli ordini

La Banca applica misure che assicurino la trattazione rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. Nell'esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicato nei paragrafi H.1.4 "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" e H.1.5 "Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini".

La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.

La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al collocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima.

È facoltà della Banca non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati prodotti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta dalla Banca.

La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717, comma secondo, del cod. civ., a sostituire a sé, per l'esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti.

La Banca, ove nell'eseguire un ordine si ponga in

qualità di controparte del Cliente - ferma la facoltà di non eseguire l'ordine dandone immediata comunicazione al Cliente - rende note al medesimo, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione.

La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggregazione con l'ordine di altro Cliente, qualora sia improbabile che l'aggregazione possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l'aggregazione dell'ordine potrebbe andare a suo discapito.

La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l'assegnazione delle relative operazioni non possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca, se conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.

La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conseguenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest'ultimo dell'impossibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell'anomalia riscontrata nell'ordine e, successivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la relativa esecuzione.

H.1.4 Strategie di trasmissione e di esecuzione degli ordini

L'indicazione analitica delle strategie della Banca relative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è riportata nel documento "Strategie di trasmissione ed

esecuzione degli ordini” consegnato/reso disponibile dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto del suddetto documento, nonché esprime il proprio esplicito consenso, espresso in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al comma che precede. Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano eseguiti all'interno di una sede di negoziazione, saranno osservate le regole ivi previste.

Il Cliente prende atto che le regole di tali sedi a cui, ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, prevedono, da parte dell'intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibilità anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.

H.1.5 Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini

Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite in merito all'esecuzione degli ordini (in particolare, relativamente alle sedi di negoziazione a cui inoltrare gli stessi) possono pregiudicare le misure previste e applicate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest'ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione dei medesimi.

H.1.6 Operazioni non appropriate - conflitti di interesse

La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento, e distribuzione di prodotti d'investimento assicurativo.

Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative a un'operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che, qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca non potrà effettuare la valutazione dell'appropriatezza.

La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori.

La Banca è tenuta ad adottare ogni idonea misura ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri clienti o tra due clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento e accessori o di una combinazione di tali servizi.

La Banca mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di

interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse potenzialmente lesivi degli interessi dei clienti non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. È inoltre facoltà del Cliente richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla politica di gestione dei conflitti della Banca.

La Banca si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui un'operazione risulti non appropriata oppure sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui il Cliente deve essere informato, di chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'operazione stessa.

Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite telefono, le informazioni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione, risulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente la accetta ai sensi della normativa vigente.

Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet, le informazioni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione, saranno rese on line mediante una procedura telematica. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente la accetta ai sensi della normativa vigente.

H.1.7 Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati

Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui disposta ai sensi del presente contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel Documento Informativo sui Servizi di Investimento ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari.

Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati all'interno di una sede di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Qualora sul conto del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

H.1.8 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2-ter, lett. a), del D.Lgs. n. 58/98 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Per poter compiere operazioni relative agli strumenti finanziari di cui al presente articolo, le Parti dovranno: (i) stipulare un apposito contratto (i.e. integrazione contrattuale derivati) del quale il presente contratto costituisce presupposto necessario, (ii) possedere un adeguato livello di conoscenza ed esperienza, (iii) essere abilitati ad operare in seguito al superamento di un apposito questionario, nonché (iv) compilare integralmente l'intervista MiFID. Si precisa che la Banca non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti sugli strumenti finanziari disciplinati dall'integrazione contrattuale di cui sopra e non effettua una valutazione di adeguatezza sulle relative operazioni. La previsione di cui al presente comma non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del presente contratto.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, il contratto di cui al comma precedente indica, nei rapporti di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista una specifica comunicazione al Cliente.

H.1.9 Commissioni, spese e informativa sui costi e oneri

Come compenso per i Servizi di cui alla presente sezione, il Cliente corrisponderà alla Banca gli interessi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni economiche.

Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissioni e le spese documentate, eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.

Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: eventuali imposte o tasse, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente e le altre commissioni elencate nelle Condizioni economiche.

La Banca fornisce, ex ante e in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario per permettere al Cliente di conoscere il costo totale. La Banca, inoltre, fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post personalizzata inerente ai costi e agli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi d'investimento e ai servizi accessori di cui al presente contratto. In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la stessa verrà trasmessa al Cliente, a fine anno, in modalità cartacea all'ultimo indirizzo comunicato

alla Banca. In caso di modifica della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

È facoltà del Cliente richiedere in qualsiasi momento, tramite il proprio consulente finanziario o tramite il Customer Care della Banca, la rappresentazione dei costi e degli oneri, sia ex ante che ex post, in forma analitica.

H.1.10 Documentazione delle operazioni eseguite

Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, nonché di collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e di distribuzione e di prodotti d'investimento assicurativo, la Banca rende disponibile al Cliente al massimo entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita, previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l'altro, laddove applicabili, se pertinenti le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell'ordine; il giorno, l'orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, il quantitativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispettivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l'indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro intermediario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l'ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio. L'avviso di conferma è reso disponibile nell'area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del medesimo.

L'invio della documentazione di cui al presente articolo può avvenire anche in via telematica, con tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e comunque con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su supporto duraturo.

La disposizione di cui al precedente primo paragrafo non si applica nel caso di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, qualora gli avvisi in argomento vengano inoltrati al Cliente direttamente dalle società di gestione del risparmio o dalle SICAV. Nel caso di ordini relativi a prodotti finanziari assicurativi, le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione secondo la periodicità definita nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti. I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono forniti direttamente dagli intermediari che prestano il servizio

secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al primo paragrafo che precede in singole voci.

La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) o, a scelta del Cliente, con periodicità mensile, un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla Banca, contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. È facoltà del Cliente chiederne l'invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono, inoltre, rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.

La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile:

- il dettaglio dei costi sostenuti dal Cliente per operazioni di finanziamento tramite titoli (servizio di "Marginazione")
- il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente per la partecipazione ad operazioni attive di finanziamento tramite titoli (servizio di prestito titoli c.d. "Portafoglio remunerato").

Tali informazioni sono rese disponibili in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.

Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

H.1.11 Incentivi

La Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, qualora i pagamenti o i benefici:

- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
- b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse del Cliente.

L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente contratto.

Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca anche in connessione all'attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento di strumenti finanziari e alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativo verranno preventivamente comunicati dalla

Banca al Cliente in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.

In particolare, nel servizio di collocamento di strumenti finanziari e nell'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, di norma l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale – variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario - rispetto:

- ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure
- al prezzo stabilito dall'offerente.

La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'emittente con le modalità e i tempi previsti nei documenti contrattuali e informativi previsti dall'emittente stesso.

H.1.12 Consulenza in materia di investimenti - Valutazione di adeguatezza su ordini disposti dal Cliente

Il servizio di consulenza in materia di investimenti viene prestato dalla Banca su base non indipendente e consiste esclusivamente nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua espressa richiesta o su iniziativa della Banca stessa, con riferimento ad una o più operazioni – anche fra loro collegate – (di seguito l' "Operazione") relative a strumenti finanziari e a prodotti di investimento assicurativo (di seguito, sinteticamente, "strumenti/prodotti"). Le raccomandazioni sono personalizzate quando sono presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche dello stesso. La Banca fornisce al Cliente soltanto raccomandazioni che risultano a lui adeguate, previa valutazione di adeguatezza effettuata dalla stessa.

La Banca effettua la valutazione di adeguatezza, condotta per consentire di agire nel miglior interesse del Cliente, tenendo conto del Portafoglio del Cliente (sono esclusi i rapporti riconducibili al Conto Trading), e delle informazioni da questo fornite con l'intervista MiFID. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca individua, tra le operazioni adeguate per il Cliente, quella che può soddisfare le esigenze di investimento dello stesso, valutate dalla Banca con riferimento alla situazione complessiva del suo Portafoglio (sono esclusi i rapporti riconducibili al Conto Trading). Al fine di raccomandare Operazioni che siano adeguate al Cliente e, in particolare, che siano adeguate in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione del servizio di consulenza, la Banca ottiene dal Cliente le informazioni necessarie in merito: (a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento/prodotto o di servizio; (b) alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la capacità di sostenere perdite; (c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e le sue preferenze di sostenibilità.

Nell'ambito di tale valutazione la Banca verifica, tra l'altro, l'adeguatezza delle Operazioni in relazione alla concentrazione degli strumenti/prodotti e alla relativa complessità. Sempre nell'ambito della valutazione di adeguatezza la Banca effettua, inoltre,

un'analisi dei costi e dei benefici delle Operazioni raccomandate.

Per Portafoglio si intende:

- con riferimento ai controlli di rischio di credito, il patrimonio complessivo del Cliente presso la Banca ovvero le somme depositate su conti correnti, i prodotti bancari, gli strumenti e i prodotti finanziari, di investimento, assicurativi e previdenziali, aventi tutti la medesima intestazione (nel seguito anche "Rapporti"), con la sola esclusione delle somme/strumenti/prodotti depositati su rapporti riconducibili al Conto Trading, delle gestioni di portafogli e degli strumenti/prodotti immessi in rapporti per i quali il Cliente ha sottoscritto un diverso e apposito contratto per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti offerto dalla Banca (cd. Contratti di Advisory);
- con riferimento invece, al rischio di mercato, dal Portafoglio sono esclusi oltre alle somme/strumenti/prodotti depositati su rapporti riconducibili al Conto Trading, alle gestioni di patrimoni e ai Contratti di Advisory di cui al precedente alinea, anche le polizze Unit Linked con fondi dedicati, i Fondi Pensione, le polizze diverse dai prodotti assicurativi sulla durata della vita umana, di Ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché prodotti d'investimento assicurativo di Ramo III, di Ramo V e prodotti multiramo. Nell'ambito di tale Portafoglio sono, invece, presi in considerazione anche gli strumenti/prodotti oggetto di ordini già impartiti ma non ancora eseguiti, nonché gli strumenti/prodotti oggetto di ordini non ancora impartiti riferiti a consulenze in corso.

In caso di contestazione, nel Portafoglio possono essere inclusi prodotti assicurativi sulla durata della vita umana, di Ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché prodotti d'investimento assicurativo di Ramo III e di Ramo V o prodotti multiramo, sottoscritti da uno dei cointestatori, a condizione che, anche in presenza di altri Rapporti presso la Banca intestati a a uno dei cointestatori in via esclusiva, i citati prodotti, regolino sul rapporto di conto corrente intestato alla cointestazione.

La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti solo quando opera mediante offerta fuori sede e funzionalmente ad altri servizi di investimento (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e distribuzione e di prodotti d'investimento assicurativo). La consulenza può avere ad oggetto il consiglio a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento/prodotto e ad esercitare o non esercitare qualsiasi diritto allo stesso collegato, fermo restando che ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che rimane comunque libero di dare o meno esecuzione alle citate raccomandazioni.

In particolare la Banca fornisce consulenza su strumenti/prodotti, propri o di terzi, distribuiti/collocati dalla Banca in dipendenza di appositi accordi con le società Emittenti/Offerenti in virtù dei quali la Banca riceve specifica remunerazione. La Banca può fornire, altresì,

consulenza su strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, fatta eccezione per i derivati regolamentati non rappresentati da valori mobiliari.

La prestazione del servizio di consulenza è documentata attraverso la consegna al Cliente di un verbale che riporta l'esito della consulenza fornita all'atto della prestazione stessa con riferimento a ciascun strumento/prodotto proposto dalla Banca o richiesto dal Cliente, oltre alle indicazioni sul perché l'Operazione consigliata è adeguata, alle informazioni sui costi e gli oneri dell'Operazione stessa nonché alle eventuali avvertenze in materia di conflitti di interesse. In alternativa, il verbale potrà essere messo a disposizione del Cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distanza con modalità che ne permettano l'acquisizione su supporto duraturo.

Le raccomandazioni fornite nell'ambito del servizio di consulenza hanno validità e fanno riferimento alla situazione esistente al momento in cui sono fornite. Il Cliente prende atto che la consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e che non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.

La prestazione della consulenza di cui al presente articolo è a titolo gratuito, salvo l'eventuale ricezione, da parte della Banca di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivanti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti d'investimento assicurativo.

Quando il Cliente dispone, tramite Consulente Finanziario, operazioni di investimento su strumenti/prodotti, in assenza di consulenza da parte della Banca, quest'ultima effettua, allo scopo di agire nel miglior interesse del Cliente, la valutazione di adeguatezza con le modalità indicate nella prima parte del secondo paragrafo del presente articolo. In caso di inadeguatezza la Banca avverte espressamente di tale circostanza il Cliente, il quale, qualora ritenga di dare comunque corso all'Operazione – dando espressamente atto dell'avvertenza ricevuta – potrà procedere di sua iniziativa.

La valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo non viene prestata per le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti/prodotti, riportati nella specifica tabella allegata al Documento Informativo sui Servizi di Investimento e pubblicata sul Sito della Banca.

La Banca, al fine di migliorare il servizio, con periodicità almeno trimestrale, verifica l'adeguatezza del Portafoglio del Cliente rispetto alle informazioni da lui fornite con l'Intervista MiFID e invia al medesimo i risultati di tale verifica mediante apposita comunicazione. Ai fini della prestazione del servizio di consulenza e della valutazione di adeguatezza è necessario che il Cliente fornisca alla Banca informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, includendo il periodo di tempo entro il quale il Cliente intende mantenere i propri investimenti, la sua propensione al rischio e le sue preferenze di sostenibilità. Tali informazioni sono rilasciate prima della prestazione dei servizi di investimento indicati

nel presente contratto mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito questionario (c.d. Intervista MiFID). Il Cliente è tenuto a rilasciare l'Intervista MiFID in quanto, in assenza delle informazioni di cui sopra, la Banca non può prestare il servizio di consulenza e non può effettuare la valutazione di appropriatezza/adequatezza. A seguito del rilascio dell'Intervista MiFID la Banca consegna/rende disponibile al Cliente copia dell'esito della stessa.

La Banca fa affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente a meno che esse non siano manifestamente superate inesatte o incomplete. Il Cliente si impegna, comunque, ad informare prontamente la Banca in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni originariamente fornite attraverso il rilascio di una nuova Intervista MiFID.

La Banca può aggiornare periodicamente le informazioni sulla conoscenza e sull'esperienza del Cliente tenendo conto delle proprie risultanze relative alle operazioni disposte dallo stesso, dandogliene evidenza nell'Area riservata del Sito o con la comunicazione di cui ai punti precedenti.

In ogni caso la Banca, periodicamente, sottopone al Cliente, nell'Area riservata del Sito, le informazioni acquisite con l'Intervista MiFID – eventualmente aggiornate, con riferimento ai dati sulla conoscenza e sull'esperienza del Cliente – e lo invita a effettuare l'aggiornamento dei dati in possesso della Banca o a confermare gli stessi. La periodicità di tale aggiornamento è stabilita dalla Banca tenendo conto, tra l'altro, del profilo del Cliente e/o di altre circostanze che lo riguardano (ad es. raggiungimento dell'età pensionabile). Il Cliente prende atto che in caso di mancato aggiornamento dell'Intervista MiFID, allo stesso sarà inibita l'operatività in acquisto e sarà consentita la sola operatività in vendita.

L'aggiornamento o la conferma delle predette informazioni possono essere effettuati presso il Consulente Finanziario oppure sul Sito mediante apposite procedure rese disponibili dalla Banca stessa.

Le informazioni fornite dal Cliente si intendono rilasciate con riferimento a tutti i rapporti in essere presso la Banca.

In caso di contestazione, il rilascio delle informazioni rese inizialmente, prima della prestazione dei servizi di investimento indicati, deve essere effettuato da tutti i contestatari.

In ogni caso, il Cliente prende atto ed accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazioni personalizzate, la Banca, con pieno effetto liberatorio nei confronti di tutti i contestatari, effettui la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni riferite al contestatario con il minor grado di conoscenza ed esperienza, o con l'orizzonte temporale più breve o con la situazione finanziaria e la propensione al rischio più cautelative.

H.1.13 Servizio di collocamento

Il servizio di collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente, in funzione della tipologia di conto, di servizi di investimento, strumenti finanziari, di prodotti d'investimento assicurativo, di società del Gruppo e di società terze nonché del servizio di gestione di portafogli di società terze.

Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d'offerta.

Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente, dall'offerente o dal responsabile del collocamento.

Il Cliente prende atto che l'adesione al collocamento comporta l'applicazione delle Condizioni economiche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.

L'elenco delle principali tipologie di strumenti finanziari collocati è contenuto nel Documento Informativo sui Servizi di Investimento.

Nell'ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continuativa in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve e inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione – quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch – fornendo al riguardo assistenza al Cliente. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 58/98 il Cliente è informato del fatto che:

- in caso di operatività mediante Consulente Finanziario, l'efficacia dei contratti e/o delle proposte contrattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell'investitore, del relativo contratto o proposta contrattuale;
- entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato;
- l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei relativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente.

Al servizio di collocamento si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall'emittente e dal responsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni Generali di contratto.

Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamento si applica quanto previsto al punto G.10.

La Banca colloca altresì il servizio di gestione di portafogli di terzi.

Nello svolgimento di tale attività, la Banca rispetta le disposizioni richiamate dall'art. 128 del Regolamento Intermediari Consob assicurando, per quanto di competenza, il rispetto delle regole di condotta applicabili al servizio prestato. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione dell'attività di collocamento di gestioni patrimoniali di terzi si applica quanto previsto dal precedente punto G.10.

H.1.14 Distribuzione di prodotti d'investimento assicurativo

La Banca distribuisce prodotti d'investimento assi-

curativo. Nello svolgimento di tale attività, la Banca rispetta le disposizioni richiamate, rispettivamente, dall'art. 84 e dall'art. 85 del Regolamento Intermediari Consob, ed in particolare procede alle verifiche di adeguatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse di cui al precedente punto F.5.

Nella distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativo la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.

Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di prodotti d'investimento assicurativo distribuiti dalla Banca comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nella documentazione predisposta dalla società emittente i prodotti finanziari stessi.

L'elenco delle principali tipologie di prodotti finanziari distribuiti è indicato nel precedente punto D.1 Nell'ambito dell'attività di distribuzione, la Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.

Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione dell'attività di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativo applica quanto previsto dal precedente punto H.1.1.

H.1.15 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente

La Banca ha la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi di investimento, senza alcuna eccezione.

La Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l'introduzione di nuovi servizi ovvero l'adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le variazioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condizioni economiche-finanziarie di mercato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l'incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al Contratto.

La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al Contratto.

Le modifiche entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intendranno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal Contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.

Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prelevati dalle parti (es.Euribor) e la cui determinazione

è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011, nel caso in cui un indice (benchmark), usato per il calcolo del valore di un contratto sottoscritto con la Banca cessi di essere fornito o venga ritirata la registrazione all'amministratore che lo fornisce, la Banca quando possibile e ap- propriato identificherà prontamente un benchmark alternativo che si riferisca ad una realtà economica/di mercato simile al benchmark originario. L'idoneità di tale indice alternativo sarà determinata dalla Banca a sua ragionevole discrezione, tenendo in considerazione gli standard di mercato circa le alternative. A tal riguardo, la Banca adotta piani di cessazione che tengono conto dei possibili eventi legati alla cessazione del benchmark. Copie di tali piani sono disponibili sul sito della Banca.

H.2.1 Caratteristiche dei servizi del Conto Trading

1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari (di seguito, complessivamente, i "Servizi") ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs.n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite Sito e App mobile.
2. Nello svolgimento dei Servizi con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad agire in nome proprio e per conto del Cliente stesso.

H.2.2 Conferimento degli ordini (nell'ambito del Servizio di ricezione e Trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio)

1. Gli ordini vengono conferiti per via telematica.
2. Qualora, nei casi di indisponibilità del canale telematico, gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche. Il Cliente prende atto che tali registrazioni rimangono a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca.
3. Gli ordini trasmessi alla Banca in via telematica (internet, rete GSM, App Mobile, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare) vengono effettuati previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del Contratto. La Banca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente. Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla Banca mediante l'attribuzione di un numero. L'attestazione dell'ordine ricevuto è rappresentata dall'inserimento dello stesso nel monitor Ordini. Il Cliente può tenere

copia dell'attestazione stampando la pagina corrispondente.

Tutti gli ordini inseriti vengono registrati dalla Banca su supporto informatico ed opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca.

4. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
5. Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.
6. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente Contratto.
7. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche alle revocche degli ordini disposte dal Cliente.

La Banca è tenuta - nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 26 del Regolamento UE nr. 600/2014 nonché di cui al Regolamento Delegato UE nr. 590/2017 e di ogni altra normativa applicabile - a segnalare alle autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente Contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del c.d. codice NIC (National Identification Code). Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca il codice NIC e/o le informazioni anagrafiche necessarie per la sua determinazione e a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. Il Cliente è consapevole e accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi. In caso di variazione della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

H.2.3. Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurino la trattazione rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. Nell'esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nei successivi paragrafi H.2.4. "Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini" e H.2.5. "Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini".
2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.
3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.

4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al collocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima.
5. È facoltà della Banca non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto/ sottoscrizione di determinati strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta dalla Banca.
6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l'esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti.
7. La Banca, ove nell'eseguire un ordine si ponga in qualità di controparte del Cliente - ferma la facoltà di non eseguire l'ordine dandone immediata comunicazione al Cliente - rende note al medesimo, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione.
8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggregazione con l'ordine di altro Cliente, qualora sia improbabile che l'aggregazione possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l'aggregazione dell'ordine potrebbe andare a suo discapito.
9. La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l'assegnazione delle relative operazioni non possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca, se conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazioni, ritardi

o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conseguenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest'ultimo dell'impossibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell'anomalia riscontrata nell'ordine e, successivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la relativa esecuzione.

H.2.4. Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini

1. L'indicazione analitica delle strategie della Banca relative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è riportata nel documento "Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini" consegnato/reso disponibile dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto del suddetto documento, nonché esprime il proprio esplicito consenso, espresso in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.
2. La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al comma che precede.
3. Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano eseguiti, saranno osservate le regole ivi previste. Il Cliente prende atto che le regole di tali sedi, ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, prevedono, da parte dell'intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prezzi, dei controvalori e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibilità anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.

H.2.5. Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini

1. Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite in merito all'esecuzione degli ordini (in particolare, relativamente alle sedi di negoziazione alle quali inoltrare gli stessi) possono pregiudicare le misure previste ed applicate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest'ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione dei medesimi.

H.2.6. Operazioni non appropriate

1. La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche median-

te negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nel comma seguente del presente articolo e dell'art. 5, sezione IIE, del Contratto del Conto Trading, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.

2. Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca non potrà effettuare la valutazione dell'appropriatezza.

H.2.7. Conflitti di interesse

1. La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e dell'art. 4, sez. IIE del Contratto del Conto Trading, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
2. La Banca è tenuta ad adottare ogni idonea misura ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento e accessori o di una combinazione di tali servizi.
3. La Banca mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri Clienti.
4. Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse potenzialmente lesivi degli interessi dei Clienti non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. È inoltre facoltà del Cliente richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla politica di gestione dei conflitti della Banca.

H.2.8. Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse

1. La Banca si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui un'operazione risulti non appropriata ai sensi dell'art. 3, sez. IIE, del Contratto del Conto Trading, oppure sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui il Cliente deve essere informato ai sensi dell'art. 4, di chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'operazione stessa.
2. L'ordine impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet o tramite la App Mobile, le informazioni di cui agli articoli 3 e 4, sez. IIE, del

Contratto del Conto Trading in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione di cui al comma 1 saranno rese: (i) on line mediante una procedura telematica; (ii) qualora la procedura telematica non sia disponibile, tramite il canale telefonico (mediante chiamata registrata su nastro magnetico o altro supporto equivalente). Il Cliente prende atto di tali modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.

H.2.9. Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati

1. Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui disposta ai sensi del presente Contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel Documento Informativo sui Servizi di Investimento ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari.
2. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
3. Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati all'interno di una sede di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
 - il rischio di non essere facilmente liquidabili;
 - la carenza di informazioni appropriate che rendono possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
4. Qualora sul conto del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

H.2.10. Compensi, spese e informativa su costi e oneri

1. Come compenso per i Servizi di cui alla presente sezione il Cliente corrisponderà alla Banca gli interessi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni economiche.
2. Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissioni e le spese documentate, eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
3. Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: eventuali imposte o tasse, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui Contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente e le altre commissioni elencate nelle Condizioni economiche.
4. La Banca fornisce, ex ante e in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli

connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario per permettere al Cliente di conoscere il costo totale. È facoltà del Cliente richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.

5. La Banca, inoltre, fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post personalizzata inerente ai costi e agli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi d'investimento e ai servizi accessori di cui al presente Contratto. In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la Banca contatta il Cliente all'ultimo indirizzo di posta elettronica in suo possesso, al fine di procedere, qualora il cliente stesso lo richieda, all'invio dell'informativa ex post. In caso di modifica della normativa si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

H.2.11. Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati

1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2 ter, lett. a), del d.lgs. n. 58/98 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente prende atto che:
 - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Per poter compiere operazioni relative agli strumenti finanziari di cui al comma 1, le parti dovranno (i) stipulare un apposito Contratto del quale il presente Contratto costituisce presupposto necessario, (ii) possedere un adeguato livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, (iii) essere abilitati ad operare in seguito al superamento di un apposito questionario, nonché (iv) compilare integralmente l'Intervista MiFID. La previsione di cui al presente comma non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del presente Contratto.
3. Ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, il Contratto di cui al comma precedente indica nei rapporti di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista una specifica comunicazione al Cliente.

H.2.12. Documentazione delle operazioni eseguite

1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, nonché di collocamento di strumenti finanziari, la Banca rende disponibile al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concernenti

- gli elementi identificativi dell'operazione eseguita, previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l'altro, laddove applicabili, se pertinenti le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell'ordine; il giorno, l'orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, il quantitativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispettivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l'indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro intermediario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l'ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene messo a disposizione entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, secondo quanto previsto al precedente art. 8, sez. II, del Contratto del Conto Trading. L'avviso di conferma è reso disponibile nell'area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del medesimo.
2. L'invio della documentazione di cui al presente paragrafo avviene in via telematica, con tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e comunque con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su supporto duraturo. Il Cliente può richiedere l'invio della documentazione in formato cartaceo.
 3. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al comma 1 che precede in singole voci.
 4. La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla Banca, contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. È facoltà del Cliente chiederne l'invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono, inoltre, rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
 5. La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile:
 - il dettaglio dei costi sostenuti dal Cliente per operazioni di finanziamento tramite titoli (servizio di "Marginazione"),
 - il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente per la partecipazione ad operazioni attive di finanziamento tramite titoli (servizio di prestito titoli c.d. "Portafoglio remunerato").Tali informazioni sono rese disponibili in formato

elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.

6. Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

H.2.13. Incentivi

1. La Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, qualora i pagamenti o i benefici:
 - a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
 - b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse del Cliente.

L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente Contratto.

2. Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del comma 1, anche in connessione all'attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento di strumenti finanziari verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
3. In particolare, nel servizio di collocamento di strumenti finanziari di norma l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario) rispetto: - ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure - al prezzo stabilito dall'offerente.
4. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'emittente stesso.

H.2.14. Servizio di collocamento

1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente di strumenti finanziari di società del Gruppo e di società terze.
2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d'offerta.
3. Per l'adesione a ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente, dall'offerente o dal responsabile del collocamento.
4. Il Cliente prende atto che l'adesione al collocamento comporta l'applicazione delle Condizioni

- economiche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.
5. L'elenco delle principali tipologie di strumenti finanziari collocati è contenuto nel Documento Informativo sui Servizi di Investimento.
 6. Nell'ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continuativa in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve e inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
 7. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall'emittente e dal responsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto del Conto Trading.
 8. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamento si applica quanto previsto dal paragrafo H.2.13 che precede.

H.2.15. Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente

1. La Banca ha la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi disciplinati dal presente Contratto, senza alcuna eccezione.
2. Con riferimento ai servizi di natura bancaria la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto qualora sussista un giustificato motivo ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse per le ipotesi di eventuali contratti a tempo determinato.

La Banca, nel rispetto delle modalità e forme di cui all'art. 118 del Testo Unico Bancario, comunica tali variazioni al Cliente indicandone la relativa decorrenza con un preavviso minimo di due mesi. Il Cliente, entro la data prevista per l'applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere senza spese dal Contratto o dal servizio interessato dalle variazioni e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate; in difetto, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.

3. La Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l'introduzione di nuovi servizi ovvero l'adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le variazioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condizioni economiche-finanziarie di mercato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l'incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al presente Contratto.
4. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al comma che precede.
5. Le modifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4 entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal Contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.
6. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni, pertanto, sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
7. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011, nel caso in cui un indice (benchmark), usato per il calcolo del valore di un contratto sottoscritto con la Banca cessi di essere fornito o venga ritirata la registrazione all'amministratore che lo fornisce, la Banca quando possibile e appropriato identificherà prontamente un benchmark alternativo che si riferisca ad una realtà economica/di mercato simile al benchmark originario. L'idoneità di tale indice alternativo sarà determinata dalla Banca a sua ragionevole discrezione, tenendo in considerazione gli standard di mercato circa le alternative. A tal riguardo, la Banca adotta piani di cessazione che tengono conto dei possibili eventi legati alla cessazione del benchmark. Copie di tali piani sono disponibili sul sito della Banca.

1 Premesse

1.1 Introduzione

Secondo la vigente normativa italiana, gli intermediari devono adottare una "strategia di esecuzione degli ordini" (di seguito, anche "Execution Policy") per ottenere il miglior risultato possibile (di seguito, anche "Best Execution") per i loro clienti. L'individuazione di una Sede di Esecuzione degli ordini (di seguito anche "Sede" o "Mercato") quale "migliore" non rappresenta peraltro garanzia di ottenimento del miglior risultato possibile per ciascun singolo ordine eseguito ma per la generalità degli ordini trattati. La vigente normativa richiede, altresì, che i clienti siano classificati in una delle seguenti categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. L'intermediario deve applicare l'Execution Policy adottata ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali. La sua applicazione può essere estesa anche nei confronti delle controparti qualificate che abbiano esplicitamente richiesto di essere trattate quali clienti professionali.

1.2 Classificazione della clientela

FinecoBank SpA (di seguito, anche "FinecoBank" o la "Banca") opera sia nei confronti di clienti al dettaglio, nonché di clienti professionali e controparti qualificate. La classificazione effettuata dalla Banca viene comunicata ad ogni Cliente prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento insieme all'avvertenza circa la possibilità di chiedere alla Banca medesima un'eventuale diversa classificazione. Conformemente a quanto previsto dalla suddetta normativa di riferimento, l'Execution Policy non si applica alle controparti qualificate, salvo che le stesse richiedano il trattamento quali clienti professionali.

1.3 Asset classes

La Banca ha definito delle categorie di strumenti finanziari ("Asset Classes") basate sulla considerazione delle caratteristiche degli strumenti medesimi. Ogni strumento finanziario appartenente ad una data categoria è soggetto alle indicazioni contenute nella presente Execution Policy per la medesima Asset Class.

1.4 Ambito di applicazione

L'Execution Policy si applica all'esecuzione di tutti gli ordini impartiti dai clienti alla Banca per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari. La Banca esegue secondo la propria autonoma scelta, sempre nel rispetto del miglior interesse del Cliente, gli ordini di tipo discrezionale (ad esempio ordini di stop-loss automatici). Inoltre qualora il Cliente indichi nelle proprie istruzioni una Sede di Esecuzione diversa, comunque compresa tra quelle rese accessibili da FinecoBank, la Banca segue tali istruzioni. In tali casi l'Execution Policy si applicherà limitatamente agli aspetti diversi dalla individuazione della Sede di Esecuzione, con-

siderando così assolto l'impegno a fornire il miglior risultato possibile al Cliente.

1.5 Sedi di Esecuzione ("Trading venues")

Nella definizione della presente Execution Policy la Banca ha preso in esame diverse Sedi di Esecuzione (Mercati Regolamentati - MR, Sistemi Multilaterali di Negoziazione - MTF1, Internalizzatori Sistemati - IS, Market Makers e altri fornitori di liquidità) allo scopo di valutarne le potenzialità in termini di capacità di assicurare in maniera durevole il miglior risultato possibile per il Cliente. La Banca, quando non ha accesso diretto ad una Sede di Esecuzione, si avvale di altri intermediari per l'esecuzione di un ordine. In tal senso la Banca ha sviluppato rapporti con diversi intermediari che, nel tempo, hanno offerto servizi di esecuzione tempestivi ed affidabili, senza significative differenze qualitative. Nel rispetto del principio di ricerca del miglior risultato possibile nell'interesse del Cliente, la Banca effettua regolarmente una revisione periodica degli intermediari a tal fine selezionati. La Banca si riserva la facoltà di eseguire ordini anche in conto proprio, costituendosi controparte diretta del Cliente; solitamente ciò avviene:

- in generale, per assicurare al Cliente la possibilità di eseguire ordini relativi a strumenti finanziari scarsamente liquidi, specie in particolari condizioni di mercato e/o al fine di ridurre i rischi di regolamento.
- in particolare, per alcuni titoli azionari e derivati regolamentati quotati su MR e/o MTF (inclusi mercati extra UE di riferimento), la Banca può eseguire l'ordine fuori mercato internalizzandolo; in ogni caso la Banca garantisce al Cliente un prezzo almeno pari a quello migliore offerto dal mercato di riferimento, anche per quantitativi superiori a quelli associati al medesimo prezzo nel book del mercato di riferimento.

Nel caso di invio di un ordine con limite di prezzo su azioni quotate su un mercato regolamentato, di dimensione inferiore ai limiti specificati dalla Direttiva MiFID, che non può essere immediatamente eseguito, il Cliente autorizza la Banca a valutare, a sua discrezione, se è appropriato rendere pubblico, in tutto o in parte, l'ordine in questione in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nel dare tale autorizzazione, il Cliente prende atto che ciò implica che il suo ordine potrà non essere mostrato al mercato.

1.6 Assegnazione di strumenti finanziari di nuova emissione

L'assegnazione di strumenti finanziari di nuova emissione nell'ambito di operazioni di Initial Public Offering (IPO's), qualora le richieste di sottoscrizione dei clienti al dettaglio risultino superiori alla disponibilità di strumenti finanziari destinati al pubblico, avviene mediante estrazione casuale, secondo procedure specifiche (generalmente definite nel Documento di Offerta) miranti a garantire i principi di equità ed imparzialità nell'assegnazione medesima.

Sebbene le regole di Best Execution non trovino applicazione nel caso delle operazioni in esame, il paragrafo è stato incluso nella presente Execution Policy per illustrare le regole di condotta seguite dalla Banca nel collocamento di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di IPO's.

1.7 Aggregazione degli ordini

La Banca, può trattare gli ordini di clienti in aggregazione con ordini di altri clienti. L'aggregazione degli ordini sarà effettuata in modo da minimizzare il rischio di penalizzazione di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati. Nel caso in cui i regolamenti delle singole sedi di esecuzioni utilizzate da FinecoBank (Mercati Regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, ecc...) prevedano lotti minimi di negoziazione (per es. per volume o controvalore) la Banca potrà procedere con l'aggregazione degli ordini per il raggiungimento dei lotti minimi previsti. In particolare:

- gli ordini ricevuti dalla Banca a prezzo di mercato per quantità pari o multipla a quella del lotto minimo verranno inviate ai mercati di esecuzione;
- gli ordini ricevuti dalla Banca a prezzo di mercato per quantità inferiore o differente dal lotto minimo o suoi multipli rimarranno validi fino a cancellazione e potranno essere aggregati per il raggiungimento del lotto minimo. Se il processo di aggregazione degli ordini consentirà il raggiungimento del lotto minimo o di suoi multipli, gli ordini aggregati saranno inviati al mercato per l'esecuzione durante la fase di asta di chiusura della medesima giornata di ricezione degli ordini;
- e l'aggregazione degli ordini ricevuti nella giornata non consentirà di raggiungere il lotto minimo (o suoi multipli) o nel caso in cui gli ordini aggregati inviati a mercato in asta di chiusura non trovassero esecuzione, gli ordini saranno inviati al mercato nei giorni successivi secondo le modalità sopra illustrate. In caso di esecuzione parziale, l'assegnazione delle quantità eseguite avverrà nel rispetto del principio di priorità temporale di ricezione degli ordini.

2 Esecuzione degli ordini

2.1 Aspetti generali

La presente Execution Policy costituisce parte integrante delle condizioni generali applicabili ai servizi di investimento forniti da FinecoBank.

Secondo la vigente normativa italiana, l'Execution Policy include, con riferimento ad ogni categoria di strumenti finanziari, informazioni sulle Sedi di Esecuzione sulle quali l'intermediario eseguirà gli ordini dei clienti e sui criteri di selezione delle Sedi prescelte. Tali Sedi sono quelle che consentono alla Banca di ottenere, in maniera duratura, la Best Execution per gli ordini dei clienti. Ciò non significa che la Banca assuma l'obbligo di conseguire il miglior risultato possibile per ciascun singolo ordine trattato; piuttosto la Banca dovrà applicare, ad ogni ordine, la sua Execution Policy al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità ai termini della strategia di esecuzione dichiarata. In tal senso è necessario e sufficiente il fatto che l'utilizzo della procedura stabilita nell'Execution

Policy determini, nella generalità dei casi, il conseguimento del miglior risultato possibile per il Cliente.

Il Cliente ha comunque facoltà di impartire, per ogni singolo ordine, istruzioni specifiche riguardo alla Sede di Esecuzione, comunque compresa tra quelle rese accessibili da FinecoBank, dell'ordine stesso. In tal caso la Banca è tenuta a seguire le istruzioni del Cliente ed applicherà la presente Execution Policy limitatamente agli aspetti diversi dalla individuazione della Sede di Esecuzione, considerando così assolto l'impegno a fornire il miglior risultato possibile al Cliente.

Nota: i clienti che forniscono istruzioni specifiche per l'esecuzione di un ordine su una Sede diversa da quella definita dalla Banca secondo la presente Execution Policy, lo fanno a proprio rischio; la Banca non fornirà ulteriori specifici avvisi a questo proposito per ogni singolo ordine eseguito secondo le specifiche istruzioni del Cliente.

FinecoBank applica una Execution Policy di tipo statico. Ciò significa che la Banca ha definito regole, per ottenere la Best Execution di un ordine, secondo le quali ordini aventi le stesse caratteristiche saranno sempre indirizzati alla stessa Sede di Esecuzione, fatti salvi i casi in cui la Banca si avvalga della facoltà di eseguire gli ordini quale controparte diretta del Cliente (v. punto 1.5). Il metodo statico prescelto comporta l'esclusione del prezzo corrente quotato sulle diverse possibili Sedi di Esecuzione nel momento di trattazione dell'ordine, quale fattore di scelta della Sede di Esecuzione dell'ordine medesimo. Di conseguenza non verrà svolto alcun controllo in tempo reale dei prezzi esistenti sui vari mercati, né dei costi effettivi per lo specifico ordine trattato.

2.2 Determinazione della Sede di Esecuzione

La Banca, nell'ambito delle linee guida dettate dalla normativa, definisce la propria Execution Policy in piena autonomia e secondo la propria discrezionalità, secondo una procedura che prevede le seguenti fasi:

- definizione delle Asset Classes;
- per ciascuna Asset Class, definizione di gruppi omogenei nei quali classificare gli ordini in base alle seguenti variabili: tipologia della clientela (retail/professionale), tipologia dell'ordine (limitato, a mercato, "esegui comunque"), dimensione dell'ordine, grado di liquidità dello strumento finanziario;
- individuazione delle Sedi di Esecuzione sulle quali è possibile eseguire gli ordini relativi a strumenti finanziari appartenenti ad una determinata Asset Class;
- definizione dei criteri in base ai quali valutare la "qualità di esecuzione" che FinecoBank è in grado di offrire per ciascuna Sede;
- definizione dei pesi da attribuire a ciascun criterio di valutazione della "qualità di esecuzione" per ogni gruppo omogeneo di ordini;
- valorizzazione dei criteri di valutazione della "qualità di esecuzione" per ciascuna Sede individuata;
- determinazione della Sede di Esecuzione per ciascun gruppo omogeneo di ordini sulla base della graduatoria delle Sedi basata sui valori ponderati assegnati a ciascun criterio di valutazione della

“qualità di esecuzione”. La Sede con la migliore “qualità di esecuzione” è quella prescelta per la canalizzazione dei singoli ordini appartenenti al medesimo gruppo.

L'analisi su indicata sarà rivista almeno una volta all'anno e ogniqualvolta siano rilevate significative variazioni negli elementi considerati (definizione di nuove categorie di strumenti finanziari, disponibilità di nuove Sedi di Esecuzione con volumi di operatività non marginali, cambiamenti nella valorizzazione dei criteri di valutazione della “qualità di esecuzione” tali da poter modificare la graduatoria delle Sedi).

2.2.1 Individuazione delle possibili Sedi di Esecuzione

La Banca ha considerato le Sedi di Esecuzione che hanno un significativo volume di negoziazioni riferito alle diverse Asset Classes, tenendo conto delle possibilità di accesso diretto o indiretto (attraverso altro intermediario). Tra le Sedi esaminate è stata considerata anche la possibilità che la Banca si ponga quale diretta controparte del Cliente nell'esecuzione dell'ordine.

2.2.1.1 Esecuzione diretta da parte della Banca sui Mercati Regolamentati e/o MTF

Le connessioni dirette ai Mercati Regolamentati e/o a MTF realizzate da FincoBank sono indicate nell'allegato 1, par. 5.1.

2.2.1.2 Esecuzione indiretta attraverso un intermediario

Se la Banca non ha una connessione diretta al Mercato, si avvale di un intermediario aderente al quale trasmette l'ordine per l'esecuzione. In questo caso i costi includeranno anche quelli addebitati dall'intermediario negoziatore. La Banca sceglie gli intermediari negoziatori tra i principali broker internazionali sulla base di criteri quali: l'accesso diretto ai mercati di interesse, la disponibilità di piattaforme elettroniche per la trasmissione degli ordini attraverso linee dedicate, l'affidabilità della controparte anche per le attività di regolamento delle operazioni. Considerando che gli intermediari negoziatori selezionati rimangono comunque soggetti al rispetto della normativa locale di riferimento (tra cui quella riferita alla Best Execution), l'effettiva esecuzione degli ordini trasmessi potrebbe essere subire limitazioni qualora vi siano specifiche previsioni normative al riguardo (es. negoziazione Microcap OTC USA). L'elenco degli intermediari attualmente utilizzati dalla Banca è contenuto nell'allegato 1, par. 5.2.

2.2.2 Criteri di valutazione delle Sedi di Esecuzione degli ordini

I criteri di valutazione della “qualità di esecuzione”, per ciascun gruppo omogeneo di ordini, sono i seguenti:

- Il prezzo dello strumento finanziario
- I costi associati al trattamento dell'ordine
- La rapidità di esecuzione dell'ordine
- La probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine
- Qualsiasi altro aspetto rilevante per l'esecuzione dell'ordine.

Per i clienti al dettaglio la componente principale per il raggiungimento del miglior risultato possibile è il

“Corrispettivo Totale” costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi associati al trattamento dell'ordine.

2.2.2.1 Prezzo

Per determinare i vantaggi offerti da una Sede di Esecuzione con riferimento al criterio del prezzo, la Banca considera i meccanismi di formazione del prezzo delle diverse Sedi selezionate. In particolare la qualità del prezzo è valutata in relazione alla liquidità del mercato, allo spread medio applicato (differenziale bid-ask) e al numero dei partecipanti alle negoziazioni svolte sulla Sede. In generale la Banca predilige le Sedi di Esecuzione che costituiscono il mercato di riferimento o che mutano i prezzi dal medesimo, se offrono garanzia di liquidità. Specifiche modalità di formazione del prezzo (order driven, quote driven o modelli ibridi) possono essere preferite in relazione a determinate categorie di strumenti finanziari.

2.2.2.2 Costi

I costi rappresentano una parte del “Corrispettivo Totale” e sono valutati con riferimento ai seguenti fattori:

2.2.2.2.1 Esecuzione diretta dell'ordine da parte della Banca su un mercato

I costi includono, oltre alle commissioni di negoziazione applicate dalla Banca, le spese di fornitori terzi (ad es. i costi del mercato, inclusi quelli relativi al regolamento delle operazioni).

2.2.2.2.2 Trasmissione dell'ordine ad un intermediario negoziatore

La Banca può avvalersi di un intermediario negoziatore al quale trasmette l'ordine per la sua esecuzione. In questo caso, oltre ai costi indicati al punto precedente, si aggiungono i costi dell'intermediario.

2.2.2.3 Altri criteri

L'Execution Policy della Banca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, considera anche i seguenti altri aspetti.

2.2.2.3.1 Rapidità di esecuzione

Si considera il periodo di tempo che intercorre tra la ricezione dell'ordine del Cliente e la conferma di immissione dell'ordine nella Sede di esecuzione. La velocità di esecuzione dell'ordine sulla Sede dipende essenzialmente dal suo modello di mercato.

2.2.2.3.2 Probabilità di esecuzione

La probabilità di esecuzione di un ordine è direttamente correlata alla liquidità e alla profondità della Sede.

2.2.2.3.3 Probabilità di regolamento

Riguardo alla probabilità di regolamento si considera il rischio connesso alle procedure di liquidazione e regolamento delle operazioni ovvero alla possibilità del mancato puntuale rispetto delle obbligazioni di consegna degli strumenti finanziari o dei corrispondenti flussi di pagamento.

3 Sedi di Esecuzione

Nel seguito sono illustrate le modalità di definizione

dei gruppi omogenei di ordini e le valutazioni compiute per individuare, sulla base dei criteri descritti nel punto 2.2.2. e per ciascuna Asset Class definita, la Sede di Esecuzione prescelta.

3.1 Definizione dei gruppi omogenei di ordini

Per definire gruppi omogenei di ordini, per ciascuno dei quali individuare la Sede di Esecuzione secondo la procedura descritta nel precedente paragrafo, si è tenuto conto delle seguenti caratteristiche degli ordini:

- categoria dello strumento finanziario oggetto dell'ordine
- categoria del Cliente che dispone l'ordine (retail o professionale)
- natura dell'ordine (con limite di prezzo, al mercato, "Esegui comunque")
- dimensione dell'ordine (controvalore minore/uguale o maggiore di una soglia prefissata)
- liquidità dello strumento finanziario oggetto dell'ordine (le soglie utilizzate per definire se lo strumento finanziario è liquido o illiquido sono state definite per ciascuna Asset Class).

3.1.1 Definizione delle categorie di strumenti finanziari (Asset Classes)

Gli strumenti finanziari con caratteristiche simili sono raggruppati in categorie. Tutti gli strumenti finanziari appartenenti ad una Asset Class sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente Execution Policy per quella categoria.

3.2 Valutazione delle Sedi di Esecuzione

Per ogni gruppo omogeneo di ordini è stato assegnato un peso ad ogni criterio di valutazione impiegato e definita una graduatoria delle Sedi di Esecuzione considerate che ha consentito di individuare la Sede di Esecuzione prescelta nell'ambito della presente Execution Policy.

Nei successivi paragrafi è illustrata la scelta effettuata in relazione ad ogni tipologia di Asset Class.

3.3 Azioni e titoli similari

Oltre ai titoli azionari e similari sono compresi in questa Asset Class anche le obbligazioni convertibili in azioni, i warrant azionari (in quanto negoziabili nello stesso segmento dei titoli azionari di riferimento) e gli ETF (Exchange Traded Fund).

3.3.1 Azioni e titoli similari domestici

Azioni e titoli similari domestici sono negoziati in Italia su mercati regolamentati o MTF su cui gli stessi strumenti sono ammessi a negoziazione; qualora lo strumento oggetto dell'ordine sia trattato su entrambe le sedi di esecuzione, gli ordini saranno diretti al mercato regolamentato. Tuttavia, quando si tratta di ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, qualora le condizioni di prezzo sull'MTF siano uguali o migliori rispetto a quelle presenti sul mercato regolamentato, la Banca si riserva la facoltà di trasmettere gli ordini verso l'MTF.

Nel caso in cui per un determinato strumento finanziario il mercato regolamentato o il sistema multilaterale di negoziazione prevedano un lotto minimo diverso da 1, la Banca potrà procedere con l'aggre-

gazione degli ordini come indicato nel precedente paragrafo 1.7 "Aggregazione degli ordini".

Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del Cliente, al di fuori del mercato regolamentato, nei seguenti casi:

- quando si tratta di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria a fine giornata di una posizione in marginazione intraday rimasta aperta; il prezzo in tal caso sarà corrispondente a quello dell'asta di chiusura (o al prezzo di chiusura per i titoli che non fanno asta) realizzato sul mercato di quotazione dello strumento;
- quando si tratta di ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, per i quali la medesima Banca, in qualità di Internalizzatore Sistemico, pubblica prezzi denaro e lettera, pari ai migliori tempo per tempo offerti dal Mercato di riferimento sopra indicato. La Banca si riserva in ogni caso di aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento e di ritirarle in caso di condizioni eccezionali di mercato (ad es. sospensione del titolo dalle negoziazioni sul Mercato di riferimento). La Banca decide in merito al quantitativo delle proprie quotazioni.

Nel caso di ETF listati contemporaneamente su più sedi di esecuzione, la Banca determina periodicamente il mercato di best execution in base all'analisi storica di prezzi, spread e volumi scambiati sulle singole sedi, fornendone evidenza ai clienti all'interno dell'Area Riservata ed in fase di inserimento degli ordini.

3.3.2 Azioni e titoli similari esteri

Generalmente la borsa valori del paese d'origine dell'emittente di tali strumenti finanziari offre la maggior liquidità e conseguentemente la maggior probabilità di esecuzione e i prezzi migliori. Tuttavia, negli ultimi anni l'evoluzione tecnica e regolamentare dei mercati finanziari ha visto lo sviluppo di sedi di negoziazione pan-europee, specifiche per il segmento di clientela al dettaglio (c.d. retail), comparabili, in termini di Corrispettivo Totale e probabilità di esecuzione e regolamento, alle borse valori dei singoli paesi dell'Unione.

Di conseguenza la negoziazione dei titoli esteri avviene sulla sede di negoziazione regolamentata e pan-europea Equiduct (che garantisce la medesima qualità di esecuzione rispetto alle borse valori dei paesi di origine degli emittenti) oppure, in assenza, sui Mercati borsistici dei paesi di origine degli emittenti. La modalità di accesso può essere in via diretta, qualora la Banca sia aderente al mercato/sede di negoziazione di interesse oppure attraverso un intermediario negli altri casi.

Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del Cliente, al di fuori di una Sede di Negoziazione, nei seguenti casi:

- quando si tratta di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria a fine giornata di una posizione in marginazione intraday rimasta aperta; il prezzo in tal caso sarà corrispondente a quello dell'asta di chiusura realizzato sulla Sede di Negoziazione di riferimento;

- quando si tratta di ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, per i quali la medesima Banca, in qualità di Internalizzatore Sistemático, pubblica prezzi denaro e lettera, pari ai migliori tempo per tempo offerti dal Mercato di riferimento sopra indicato. La Banca si riserva in ogni caso di aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento e di ritrarle in caso di condizioni eccezionali di mercato (ad es. sospensione del titolo dalle negoziazioni sul Mercato di riferimento). La Banca decide in merito al quantitativo delle proprie quotazioni. Nel caso in cui per un determinato strumento finanziario il mercato regolamentato o il sistema multilaterale di negoziazione prevedano un lotto minimo diverso da 1, la Banca potrà procedere con l'aggregazione degli ordini come indicato nel precedente paragrafo 1.7 "Aggregazione degli ordini".

Nel caso di ETF listati contemporaneamente su più sedi di esecuzione, la Banca determina periodicamente il mercato di best execution in base all'analisi storica di prezzi, spread e volumi scambiati sulle singole sedi fornendone evidenza ai clienti all'interno dell'Area Riservata ed in fase di inserimento degli ordini.

3.4 Diritti di opzione e warrants

Per i diritti di opzione, in quanto strumenti finanziari direttamente collegati alle azioni sottostanti, valgono le stesse considerazioni esposte nei precedenti paragrafi sui titoli azionari domestici ed esteri.

Nell'interesse dei clienti, al fine di contenere i costi diretti legati all'esecuzione di ordini di vendita di diritti di opzione inopinati, la Banca si riserva la facoltà di raggruppare tali ordini e inviarli in maniera cumulativa al mercato secondo modalità che assicurino parità di trattamento a tutti i clienti interessati.

3.5 ETC/ETN

Per gli ETC/ETN, valgono le stesse considerazioni esposte nei precedenti paragrafi per titoli azionari e similari. Nel caso di ETC/ETN listati contemporaneamente su più sedi di esecuzione, la Banca determina periodicamente il mercato di best execution in base all'analisi storica di prezzi, spread e volumi scambiati sulle singole sedi fornendone evidenza ai clienti all'interno dell'Area Riservata ed in fase di inserimento degli ordini.

3.6 Titoli obbligazionari

Appartengono a questa categoria i titoli di debito (ad es. Titoli di stato, obbligazioni di organismi sovranazionali, obbligazioni emesse da società).

3.6.1 Titoli di Stato Italiani

FincoBank offre la possibilità di sottoscrivere Titoli di Stato Italiani in sede di **emissione**. A tale scopo, la Banca partecipa alle Aste dei Titoli di Stato tramite un intermediario autorizzato al quale trasmette le richieste pervenute dai clienti o consente ai propri clienti di partecipare al collocamento dei Titoli di Stato Italiani emessi direttamente sul MOT.

Sul mercato secondario FincoBank offre la possibilità di negoziare i Titoli di Stato Italiani su cui gli stessi strumenti sono ammessi a negoziazione.

Nel caso di Titoli di Stato Italiani listati contemporaneamente su più sedi di esecuzione, la Banca de-

termina periodicamente il mercato di best execution in base all'analisi storica di prezzi, spread e volumi scambiati sulle singole sedi, fornendone evidenza ai clienti all'interno dell'Area Riservata ed in fase di inserimento degli ordini.

3.6.2 Altri titoli di debito quotati sui mercati regolamentati e/o sugli MTF ai quali la Banca accede direttamente (mercati interconnessi)

I titoli di debito sono negoziati sui mercati regolamentati o MTF su cui gli stessi strumenti sono ammessi a negoziazione.

Nel caso di titoli di debito listati contemporaneamente su più sedi di esecuzione, la Banca determina periodicamente il mercato di best execution in base all'analisi storica di prezzi, spread e volumi scambiati sulle singole sedi, fornendone evidenza ai clienti all'interno dell'Area Riservata ed in fase di inserimento degli ordini.

3.6.3 Obbligazioni non quotate sui mercati interconnessi

Gli ordini dei clienti relativi a titoli obbligazionari non quotati sui Mercati interconnessi sono generalmente trasmessi alla controparte individuata sul mercato che offre le migliori condizioni di esecuzione in termini di prezzo tenuto conto della probabilità di esecuzione e della dimensione dell'ordine. Qualora FincoBank sia in grado di offrire la propria quotazione a condizioni migliori rispetto alle altre controparti di mercato, gli ordini potranno essere trattati da Finco quale negoziatore in conto proprio. In tal caso la Banca non assume alcun obbligo di conclusione dell'operazione ma si limita a fornire la propria quotazione basata sul calcolo del fair value dello strumento finanziario in base alle prevalenti condizioni di mercato al momento della richiesta.

3.7 Covered warrant quotati su mercati domestici

Gli ordini relativi a covered warrant scambiati sui mercati domestici sono eseguiti sull'MTF Sedex in quanto sede che evidenzia la migliore qualità di esecuzione in termini di corrispettivo totale (prezzo + costi relativi all'esecuzione).

Nel caso di strumenti quotati contemporaneamente sia sull'MTF Sedex che su altra Sede di Negoziazione, la Sede di Esecuzione scelta dalla Banca sarà l'MTF Sedex.

Nel caso di strumenti non quotati sull'MTF Sedex ma solo su altre Sedi di Esecuzione, la Sede di Esecuzione scelta dalla Banca è quest'ultima.

3.8 Covered warrant quotati in altri paesi

Gli ordini relativi a covered warrant quotati in altri paesi, sono eseguiti sulle rispettive Borse nazionali di quotazione direttamente (se la Banca è aderente al mercato) o tramite un intermediario. Il migliore prezzo di esecuzione viene garantito dall'esecuzione sul mercato del paese di emissione.

3.9 Certificates

Mercato Primario: FincoBank offre la possibilità di sottoscrivere certificates di nuova emissione limitatamente agli strumenti finanziari per i quali ha ricevuto un mandato di collocamento dalle relative società emittenti. In tal caso l'operazione è conclusa over-the-counter con l'emittente.

Mercato secondario: Gli ordini dei clienti relativi a certificates dei quali la Banca ha curato il collocamento possono essere trattati da FinecoBank quale negoziatore in conto proprio fino a quando gli strumenti non vengano quotati sui mercati sotto indicati. In tal caso la Banca non assume alcun obbligo di conclusione dell'operazione ma si limita a fornire la propria quotazione basata sul calcolo del fair value dello strumento finanziario in base alle prevalenti condizioni di mercato.

Dal momento della quotazione dei certificates sull'MTF Sedex, sul segmento Cert-x di EuroTLX, o sul segmento Vorvel Certificates di Vorvel, gli ordini aventi ad oggetto tali strumenti finanziari verranno eseguiti presso tali Sedi di Esecuzione.

Nel caso di Certificates quotati contemporaneamente su più Sedi di Esecuzione, gli ordini saranno indirizzati verso l'MTF Sedex in quanto mercato che evidenzia la migliore qualità di esecuzione in termini di corrispettivo totale (prezzo + costi relativi all'esecuzione). Nel caso di strumenti non quotati sull'MTF Sedex, ma solo su altre Sedi di Esecuzione, gli ordini saranno indirizzati verso tali Sedi di Esecuzione. Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del Cliente, al di fuori di una Sede di Negoziazione, nel caso in cui si tratti di ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, per i quali la medesima Banca, in qualità di Internalizzatore Sistemático, pubblica prezzi denaro e lettera, pari ai migliori tempo per tempo offerti dal Mercato di riferimento sopra indicato. La Banca si riserva in ogni caso di aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento e di ritirarle in caso di condizioni eccezionali di mercato (ad es. sospensione del titolo dalle negoziazioni sul Mercato di riferimento). La Banca decide in merito al quantitativo delle proprie quotazioni.

3.10 Pronti contro termine e Prestito titoli

I clienti possono concludere operazioni di Pronti contro termine (PcT) esclusivamente in contropartita diretta con FinecoBank. La Banca opera come negoziatore in conto proprio, quotando il tasso offerto al Cliente in base alla durata dell'operazione e all'importo investito. Le condizioni applicate sono pubblicate sul sito internet it.finecobank.com.

Anche le operazioni di Prestito Titoli, offerte con riferimento ad una determinata selezione di titoli azionari individuati dalla Banca, sono sempre concluse direttamente tra la Banca medesima e il Cliente a condizioni di tasso predeterminate. L'elenco dei titoli per i quali possono essere concluse operazioni di Prestito e le relative condizioni applicate dalla Banca sono pubblicate sul sito internet it.finecobank.com.

3.11 Strumenti Derivati

Questa Asset Class comprende tutte le categorie di strumenti finanziari indicate nei punti da 4 a 10 della sezione C dell'allegato al TUF.

3.11.1 Derivati regolamentati domestici

Gli ordini relativi a strumenti finanziari derivati domestici, trattati sulla base di contratti standardizzati, sono eseguiti sull'IDEM, unico mercato regolamentato at-

tualmente disponibile in Italia. L'operatività riguarda i seguenti strumenti:

- Futures e opzioni sull'indice FTSE MIB;
- Futures e opzioni su singoli titoli azionari.

Relativamente alle opzioni sull'indice FTSE MIB non sono accettati ordini di vendita allo scoperto (è cioè possibile vendere soltanto le opzioni presenti nel proprio portafoglio). Relativamente alle opzioni su titoli azionari non sono accettati ordini di vendita allo scoperto di opzioni di tipo put mentre l'esecuzione di ordini di vendita allo scoperto di opzioni di tipo call è subordinata alla disponibilità delle azioni sottostanti, che in tal caso vengono rese indisponibili per tutta la durata dell'operazione (ovvero sino alla scadenza dell'opzione o alla chiusura della posizione short mediante riacquisto dell'opzione).

Questa Sede offre la necessaria liquidità grazie alla presenza di diversi market makers; la Cassa di Compensazione & Garanzia (CCG) che opera quale controparte centrale sull'IDEM garantisce il regolamento di tutte le operazioni ivi concluse.

Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del Cliente, al di fuori di una Sede di Negoziazione, nel caso in cui si tratti di ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, per i quali la medesima Banca, in qualità di Internalizzatore Sistemático, pubblica prezzi denaro e lettera, pari ai migliori tempo per tempo offerti dal Mercato di riferimento sopra indicato. La Banca si riserva in ogni caso di aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento e di ritirarle in caso di condizioni eccezionali di mercato (ad es. sospensione del titolo dalle negoziazioni sul Mercato di riferimento). La Banca decide in merito al quantitativo delle proprie quotazioni.

Al fine di garantire il regolamento delle operazioni concluse in qualità di Internalizzatore Sistemático, la Banca costituisce un'adeguata garanzia a tutela dell'investitore mediante deposito di strumenti finanziari presso intermediari terzi.

3.11.2 Derivati regolamentati esteri

Gli ordini relativi a strumenti finanziari derivati esteri, trattati sulla base di contratti standardizzati, sono eseguiti sui mercati regolamentati esteri di riferimento direttamente (se la Banca è aderente al mercato o vi accede tramite sponsored access) o tramite intermediario. Queste Sedi offrono sia la necessaria liquidità, grazie alla presenza di diversi market makers, sia garanzia di regolamento delle operazioni in virtù della presenza di organismi di compensazione analoghi alla CCG. Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del Cliente, al di fuori di una Sede di Negoziazione, nel caso in cui si tratti di ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, per i quali la medesima Banca, in qualità di Internalizzatore Sistemático, pubblica prezzi denaro e lettera, pari ai migliori tempo per tempo offerti dal Mercato di riferimento sopra indicato. La Banca si riserva in ogni caso di aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento e di

ritrarle in caso di condizioni eccezionali di mercato (ad es. sospensione del titolo dalle negoziazioni sul Mercato di riferimento). La Banca decide in merito al quantitativo delle proprie quotazioni.

Al fine di garantire il regolamento delle operazioni concluse in qualità di Internalizzatore Sistemático, la Banca costituisce un'adeguata garanzia a tutela dell'investitore mediante deposito di strumenti finanziari presso intermediari terzi.

3.11.3 Derivati OTC

Ogni contratto relativo a strumenti derivati non quotati su Mercati regolamentati viene eseguito in contropartita diretta tra la Banca e il Cliente in base a contrattazione su base individuale. La Banca garantisce che le condizioni applicate siano in linea con le prevalenti condizioni di mercato.

Con riferimento ai Contratti finanziari differenziali - CFD e alle Opzioni - Daily options e Multiday options, la Banca, dalla data di avvio dell'operatività su tali strumenti, nell'apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, mette a disposizione del Cliente le proprie quotazioni.

4 Disposizioni finali

Per gli strumenti finanziari non classificabili in alcuna delle Asset Classes sopra indicate la Banca chiederà istruzioni specifiche al Cliente in merito alla Sede di esecuzione dell'ordine.

Se, a causa di festività, eventi particolari che interessano la Sede di esecuzione prescelta o problemi tecnici, all'atto della ricezione dell'ordine la Banca non è in grado di eseguire lo stesso in conformità a quanto stabilito nella presente Execution Policy, l'ordine può essere eseguito su una diversa Sede a condizione che sia perseguito l'interesse del Cliente in termini di prezzo, costi, rapidità di esecuzione, probabilità di esecuzione e di regolamento. Se neppure la Sede di esecuzione alternativa risulta disponibile, la Banca necessita di istruzioni del Cliente al riguardo. Se un ordine viene ricevuto al di fuori degli orari di

negoziazione della Sede prescelta, l'ordine sarà trasmesso alla Sede il primo giorno di negoziazione successivo. Qualora il Cliente desideri l'inoltro dell'ordine nella stessa giornata, dovrà indicare una Sede di Esecuzione, tra quelle sulle quali la Banca può operare, alla quale la Banca possa ancora trasmettere l'ordine. Per gli ordini già trasmessi ad una Sede di esecuzione (diversa dalla Banca stessa) che non siano ancora stati eseguiti, FinecoBank non provvede al trasferimento ad altra Sede. La Banca, entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'ordine, ne dà informazione al Cliente. La Banca è tenuta ad informare il Cliente sullo stato dell'ordine non eseguito solo su richiesta del Cliente medesimo. L'applicazione dell'Execution Policy è sostanzialmente basata sui sistemi informatici; in caso di temporanea indisponibilità dei sistemi la Banca selezionerà la Sede di esecuzione secondo la propria discrezionalità nell'intento di perseguire gli interessi del Cliente.

La presente Execution Policy è soggetta a periodiche revisioni almeno una volta all'anno e in ogni caso quando si verificano eventi che possano concretamente influire sulla capacità di FinecoBank di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente. Se necessario quindi, la stessa potrà essere variata. Ogni significativa variazione sarà immediatamente comunicata ai clienti mediante mezzi adeguati. La versione aggiornata dell'Execution Policy di FinecoBank è disponibile sul sito internet it.finecobank.com. La Banca pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale:

- per ogni classe di strumento finanziario, una sintesi delle analisi e delle conclusioni tratte dal dettagliato monitoraggio della qualità di esecuzione ottenuta sulla sede di esecuzione dove ha eseguito tutti gli ordini dei clienti nell'anno precedente;
- per ogni classe di strumento finanziario e separatamente per clienti al dettaglio e professionali, l'elenco delle prime cinque sedi di esecuzione utilizzate in termini di volume di negoziazione per tutti gli ordini eseguiti.

5 Allegato 1

5.1 Sedi di Negoziazione interconnesse

Sede di negoziazione	Modalità di accesso	Tipo strumento
Borsa Italiana - Euronext Milan	Adesione diretta	Azionario
Borsa Italiana - Euronext Growth Milan	Adesione diretta	Azionario
Equiduct	Adesione diretta	Azionario
Xetra	Adesione diretta	Azionario, ETF / ETC / ETN
EuronextFR	Adesione diretta	Azionario, ETF / ETC / ETN
EuronextPT	Adesione diretta	Azionario, ETF / ETC / ETN
EuronextNL	Adesione diretta	Azionario, ETF / ETC / ETN
LSE	Adesione diretta	Azionario, ETF / ETC / ETN
Vorvel	Adesione diretta	Azionario, ETF, Titoli di Stato italiani ed esteri e Obbligazionario
Borsa Italiana - ETF	Adesione diretta	ETF / ETC / ETN
Borsa Italiana - MOT/EuroMOT	Adesione diretta	Titoli di Stato italiani e Obbligazionario
EuroTLX	Adesione diretta	Titoli di Stato italiani ed esteri e Obbligazionario
ExtraMOT	Adesione diretta	Obbligazionario
Bloomberg MTF	Adesione diretta	Obbligazionario
Tradeweb MTF	Adesione diretta	Obbligazionario
MTS Bond Vision	Adesione diretta	Obbligazionario
Borsa Italiana - SeDeX	Adesione diretta	Covered Warrant e Certificates
EuroTLX - Certx	Adesione diretta	Certificates
Vorvel - Vorvel Certificates	Adesione diretta	Covered Warrant e Certificates
Borsa Italiana - IDEM	Adesione diretta	Derivati (Futures e Opzioni)
Eurex	Adesione diretta	Derivati (Futures e Opzioni)
CME	Sponsored Access	Derivati (Futures)

5.2 Intermediari

Strumenti di capitale	Strumenti di debito	Derivati
- Virtu Financial	- HSBC	JP Morgan
- BNP Paribas	- UBS	
- UBS	- Barclays	
- Goldman Sachs	- ABN AMRO	
- Cortal Consors	- BNP Paribas	
- Cai Cheuvreux	- CSFB	
- Mandatum	- Bloomberg MTF	
- Glitnir	- Deutsche Bank	
- Credit Suisse	- Dresdner Bank	
- Merrill Lynch	- Goldman Sachs	
- Bear Stearns	- ING	
- Nomura	- JP Morgan	
- NBG	- Kredietbank LUX	
- State Street	- Merrill-Lynch	
- Unicredit Bank AG	- Nomura	
	- Rabobank	
	- RBC	
	- Citigroup	
	- Toronto Dominion	

Il Gruppo FinecoBank (di seguito anche “il Gruppo”) presta a livello internazionale una vasta gamma di servizi di investimento e servizi accessori nei confronti della propria clientela (di seguito anche “Servizi”).

Tale circostanza, unitamente alle molteplici attività esercitate dalle Società componenti il Gruppo – che spaziano, a titolo esemplificativo, dall'erogazione del credito all'emissione di strumenti finanziari, all'attività di collocamento di strumenti finanziari di capitale o di debito e all'attività di asset management – accresce significativamente l'eventualità che possano emergere conflitti tra gli interessi di FinecoBank S.p.A. (di seguito anche “la Banca”) e quelli della clientela.

In conformità delle disposizioni previste dalla Direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari e al Regolamento Delegato (UE) 2017/565, FinecoBank S.p.A., Capogruppo del Gruppo FinecoBank:

1. ha individuato, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati dal Gruppo, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti;
2. definito ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire tali conflitti di interesse;
3. ha stabilito un idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interessi.

Si riepilogano di seguito, per ciascuno dei punti sopra indicati, le principali attività ed interventi posti in essere dal Gruppo.

1. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, sono state considerate le situazioni di conflitto esistenti (o potenzialmente esistenti) tra il Gruppo ed un Cliente ovvero tra gli interessi di due o più clienti. Per ciascuna di tali categorie sono state, quindi, distintamente esaminate e valutate le tipologie di interessi riconducibili al Gruppo al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento e accessorio.
2. Al fine di identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse, sono state definite una serie misure organizzative a livello di Gruppo riconducibili, in via principale, alle seguenti categorie:
 - implementazione di procedure interne atte a disciplinare i processi per la prestazione di determinati servizi di investimento potenzialmente confliggenti fra loro in modo da evitare potenziali effetti negativi per i clienti;
 - istituzione di barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni. Nella gestione delle diverse fattispecie dei potenziali conflitti di interesse, infatti, particolare importanza è stata attribuita alle procedure e misure volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi possano svolgerle con un grado di indipendenza appropriato in relazione alle dimensioni e alle attività del Gruppo, nonché alla

rilevanza del rischio che gli interessi del Cliente possano essere danneggiati.

- istituzione di barriere di tipo informativo e di procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività potenzialmente generatrici di interessi che possono confliggere con quelli del Cliente.

Il Gruppo e la Banca hanno adottato un modello organizzativo basato su una struttura che comprende società specializzate in business diversi.

Tale impostazione si riflette sia nell'indipendenza gerarchica di ogni responsabile che assume decisioni nell'ambito di parametri predeterminati, sia in una separazione di tipo gestionale ed informativo delle diverse società del Gruppo, tutelando in tal modo la facoltà di assumere le decisioni in via autonoma da parte dei soggetti coinvolti nell'erogazione dei Servizi.

La Banca si è anche dotata di una Politica Retributiva, approvata dal Consiglio di Amministrazione, e dall'Assemblea dei Soci di FinecoBank sottoposta ad una revisione periodica la quale stabilisce principi affinché i meccanismi di incentivazione della struttura aziendale non siano contrari al miglior interesse del Cliente.

Inoltre, l'attribuzione ad una apposita società della responsabilità sull'Asset Management, risponde all'esigenza di migliorare ulteriormente la separazione delle funzioni di produzione da quelle di distribuzione dei prodotti di risparmio gestito.

Quale ulteriore misura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse è stata attribuita alla funzione di Compliance di FinecoBank – funzione di indirizzo e controllo indipendente - il compito di individuare e definire le modalità con le quali gestire i potenziali conflitti di interesse del Gruppo.

Il Gruppo si è dotato poi di un Codice di Condotta, adottato anche da FinecoBank, i cui principi mettono in luce gli standard legali ed etici che la Banca rispetta al fine di proteggere gli interessi dei clienti, mitigare i rischi, essere conformi alle norme dei regolatori finanziari, assicurare trasparenza di mercato e salvaguardare le informazioni riservate.

La Banca ha adottato specifiche policy e processi per la prestazione dei Servizi tra le quali evidenziamo:

- un processo che ha l'obiettivo di garantire, anche sulla base delle linee guida e policy di Gruppo, la coerenza alle normative esterne e interne dei prodotti, servizi ed iniziative commerciali offerti alla clientela della Banca, previa valutazione dell'impatto operativo, della rischiosità complessiva e delle implicazioni di natura reputazionale;
- una policy di Product Governance relativa ai principi applicati per garantire che la Banca persegua il miglior interesse dei clienti in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti, sia quando opera come produttore, sia nell'attività di distribuzione di prodotti di terzi
- una Pricing Policy volta a stabilire i criteri per la de-

terminazione dei prezzi dei servizi e prodotti offerti in contropartita diretta alla clientela;

- Execution/Transmission Policy finalizzata ad informare i clienti sulle scelte operate dalla Banca sulle modalità di negoziazione dei diversi strumenti finanziari.
- Processo autorizzativo degli OBI (Outside Business Interest) volto all'identificazione e gestione degli interessi personali dei dipendenti che potrebbero confliggere con gli interessi della Banca e/o dei suoi clienti
- Policy per la valutazione di conformità degli incentivi percepiti dalla Banca nella prestazione dei servizi d'investimento.

Nei casi in cui le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non siano ritenute sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, la Banca:

- potrebbe valutare di non prestare il servizio, ovvero, nel caso in cui ci possa comunque essere un interesse preminente del Cliente alla prestazione del servizio, prima di agire per suo conto e in base alle modalità con cui il servizio viene prestato, informa il Cliente della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure comunque adottate per mitigarli, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.

- 3.** La Banca ha, inoltre, previsto la tenuta di un registro ove riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che potenzialmente rischia di incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti.

Su richiesta del Cliente, la Banca potrà fornire maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse.



FinecoBank S.p.A. - Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11 - Direzione Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 - Capitale Sociale € 201.819.855,93 interamente sottoscritto e versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank – Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. PEC: finecobankspa.pec@pec.finecobank.com

it.finecobank.com

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

> Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I Suoi depositi presso FinecoBank sono protetti da	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ⁽¹⁾ Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite di protezione	100.000 euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali ⁽²⁾ .
Se possiede più depositi presso la stessa banca	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro ⁽²⁾ .
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente ⁽³⁾
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca	7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ⁽⁴⁾ . Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ⁽⁴⁾ .
Valuta del rimborso	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma www.fitd.it - infofitd@fitd.it Per info 800.52.52.52
Per maggiori informazioni	www.fitd.it
Conferma di ricezione del depositante	La conferma dell'avvenuta acquisizione da parte del depositante della presente informativa è attestata sul modulo di sottoscrizione del contratto.

* Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB).

** La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

> Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, FinecoBank fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a euro 100.000 dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a euro 100.000 per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di euro 90.000 e un conto corrente di euro 20.000, gli saranno rimborsati solo euro 100.000.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di euro 100.000.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di euro 100.000.

Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, sono protetti oltre euro 100.000 i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet www.fitd.it.

(4) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA, email: infofitd@fitd.it, sito internet: www.fitd.it. In base a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto del FITD, i tempi per il rimborso dei depositanti, nel limite dei 100.000 euro per depositante e per banca, sono fissati a 7 giorni lavorativi, decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca consorziata. Fino al 31 dicembre 2023, se il FITD non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal FITD, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

Ai sensi dell'art. 96-bis.2, comma 2 del TUB, in taluni casi specifici il sistema di garanzia dei depositi può differire il termine di rimborso, stabilito in 7 giorni lavorativi. In tal senso,

il FITD può differire il rimborso se:

- vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso.
In questo ambito rientrano le seguenti fattispecie: la compensazione tra posizioni a credito e a debito del depositante; i depositi in pegno; i depositi oggetto di controversie legali;
- il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da una organizzazione internazionale, finché detta misura è efficace;
- non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei 24 mesi precedenti la data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla stessa data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore a 100 euro.
Si tratta della fattispecie specifica di "conti dormienti" definita ai fini della garanzia dei depositi dalla direttiva 2014/49/UE.
- l'importo da rimborsare è un saldo temporaneo elevato ai sensi del comma 16; il differimento opera per la sola parte eccedente i 100.000 euro e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca;
- il rimborso va effettuato a favore dei depositanti di una succursale di banca comunitaria operante in Italia; in tal caso, il termine di cui al comma 7 decorre dalla data in cui il Fondo riceve dal sistema di garanzia del Paese di origine della succursale, le risorse finanziarie necessarie per il rimborso;
- il deposito è di pertinenza di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nei cui confronti sia stata avviata un'azione di responsabilità.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

Casi di esclusione dalla protezione

Non sono ammissibili alla garanzia del Fondo:

- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti negli artt. 648-bis, 648-ter del codice penale, fermo restando quanto previsto dall'art. 648-quater del codice penale;
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
- e le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

INFORMAZIONI DA FORNIRE AGLI INVESTITORI

> Informazioni di base sulla protezione degli investimenti

I suoi investimenti presso Fineco sono protetti da	Fondo Nazionale di Garanzia. È un ente di diritto privato con personalità giuridica e autonomia patrimoniale riconosciuto quale sistema di indennizzo. Lo scopo del Fondo è di garantire un indennizzo agli investitori clienti dei soggetti aderenti (Banche, SIM, SGR,...) nelle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo di tali soggetti.
Limite di protezione	20.000 euro per investitore nel caso in cui gli stessi vantino un credito iscritto allo stato passivo e riconosciuto in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale, derivante dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, per la prestazione dei servizi e attività di investimento, nonché del servizio accessorio di custodia e amministrazione titoli.
Se possiede un conto cointestato con un'altra/altre persone	L'importo di euro 20.000 si applica a ciascun investitore.
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca	non oltre 90 giorni dal termine di 180 giorni dalla ricezione da parte dei clienti del decreto che dispone l'insufficienza dei fondi da distribuire ai creditori. Per poter ricevere il rimborso da parte del Fondo Nazionale di Garanzia è necessario presentare apposita istanza nei termini previsti dal Regolamento del Fondo Nazionale di Garanzia.
Valuta del rimborso	euro
Contatti del Fondo Nazionale di Garanzia	Fondo Nazionale di Garanzia Via Giacomo Puccini, 9 Roma Tel. (+39) 06-6787800 / Fax (+39) 06-6793762 mail fondo@fondonazionaledigaranzia.it
Per maggiori informazioni	www.fondonazionaledigaranzia.it

> Informazioni supplementari

(1) SISTEMA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI SUOI INVESTIMENTI

I suoi investimenti sono coperti, fino ad un massimo di 20.000 euro da un sistema di garanzia denominato Fondo Nazionale di Garanzia a cui Fineco aderisce.

(2) LIMITE GENERALE DELLA PROTEZIONE

Il Fondo nazionale di Garanzia prevede l'indennizzo degli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 per investitore, nel caso in cui gli stessi vantino un credito iscritto allo stato passivo e riconosciuto in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale, derivante dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, per la prestazione dei servizi e attività di investimento, nonché del servizio accessorio di custodia e amministrazione titoli. Gli indennizzi previsti dal Fondo Nazionale di Garanzia non sono cumulabili con altri indennizzi previsti da altri sistemi di garanzia.

(3) LIMITE DI PROTEZIONE PER I CONTI CONGIUNTI

In caso di conti congiunti si applica a ciascun investitore l'importo di euro 20.000

(4) RIMBORSO

L'istanza per la richiesta di rimborso deve pervenire al fondo:

- Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso del deposito dello stato passivo ovvero dalla data di ricezione della comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo;
- In caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva entro 180 giorni dal Decreto di scioglimento della riserva;
- Nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal Decreto del Giudice Delegato di ammissione del credito allo stato passivo.
- Nei casi di opposizione o impugnazione entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato;
- Nei casi di concordato entro 180 giorni dalla sentenza o dal decreto di omologazione del concordato passati in giudicato.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, fatti salvi casi particolari per cui si rinvia alla lettura del Regolamento del suddetto Fondo, dispone il pagamento quanto prima e comunque non oltre 90 giorni dal termine di 180 giorni dalla ricezione da parte dei creditori della comunicazione del decreto che dichiara l'insufficiente realizzo (insufficienza dei fondi da distribuire ai creditori).